32101 068916921

7917
.492
.5

LIBRARY OF PRINCETON UNIVERSITY

Presented by

Dr. E. C. Richardson

Digitized by Google

Italy. Laws, statutes, etc.

CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

PRECEDUTO DALLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI
A SUA MAESTA' IL RE

CON L'AGGIUNTA

DELL'INDICE ALFABETICO ANALITICO DELLE MATERIE

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. GAETANO NOBILE
Via Salata a' Ventaglieri, 14.
1865

Digitized by Google

Digitized by Google

RELAZIONE

A S. M. del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di Procedura Civile.

Sire,

A compimento del Codice Civile, mi onoro presentare alla Maestà Vostra il Codice di Procedura Civile, il qnale ordinato a dar moto ed azione alle leggi civili, richiede pertanto conformità ed accordo di principii e d'indirizzo.

Il procedimento giudiziario al paro delle altre parti della legislazione ritraeva la disformità dei sistemi, e delle discipline accolte nei vari Stati d'Italia, e questo era un male ferace di sconci gravissimi, perciocchè nulla v'abbia di più increscioso e molesto ai contendenti quanto la incertezza, e la varietà delle forme giuridiche che raffigurano la guarentigia dei diritti da far valere in giudizio. Nè qnesto solo: chè l'ordine dei giudizii, e le norme di procedimento si palesavano in genere intralciate di forme e d'inciampi, dominate da esagerato fiscalismo, flessibili agli accorgimenti della malizia e della mala fede, scoraggianti per le ragioni dell'onesto creditore. Ben si potrà quindi affermare che i sistemi vigenti di procedimento giudiziario fallissero ai sommi fini d'ogni ben ordinato sistema di procedura, che sono, come a ninno è ignoto: massima celerità nel corso dei giudizii: minimo dispendio delle parti contendenti.

Più avvertiti, e lamentati insieme apparivano i vizii del procedimento esecutivo della espropriazione forzata. Nel che ci basterà ricordare come la legge di espropriazione forzata del 29 dicembre 1828 vigente nelle Provincie meridionali avesse porto incessante argomento di lamentazione o di voti per una radicale riforma, che andasse compagna della riforma ipotecaria; avvegnachè sotto gli auspicii di qnella legislazione, mal rispondente ai principii della scienza e alle necessità economiche, ne seguisse lo scoramento del mutue ipotecarie, la rovina dell'industria agraria e l'impedito sviluppamento degli istituti di credito, ai quali tornava infesta una procedura tardigrada e insidiosa.

A qnesti vivi bisogni, a qneste inconvenienze gravissime veniva incontro opportunamente il progetto di legge sulla procedura civile iniziato appresso il Senato del Regno dal mio onorevole predecessore Pisanelli; senenchè non bastò il tempo o l'agio alla Commissione deputata dal Senato allo esame di qnel progetto di compiere i suoi studii, sicchè l'opera ne uscì dimezzata ed incompiuta. Stando le cose in tai termini sorgeva indispensabile la necessità di entrare in più ampia, e minuta revisione del Codice di Procedura Civile coordinando la economia e le singole disposizioni di esso con qnelle del nuovo Codice Civile, al che trovavasi bene abilitato il Ministro Guardasigilli dalla larghezza dei poteri conferiti al Governo del Re dall'articolo 2. della legge del 2 aprile.

Obbedendo io all'onorevole mandato, mi rendei sollecito, seguitando il metodo tenuto per gli altri Codici, di circondarmi dei lumi e del senno di una Commissione composta di eletti giureconsulti e membri del Parlamento, i quali, mi è grato il di-

399380

7917
492
5

chiararlo, non perdonarono nè a fatiche nè a sforzi per adempiere virilmente al còmpito loro.

Ad agevolare il lavoro, avvisai pure di proporre alla Commissione una serie di quesiti da esaminare, i quali quesiti aggiunti alle sagaci avvertenze e suggerimenti proposti nella discussione parlamentare, porsero il tema agli esami di essa Commissione.

Ponendo mano all'opera di unificazione, non si poteva, nè si doveva dimenticare essere consiglio di prudenza tenere in gran conto la varietà dei sistemi e degli instituti ed i rispetti alle abitudini, alle consuetudini e alle speciali condizioni delle varie parti d'Italia, che non si rimutano per subita trasformazione; ond'è che recatosi in questo studio comparativo un savio ecclettismo, si è riescito ad un sistema che compie il gran fine della unificazione, senza trascorrere alle esagerazioni della uniformità simmetrica o estetica.

Compiendo ora al debito di esporre alla Maestà Vostra le somme ragioni del novello sistema adottato da me d'accordo con la Commissione, non che delle modificazioni recate al progetto ministeriale, mi stringe necessità parlarne più distesamente di quel che mi occorresse rispetto al Codice civile, perciocchè questo elaborato già di lunga mano, e corredato di molteplici relazioni non mi lasciava che l'opportunità di restringermi alle sole parti modificate; dovechè il Codice di procedura civile si presenta in tali condizioni da far desiderare una più larga e minuta esposizione.

Il Codice di procedura si divide, con semplice e logica distribuzione, in tre parti. La prima *dell'ordine e della forma de' giudizi* che movendo dalle disposizioni generali sui giudizi e regolando di essi ogni forma ed ogn' incidente, conduce i litiganti fino al conseguire la sentenza definitiva che abbia fatto passaggio in cosa giudicata. La seconda che provvede alla esecuzione, per autorità di giustizia, delle sentenze e degli atti equivalenti, con le norme attinenti a qualunque specie di esecuzione e su qualunque natura di beni. La terza in cui sono raccolte le disposizioni sopra i procedimenti speciali, o di giurisdizione volontaria o altri, i quali stanno da sè e non presentano legame alcuno particolare con le materie del Codice d'ordine più generale.

Ma, innanzi d'entrare nel proprio campo del libro primo, s'incontra un titolo preliminare che raffigura come il vestibolo dell'edificio processuale. Quanto è necessario che la legge impedisca ai cittadini il farsi diritto di loro mano, sostituendo la forza privata alla giustizia sociale, altrettanto conviene che la ragione pubblica non intervenga, se non in sussidio d'ogni mezzo volontario, inteso ad antivenire o cessare le liti. Le quali sono di per sè cagione di dissidii, di turbazioni e di rancori infesti al benessere sociale. Ecco a quale intento o per quale proposito il Codice esordisce coi due capi *della conciliazione* che previene le liti, e *del compromesso* che le definisce per vie amichevoli.

Quanto al concetto della *conciliazione*, parve bene avvisata l'imitazione degli ordinamenti che la ressero fin qui, con felice prova, in una parte principale del Regno, vogliamo dire le Provincie della meriggia Italia. Nel provvedere all'ordinamento di cotale istituzione, fu manifestato il pensiero di renderne obbligatorio lo esperimento, e di estendere ai Tribunali e alle Corti la disposizione dell'articolo 417 che impone al pretore di tentare la conciliazione delle parti, udita la trattazione della causa. Ma, se questa disposizione fu mantenuta rispetto alla giurisdizione dei pretori che porta seco un carattere proprio di agevolezza e di famigliarità, sembrò

da respingere quanto ai Tribunali e quanto alle Corti, non potendo essere esente nè da sospetto, nè da pericolo che giudichi oggi quel magistrato che trattò ieri invano della conciliazione, e che nel trattarne, diede argomento d'una preconcetta opinione. Del rimanente, finchè in Italia non siasi fatto prova della conciliazione sperimentata volontariamente, e finchè questa istituzione non sia entrata felicemente nelle consuetudini del paese, sarebbe comprometterne l'avvenire e ridurla di un tratto a formalità indugiatrice dei procedimenti l'imporla alle parti come obbligo imprescindibile e, in qualunque caso, inevitabile.

Rispetto al *compromesso*, il progetto statuiva senza diffidenza e senza restrizioni. Onde, permettendo il compromesso ogni qualvolta è permessa la transazione, non toglieva la facoltà di compromettere nè ai tutori, nè, in generale, agli amministratori di beni altrui. E, in oltre, consentiva nei contratti la stipulazione della clausola compromissoria.

Questa parte della clausola compromissoria non sollevò difficoltà, vedendosi la clausola stessa quotidianamente convenuta ne' contratti di pubblica amministrazione anche approvati per legge. Anzi si provvide con disposizione apposita a procacciare, eziandio dopo la morte de' contraenti, la nomina degli arbitri che non fosse stata fatta da' contraenti; e ciò pur nel caso che gli eredi de' contraenti stessi fossero minori.

Fu dubitato della convenienza della facoltà di compromettere conceduta ai tutori, ed amministratori della cosa altrui: senonchè il dubbio cessava, tra perchè il Codice Civile mantenuto avea cotal sistema, e perchè fu considerato che se il compromesso è un benefizio, circondato altronde di serie e solide garentie, sarebbe improvvido partito pertanto, negarlo alle persone soggette ad amministrazione, o a tutela.

Fu ammesso che, quanto alle sentenze degli arbitri, possa rinunciarsi ai rimedi dell'appello o della cassazione, non al rimedio della rivocazione, ripugnando che si rinunci seriamente ad un rimedio fondato sul dolo, sull'errore di fatto, su documenti decisivi scoperti dopo il giudizio.

Nel progetto mancavano di sanzione sia l'articolo 10, capoverso, che indica quali persone non possono essere arbitri, sia l'articolo 11 che determina le forme del compromesso. Ciò non doveva abbandonarsi ad interpretazioni per avventura discordi. Quindi è che nell'articolo 11, e nell'articolo 32, n. 3, in correlazione coll'articolo 10 del Codice, fu dichiarata la nullità sia del compromesso fatto senza le forme prescritte, sia della sentenza pronunciata da persone che non potessero essere arbitri.

La sentenza degli arbitri è resa esecutiva per decreto del pretore. Questa disposizione del progetto sembrò da conservare, non ostante le opposizioni incontrate. In questo caso l'autorità giudiziaria non esercita atto di cognizione e di impero, sì che sia necessario ricorrere alla magistratura competente per materia o per valore; solamente esercita un atto di autorizzazione esteriore e quasi di complemento. Come il notaro appone la formola esecutiva agli atti proprii, così il magistrato l'appone alla sentenza degli arbitri. Ed era ragionevole che ciò fosse facilitato in ogni guisa.

LIBRO PRIMO.

Il libro primo *dell'ordine e della forma dei giudizi*, esordisce con un titolo racchiudente, come nel progetto *disposizioni generali*. Le quali non potevano avere sede più acconcia, perchè esprimono principii o stabiliscono norme che sono fondamentali, e valgono a chiarire o compiere le disposizioni che seguono.

Fra le disposizioni generali son degne d'esser notate le seguenti. — Si stimò necessario dichiarare che come sono nulli tutti, generalmente, gli atti fatti dall'uscire fuori delle ore stabilite, così siano nulli gli atti di esecuzione fatti da essi nei giorni festivi. — Quanto ai mandati da presentare in giudizio, atteso il deferimento del contenzioso amministrativo ai Tribunali ordinari, fu aggiunto, rispetto alle amministrazioni pubbliche, che basti, a costituire l'atto, la sottoscrizione del capo dell'amministrazione interessata nel circondario o nella provincia, e l'apposizione del sigillo d'ufficio. — Nell'articolo 50 vedonsi definiti, con semplicità e con esattezza, i provvedimenti che l'autorità giudiziaria è chiamata ad emettere, oltre le sentenze. *Provvedimento* è parola generica che comprende i *Decreti* e le *Ordinanze*. Sono Decreti i provvedimenti che si danno sopra ricorso d'una parte senza citazione dell'altra. Sono Ordinanze i provvedimenti che si emettono, nel corso della causa, dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori o dal conciliatori, sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, o d'uffizio, le quali distinzioni riesciranno d'uso continuo e di evidente utilità perchè ben s'intenda la terminologia del Codice, e le frequenti applicazioni di esso. Quanto alle inserzioni nei giornali dei bandi per incanti e degli altri atti giudiziari prescritte dalla Legge, fu stabilito che si facciano con l'ordine seguente: primamente nel giornale ufficiale della provincia: in difetto, nel giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello; finalmente, altro mezzo di pubblicità mancando, nel Giornale Ufficiale del Regno. Sembrò conveniente che le pubblicazioni siano, possibilmente, locali, sul riflesso che, d'ordinario, risiedono nel luogo coloro i quali hanno più interesse a conoscerle.

Alle disposizioni generali tengon dietro le disposizioni concernenti la competenza, la ricusazione de' giudici o degli ufficiali del Pubblico Ministero, o la risoluzione dei conflitti. Le quali parti diverse concordano tutte a stabilire chi di ciascheduna causa debba essere il giudice legittimo.

Le norme della competenza, distinta, secondo i più noti principii di competenza per materia o valore, per territorio, per connessione o continenza di causa, sono scritte ed inserite nel Codice di procedura, riservato alla legge sull'ordinamento giudiziario il provvedere alla costituzione de' magistrati e delle magistrature, ordinando gli organi e gli strumenti richiesti all'attuazione di esso Codice.

Delle norme di competenza sono queste le più notevoli.

I conciliatori, considerati in questa parte come giudici, sono competenti per tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative a beni mobili il cui valore non ecceda le lire trenta. Vi ebbe chi voleva tolta ogni giurisdizione contenziosa ai conciliatori; vi ebbe chi la voleva estesa, nelle cause indicate, fino al valore di lire 50. Ma intantochè parve conveniente di conservare e di estendere una istituzione, la quale avvicina il giudice ai litiganti e rende esigue le spese del litigare, non si credè di esagerarne soverchiamente, fin dal primo esordire, l'importanza. Tanto più che le sentenze de' conciliatori sono, per natura loro, inappellabili. Però essendosi data competenza illimitata ai pretori (1) quanto alle azioni di sfratto in caso di locazione finita, fu consentaneo a ciò che, in via di eccezione, si attribuisse ai conciliatori di conoscere delle azioni di locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto

(1) *Con la legge sull'ordinamento giudiziario, per le ragioni che saranno svolte nella relazione apposita, la denominazione di* gindici di mandamento *fu mutata in quella di* pretori, *e la denominazione di* tribunali di circondario *in quella di* tribunali civili e correzionali, *da usare distintamente secondo la materia di cui si tratti.*

per tutta la durata della locazione, non ecceda il valore di lire trenta. Il che, del resto, risponde perfettamente allo scopo per il quale i conciliatori furono istituiti a giudicare.

Dal Codice vennero tolte le disposizioni riguardanti l'esenzione dalle tasse di registro e di bollo delle cause davanti i conciliatori. Si stimò inutile esprimere una esenzione connaturale alla istituzione, che fu dichiarata solennemente nelle discussioni parlamentari, mentre altronde la tassazione discende dalle leggi speciali sul registro e sul bollo.

La competenza dei pretori rimane estesa, come nel progetto, a lire mille cinquecento, e, come nel progetto, non si fa eccezione quanto alle azioni reali immobiliari. Ambidue questi punti furono segno a disputazioni vivissime, e con ragioni desunte principalmente dal pericolo di confidare cause d'importanza rilevante a giudice unico, meno esperto e scarso d'ogni sussidio migliore. Però il Ministro riferente, d'accordo con la maggioranza della Commissione, è lieto di poter largheggiare di fiducia intera verso la giovane magistratura italiana. Le attribuzioni e la importanza de' giudici minori vennero, a' tempi nostri, aumentando man mano per quella necessità che conduce a progressivo svolgimento le istituzioni vivaci e promettenti. Nelle provincie meridionali nessun richiamo si mosse mai perchè i giudici di circondario si abbiano competenza fino a ducati trecento. La competenza dei pretori è già accresciuta notevolmente, per autorità di legge, in materie nelle quali si tratta della libertà e dell'onore dei cittadini, onde sarebbe incongruo non dilargarla nelle materie civili. Se nel principio alcun traviamento d'inesperienza fosse possibile, la facoltà di appellare illimitata starebbe come presidio e rimedio.

Quanto alla determinazione del valore per riconoscere la competenza, si sono mantenute generalmente le norme consuete. Se non che, rispetto al valore delle azioni reali immobiliari, il progetto, conformemente al Codice sardo del 1859, ammetteva che, quantunque si avessero gli elementi di valutazione prestabiliti, potessero sia l'attore sia il convenuto chiedere, nel primo atto del giudizio, che il valore dell'immobile o della servitù fosse riconosciuto mediante perizia fatta da un perito solo nominato dall'autorità giudiziaria. Questa disposizione parve, com'era veramente, cagione non infrequente d'indugiamenti, di spese, di difficoltà incompatibili con l'indole propria dei giudizi affidati ai pretori. Parve che avesse da riuscire a creare una causa nella causa, ad aprire una sorgente viva di cavillazioni, a volgere in danno il beneficio dell'essere affidata ai pretori la cognizione delle cause aventi per oggetto le azioni reali immobiliari. Laonde la disposizione fu eliminata dal Codice, e si stimò partito più sicuro e naturale lo stabilire che si debba aver riguardo sempre al tributo, e che quando il valore non possa determinarsi con questo elemento, la causa si consideri di valore eccedente le lire millecinquecento.

Simigliante difficoltà presentavasi quanto alla valutazione della cosa *mobile* nelle azioni relative a beni di questa natura. Stabilito che il valore sia determinato dall'attore nella domanda; stabilito ancora che, nel difetto di determinazione da parte dell'attore, la causa si presuma di competenza dell'autorità giudiziaria adita; era necessario far facoltà al convenuto d'impugnare il valore o espresso o presunto, e provvedere alle conseguenze dell'impugnativa. Queste disposizioni mancavano nel progetto e sono nel Codice. Il quale prescrive, a tal proposito, che impugnato il valore dal convenuto, il giudice decida nello stato degli atti se il valore sia nei limiti della sua competenza. Con ciò, imitando quanto era disposto nell'articolo 91 del Codice napoletano, si volle evitare la determinazione del valore per istruzioni formali e per perizia, e avvertire il conciliatore e il pretore ad avere il valore per in-

determinato quando non riescano a persuadersi senz'altro che sia inferiore o a lire trenta o a lire millecinquecento.

Vi hanno cause nelle quali i pretori sono competenti, qualunque sia il valore. Nel Codice questa competenza illimitata fu mantenuta rispetto a tutte le cause indicate, secondo le idee più ricevute e consentite. E inoltre si aggiunsero le azioni di sfratto per locazione finita, salvo quanto fu stabilito in ordine alla competenza dei conciliatori. L'aggiunta venne suggerita dall'articolo 103, n. 7, del Codice Napoletano, e, ristretta com'è all'azione di sfratto, promossa quando la durata del contratto non sia più in questione per aver avuto termine, rimane giustificata pienamente dal considerare quanta prontezza di provvedimenti sia richiesta, massime nei centri popolosi e abituati a scadenze periodiche, per ovviare inconvenienti e pericoli nei casi frequenti di opposizioni e di contrasti.

Le sentenze dei conciliatori sono per regola inappellabili, stante che l'appello non parve convenire nè alla poca entità della causa, nè alla natura quasi domestica dei giudizi. Queste ragioni non valgono allorchè i conciliatori giudicano della competenza, e subentrano invece ragioni di pubblico ordine a far ammettere l'appello: nel che non poteva sorgere e non sorse controversia. Ma il Codice deferisce l'appello al pretore, mentre il progetto lo deferiva al tribunale di circondario, ora civile. Il quale principio fu seguito, come vedremo, generalmente, ogni qualvolta s'è trattato di sottoporre l'autorità del conciliatore all'autorità giudiziaria superiore. Temevansi forse le rivalità tra i conciliatori ed i pretori? Sopra diffidenze non giustificate dai fatti mal si fondano istituti normali e ragionevoli. Forse s'è creduta insufficiente la capacità del pretore a riconoscere la competenza o l'incompetenza del conciliatore? Ciò contrasta con le attribuzioni che furono conferite al pretore come sue proprie. Del resto ripugna all'indole dei giudizi dei conciliatori l'innestarvi un giudizio d'appello formale, solenne, dispendioso, davanti ad autorità nel più dei casi lontana.

Della competenza dei tribunali civili, che sono veramente i giudici ordinari, dei tribunali di commercio, delle Corti d'Appello, della Corte di Cassazione, non è d'uopo fare discorso, perchè va governata dalle norme ovvie e note. Quanto alla competenza dei consoli e dei tribunali consolari istituiti fuori del Regno, e quanto al giudizio sull'appello dalle sentenze loro, furono introdotte modificazioni nel progetto allo intento di coordinare le disposizioni del Codice con la legge consolare sarda 15 agosto 1858 (n. 2984), la quale andrà estesa a tutto il Regno.

Nel regolare la competenza per territorio, attesa l'abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo, fu necessario stabilire le norme pei casi in cui sia convenuta una delle amministrazioni dello Stato, e per le controversie relative alle imposte dirette o indirette. Quando l'amministrazione sia convenuta, l'azione personale o reale su beni mobili deve proporsi, per regola, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile oggetto dell'azione. Nelle controversie relative alle imposte dirette o indirette l'azione, anche quando l'amministrazione sia attrice, deve essere proposta davanti il tribunale nella cui giurisdizione è l'uffizio che deve riscuotere, o che ha riscosso l'imposta.

Statuendo sulla competenza per *connessione o continenza di causa*, il progetto proponeva che le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari agli avvocati, procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri, di salari o mercedi ai tipografi e simili, andassero devolute all'autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa che diede occasione ad esse azioni. Questa disposizione sollevò

discussione viva nel seno della Commissione, per quanto riguarda le azioni per onorari agli avvocati. La maggioranza della Commissione sostenne il progetto, considerando d'uguale natura le azioni per onorari agli avvocati e le altre delle quali si parla, sì che valga anche per esse, la ragione che l'autorità giudiziaria dinanzi la quale fu promossa la causa sia quella che può meglio apprezzare così il lavoro degli avvocati come il lavoro dei procuratori, de'periti e degli ufficiali ministeriali. Alla minoranza della Commissione parve per l'opposito da ammettere la differenza, non tanto per rispettare le tradizioni e le consuetudini di un foro importante, quanto per ragioni sostanziali, essendo ordinario ad accadere che mentre i procuratori, i periti e gli ufficiali ministeriali assistono e difendono le parti in un solo grado della causa, gli avvocati, invece, le assistono per tutto il corso della medesima; onde, se dovessero agire con le norme del progetto, sarebbero costretti a promuovere tante cause davanti a magistrature differenti, quanti gradi ebbe a percorrere la causa nella quale prestarono il loro ufficio. Il Ministro riferente, dietro maturo consiglio, ha stimato che fosse da accogliere l'opinione della minoranza, ond'è che nel codice, la competenza speciale di cui si tratta non è resa comune agli avvocati pei quali staranno le norme comuni. Però, essendo desiderabile che le cause di somigliante natura vengano evitate possibilmente e che ne' fòri di tutto il Regno si diffondano gli usi e le pratiche migliori, si è fatta facoltà anche agli avvocati di valersi del procedimento economico e intimo che è stabilito per i procuratori, i periti e gli ufficiali ministeriali nell'art. 379.

Circa il regolamento della competenza tra i giudici e circa i conflitti di giurisdizione, il Codice, seguitando un principio indicato innanzi, si dilunga dal progetto in quanto, deferendo la domanda pel regolamento all'autorità giudiziaria immediatamente superiore, non eccettua, come eccettuava il progetto, il caso del regolamento tra conciliatori per deferirlo, non al pretore, ma al tribunale di circondario. Il Codice con ragione mantiene intatta anche in questo caso la regola, nè dall'averla mantenuta sarà per venire danno all'amministrazione della giustizia.

Due mutazioni ha fatto il Codice al progetto in ordine alla *ricusazione* o all'*astensione dei giudici e degli ufficiali del pubblico ministero*. La prima, coerente anche alle cose esposte or ora statuisce che la cognizione de'motivi di ricusazione del conciliatore spetta al pretore, non al tribunale di circondario ora civile. La seconda risguardante il modo di proporre la ricusazione. Il progetto recava che la ricusazione potesse proporsi anche all'udienza, e così pubblicamente, in presenza del magistrato stesso che si vuol ricusare. Ciò parve contrario al rispetto dovuto alla persona de'magistrati, e altresì alla considerazione in cui vuolsi tenere la magistratura. E pertanto il Codice, distinguendo tra il caso in cui al ricusante sia noto il nome de' magistrati che devono prendere parte nella causa, e il caso in cui non gli sia noto, determina che la ricusazione debba sempre essere proposta in termine diverso secondo i casi, con ricorso al presidente, o, se trattisi di conciliatore o di pretore, con dichiarazione depositata alla cancelleria. Per tal guisa, nè i diritti delle parti sono menomati, nè la dignità della magistratura trovasi compromessa.

Poteva dubitarsi, stando al progetto, se le disposizioni risguardanti la ricusazione dei giudici sarebbero applicabili al pretore allorquando presiede al consiglio di famiglia. La questione erasi sollevata sotto il codice del 1859 ed era stata risoluta, anche dalla Cassazione, in modo affermativo. Questa risoluzione parve giusta, atte o che il consiglio di famiglia costituisce una specie di magistratura domestica. Quindi si stimò conveniente togliere di mezzo ogni dubbio con espressa dichiarazione nel codice.

Costituite le magistrature, con le regole della competenza loro, in atto di poter giudicare, il codice, seguendo l'ordine consueto, discende ad ordinar la materia delle citazioni, distinguendo la forma della citazione dal termine per comparire.

Della citazione sono mantenute le due forme, per biglietto e per atto formale. La prima più economica e più semplice, propria delle cause davanti i conciliatori e delle cause davanti i pretori fino al valore di lire cento: rispetto alla quale, per ragioni facili a riconoscere ed apprezzare, fu necessario esprimere l'esenzione dalla carta di bollo già stabilita nel codice del 1859. La seconda rivestita di tutte le formalità e richiesta in tutti i casi ne'quali non può aver luogo la citazione per biglietto.

Della citazione per biglietto fu proprio fin qui, per studio di semplicità e di agevolezza, che non avesse ad indicare l'oggetto della domanda. Ma parve singolare che una citazione, qualunque fosse potesse mancare della formalità più importante, anzi di uno degli elementi costitutivi. In oltre, a che sollecitare la comparizione di persona la quale sia o possa farsi credere non preparata alla difesa, e quindi abbia titolo a conseguire dilazioni? Queste considerazioni mossero la Commissione ad avvisare, e il Ministro riferente ad adottare il partito che anche nella citazione per biglietto s'indichi l'oggetto della domanda.

Quanto alla modificazione delle citazioni alle amministrazioni pubbliche, fu espresso e accolto il concetto che il codice dovesse indicare nominatamente i singoli ufficiali rappresentanti, pel detto fine, le amministrazioni medesime: e ciò perchè i cittadini trovassero assicurata nel codice una norma di tanta importanza e non fossero costretti a ricercarla in decreti e regolamenti mutabili. Ma poichè l'articolo 11 della legge sul contenzioso amministrativo, attuata nel 1 luglio 1865, prescrive certamente in vista delle possibili e probabili riforme, che il luogo e il modo della citazione delle amministrazioni siano determinati per regolamento approvato con decreto reale; al codice rimaneva il dichiarare genericamente che, per le amministrazioni pubbliche, la citazione sia notificata a chi le rappresenta nel luogo dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa, riferendosi, per le specificazioni, alle norme stabilite nel regolamento per la esecuzione del codice.

Essendo detto nel codice del 1859 che la citazione per la lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della famiglia reale si notificasse al rispettivo capo d'amministrazione o a chi ne fa le veci, sorse dubbio e fu controverso in giudizio se colui che tiene veci del capo a cui notificare la citazione dovesse essere quello del luogo in cui avesse sede il capo stesso. A togliere il dubbio nel modo più conveniente, fu dichiarato nel codice che la citazione sia consegnata al capo d'amministrazione o a chi ne faccia le veci nel circondario o nella provincia dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa.

Nel provvedere al modo di notificare la citazione allorchè la notificazione non possa farsi alla persona del convenuto, e debba farsi alla residenza o al domicilio o alla dimora di lui, il progetto statuiva che, avendo a consegnare la copia a qualcuno de' vicini, l'usciere preferisse il più vicino, e che non trovando persona a cui fare la consegna, affiggesse la copia alla porta della casa o dell'appartamento della residenza, del domicilio o della dimora. Queste disposizioni furono mutate nel codice. Sembrò che potesse cagionare difficoltà e contestazioni il mettere obbligo all'usciere di preferire il più vicino trai vicini del convenuto: e d'altra parte, giova fare la notificazione piuttosto a quello dei vicini che sia in relazione più amichevole col convenuto. Quindi è che l'obbligo fu tolto. Sembrò poi che fosse vana forma quella d'affiggere la copia della citazione alla porta della casa o dell'appartamento, imperocchè siffatte affissioni non durano; e il convenuto o non sa d'essere

stato citato, oppure, sapendolo vagamente, non sa come e dove averne notizia che basti. Conseguentemente, poichè le cautele in simili casi non sono mai soverchie, fu stabilito nel Codice che l'usciere lasci avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto, e depositi la copia della citazione nella casa comunale o la consegni al sindaco o a chi ne faccia le veci. Per tal guisa l'affissione dell'avviso tiene luogo dell'affissione della copia dell'atto di citazione, e oltre a ciò il convenuto sa dove avere notizia precisa e dell'essere egli stato citato e dell'oggetto della citazione.

Rispetto alle citazioni de'militari in attualità di servizio, dietro osservazioni fatte dal Ministero della guerra, alle quali si associò il Ministero della marina, fu stabilito che le copie delle citazioni, le quali, consegnate al Ministero Pubblico, erano da questo trasmesse ai Ministeri suddetti, siano invece trasmesse rispettivamente al comandante militare del circondario o al comandante del dipartimento marittimo in cui abbia sede l'autorità giudiziaria chiamata a conoscere della causa. Il Ministero riferente accolse di buon grado codesta modificazione, della cui bontà, a vantaggio de'militari e a comodo dell'amministrazione, i due Ministri proponenti apparivano i giudici migliori. Inoltre le disposizioni che, secondo il progetto, andavano ristrette ai militari in attualità di servizio, furono estese alle persone assomigliate per legge ai medesimi: e ciò perchè essendo queste persone soggette alle discipline e ai regolamenti militari, ai traslocamenti repentini e lontani, insomma a tutte le esigenze del servizio militare, è necessario e giusto che siano ordinate a garanzia de' loro diritti quelle cautele medesime che sono ordinate pei militari propriamente detti. Del rimanente, dicendosi persone *assomigliate ai militari per legge* non può rimanere dubbio di quali persone s'intenda parlare, bastando a tale uopo ricorrere ai regolamenti sull'esercito e sulla marina di guerra.

Il sistema della citazione per *editti* o *proclami* ammesso dal progetto pe' casi in cui la citazione ne' modi ordinari sia sommamente difficile, fu soggetto di viva discussione. Si impugnò la legittimità di esso, sul riflesso che le forme della citazione sono d'ordine pubblico, e non deve essere lecito trasandarle in vista della difficoltà di citare tutti i convenuti. Inoltre si dubitò se il modo stabilito fosse il migliore e non si potesse sostituirne altro più acconcio. Tuttavia la discussione persuase anche gli opponenti, essendo certo, per una parte, che in taluni casi la citazione per *editti* e *proclami* è richiesta da una vera ed assoluta necessità, e, per l'altra parte, avendo superato felicemente le prove dell'esperienza il modo con cui essa citazione è ordinata nel progetto, conformemente al Codice del 1859. In fatti la citazione per *editti* o *proclami* è ammessa soltanto nei casi di somma difficoltà; deve sempre essere autorizzata dal Tribunale o dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero; oltre le inserzioni nei giornali, il Tribunale o la Corte possono ingiungere altre cautele; finalmente, quando sia possibile, designano tra i citandi alcuni ai quali la citazione debba essere notificata ne' modi ordinari.

Nel capo risguardante il *termine per comparire* in giudizio, i termini furono in generale allungati, parendo conveniente il concedere piuttosto molto che poco alla difesa, massime con la facoltà attribuita al conciliatore o al pretore o al presidente di abbreviare i termini e anche, secondo i casi, di autorizzare la citazione in via sommaria e ad ora.

Del *procedimento* propriamente detto, cioè del modo con cui le cause sono istruite, discusse e definite davanti le diverse magistrature, si presentano, nel nuovo

Codice, degni di rimarco i punti seguenti, mutati in parte da quel che erano nel progetto. Di quante specie sia il procedimento e che caratteri abbia ciascuna specie. Come si propongano e come si decidano gl' incidenti. In che modo avvenga la discussione della causa all'udienza, e particolarmente la esposizione del fatto. Se e come si stabilisca il fatto nella sentenza; se e come si distinguano le sentenze; con quali forme ed a chi se ne faccia la notificazione.

In capo del titolo IV, che concerne il procedimento, sta nel Codice un articolo che pone sotto gli occhi in compendio la distinzione tra procedimento e procedimento, e la qualità delle cause cui ciascun procedimento si applica. Secondo il progetto, il procedimento dividevasi normalmente in ordinario e a udienza fissa; però davanti i tribunali di commercio, i pretori e i conciliatori vedevasi sorgere un procedimento sommario, con manifesto turbamento dell' idea fondamentale già concepita. Secondo il Codice, le specie del procedimento sono nettamente due, il formale e il sommario; nè sarà mestieri avvertire che formale è quel procedimento in cui si osservano le formalità, i termini, le prescrizioni tutte stabilite come normali, e che è sommario quello in cui le formalità sono minori, i termini più brevi, le prescrizioni meno assolute. Dal che apparisce, senz' altro, come, almeno secondo il sistema del Codice, il procedimento formale è la regola, e il procedimento sommario è la eccezione: onde, pur mancando disposizione espressa, converrebbe risalire dalle norme del procedimento sommario alle norme dell' ordinario, non viceversa.

Il procedimento formale è proprio dei tribunali civili, dei tribunali di commercio e delle Corti di appello. Il procedimento sommario è proprio dei conciliatori e dei pretori. Però, anche davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio e le Corti di appello si osserva il procedimento sommario nei casi determinati dalla legge. E sia l' una sia l' altra specie di procedimento assume modalità speciali secondo la qualità delle magistrature e la natura delle cause: onde il procedimento formale dei tribunali di commercio si differenzia dal procedimento formale de' tribunali civili e delle Corti d' appello; e il procedimento sommario de' conciliatori e de' pretori si differenzia dal procedimento sommario de' tribunali civili, de' tribunali di commercio e delle Corti d' appello.

Ma le discrepanze particolari non mutano la natura propria de' due procedimenti. Dei quali i caratteri distintivi sono questi, tra altri di minor rilievo: che nel procedimento formale la causa è chiusa prima dell' udienza, perchè deve avere compiuto anticipatamente lo stadio dell' istruire, del dedurre, del conchiudere; e che nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa, sì che all' udienza o si fa, o si compie l' istruzione della causa, eziandio con deduzioni e conclusioni non proposte innanzi.

Discutendosi nel seno della Commissione intorno alle diverse specie de' procedimenti quali erano proposte nel progetto, fu ampiamente esaminato il carattere sucspresso del procedimento formale. Poteva parere, a primo aspetto, dominato da eccessivo formalismo il partito di chiudere la causa prima dell' udienza, e reputarsi più conforme all'indole genuina e primitiva dei procedimenti, rispettata in altri Codici e specialmente in quelli di tipo francese, che appunto all'udienza si venga delineando ed esplicando la causa mediante il dire e il ridire liberissimo delle parti. Ma presto le apparenze ingannevoli cedevano il luogo alla realtà. Vi hanno, e certo, giudizi ne'quali sarebbe incomportabile ordinare la chiusura della causa: tali i giudizi sorti per incidente ne'giudizi principali; tali i giudizi ne' quali le parti compariscono personalmente davanti i magistrati: e in questi giudizi, come quelli che sono d'indole sommaria, la chiusura della causa non fu ordinata, per ciò che si discutono

a udienza fissa. Ma quando la causa deve istruirsi per iscritto, con comunicazione regolare di documenti, con comparse fatte e comunicate, ne'termini prescritti rispettivamente; quando le parti non possono comparire se non col mezzo di procuratori esercenti legalmente: sarebbe dannoso non che inutile, che la causa rimanesse aperta fino all'udienza. Sarebbe dannoso, perchè ciò favorirebbe la negligenza dei procuratori, aprirebbe l'adito alle sorprese meditate, renderebbe meno accurata e meno perspicua la istruzione e la discussione della causa, cagionerebbe spesso dilazioni e ritardi. E tutto ciò senza ragione sufficiente, essendo manifesto che, salvo casi straordinari al quali soccorrono straordinari rimedi, la causa può essere perfettamente istruita e preparata prima dell'udienza.

Nelle cause in cui il procedimento formale si svolge completamente, vale a dire nelle cause davanti i Tribunali civili e le Corti d'appello, non si può, per regola, stare in giudizio che col ministero di procuratore esercente legalmente. Il che fu soggetto di disputa nel seno della Commissione, essendo stato proposto che anche agli avvocati si facesse facoltà di rappresentare le parti, sull'esempio di altre legislazioni e per la considerazione principalmente che quanto conviene che nelle cause non difficili e non gravi le parti siano rappresentate da procuratori, altrettanto converrebbe che nelle cause difficili e gravi fossero rappresentate da avvocati. La Commissione reputò che la questione involgesse un principio direttivo da essere risoluto nelle leggi organiche sull'esercizio delle due professioni. E il Ministro riferente non esita a dichiarare com'egli stimi che sia da mantenere la distinzione caratteristica tra procuratore ed avvocato, sì che il primo abbia qualità di ufficiale ministeriale, ed il secondo di giureconsulto che consulta, dirige e discute. Altrimenti si riuscirebbe ad avere in sostanza una classe sola di patrocinatori, senza che garentie speciali designassero tra essi i più abili e degni; il che per altro non escluderà la convenienza di alcun temperamento provvisorio suggerito dalle speciali discipline esistenti in taluna parte del Regno.

Davanti i Tribunali di commercio le parti possono comparire personalmente; e, fin qui, poterono comparirvi eziandio col mezzo di procuratore, qualunque egli fosse, ancorchè non esercente legalmente. Onde presso i tribunali di commercio s'è costituita una classe di patrocinanti, non riconosciuta dalle leggi ed operante come se fosse riconosciuta, con tutti gli inconvenienti e i pericoli delle condizioni non regolari, non vigilate, non necessarie. Sulla proposta della Commissione pel Codice di commercio, la Commissione opinò che fosse da togliere l'occasione di possibili disordini o danni: e il Ministro riferente non peritossi ad accogliere il voto delle due Commissioni. Quindi il Codice dispone che le parti possono comparire davanti i Tribunali di commercio o personalmente o col mezzo di procuratore legalmente esercente, anche munito, per facilitazione conveniente, di mandato generale. Alla sorte dei patrocinanti attuali, che possono essere degni, fu riconosciuto che si abbia a provvedere con la legge transitoria.

I procuratori, anche legalmente esercenti, per rappresentare le parti in giudizio, devono essere muniti di mandato. Questa disposizione fu contrastata nel seno della Commissione. Perchè esigere un mandato espresso da chi ha dalla Legge la qualità di rappresentare le parti? Il possesso de'documenti della causa non dovrà forse bastare a guarentigia del mandato per la causa stessa? Ciò è ammesso nella maggior parte delle legislazioni italiane; e non ne seguitarono inconvenienti; e, ad ogni modo, furono riparati col giudizio di disapprovazione. Nondimeno la Commissione si pronunciò per il mantenimento della disposizione, e il Ministro riferente non ha trovato ragione sufficiente per dipartirsi dall'avviso della Commissione. Ed invero

nel sistema di libertà onde informasi lo esercizio della professione di procuratore, la garantia richiesta va raccomandata da gravi rispetti che facilmente s'intendono. Il rimedio del giudizio di disapprovazione riuscirebbe, ne' più gravi casi, insufficiente; e, comunque fosse, val meglio evitare questi giudizi irritanti ed incerti. Di una disposizione generale non avranno a dolersi i procuratori, perchè le Leggi sono costrette a premunirsi contro gli abusi, e presupporli. D' altra parte, mantenendo la necessità del mandato di cui si paria, il Codice ha potuto introdurre una facilitazione a modo di correttivo ed è che allorquando occorra, nel corso del giudizio, un mandato apposito per certi atti, di questo mandato possa tener luogo la sottoscrizione della parte alla comparsa relativa.

Compiuta la istruzione della causa e depositati nella cancelleria gli atti, questi sono sottoposti dal cancelliere al presidente, il quale, secondo il progetto, doveva delegare sempre un giudice a relatore, e, secondo il Codice, o delega a relatore un giudice, o dispone che la relazione si faccia dalla parte all'udienza.

La Commissione chiamata ad esaminare, se la relazione della causa debba farsi da uno dei giudici tenne per l'affermativa con maggioranza notevole. Si considerò che la relazione, a dir così giudiziale, assicuri lo studio più profondo della causa, allontani il pericolo di errori e di sorprese, ponga a nobile e utile cimento l'abilità de'magistrati, richiami a più severa e più precisa forma la discussione delle parti, insomma adempia meglio a tutti gli scopi che alla relazione si annettono. Nondimeno codesto sistema incontrò gagliardi oppositori da parte di magistrati rispettabili e da parte di un fòro degno di considerazione per integrità e per sapere: i quali ebbero a preoccuparsi dei ritardi nella spedizione della causa, di una prevalente influenza del relatore nella deliberazione, delle preconcette opinioni mal dissimulate nel riferire, degli effetti delle osservazioni delle parti circa la relazione.

In questo conflitto di opinioni nessuna delle quali presenta un valore assoluto, parve al Ministro riferente di tener conto della condizione di fatto esistente in diverse parti del regno. La qual condizione potrebbe rendere grave e dannoso alla buona amministrazione della giustizia, sia l' abolire assolutamente la relazione giudiziale dove fosse accolta, sia l'imporla assolutamente dove non fosse in uso. Imperocchè non si vuole dissimulare che le abitudini, le tradizioni, le costumanze sono la vita degli ordinamenti e degli istituti d'ogni maniera.

Ciò premesso, nello intento di rispettare, da un lato, le esigenze locali, e per avviare, dall' altro le consuetudini forensi a quella unità che risulta dagli esperimenti della pratica con facilità e senza turbamento, il Codice affida al presidente l'attribuzione, degna dell'alto ufficio, di determinare se la relazione della causa all'udienza debba essere fatta da uno dei giudici oppure dalle parti.

Per siffatta guisa, il presidente, pur conoscendo quale sia il voto del legislatore, potrà tener conto della qualità della causa e delle tradizioni del fòro in cui si agita. Nè, in punto non sostanziale, si avrà a temere che riescano per avventura dannose le differenze, certamente temporanee, da luogo a luogo.

Tra le attribuzioni più importanti del presidente, sono quelle che concernono gli *incidenti*.

Notevoli sono le disposizioni del Codice sugli incidenti, le quali se invocate con lealtà dalle parti e se adoperate con sapienza dal presidente, riusciranno per fermo a rendere più disinvolte e spedite, meno costose e meno aspre le liti, più pronti od efficaci i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Gl'incidenti si propongono al presidente, e la comparsa o atto che li propone può contenere la citazione davanti a lui. Se le parti si accordano sulla risoluzione,

e non è difficile che si accordino in presenza di magistrato autorevole, il presidente provvede senz'altro per la esecuzione: ed ecco risparmiati i dispendi e le lentezze d'una sentenza. Se non s'accordano, il presidente rimette le parti ad udienza fissa, oppure nei casi d'urgenza risolve l'incidente e dichiara esecutiva l'ordinanza: ed ecco agevolato il giudizio ed assicurata la prontezza maggiore nell'interesse delle parti e della giustizia. Del rimanente, in tal successione di atti procedono brevi i termini, semplici le forme, determinate le cautele ed i rimedi contro le ordinanze risolutive degli incidenti.

Nei termini del progetto (art. 177) la causa veniva in discussione all'udienza con la esposizione del fatto concordata tra i procuratori e depositata nella cancelleria insieme con gli atti della causa. Secondo il Codice invece, l'esposizione del fatto si fa soltanto o dal relatore o dalle parti.

Una grave disquisizione sorgea intorno a tale argomento. Da una parte osservavasi che la concordanza del fatto non fosse punto da richiedere perchè, nel caso di consenso circa i fatti, riescirebbe inutile, e, nel caso di dissenso, farebbe nascere un'altra causa sovrapposta alla causa. La relazione del giudice o delle parti all'udienza vien delineando necessariamente i punti controversi sia in fatto e la in diritto, e la sentenza risolve allo stesso modo gli uni e gli altri. Onde nè al giudizio, nè alla sentenza, nè ai mezzi d'impugnarla può mancare nessuno degli elementi richiesti.

Sostenevasi dall'altra parte la necessità di un fatto concordato nel giudizio, riconoscendo bensì che la concordanza abbia a precedere non a seguitare la sentenza. Altrimenti, mancando il fatto si lascerebbe mancare alla sentenza stessa il suo naturale sostrato e fondamento. E poi la cassazione come potrà ella compiere acconciamente l'ufficio suo ove le fosse tolto ogni modo da affacciarsi al fatto inviscerato che fosse nel diritto?

Gli addotti argomenti non mi parvero abbastanza efficaci a combattere le ragioni che stanno per l'opposta tesi. Quando il fatto giudiziario può emergere lucido e incontroverso dallo scambio delle conclusioni e delle difese, e dalla lotta giudiziaria, e dall'oralità della discussione, e dalla motivazione in fatto e in diritto della sentenza, torna evidente che il sistema delle narrative riescirebbe nelle sue conseguenze pratiche ad una sterile superfetazione, feracissima d'indugi e d'inciampi al celere corso dei giudizi e, quel che più monta, di esorbitanti dispendi alle parti contendenti. Nè qui vuolsi tacere che il sistema abbracciato ha per sè la sanzione della esperienza, avendo già fatto le sue prove con ottimo successo in altre legislazioni del Regno, come nel Codice Sardo e nel Codice Parmense.

La discussione della causa all'udienza comincia con la relazione o fatta dal giudice o fatta dal difensore dell'attore, con facoltà agli altri difensori di rettificarla. Posto il caso che la relazione sia fatta dalle parti, ove l'autorità giudiziaria non creda stabilito il fatto sufficientemente, il presidente nomina un relatore e rinvia la causa. Di tal guisa non sarà per mancare mai la esposizione del fatto bastevole e sobria.

Dopo la relazione, i difensori leggono le conclusioni prese rispettivamente nell'interesse delle parti. Nei termini del progetto, le conclusioni avrebbero dovuto leggersi innanzi tutto, con ordine men logico e con manifesto pregiudizio della chiarezza.

Lette le conclusioni, i difensori delle parti svolgono le ragioni su cui sono fondate.

Per siffatta guisa la esposizione dal fatto rende intelligibili ed apprezzabili le conclusioni. La discussione successiva chiarisce qual fondamento esse abbiano.

Succede alla discussione la sentenza. Il progetto preponeva che, differendo la

pronunciazione della sentenza, non potessero i giudici oltrepassare la udienza quarta. Ad un precetto non avente sanzione, parve miglior partito sostituire la fiducia nel sentimento del dovere e nel rispetto della dignità propria.

Fu rimandato alla legge d'ordinamento, come a sede più acconcia, stabilire il numero dei votanti.

Il Codice di Ginevra ha una disposizione (articolo 104) grandemente raccomandata, che prescrive a' giudici nel deliberare di formulare le quistioni in fatto e in diritto, di votare sopra tutte distintamente, di risolvere le quistioni di fatto prima che quelle di diritto. La disposizione parve buona, ma propria del regolamento piuttosto che del Codice. Nel Codice, tenuta ragione in ispecialità della questione sulla concordanza del fatto, fu stimato che tra i requisiti della sentenza fosse mestieri indicare non *i motivi* genericamente, sì bene *i motivi in fatto e in diritto.*

È consueto, almeno in alcune parti d' Italia, che il giudice relatore si assuma il mandato di compilare la sentenza, ancorchè sia dissenziente dalla maggioranza. Il Codice non tollera questa costrizione che turba la coscienza del magistrato e compromette la bontà della sentenza. Per ciò prescrive che, chiusa la votazione, il presidente designi tra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza.

Alle cause di nullità della sentenza si aggiunse quella procedente dalla ommessa udizione del Ministero Pubblico ne'casi previsti dalla legge. Questa sanzione parve più conveniente alla importanza dell'atto e alla ragione per cui è richiesto. Però si distingue: la nullità può opporsi da qualunque delle parti, se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia; negli altri casi può opporsi soltanto dalla parte nel cui interesse erano prescritte. A questo modo si evita l' inconveniente del vedersi annullata una sentenza ancorchè favorevole a quella delle parti nel cui interesse il Ministero Pubblico avrebbe dovuto conchiudere.

La distinzione delle sentenze preparatorie, interlocutorie e definitive, preparata dalla giurisprudenza e scritta d'ordinario nelle leggi di procedura, non era nel progetto e non è nel Codice. Fu sempre malagevole il riconoscere gli elementi caratteristici della tale o tal'altra sentenza; malagevole ancora il differenziare con esattezza sentenza da sentenza; più ardua ricerca apparve poi il determinare quali delle sentenze non definitive influissero nel merito della causa e potessero pregiudicarlo. Onde una sorgente di controversie, di incertezze e d' inconvenienti senza fine, sia quanto alla notificazione delle sentenze, sia quanto all' appellabilità. Tolta adunque pel novello sistema la distinzione, un modo di notificazione unico vale per tutte, o tutte riescono medesimamente appellabili.

Però, rispetto alla significazione delle sentenze, la prevalenza del sistema più semplice lasciò avvertire maggiore l' importanza di ordinarlo il più acconcio e rispondente ad ogni esigenza, dipendendo da esso e il passaggio della sentenza in cosa giudicata, e l'esercizio valevole della facoltà di appellare. Ond'è che nel seno della Commissione sollevossi discussione grave, dietro quesito apposito del Ministro riferente. Da un lato si posero innanzi i pericoli del notificare tutte le sentenze ai procuratori, secondo il sistema del progetto; dall'altro si osservarono gl' inconvenienti del notificarle tutte alle parti personalmente. Nello intento di evitare que'pericoli e quegl'inconvenienti, la maggioranza della Commissione si accordò in un sistema conciliativo al quale il ministro proponente non esitava di assentire.

Le parti sono chiamate a dichiarare la residenza o il domicilio che abbiano nel Regno; se non abbiano l' una o l'altra nel Regno devono e possono in ogni caso eleggere domicilio nel comune dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa: e ciò o nell'atto di citazione o respettivamente negli atti di costitu-

zione de' procuratori. La elezione o dichiarazione può essere mutata, ma conserva il suo effetto giuridico finchè la mutazione non sia notificata all' altra parte. Alla residenza dichiarata e al domicilio o eletto o dichiarato si notificheranno le sentenze. Mancando la elezione o la dichiarazione, supplisce, com'era necessario, la legge col disporre che la notificazione si faccia al procuratore.

Per somigliante guisa, la legge non impone alle parti una fiducia sconfinata ne' procuratori, ma lascia bensì alle parti la facoltà, conveniente e giusta, di riporla in essi mediante la elezione di domicilio presso di loro. La legge riconosce le difficoltà e gl'inconvenienti di notificare le sentenze alle parti personalmente, ma, provvedendo a menomarli o toglierli, non priva le parti di questa garantia che esse credano per avventura necessaria.

Il procuratore, ufficiale ministeriale, deve potere spedire le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificare alla parte contraria a quella patrocinata da lui. Ciò fu proposta nel progetto ed è ordinato nel Codice, sull'esempio delle legislazioni migliori, senza che esso potere sia tolto (ben s'intende) al cancelliere. L'attribuire ai cancellieri esclusivamente il diritto di rilasciare le copie, ritarda dovunque e in certi luoghi renderebbe pressochè impossibile l'andamento delle cause. Agl'interessi della finanza e insieme all' importanza delle copie nei giudizi è provveduto abbastanza con la prescrizione che esse, se spedite dal procuratore, siano autenticate dal cancelliere.

Mutazioni notevoli non furono fatte nelle disposizioni sulle *spese* e sul *giudizi contumaciali*. Dopo le quali parti, il Codice continua trattando del procedimento sommario davanti i Tribunali civili e le Corti, del procedimento formale e del procedimento sommario davanti i Tribunali di commercio, del procedimenti, sommari sempre, davanti i pretori e davanti i giudici conciliatori. Intorno a queste distinzioni de'procedimenti, motivate o dalla natura della causa o dalla qualità delle giurisdizioni davanti le quali le cause sono portate, è da notare, in generale, che tutti i procedimenti stessi si legano tra loro, in coerenza del concetto logico che il procedimento formale davanti i Tribunali civili e le Corti è il procedimento normale cui conviene ricorrere ogniqualvolta manchino, negli altri procedimenti, disposizioni speciali.

Nel procedimento sommario dinanzi i Tribunali civili o le Corti, fu proposto dal progetto ed è mantenuto nel Codice che, anche dopo iniziata la causa con procedimento sommario, l'autorità giudiziaria possa, richiedendolo la natura e le condizioni della causa stessa, ordinare che si prosegua col procedimento formale. Il che può essere ordinato dal presidente, se le parti siano d'accordo. Nel Codice si è aggiunto che la disposizione sia applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali; e nel fare l'aggiunta si tenne riguardo particolarmente alla Legge sul contenzioso amministrativo che prescrive il procedimento sommario in tutte le cause, nelle quali siano impegnate le amministrazioni pubbliche (art. 10), essendo sembrato che come queste cause possono essere gravi, intricate e difficili al pari delle altre, così convenisse far luogo, anche per le medesime, a quel procedimento che è il normale perchè presenta garantie maggiori di istruzione completa, di discussione ampia, di provvedimenti accomodati ad ogni esigenza.

Nel procedimento appresso i Tribunali di commercio, attesa la natura speciale degli affari commerciali, ne' quali è vita la prontezza e la esecuzione immediata inevitabile, inerendo alle osservazioni ed al voto della Commissione speciale pel Codice di commercio, fu introdotta nel Codice di procedura la disposizione nuova che le sentenze nelle cause commerciali, sia in contraddittorio, sia in contumacia, pos-

sono, in ogni caso, sull'istanza della parte, essere dichiarate esecutive non ostante opposizione o appello, con cauzione o senza. Di questa disposizione, rimessa all'arbitrio prudente del Tribunale, hanno da temere solo quo' litiganti che impugnano le sentenze per aspreggiare gli avversari e sottrarre sè medesimi e i beni loro alle conseguenze della esecuzione giudiziale.

I mezzi per impugnare le sentenze andavano divisi, secondo la natura loro, in ordinari e straordinari. Ordinari sono l'opposizione e l'appellazione che hanno luogo in qualunque causa. Sono straordinari la rivocazione, l'opposizione del terzo e il ricorso per cassazione che hanno luogo soltanto in casi determinati.

Prima di regolare questi mezzi partitamente, il Codice pone innanzi norme che sono comuni a tutti. Riguardano esse norme l'accettazione della sentenza; la natura, il decorrimento o la sospensione de'termini; le conseguenze dell'essere più le parti interessate a domandare la riforma o l'annullamento della sentenza, oppure le parti interessate ad opporsi alla domanda stessa; e, ancora, gli effetti della riforma o dell'annullamento della sentenza rispetto a certe persone che non l'abbiano domandato. Nelle quali parti, osservando il rigore imposto dalla natura degli istituti che erano da regolare, il Codice mira ad allargare il beneficio anche in pro di coloro che non lo invocarono, piuttosto che farlo perdere a tutti per ciò che non fu reso comune ad alcuni.

Al mezzi ordinari e straordinari per impugnare le sentenze fu aperta la via solamente quando era necessario. Quindi le correzioni di omissioni o di errori che non producano la nullità della sentenza, e, altresì, l'aggiugnere una conclusione non riferita, ma sulla quale verta il dispositivo, e il correggere, anche nel dispositivo, un errore di calcolo, fu demandato alla stessa autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza.

Primo dei mezzi ordinari d'impugnare le sentenze è l'opposizione, la quale, secondo il sistema del codice, è conceduta solamente quando si possa presumere che la parte non abbia avuto notizia della citazione e del giudizio. Conseguentemente non è ammesso a far opposizione l'attore, e neppure il convenuto che sia stato citato in persona propria o citato reiteratamente con forme speciali. Conseguentemente ancora, il termine per fare opposizione è quel medesimo che la legge ha stabilito per comparire in giudizio, e l'opposizione può farsi, anche scaduto esso termine, sino al *primo atto* di esecuzione della sentenza contumaciale, *se questa non fu notificata al convenuto in persona propria.*

L'appellazione è rivolta a riparare sia l'ingiustizia della sentenza di prima cognizione, sia le omissioni o gli errori commessi dalle parti o dai patrocinanti nel primo giudizio. Laonde, come l'ingiustizia, le omissioni e gli errori possono avverarsi in qualunque giudizio e in ogni sentenza, così tutte le sentenze, salvo eccezioni speciali, sono appellabili: il quale principio rende una verità l'eguaglianza ed elimina le controversie incidenti per determinare il valore. Quindi ancora, nel giudizio d'appello si può svolgere e compiere, anche mediante appellazione incidentale, l'istruzione della causa, fino al limite imposto dal divieto di proporre domande nuove: le quali domande, come è chiaro, costituirebbero una causa nuova.

Il termine ad appellare è stabilito variamente, secondo che trattisi di sentenza de'pretori o dei tribunali giudicanti in materia commerciale (nel qual caso è di trenta giorni), oppure di sentenze dei tribunali civili in materia civile (nel qual caso è di sessanta giorni). Si ebbe riguardo, nel determinarlo, alla natura delle cause e alla qualità delle giurisdizioni.

Come abbiasi a proporre l'appellazione sia principale, sia incidentale: quali atti

abbiansi da presentare; quali siano le conseguenze delle irregolarità: è stabilito con norme chiare e precise. Queste norme sono animate, quando era utile, dalla larghezza maggiore, come la norma per cui l'appello incidentale è ammesso anche dopo scaduto il termine per appellare; e sono animate, quando era necessario, da giusto rigore, come le norme per cui si impone il rigetto dell'appello, quando l'appellante non presenti i documenti necessari o non comparisca, secondo i casi.

Nel giudizio di appello non si ammette, per regola, intervento in causa, perchè troppo facilmente la causa potrebbe assumere carattere di novità. Si fa eccezione per l'intervento ordinato dall'autorità giudiziaria, e per l'intervento di chi abbia diritto a formare opposizione di terzo: nel primo caso intendendosi che l'intervento non sarà ordinato se non per istruzione necessaria; e nel secondo, che l'intervento valer debba soltanto ad impedire che il terzo possa ricevere nocumento dalla sentenza.

Le disposizioni del codice riguardanti il rinvio della causa dai giudici dell'appello ai primi giudici, mirano a procurare, per una parte, che la causa non sia privata del primo grado di giurisdizione, e, per l'altra, che il giudizio di merito non si rinnovi davanti i primi giudici quando fosse già stato esaurito.

Speciali norme sono prescritte pei casi in cui si contenda di competenza. In appello non si può conoscere del merito della causa, ancorchè siasene conosciuto in prima istanza, se si dichiari l'incompetenza dei primi giudici. E ciò perchè, dichiarata l'incompetenza, il giudizio di prima istanza si considera come non avvenuto.

La revocazione, mezzo straordinario, non è ammessa, per regola, quando si può far uso del mezzo ordinario dell'appellazione. In conseguenza, si possono impugnare con la revocazione le sentenze pronunciate in contraddittorio o in contumacia, con diversità di casi, dalle autorità giudiziarie pronuncianti in grado di appello; e le sentenze pronunciate in prima istanza, comprese quelle de' conciliatori, solamente quando siano trascorsi i termini per far opposizione o per appellare.

La revocazione può essere proposta innanzi agli stessi giudici che hanno pronunciato la sentenza, atteso che la sentenza non si impugna come ingiusta, ma, generalmente, come conseguenza di fatti non imputabili al giudice.

Pertanto il progetto non ammetteva che tra i casi di rivocazione potesse essere l'errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa. Ma questo caso è ristabilito nel Codice, qual era nel Codice Sardo del 1859, sembrando che il giudice, anche incolpevolmente, possa cadere in un errore di fatto materiale, e che, caduto vi, debba spettare a lui, meglio che ad altri, di riconoscerlo e ripararlo.

La sentenza, come per appellare, così per ricorrere in rivocazione, si distingue in capi: *tot capita, tot sententiae*. E, impugnato alcuno soltanto dei capi, rimangono fermi gli altri tutti, salvo i dipendenti da quello.

Il termine per proporre la rivocazione è uguale al termine per appellare. Però il punto di partenza diversifica ne'casi in cui la rivocazione dipende da circostanza e da fatti che fossero stati ignoti.

Per proporre domanda di rivocazione conviene depositare una somma che, in caso di soccombenza, si perde a titolo di ammenda o di multa. La domanda di rivocazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata. Ne' giudizi di rivocazione conclude il Ministero Pubblico. Sono conseguenze dell'essere il rimedio straordinario, e della importanza che ha il giudizio rispetto all'autorità compromessa della cosa giudicata.

Alcuni Codici, tra i quali il Codice Sardo del 1859, non ammettono *l'opposizione del terzo*, presumendo che al terzo, per evitare che lo pregiudichi una sen-

tenza pronunciata tra altre persone, basti il far uso dell'eccezione che la sentenza fu *res inter alios judicata.*

Ma l'esperienza ha dimostrato che il rimedio di questa eccezione non è sufficiente. Senza discendere a particolari, basti osservare che l' eccezione sta dentro i limiti della difesa, mentre al terzo potrebbe interessare d'agire. Valga, per esempio, il caso accennato dal Codice di sentenza che si voglia impugnare dai creditori per collusione esercitata a loro danno.

L'opposizione del terzo non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo quando i diritti del terzo possano essere pregiudicati. Il terzo, nel proporre l' opposizione, deve depositare una somma che, in caso di soccombenza, egli perde a titolo di ammenda o di multa.

Trattandosi nell'opposizione del terzo di interesse meramente privato, le conclusioni del Ministero Pubblico non sono richieste.

Supremo dei mezzi straordinari per impugnare le sentenze è il ricorso per Cassazione. Intorno al mantenere e al regolare questo istituto non fu mossa discussione, sia perchè parve che costituisse del Codice uno di quei principii direttivi intangibili, e non mutabili, a mente dell' articolo 2 della legge del 2 aprile, sia perchè l'ordinamento della magistratura suprema deve formare argomento di appositi studi raccomandati espressamente dal Parlamento.

Il sistema della Cassazione fu ordinato, col rinvio, in caso di annullamento della sentenza, ad altra autorità giudiziaria del grado di quella che pronunciò la sentenza impugnata; il che toglie potestà alla Cassazione di mescolare e quasi corrompere il criterio di giudice del diritto col criterio di giudice del fatto. Che se l'altra autorità giudiziaria pronunci come la prima, la cassazione decide a classi riunite, e, se annulli di nuovo, fa un nuovo rinvio; dopo il quale l'autorità giudiziaria a cui è fatto rimano obbligata di conformarsi, nel caso, al giudizio della Cassazione, per la necessità di porre irrevocabilmente un termine alla lite senza l'intervento dell'autorità legislativa.

I casi di Cassazione sono scolpitamente o tassativamente stabiliti dalla legge, e corrispondono allo scopo dell'istituzione.

I termini pel ricorso in Cassazione sono più lunghi che i termini per qualunque altro giudizio, tenuta ragione delle più gravi conseguenze che ne promanano.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, trascorsi i termini assegnati alle parti o fatta da questi la rinuncia al ricorso, può ricorrere ei stesso, ma nel solo interesse della legge, senza che le parti possano giovarsi dell'annullamento, ove accada.

Davanti la Cassazione le parti sono rappresentate da avvocato ammesso a patrocinarvi, non da procuratore. Anche l' avvocato deve essere munito di mandato speciale pel giudizio del quale si tratta.

Il ricorso che manchi dei requisiti richiesti è dichiarato inammessibile. Questo giudizio sulla ammessibilità del ricorso, secondo alcune legislazioni, e, tra altre, secondo il Codice del 1859, viene fatto da una Sezione speciale appellata *dei ricorsi.* Il Codice non ammette questo esame preliminare che assume impronta di doppio ufficio posto a riscontro col giudizio di cassazione, che reca ritardi e dispendi, che può compromettere con giudicati contraddittorii a quelli della Sezione civile, l'autorità della Corte di cassazione, che infine, non è necessario; del che rendono testimonianza le provincie napoletane la cui Corte di cassazione, dal 1819 in poi ebbe a funzionare egregiamente senza il sussidio della Sezione dei ricorsi non facendo luogo a sconci, ad inconvenienze, o richiami di sorta.

Non è da dire se, ne' giudizi di cassazione, il Ministero Pubblico concluda. Anzi, tra i requisiti della sentenza, per riguardo giusto all'altezza dell'ufficio e all'osservanza che deve meritare, è che sia indicato se le conclusioni del Pubblico Ministero furono conformi o no alla sentenza stessa.

Col giudizio di cassazione che corona il procedimento propriamente detto, si compie il primo libro del Codice.

LIBRO SECONDO.

La Legge provvede a che il diritto sia riconosciuto, con solenne forma, o nei contratti stipulati per autorità pubblica o ne' giudizi che dei contratti prendono il luogo, e provvede altresì perchè, nei giudizi, sia pronunciata determinatamente la condanna di coloro che disconobbero il diritto risultante da contratto oppure da altro titolo o condizione giuridica.

Ma tutto ciò riuscirebbe vano, se, non prestandosi la parte obbligata all'esecuzione volontaria di quanto fu dichiarato e stabilito, la Legge rimanesse impotente a far valere la propria autorità, non ostante la persistente resistenza dei privati. Quindi il rimedio supremo e necessario dell'esecuzione forzata, detto dai giureconsulti inglesi antichi *fructus et finis legis*, per esprimere che, mancando esso, la Legge rimarrebbe senza frutto e senza scopo.

La esecuzione forzata è tra le parti più rilevanti della legislazione, perchè presenta difficoltà gravi sia d'ordine privato e pubblico, sia d'ordine economico. Assicurare, da una parte, il diritto del creditore; mantenere dall'altra, il rispetto dovuto alla condizione e agli interessi del debitore; regolare l'uso della forza, sì che diventi ausiliatrice e compimento del diritto; conciliare le garantie del credito e le garantie della proprietà, rendendo armonico il loro concorso a costituire e svolgere la pubblica ricchezza: tali sono i precipui problemi a sciogliere.

Intorno ai quali problemi si affaticano di lunga mano le legislazioni, la giurisprudenza, la dottrina, nel campo respettivo, senza che siasi venuto a conclusioni e concetti immuni di vizi, ed accolti da unanime consentimento. Nè qui fia vano il ricordare come, a mo' d'esempio, Napoli lamenta le interminabili questioni di perizia; la Lombardia s'impiglia ad ogni piè sospinto nell'intervento del giudice in ogni atto del procedimento esecutivo; la Toscana si aggira nel sistema della perizia nel principio, e dell'aggiudicazione nel fine della procedura esecutiva; finalmente le provincie antiche, e con esse le provincie dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche, dopo l'attuazione del Codice sardo del 1859, vedono costretto il creditore spropriante a fare un'offerta, ed esposto ad acquistare, suo malgrado, l'immobile del debitore.

Nell'ordinare il procedimento esecutivo nel Codice nuovo si ebbe cura di evitare almeno gl'inconvenienti più gravi segnalati altrove. E inoltre si procacciò di semplificare le forme, diminuire gli atti, agevolare il lavoro così del magistrato come di tutti coloro che concorrono all'amministrazione della giustizia.

Le *regole generali* dichiarano quali siano i titoli aventi il carattere esecutivo, o in che forme abbiano ad essere spediti, e a chi. Nella qual parte non si discostano, o poco, dalle norme consuete. Fu esaminato se dovesse attribuirsi forza esecutiva alle scritture private, massime ora che sono atte a costituire ipoteca, sull'esempio della legge toscana che attribuisce forza esecutiva alle scritture private che siano riconosciute da notaro. Ma ciò non fu ammesso, sembrando troppo necessario che la forza esecutiva non possa essere conferita se non agli atti che emanino direttamente da ufficiali pubblici.

Tra le *regole generali* merita considerazione questa, sebbene già scritta nel Codice del 1859, che il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge. Alcune legislazioni hanno respinto il sistema della cumulazione come troppo severo e troppo dannoso al debitore, il quale per un debito anche piccolo, trovasi esposto a vedere assalita e compromessa tutta quanta la sua fortuna e, talvolta, persino la libertà personale, con manifesta diminuzione o perdita di quei mezzi stessi che altrimenti avrebbero potuto bastargli all'adempimento della sua obbligazione. Nondimeno, la regola adottata dal Codice sembra giusta e più conforme a quell'efficacia assoluta che l'esecuzione legittima deve improntare contro il debitore inadempiente agli obblighi suoi. Conviene che il creditore trovi modo da vincere la mala fede; che, stringendo il debitore da ogni parte, riesca a conseguire il pagamento; che sia impedito lo spettacolo di debitori i quali, mentre l'esecuzione si esercita sopra certi beni, disperdono o sottraggono gli altri impunemente. L'esperienza ha dimostrato la necessità di questo rigore.

Però, nel provvedere agli interessi del creditore, conviene che la legge non neghi protezione e assistenza al debitore. L'esecuzione cumulativa può essere l'effetto di animadversione od astio del creditore, ed anche di abusi degli uffiziali incaricati del procedimento. A questi casi provvede la legge statuendo che, se la cumulazione risulti eccessiva, l' autorità giudiziaria può restringere il procedimento al mezzo di esecuzione che sia scelto dal creditore, o, in difetto, determinato da essa. Inoltre, l'autorità stessa può anche condannare il creditore al risarcimento dei danni.

Delle controversie sulla esecuzione sono chiamati a decidere il tribunale di circondario, ora civile, e il giudice di mandamento, ora pretore, del luogo dell'esecuzione, non i tribunali commerciali, salvo una eccezione peculiare, e non i conciliatori.

Rispetto ai tribunali di commercio, quanto è conveniente che i tribunali stessi giudichino anche delle controversie sull'esecuzione, quando la quistione cada sull'esistenza, sull'entità o sulla interpretazione di un'obbligazione commerciale, materia propria della competenza loro, altrettanto sarebbe irregolare che giudicassero generalmente di tutte le questioni concernenti l'esecuzione delle loro sentenze, imperocchè, per simil modo, uscirebbero manifestamente dal campo speciale della loro competenza.

Quanto al conciliatori, si considerò: i conciliatori essere giudici di natura speciale; non doversi, per ciò, commettere ai medesimi attribuzioni troppo gravi od esorbitanti dall' ufficio loro; tra le quali attribuzioni essere certamente quelle che riguardano i giudizi esecutivi.

Regolando l'esecuzione sui beni mobili, il Codice stabilisce una norma fondamentale, coerente al principio generale già discusso della cumulazione de' diversi mezzi di esecuzione, ed è che il pignoramento si può estendere a tutti i mobili del debitore che si trovano presso lui o presso terzi, e alle somme al medesimo dovute. Della quale norma è evidente la ragione ora che, come vedremo, fu tolta la preferenza o privilegio al creditore pignorante sul prezzo in distribuzione, sì che può riuscire necessario l'estendere il pignoramento e procacciare al concorso più abbondante materia. Però il Codice pone un temperamento affidato all'arbitrio prudente dell'autorità giudiziaria, potendo questa ridurre il pignoramento, secondo le circostanze, quando risulti evidentemente eccessivo.

Il progetto, nel provvedere alla assegnazione e alla distribuzione del danaro ricavato dalla vendita mobiliare, ammetteva la vecchia massima: *le premier saisissant est le premier payé*, stabilendo, sull'appoggio di essa, un privilegio vero in favore del creditore pignorante.

L'articolo 651 del progetto, conforme in sostanza all'articolo 780 del Codice del 1859, disponeva: « Il creditore pignorante è preferito agli altri creditori non privilegiati pel conseguimento del credito per cui avrà fatto procedere validamente alla esecuzione mobiliare in conformità delle disposizioni dei capi precedenti. Fra più creditori che abbiano fatto pignoramento congiuntamente, la distribuzione si farà per contributo. »

Intorno a questo privilegio vivamente si disputò nel seno della Commissione, e fu deliberato di non mantenerlo. Si disse dai sostenitori del progetto che esso privilegio aveva origine e fondamento giuridico negli assiomi: *Jura vigilantibus subveniunt; Qui prior est in tempore, potior est in jure*; e che a questo si aggiungeva la convenienza e quasi la necessità di impedire, per bene privato e per bene pubblico, che qualunque creditore, ignorando il numero de' concorrenti possibili e temendo di non rimanere pagato, malgrado le sollecitudini della procedura assunta, si induca a pignorare tutti quanti i beni del debitore, non quelli soltanto che basterebbero a pagar lui.

Dall'altra parte si osservava come le argomentazioni addotte mal riuscissero a stabilire che il privilegio di cui si tratta sia conforme ai principii. I principii affermano che i privilegi derivano dalla natura intima o sostanziale del credito, non da una circostanza estrinseca e accidentale ad esso. Che se dal non essere riconosciuto questo privilegio possono derivare inconvenienti, non sarà lecito per solo studio di evitarli, offendere i principii. Tanto più che l'offesa dei principii porta sempre seco inconvenienti maggiori, sebbene o meno apparenti o più remoti.

La deliberazione della Commissione pel Codice di Procedura Civile fu trasmessa alla Commissione pel Codice Civile, affinchè questa esaminasse se per avventura paresse opportuno inserire nel Codice Civile una simigliante disposizione come in sede più propria, trattandosi di un privilegio da istituire. Ma la proposta non incontrò favore, perchè il privilegio non fu ammesso.

Confortato da questi voti autorevoli, il Ministro riferente non esitò ad approvarne l'espressione. Ond'è che tutti i creditori, il pignorante o i non pignoranti, saranno in condizione eguale, salvo che abbiano alcuna delle cause di preferenza stabilite dal Codice Civile.

Nel sistema del progetto, come insegna l'esperienza, appena il debitore ha scossa la fortuna, ciascuno dei creditori s'affretta ad agire per procurarsi il privilegio della diligenza. Invece di procedere d'accordo, procedono separatamente. La gara manda in rovina il debitore, accumulando le spese. I creditori più degni di riguardo, le vedove, i minori, gli assenti, si veggono primeggiati dai creditori più destri, operosi ed informati.

Per l'opposto il sistema del Codice si presenta ad un tempo più giusto e più vantaggioso sia ai creditori sia al debitore. Il pignoramento si reputa fatto nell'interesse comune di tutti i creditori; tutti i creditori, salvo i privilegiati, sono collocati allo stesso grado; i primi a pignorare non conseguono un privilegio come prezzo in certo qual modo della loro diligenza o della loro durezza. E i debitori sono meno esposti a procedimenti precipitosi e molteplici.

Però se intervengono in causa altri creditori o pretendenti dopo la vendita e prima che sia stato determinato lo stato di assegnazione o ripartizione, essi non possono partecipare alla ripartizione in pregiudizio dei creditori istanti e degli altri che fecero opposizione prima della vendita, salvo sempre i diritti di privilegio. La quale dichiarazione in favore dei creditori che promuovono e costituiscono il giudizio e ne corrono fin da principio tutte le eventualità, è giustificata dalla convenienza di pu-

nire la negligenza sempre colposa o talvolta dolosa di coloro i quali presumessero di profittare del giudizio solamente quando le sorti del medesimo fossero assicurate.

Tra le esecuzioni forzate la più importante e la più difficile da regolare è quella che cade sui beni immobili. Questi beni possono appartenere al debitore o ad un terzo. Sopra questi beni si intrecciano diritti molteplici dei creditori. L'aggiudicatario acquistandone la proprietà assume rispetto al debitore e rispetto ai creditori una condizione giuridica speciale. Conviene che il legislatore, nel conflitto d'interessi e di diritti che spesso si combattono, ponga ogni maggiore studio alla conciliazione dei contrari, e in ogni caso attribuisca la prevalenza al più degno degli interessi nell'ordine privato e nel pubblico.

Ben potremo affermare essere stato questo l'argomento principalissimo degli studi e delle meditazioni così della Commissione, come del Ministro.

Il progetto ministeriale nel divisare il sistema da tenere quanto alla determinazione del prezzo su cui aprire l'incanto e quanto alle conseguenze dell'incanto stesso, seguitando le orme del Codice sardo del 1859, proponeva (art. 663) che il creditore istante offrisse un prezzo non minore di cento volte il tributo diretto verso lo Stato, e offrisse di pagare il prezzo stesso secondo gli ordini del Tribunale.

Reso tollerabile dalle abitudini e da speciali condizioni nelle antiche provincie, questo sistema aveva sollevato richiami vivissimi nelle provincie nuove in cui era stato attuato il Codice del 1859. Dei quali richiami si faceano interpreti taluni dei deputati nella discussione parlamentare. Ond'è che il Ministro riferente ne fece argomento di quesito apposito alla Commissione.

Nel seno della Commissione si riconobbe tosto che il sistema del progetto non andasse immune da gravi vizi ed obbietti.

Si ebbe a notar primamente come il divisato sistema venisse in aperto contrasto col noto principio del non potersi costringere il creditore repugnante a ricevere l'*aliud pro alio:* di che seguirebbe che il creditore, cui mancasse il volere o il potere di fare l'acquisto, andasse ridotto all'inazione oppure a sagrificare il proprio credito specialmente ai creditori meglio forniti di mezzi o d'iniziativa; che d'altra parte essendo il catasto regolato in modo diverso nelle varie parti del Regno, e talvolta mancando affatto, la norma prefissa sarebbe riuscita a perniciosa disuguaglianza tra provincia e provincia, e in certi luoghi ne' quali il tributo fosse elevato, avrebbe reso poco meno che impossibili le spropriazioni. Questi inconvenienti sostanziali e gravi non potevano essere compensati dal vantaggio di avere offerto un prezzo e di evitare per tal guisa gli incanti a ribasso e l'aggiudicazione dell'immobile in natura.

Pertanto restavano in presenza il sistema che ha nome della *mise a prix*, o apprezzamento da parte del creditore stabilito dal Codice di procedura del 1806 e confermato dalla Legge modificatrice del 2 giugno 1841, secondo cui il creditore, come dichiarò la giurisprudenza, può assegnare all'immobile qualunque prezzo; e il sistema di far procedere alla perizia dell'immobile, di aprire l'incanto sul prezzo della perizia, e, in caso di deserzione dell'incanto, di fare l'assegno o l'aggiudicazione dell'immobile ai creditori, oppure di mettere l'immobile in amministrazione, accolto, con variazioni più o meno importanti, dal Regolamento lombardo, dal Codice parmense, dalla Legge napoletana del 29 dicembre 1828, dal Motuproprio toscano del 7 gennaio 1838.

Sebbene il sistema dell'apprezzamento da parte del creditore siasi mantenuto fin qui nelle leggi francesi, e sia stato accolto eziandio nel Codice di Ginevra preparato dall'illustre Bellot, nondimeno esso parve remoto troppo ed alieno dalle con-

suetudini delle diverse parti del Regno. Al quale proposito non poteva dimenticarsi che, introdotto nel Codice di Napoli del 1819, era stato abbandonato con la legge citata del 1828. Del resto nella stessa Francia non passarono inosservate le inconvenienze e gli sconci del sistema. La legge permette l'aggiudicazione dell'immobile al creditore spropriante nel caso che manchino offerenti all'incanto (trovasi scritto sostanzialmente così in opera premiata dall'Accademia delle scienze morali e politiche). Questo cagiona la rovina de' proprietari e perdite gravi ai creditori che non sono primi di grado. La morale non consente che un creditore possa trarre a rovina il proprio debitore, avventurando i beni di lui ad incanti derisori. Il principio che la vendita cessa di essere legittima quando havvi lesione, dovrebbe reggere le vendite giudiziali come regge le altre. « Se ciò fosse (sono parole degne di ri-
» cordo) i tribunali non soffrirebbero quotidianamente il rammarico di essere costretti
» ad aggiudicare immobili di valore rilevante per un prezzo minimo, con la rovina
» di famiglie riguardevoli e sventurate (1) ».

Il sistema della perizia preliminare all'incanto presentavasi come più canto e giusto, circondato di garantie sufficienti per ogni interesse e per ogni diritto, avvalorato da precedenti legislativi autorevoli e nazionali. Tuttavia sorgevano informazioni irrefragabili a chiarire che nelle provincie napoletane il sistema della perizia fu sorgente inesausta di contestazioni, di dispendi, d'indugi infiniti che corrompono e rendono intollerabile la legge del 29 dicembre 1828: senzachè non si eviterebbe l'inconveniente che, aperto l'incanto sul fondamento di un prezzo non offerto da alcuno, ove l'incanto riuscisse deserto, rimarrebbe, secondo la conseguenza più naturale del sistema, l'immobile da assegnare in natura. Il quale assegno riproduce sotto altra forma l'inconveniente che il creditore sia costretto a ricevere cose invece di denaro, e per soprassello gli sconci della comunione forzata tra i creditori e della necessità di ritentare la vendita.

Lo esame comparativo dei vari sistemi vagliati con critica severa e coscienziosa condusse all'adozione di un sistema misto, rivolto ad emendare e temperare i vizi di altri sistemi più assoluti, dando al problema sì complesso e grave la soluzione più acconcia a raggiungere gli alti fini d'un buon sistema di espropriazione forzata.

Movendo dal concetto semplice e indisputabile essere grandemente utile che s'abbia sino dagl'inizii del procedimento un prezzo offerto, al quale, altro prezzo mancando, l'immobile rimanga venduto all'offerente senza riescire nè ad incanti a ribasso, nè ad aggiudicazione in natura, venne fatta facoltà al creditore istante di presentare l'offerta nell'atto di citazione: senonchè consideravasi che ammettere una offerta qualunque senza limitazione di un minimo condurrebbe di leggieri al fatto non infrequente di offerte nè serie nè giuste, il perchè all'offerta si è prefinito un limite estremo di bassezza, il quale rappresenta la cifra di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni dei quali il debitore abbia la piena proprietà, e in proporzione, se si tratti di beni sui quali il debitore abbia altri diritti reali (art. 663). Per siffatto modo il creditore sarà allettato a fare, quando il possa, un'offerta certamente non esagerata rispetto al valore effettivo dell'immobile; l'incanto succederà a cimentare l'offerta stessa; e quando l'incanto non riesca, l'immobile rimarrà venduto ad un prezzo inferiore per avventura al valore effettivo dell'immobile, non mai nè illusorio, nè iniquo.

(1) Bordeaux, *Philosophie de la procédure civile; Mémoire sur la réformation de la justice.*

Ma, data al creditore la facoltà di fare l'offerta, si doveva prevedere che egli non possa farla o non voglia. In questo caso rimaneva partito unico la perizia, domandata ed eseguita con la semplicità maggiore e sciolta dalle pastoie dei reclami senza fine sul valore dell'immobile, come quella che non è decisiva ma dimostrativa soltanto (art. 664). Se l'incanto segua dietro la perizia e senza l'offerta, e se all'incanto non si presentino offerenti, per evitare la conseguenza non giusta e non conveniente dell'assegno in natura, si procederà a tante rinnovazioni successive dell'incanto con ribasso, quante occorrano a procurare la vendita (art. 675 capov.). Di tal guisa, si ha la perizia senza i principali inconvenienti della perizia; si ha convertito il fondo in denaro, evitando l'assegno, che è partito non legittimo, perchè porge cosa invece di denaro, e non decisivo, perchè pone i creditori in una comunione impossibile a durare.

Nondimeno, come il fatto di una offerta risparmia indugi e spese, evita la possibilità di incanti ripetuti, e assicura un prezzo generalmente ragionevole, così il legislatore ha dovuto mostrare per essa la sua preferenza e lasciarle aperta ampiamente la via. Quindi è che, anche dopo domandata la nomina del perito, non solo il creditore istante, ma anche ogni altro creditore iscritto può impedirla e impedire con essa la perizia, col fare, finchè il perito non sia nominato, l'offerta di cui si è parlato superiormente (art. 664 capov. 4). Fu esaminato se l'offerta si dovesse ammettere anche dopo fatta la perizia, o almeno anche dopo nominato il perito e prima che avesse iniziato i lavori, ma sembrò necessario mettere un limite preciso all'ammissione della perizia, e conveniente che questo limite fosse nel primo atto fatto in proposito dall'autorità giudiziaria.

Al sistema accolto nel Codice vanno coordinate tutte le disposizioni di ordine secondario.

Nel progetto, come generalmente in tutti i Codici, non era provveduto in modo speciale alla spropriazione de' diritti reali immobiliari, ritenendosi che questa potesse seguire senz'altro le regole o della spropriazione de' beni mobili o della spropriazione de' beni stabili. Ma poichè la Legge napoletana del 29 dicembre 1828, tuttavia vigente in quelle provincie, reca in proposito disposizioni che entrarono con utilità nelle consuetudini delle provincie stesse, e poichè, riconosciuto dal Codice civile il contratto d'enfiteusi, accadrà necessariamente che s'accresca il numero e l'importanza de' diritti reali immobiliari; fu stimato che convenisse torre ad esempio la predetta Legge napoletana e accomodarne le norme alla economia del Codice. Conseguentemente furono prefisse le basi per misurare l'offerta del creditore istante o di altri creditori iscritti pigliando norma dalle disposizioni del Codice civile circa l'affrancazione del fondo enfiteutico (art. 663); si prescrisse quali menzioni speciali debba contenere la sentenza che ordina la vendita (art. 666), e quali requisiti debba avere la sentenza portante la vendita (685).

Abusando della facoltà fatta generalmente a chiunque di offrire all'incanto per persona da nominare, presso alcuni corpi giudiziari si è costituita una classe di individui che del concorrere agli incanti per poi rivendere suol fare una speculazione riprovevole e pericolosa. Costoro si sono insignoriti degli incanti pubblici, allontanando ogni altro concorrente con gare che riescono rovinose, sì che nessuno può comperare se non da loro. La qual cosa pregiudica grandemente il debitore e i creditori.

Il nuovo Codice di procedura non poteva tollerare la persistenza di questo disordine. Per locchè dispone che soltanto i procuratori legalmente esercenti possano offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi (art. 672 capov. primo).

Dopo la vendita dell'immobile all'incanto, il progetto ammetteva come normale l'aumento del *sesto* sul prezzo della vendita, e, inoltre, concedeva facoltà al Tribunale di autorizzare, secondo le circostanze, anche l'aumento del *mezzo sesto*. I quali aumenti, ben s'intende, avrebbero fatto luogo ad un incanto nuovo. La vendita successiva a questo incanto, nel progetto era detta definitiva. Tuttavia il carattere definitivo sarebbe scomparso se si fosse proposto un aumento ulteriore del *quarto*.

La Commissione fece plauso all'intento che gli autori del progetto si erano proposti di accrescere quanto era possibile il prezzo da distribuire. Tuttavia ha stimato che il rendere troppo precari gli effetti dell'incanto e il tenere troppo a lungo incerta la conclusione terminativa di esso, potesse nuocere anzichè giovare. Se coloro che sono disposti a concorrere all'incanto sanno che gli sperimenti primi sono poco meno che vani, si asterranno da questi sperimenti e riserveranno l'intervento loro al successivi; il che, per lo meno, procurerà perdite inutili di tempo e di spese. Quindi, non potendosi con sicurezza escludere qualunque aumento, fu deliberato che si avesse ad ammettere un aumento solo, e che avesse ad essere non *minore del sesto sul prezzo della vendita*. E questo è il sistema consecrato dal Codice (art. 680).

Il *giudizio di graduazione* succede al giudizio di spropriazione per compiere l'opera a cui intende la legge.

Togliendo norma dalla legge francese del 21 maggio 1858, in virtù della quale fu mutato, tra altri, l'articolo 749 di quel Codice di procedura, il Codice nostro stabilisce che nei tribunali nei quali lo richieda il bisogno del servizio, l'istruzione dei giudizi di graduazione sarà affidata a uno o più giudici delegati annualmente con Decreto Reale, dovechè, negli altri Tribunali, la delegazione si farà giudizio per giudizio con la sentenza che ordina la vendita (art. 708).

Questa medesima riforma fu nella Francia proposta ed ammessa per consiglio e per voto degli uomini più competenti. E fin qui l'esperienza ha corrisposto all'aspettativa. Nè può essere altrimenti, se la scelta del giudice delegato sia fatta convenientemente. Imperocchè l'abitudine, la persistenza, appositi studi giovano grandemente a compiere con speditezza e con precisione quei lavori difficili ed ingrati che sono gli stati di graduazione. Di presente, usandosi le singole delegazioni per ciascun giudizio, non sono infrequenti nei lavori stessi ritardi dannosi e non giustificabili che importa di eliminare.

Nel Codice francese e negli altri che sono modellati sul medesimo, il giudizio di graduazione non accompagna il giudizio di espropriazione, ma lo segue in ordine successivo. Gli atti dell'uno non cominciano se non sono compiuti gli atti dell'altro, sì che il giudizio di graduazione non si apre se non quando la sentenza di vendita sia passata in giudicato. E, aprendosi il giudizio di graduazione, i creditori che superarono la lunga serie delle formalità e dei termini richiesti per la spropriazione, sono costretti a subire una serie nuova non meno lunga d'altre formalità e d'altri termini per conseguire il pagamento.

Non così divisava la pratica antica del fôro di Ginevra e il Codice di quel cantone del 1819. Secondo il quale, il procedimento per la spropriazione e il procedimento per la graduazione s'intrecciano; molti degli atti dell'uno s'incastrano nell'altro: sicchè possono terminare quasi sincronamente.

Questo sistema, lodato e proposto anche da scrittori autorevoli di Francia (1),

(1) SELIGMAN *Réformes dont notre procédure civile est susceptible.*

si presenta attuato pienamente nel Codice. Infatti la sentenza che ordina la vendita deve dichiarare aperto il giudizio di graduazione, indicando o nominando il giudice delegato, e ordinare ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando (art. 666 numeri 3 e 4). Il bando è notificato ai creditori iscritti nel domicilio o ne'domicili eletti, oppure nell'uffizio delle ipoteche (art. 668). Nel detto termine del trenta giorni dalla notificazione del bando i creditori iscritti devono fare il deposito indicato delle loro domande motivate coi documenti giustificativi (art. 709). Per tal modo nei cinque giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita, il cancelliere può e deve consegnare al giudice delegato i documenti per la formazione dello stato di graduazione (art. 710).

Fu esaminato se il termine assegnato ai creditori per depositare le domande di collocazione dovesse essere dichiarato perentorio, parendo che ciò sarebbe riuscito ad impedire ritardi e duplicazioni di lavori nel formare lo stato di graduazione.

Tuttavia anche in vista della maggiore sollecitudine e semplicità del giudizio di graduazione qual è nuovamente ordinato, si deliberò di mantenere nel Codice la disposizione del progetto che i creditori possano comparire anche dopo il deposito nella cancelleria dello stato di graduazione, e fino a che non sia cominciata la relazione sul medesimo all'udienza, però sostenendo senza ripetizione le spese (art. 714). Di poi non sono più ammesse domande nuove, neppure in grado d'appello (art. 714 capov.). Il sistema della perentorietà del termine per produrre, inaugurato in Francia con la legge 21 maggio 1858, porse argomento a vive censure da parte di scrittori autorevolissimi (1).

Nell'omologare lo stato di graduazione, la sentenza del tribunale pronuncia tra l'altro la decadenza di tutti i creditori non comparsi (art. 716, capov. secondo), ma questa pronunciazione è soltanto dichiarativa di un precetto che deve poi essere attuato dal giudice delegato, al quale spetta di ordinare la cancellazione o la riduzione delle ipoteche (art 719).

Nello scopo di ottenere quest'ordine di cancellazione o riduzione, il progetto imponeva l'obbligo al compratore di far citare davanti il giudice delegato sia i creditori comparsi, sia i creditori non comparsi nel giudizio di graduazione, vale a dire que'creditori la decadenza de'quali fu già pronunciata nella sentenza di omologazione.

Codesta disposizione del progetto fu impugnata vivamente nel seno della Commissione come cagione di dilazioni e di dispendi inutili. Si citò l'esempio di legislazioni secondo le quali l'ordinanza di chiusura del giudizio di graduazione viene proferita senza che si proceda a nessuna citazione nuova di creditori. Dal momento che essi creditori o sono o poterono essere nel giudizio, ciò basta perchè il giudizio possa condursi a compimento senz'altro.

Nel Codice non è prescritta la citazione dei creditori non comparsi, ma soltanto la citazione dei creditori comparsi (art. 721). Al giudice delegato s'impone espressamente l'obbligo di riconoscere, prima di proferire l'ordinanza, la regolarità delle citazioni e delle notificazioni fatte (art. 722).

Per tal modo i creditori diligenti possono ancora provvedere ai loro interessi. Quanto ai creditori negligenti, non avranno a dolersi che sia chiamata a tutelarli, dentro limiti convenienti, la stessa autorità del giudice.

(1) LAVIELLE, *nell'opera già citata.*

LIBRO TERZO.

Del libro III che tratta dei procedimenti speciali non occorre tener proposito alla M. V. e tra perchè poche e lievi mutazioni si ebbero a recare in questa parte del progetto, e perchè inoltre la non lontana pubblicazione dei processi verbali della Commissione speciale porrà in luce ampiamente le ragioni delle modificazioni portate al progetto.

Non verrà omesso di provvedere opportunamente alle quistioni transitorie con apposita legge : di che sorge evidente la convenienza sol che si tenga ragione delle varietà del procedimento giudiziario in talune delle regioni d'Italia che si staccavano per ordini speciali dagli esempi e dalle orme della legislazione francese.

Sire,

Volli pensatamente delineare l'ordito e i punti culminanti del nuovo sistema di procedimento inaugurato dal Codice che mi fo a rassegnare a V. M. Parvemi difatti pregio dell'opera il chiarire con quante sollecitudini e quanto studio siasi procacciato in quest' opera di revisione di far disamina di tutt' i sistemi vigenti nelle varie parti d'Italia, e delle prove più o meno felici che se ne siano ottenute, non trasandandosi gli insegnamenti della dottrina e della esperienza che ne porgono i migliori Codici d'Europa.

Fu avvertito dianzi, nè fia vano il ripeterlo, che in fatto di ordinamenti di rito fosse prudente consiglio rispettare alcuni sistemi e discipline, le quali, senza contraddire ai principii, rendessero però la espressione di peculiari abitudini e consuetudini invalse in taluni luoghi.

Procedendo di tal guisa con riguardosa circospezione sarà a sperare che il novello Codice di procedura civile meglio e più agevolmente raggiunger possa i suoi fini, avvegnachè raccomandato esso dalla irrecusabile bontà dei nuovi ordinamenti emendatori di vizi antichi, ed alieno d' altra parte dalle riforme ardite o radicali che non si operano senza scosse violente, con questi titoli e con questo senno ben potrà aspirare al vanto di compiere l'opera solenne del nuovo Codice civile con la inseparabile unificazione del procedimento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, N. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di Procedura Civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863 con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della stessa legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice di procedura Civile è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1. gennaio 1866.

Art. 2. Un esemplare del detto Codice, stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controsegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivii Generali del Regno.

Art. 3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio Comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 30 giugno 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 47
AYRES

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
VACCA.

G. VACCA.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

Digitized by Google

Digitized by Google

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

TITOLO PRELIMINARE

Della conciliazione e del compromesso.

CAPO I.

DELLA CONCILIAZIONE.

1. I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie.

2. La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale siano vietate le transazioni.

La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione.

Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non hanno effetto se non siano omologate dall'autorità giudiziaria, sentito il ministero pubblico.

3. La richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa controversa.

4. Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in essi l'oggetto e il giorno per la comparizione.

Il messo del comune notifica questi avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull'originale la seguita notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.

5. Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, e autentico.

Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell'ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti.

6. Quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore, e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possano sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro.

7. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire trenta, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

CAPO II.

DEL COMPROMESSO.

8. Le controversie si possono compromettere in uno, o più arbitri in numero dispari.

Non si possono compromettere le quistioni di stato, di separazione tra coniugi, e le altre che non possono essere transatte.

9. Il compromesso fatto da un amministratore, o da chi non può liberamente disporre della cosa su cui cade la controversia, non ha effetto se non quando sia approvato nei modi stabiliti per la transazione.

10. Chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato arbitro.

Non possono essere arbitri le donne, i minori, gl'inter-

detti, e coloro che esclusi dall'uffizio di giurato per condanna penale non furono riabilitati.

11. Il compromesso deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, contenere il nome e cognome delle parti e degli arbitri, e determinare le controversie; altrimenti è nullo.

12. Quando in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a compromettere le controversie che ne possano nascere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè le parti non abbiano stabilito diversamente.

Se ad alcuna delle parti che si obbligarono a compromettere siano succedute persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare gli arbitri è esercitata dal tutore con l'approvazione del consiglio di famiglia, o di tutela.

13. L'accettazione degli arbitri deve essere fatta per iscritto.

Basta a questo effetto la sottoscrizione dei medesimi all'atto di nomina.

14. Le parti trasmettono i loro documenti e le loro memorie agli arbitri senza alcuna formalità giudiziale.

Alla parte che ritardi la trasmissione s'intima di farla nel termine di giorni dieci, o in quello che sarà stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe.

Di tutto deve farsi menzione nel processo verbale.

15. Scaduto il termine indicato nell'articolo precedente gli arbitri giudicano sui documenti e sulle memorie stati loro trasmessi.

16. Nel caso di morte di una delle parti, il termine per istruire e giudicare è prorogato di giorni trenta.

17. Gli arbitri non sono tenuti di osservare le forme e i termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti l'autorità giudiziaria.

Le parti possono convenire altrimenti. In questo caso gli arbitri devono attenersi alle forme e ai termini indicati specificatamente nel compromesso.

Nel silenzio delle parti, o quando esse abbiano dichiarato che gli arbitri si attengano alle regole della procedura senza averle specificate, gli arbitri stessi stabiliscono i termini e il metodo del procedimento.

18. Gli atti d'istruzione e i processi verbali possono dele-

garsi dagli arbitri ad uno di essi, se ciò non sia vietato dal compromesso.

19. Quando sorga alcuna delle quistioni accennate nel primo capoverso dell'articolo 8, o qualche altro incidente relativo a un fatto che possa dar luogo all'azione penale, gli arbitri devono rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente, e i termini per l'arbitramento sono sospesi sino al giorno in cui la sentenza pronunziata sull'incidente, e passata in giudicato, è notificata agli arbitri.

20. Gli arbitri decidono secondo le regole di diritto, se il compromesso non li abbia autorizzati a decidere come amichevoli compositori.

21. La sentenza degli arbitri è deliberata a maggioranza di voti dopo conferenza personale dei medesimi.

Essa deve contenere:

1. l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti;
2. l'indicazione dell'atto di compromesso;
3. i motivi in fatto e in diritto;
4. il dispositivo;
5. l'indicazione del giorno, mese, anno, e luogo in cui è pronunziata;
6. la sottoscrizione di tutti gli arbitri.

Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne è fatta menzione dagli altri, e la sentenza ha effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza.

22. Le sentenze degli arbitri devono essere pronunziate nel regno.

23. Le regole sull'esecuzione provvisoria delle sentenze dell'autorità giudiziaria sono applicabili alle sentenze degli arbitri.

24. La sentenza in originale è depositata coll'atto di compromesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli arbitri, o personalmente o per mezzo di mandatario munito di procura speciale per quest'oggetto, alla cancelleria della pretura del mandamento in cui fu pronunziata: altrimenti è nulla.

Si forma processo verbale del deposito, che è sottoscritto da chi lo fa, dal pretore, e dal cancelliere. La procura anzidetta è annessa al processo verbale.

La sentenza è resa esecutiva e inserita nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito nella cancelleria.

25. La cognizione dei reclami contro il decreto indicato nell'articolo precedente, o contro il rifiuto del pretore a pronunziarlo, appartiene al tribunale civile da cui dipende il pretore.

26. Le istanze per il pagamento delle spese di deposito, della tassa di registro, e simili, delle sentenze degli arbitri, possono essere dirette soltanto contro le parti.

27. Contro le sentenze degli arbitri non si ammette opposizione per contumacia.

28. Le sentenze degli arbitri sono appellabili, eccettuati i casi seguenti:

1. quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2. quando i medesimi abbiano pronunziato come giudici di appello;

3. quando le parti abbiano rinunziato all'appello;

4. quando la causa sarebbe stata di competenza del conciliatore.

29. L'appello si propone

davanti il tribunale civile o di commercio, quando le quistioni civili o commerciali sarebbero stati di competenza dei pretori;

davanti le corti d'appello, quando le quistioni sarebbero state di competenza di un tribunale civile o di commercio.

Il termine per appellare dalle sentenze degli arbitri è quello stabilito per le sentenze dell'autorità giudiziaria, e decorre dal giorno in cui fu notificata la sentenza in un col decreto che la rese esecutiva.

30. Contro le sentenze degli arbitri si ammette la domanda di rivocazione, nonostante qualunque rinunzia, nei casi, nelle forme, e nei termini stabiliti per le sentenze dell'autorità giudiziaria.

La domanda di rivocazione si propone davanti l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della causa.

31. Contro le sentenze degli arbitri pronunziate in appello è ammesso il ricorso per cassazione, eccettuati i casi seguenti:

1. quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2. quando le parti abbiano rinunziato al ricorso per cassazione.

Le sentenze degli arbitri non possono essere impugnate per cassazione coi mezzi per cui è concessa l'azione di nullità dall'articolo seguente, salvo il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che abbia pronunziato sulla detta azione.

32. La sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità, non ostante qualunque rinunzia:

1. se la sentenza sia stata pronunziata sopra un compromesso nullo o scaduto, oppure fuori dei limiti del compromesso;

2. se la sentenza non abbia pronunziato sopra tutti gli oggetti del compromesso, o contenga disposizioni contraddittorie;

3. se la sentenza sia stata pronunziata da chi non poteva esser nominato arbitro, o da arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri;

4. se non siano state osservate le prescrizioni degli articoli 21 e 22;

5. se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità, quando queste forme siano state indicate specificatamente nel compromesso.

33. La domanda di nullità si propone nel termine indicato nell'articolo 29 davanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.

Quando sia dichiarata la nullità della sentenza degli arbitri, l'autorità giudiziaria pronunzia anche sul merito della controversia.

34. Il compromesso cessa:

1. per la rivocazione della nomina degli arbitri, fatta di consenso delle parti, nella forma stabilita dall'articolo 11;

2. per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapacità di uno dei medesimi, salvo patto contrario e quanto è stabilito nell'articolo 12;

3. per la scadenza del termine stabilito nel compromesso, o, in difetto, decorsi giorni novanta dal compromesso. Nel caso dell'articolo 12, il termine decorre dal giorno in cui sono nominati tutti gli arbitri.

Se nel termine sia stata pronunziata sentenza non definitiva, decorre dalla data del decreto che la rese esecutiva un nuovo termine eguale a quello stabilito nel compromesso o dalla legge.

Gli arbitri che, accettata la nomina, e senza giusto motivo, desistano o non pronunzino nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le parti.

LIBRO PRIMO

DELL'ORDINE E DELLA FORMA DEI GIUDIZI

TITOLO I.

Disposizioni generali.

35. Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre la domanda davanti l'autorità giudiziaria competente.

36. Per proporre una domanda in giudizio, o per contraddire alla medesima, è necessario avervi interesse.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti devono essere rappresentate, assistite, o autorizzate a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità.

37. Ogni domanda è proposta con atto di citazione, salvo che la legge stabilisca un'altra forma, o le parti compariscano volontariamente, osservate del resto le forme proprie di ciascun procedimento.

38. Non si può statuire sopra alcuna domanda se non sentita o debitamente citata la parte contro cui è proposta, eccettuati i casi determinati dalla legge.

39. La notificazione di qualunque atto; che la legge dichiari doversi fare alla parte personalmente, si fa mediante consegna di copia dell'atto nei modi stabiliti per la citazione.

40. Quando, a norma dell'articolo 19 del codice civile, si elegga domicilio in un comune senza indicare la persona o l'uffizio presso cui si elegge, l'elezione produce soltanto l'effetto di determinare la competenza.

Quando sia indicata una persona o un uffizio presso cui si elegge domicilio, tutte le notificazioni relative all'atto per cui si fece l'elezione possono eseguirsi al domicilio eletto, salvo i casi indicati nel capoverso dell'articolo 140.

41. Gli uscieri procedono alle citazioni, notificazioni, e

agli altri atti del loro ministero senza permissione dell'autorità giudiziaria, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente.

Gli uscieri sono tenuti di indicare nell'originale e nella copia degli atti ai quali procedono le spese dei medesimi, sotto pena dell'ammenda di lire cinque.

Gli uscieri non possono fare atti del loro ministero che riguardino se stessi, la loro moglie, i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, sotto pena di nullità.

42. Gli atti di citazione, di notificazione, e di esecuzione non possono farsi, dal 1 ottobre sino al 31 marzo, prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, e, dal 1 aprile al 30 settembre, prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera, sotto pena di nullità.

Gli atti di citazione e di notificazione, qualunque sia la natura dell'atto notificato, possono farsi nei giorni festivi.

Gli atti di esecuzione, eccettuati il pignoramento e il sequestro presso terzi, non possono farsi, sotto pena di nullità, nei giorni festivi, se non in caso d'urgenza, con permissione del pretore.

Per gli altri atti giudiziari che possono farsi nei giorni festivi provvede il regolamento.

43. Nel computo dei termini misurati a giorni o a periodi maggiori non si comprende il giorno della notificazione.

Nei termini misurati a ore non si comprende l'ora della notificazione.

I giorni festivi si computano nei termini.

44. Quando nel giorno fissato per la comparizione non vi sia udienza, si deve comparire all'udienza immediatamente successiva.

45. Quando la legge stabilisca un termine da decorrere dalla notificazione, questo termine decorre anche contro la parte a cui istanza è seguita la notificazione, salvo che la legge abbia diversamente stabilito.

46. I termini, scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza o la nullità, sono perentori e non possono essere prorogati dall'autorità giudiziaria, salvo i casi eccettuati dalla legge.

47. Nei casi in cui il termine può essere prorogato, non è luogo a proroga, se la domanda non sia stata proposta prima della scadenza del termine.

Non può accordarsi che una proroga, salvo il caso di forza maggiore giustificata e dichiarata nel provvedimento di proroga, o di consenso dato dalle parti, non soltanto dai loro procuratori.

48. Quando la legge richieda la presentazione di un mandato, questo deve essere in forma autentica, o per scritto privato con autenticazione delle firme, salvo la legge determini altra forma.

Per le amministrazioni dello Stato basta che il mandato sia sottoscritto dal capo, nel circondario o nella provincia, dell'amministrazione interessata, e munito del sigillo d'ufficio.

49. Quando la legge imponga l'obbligo della sottoscrizione a un atto, se chi deve sottoscrivere non possa o non voglia ne è fatta menzione.

50. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza citazione dell'altra hanno nome di decreti, sono scritti in fine del ricorso, e consegnati per originale alle parti dopo trascrizione nei registri.

I provvedimenti che si fanno in corso di causa dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori, o dai conciliatori sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, o d'uffizio, hanno nome di ordinanze, e sono trascritti nei registri.

Qualunque ricorso alle corti, ai tribunali civili, ai rispettivi presidenti o giudici delegati deve essere sottoscritto da un procuratore o avvocato esercente presso esse corti o tribunali, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

51. Quando l'autorità giudiziaria debba assumere informazioni o accertare qualche fatto senza contraddittorio di parte, vi provvede sul ricorso dell'interessato, e ne fa processo verbale.

52. Le udienze dell'autorità giudiziaria sono pubbliche, sotto pena di nullità.

Quando la pubblicità possa riescire pericolosa al buon ordine o al buon costume per l'indole della causa, e negli altri casi stabiliti dalla legge, l'autorità giudiziaria, sulla richiesta del ministero pubblico o d'uffizio, ordina che la discussione abbia luogo a porte chiuse.

Il provvedimento è pronunziato in udienza pubblica, ed inserito coi motivi nel processo verbale d'udienza.

53. Le autorità giudiziarie in tutti gli atti, ai quali proce-

dono, devono essere assistite dal cancelliere o da chi ne faccia legalmente le veci.

Ai cancellieri, e a chi ne faccia le veci, è applicabile la disposizione del capoverso ultimo dell'articolo 41.

54. Le sentenze delle autorità giudiziarie sono pronunziate in nome del Re.

55. Il cancelliere che dia copia di una sentenza prima che sia sottoscritta e pubblicata, è punito a norma del codice penale.

56. Non può pronunziarsi la nullità di alcun atto di citazione o di altro atto di procedura, se la nullità non sia dichiarata dalla legge.

Possono tuttavia annullarsi gli atti che manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza.

Non può pronunziarsi la nullità o la decadenza se non vi sia istanza d'una delle parti, salvo che la legge dichiari che debbano essere pronunziate d'uffizio.

57. La violazione o l'omissione delle formalità dalla legge stabilite nell'interesse di una delle parti non può essere opposta dall'altra.

La parte non può opporre la nullità di forma quando essa, o chi agisce per essa, vi abbia dato causa, o quando vi abbia espressamente o tacitamente rinunziato.

58. La nullità di un atto non importa la nullità degli atti precedenti e dei consecutivi indipendenti dal medesimo.

L'atto nullo non può essere rinnovato, scaduto il termine perentorio per farlo, salvo i casi determinati dalla legge.

59. Le spese degli atti e dei procedimenti nulli sono a carico degli uffiziali ai quali la nullità sia imputabile.

I detti uffiziali possono anche essere condannati in una pena pecuniaria da lire dieci a lire centocinquanta, oltre il risarcimento dei danni verso le parti.

60. Quantunque l'atto non sia dichiarato nullo, il cancelliere, il procuratore, o l'usciere che non abbia osservato le disposizioni della legge può essere condannato in una pena pecuniaria non minore di lire cinque e non maggiore di cento, salvo i casi in cui la legge stabilisca pene speciali.

61. Se l'uffiziale o il procuratore abbia ecceduto i limiti del suo ministero, o se per negligenza abbia ritardato l'istruzione o il compimento della causa, può essere condannato personalmente alle spese del giudizio senza diritto al rimbor-

so, oltre il risarcimento dei danni, la sospensione o interdizione, secondo le circostanze.

62. Le pene pecuniarie stabilite da questo codice e dal regolamento per la sua esecuzione si applicano sulla richiesta del ministero pubblico, e anche d'uffizio.

Chi sia stato condannato ad alcuna delle suddette pene senza essere sentito prima nelle sue discolpe, può farle valere, ne'giorni dieci successivi alla notificazione della sentenza o dell'ordinanza, con ricorso diretto all'autorità giudiziaria che ha applicata la pena.

L'autorità giudiziaria, sentito il ministero pubblico, se riconosca legittime le discolpe, revoca la condanna con decreto.

Del decreto è fatta annotazione in margine della sentenza o dell'ordinanza.

63. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare, anche d'uffizio, che siano soppresse o cancellate le scritture oltraggiose o contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.

64. Le inserzioni nei giornali dei bandi per incanti e degli altri atti giudiziari prescritte dalla legge si fanno:

nel giornale della provincia riconosciuto come ufficiale dal governo;

questo mancando, nel giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la corte d'appello;

in mancanza anche di questo, nel giornale ufficiale del regno.

I giornali anzidetti devono pubblicare senza anticipazione di spesa gli atti giudiziari riguardanti le persone ammesse al benefizio dei poveri.

65. Qualunque tipografo legalmente esercente può stampare i bandi per incanti e ogni altro atto giudiziario, purchè siasi obbligato, con dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale civile, di stampare senza anticipazione di spesa, su carta libera da somministrarsi dal richiedente, i bandi e altri atti giudiziari, dei quali sia necessaria la stampa nell'interesse delle persone ammesse al benefizio dei poveri.

66. L'editore del giornale e il tipografo indicati nei due articoli precedenti, che sulla presentazione di un ordine scritto del presidente del tribunale ricusino di eseguire senza anticipazione di spesa le inserzioni o le stampe necessarie alle per-

sone ammesse al benefizio dei poveri, sono condannati in una multa che può estendersi a lire trecento, oltre il risarcimento dei danni verso le parti interessate.

Incorrono nella multa di lire cento i tipografi che, senza aver fatta la dichiarazione stabilita dall'articolo precedente, eseguiscono la stampa di qualche bando o atto giudiziario.

TITOLO II.

Della competenza, del modo di regolarla, della ricusazione e dell'astensione dei giudici e degli uffiziali del Ministero pubblico.

CAPO I.

DELLA COMPETENZA.

67. La competenza è determinata per materia o valore, per territorio, per connessione o continenza di causa.

68. Nessuna autorità giudiziaria può delegare ad altra la propria giurisdizione, salvo i casi stabiliti dalla legge.

69. La giurisdizione non può essere prorogata dalle parti, salvo i casi stabiliti dalla legge.

SEZIONE I.

Della competenza per materia o valore.

70. Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative a beni mobili, il valore delle quali non ecceda lire trenta.

Sono altresì di competenza dei conciliatori le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore.

Le controversie sulle imposte dirette o indirette sono escluse dalla competenza dei conciliatori.

71. Sono di competenza dei pretori tutte le azioni, civili e commerciali, il cui valore non ecceda lire mille cinquecento, salvo la competenza stabilita nell'articolo precedente.

Sono altresì di competenza dei pretori le azioni per prestazione di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale dalle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire duecento.

Le controversie sulle imposte dirette o indirette sono escluse dalla competenza dei pretori.

72. Il valore della causa si determina dalla domanda.

Gl'interessi scaduti, le spese, e i danni anteriori alla domanda giudiziale si sommano col capitale per il calcolo del valore.

Quando si domandi una somma che sia parte e non residuo di una maggiore obbligazione, il valore si desume dalla obbligazione intera, se questa è controversa.

73. Quando i capi di domanda siano più, si sommano tutti per determinare il valore della causa, se dipendano dallo stesso titolo; se dipendano da titoli distinti, si ha riguardo al valore di ciascuno preso separatamente.

74. Quando più persone chiedano in un medesimo giudizio da uno o più obbligati il pagamento della loro parte di un credito, il valore della causa si determina dalla somma totale.

75. Nelle controversie per sequestro o pignoramento il valore della causa si determina:

1. dal credito per cui si procede a questi atti, se si contenda intorno al diritto del sequestrante o pignorante, o intorno alle forme della procedura;

2. dal valore degli oggetti controversi se un terzo pretenda rivendicare in tutto o in parte le cose pignorate o sequestrate;

3. dal valore separato di ciascuno dei crediti controversi e concorrenti, se si contenda sulla distribuzione del prezzo.

76. Nelle controversie per prestazione di rendita perpetua, temporanea, o vitalizia, di qualunque denominazione, il valore si desume dalla somma capitale espressa nell'atto della costituzione, se il titolo sia controverso.

Quando non sia espressa la somma capitale, il valore si determina cumulando venti annualità se si tratta di rendita perpetua, e dieci se di rendita vitalizia oppure per tempo indeterminato o determinato ma non minore di anni dieci, senza distinzione tra le rendite e pensioni costituite sulla vita di una o più persone.

Quando la rendita sia per tempo minore di anni dieci il valore si determina cumulando le annualità.

77. Nelle controversie sulla validità o continuazione di una locazione il valore si determina cumulando i fitti, le pigioni, le mercedi, di cui si contende, e gli accessori.

78. Nei casi indicati nei due articoli precedenti, o in altri simili casi, se la prestazione debba farsi in derrate, il valore non determinato dal titolo è dichiarato dall'attore.

Se l'attore non faccia la dichiarazione, o il convenuto non l'accetti, il valore si desume dai prezzi medii del mercato più vicino al luogo della prestazione.

79. Nelle controversie sulla proprietà dei beni immobili il valore della causa si determina moltiplicando per cento il tributo diretto verso lo Stato.

Se la controversia cada sull'usufrutto o sulla proprietà nuda il valore si determina moltiplicando il tributo per cinquanta.

Se la controversia cada sopra una servitù prediale il valore si determina da quello del fondo serviente.

Se la controversia cada sul regolamento dei confini il valore si determina da quello della parte di proprietà controversa.

Quando il valore dell'immobile non si possa determinare dal tributo, la causa si considera di valore eccedente lire millecinquecento.

80. Nelle controversie relative a beni mobili il valore della causa è determinato dall'attore nella domanda.

Se l'attore non lo determini si presume che il valore sia di competenza dell'autorità giudiziaria adita.

Il convenuto nella prima risposta può impugnare il valore dichiarato o presunto come sopra. In questo caso il giudice decide, allo stato degli atti, se il valore della causa sia nei limiti della sua competenza.

81. Le controversie di stato, di tutela, di diritti onorifici, e altre di valore indeterminabile, si considerano di valore eccedente lire millecinquecento.

82. Sono di competenze dei pretori, qualunque sia il valore della causa, purchè proposte entro l'anno dal fatto che vi diede origine:

1. le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, piante e ai frutti;

2. le azioni possessorie;

3. le azioni di danno temuto e denuncia di nuova opera, in conformità degli articoli 698 e 699 del codice civile;

4. le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi;

5. le azioni di sfratto per locazione finita, salvo il disposto dell'articolo 70.

83. I pretori pronunziano in grado d'appello sulle sentenze dei conciliatori nei casi degli articoli 456, 458 e 459.

84. I tribunali civili conoscono:

1. in prima istanza, di tutte le cause in materia civile, il cui valore ecceda lire millecinquecento, salvo le disposizioni degli articoli 71 primo capoverso, e 82, e di tutte le cause in materia di imposte dirette o indirette, qualunque ne sia il valore;

2. in grado di appello, di tutte le cause in materia civile decise in prima istanza dai pretori, o dagli arbitri nei limiti della competenza dei pretori e salvo il disposto dell'articolo 28.

Conoscono pure, con la distinzione indicata nei due numeri precedenti, delle cause in materia commerciale, quando fanno le veci di tribunali di commercio.

85. La competenza dei tribunali di commercio è regolata dal codice di commercio e dalle leggi relative.

Essi giudicano

1. in prima istanza, di tutte le cause in materia commerciale, il cui valore ecceda lire millecinquecento;

2. in grado di appello, di tutte le cause in materia commerciale decise in prima istanza dai pretori, o dagli arbitri nei limiti della competenza dei pretori e salvo il disposto dell'articolo 28.

86. La competenza dei consoli e dei tribunali consolari istituiti fuori del regno secondo le norme del diritto internazionale è regolata da leggi speciali.

I casi e i termini per proporre appello contro le sentenze dei tribunali suddetti, e le corti del regno che dovranno conoscerne sono determinati dalle leggi medesime.

87. Le corti di appello conoscono di tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e dai tribunali di commercio, o dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali e salvo il disposto dell'articolo 28.

88. La corte di cassazione conosce dei ricorsi per annullamento delle sentenze, a norma dell'articolo 517.

89. Ogni autorità giudiziaria esercita inoltre quelle attribuzioni che le sono affidate dalla legge.

SEZIONE II.

Della competenza per territorio.

90. L'azione personale e l'azione reale su beni mobili si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza.

Se il convenuto non abbia domicilio o residenza conosciuta, si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui esso dimora.

L'azione personale e l'azione reale su beni mobili contro una società si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è la sede dell'amministrazione, o si trova uno degli stabilimenti sociali con un rappresentante della società.

91. L'azione personale e l'azione reale su beni mobili si possono anche proporre davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile, oggetto dell'azione, purchè il convenuto sia ivi citato in persona propria.

Nelle materie commerciali possono anche proporsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu fatta la promessa e la consegna della merce, o in cui deve eseguirsi l'obbligazione, sebbene il convenuto non sia ivi citato in persona propria.

92. L'azione personale e l'azione reale su beni mobili, quando sia convenuta una delle amministrazioni dello Stato, deve sempre proporsi, salvo il disposto dell'articolo 95, davanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui fu contratta, o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile, oggetto dell'azione.

Nelle controversie relative alle imposte dirette o indirette l'azione, anche quando l'amministrazione dello Stato sia attrice, deve essere proposta davanti il tribunale nella cui giurisdizione è l'uffizio che deve riscuotere, o che ha riscosso l'imposta.

93. Le azioni reali su beni immobili, e quelle indicate nell'articolo 82, si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo, ove è posto l'immobile, o seguì lo spoglio o la turbativa di possesso della cosa mobile.

Quando l'immobile sia soggetto a più giurisdizioni, l'azione è promossa davanti l'autorità giudiziaria del luogo in

cui è posta la parte soggetta a maggior tributo diretto verso lo Stato, o davanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui sia posta una parte qualunque e alcuno dei convenuti abbia domicilio o residenza.

94. Si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione:

1. le azioni in petizione o divisione dell'eredità, e qualunque altra tra coeredi sino alla divisione;

2. le azioni in rescissione della divisione già fatta, o in garanzia delle quote assegnate, purchè proposte entro un biennio dalla divisione;

3. le azioni contro l'esecutore testamentario, purchè proposte prima della divisione, e, se la divisione non sia necessaria, entro un biennio dall'aperta successione;

4. le azioni dei legatari e dei creditori della eredità che non esercitano diritto reale sopra un immobile, se siano proposte nei termini indicati nel numero precedente.

Quando la successione siasi aperta fuori del regno si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni immobili o mobili da dividersi, e, in difetto, davanti quella del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza.

95. Nel caso di elezione di domicilio, a norma dell'articolo 19 del Codice civile, l'azione si può proporre davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu eletto il domicilio.

96. L'azione tra soci si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è il principale stabilimento della società.

Si propongono davanti la stessa autorità giudiziaria le azioni tra soci, anche dopo lo scioglimento e la liquidazione della società, per la divisione e per le obbligazioni che da essa derivano, purchè proposte entro un biennio dalla divisione.

97. L'azione per rendimento di conti di una tutela o di una amministrazione si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la tutela o l'amministrazione fu conferita o esercitata.

SEZIONE III.

Della competenza per connessione o continenza di causa.

98. L'azione contro più persone che per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, può essere proposta davanti quella del luogo del

domicilio o della residenza di alcuna di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda, o per il titolo o fatto da cui dipende.

99. L'azione accessoria è proposta davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale.

100. L'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, è competente a conoscere, eccettuato il caso d'incompetenza per materia o valore, e salvo quanto è stabilito negli articoli 101 e 102,

1. dell'azione in garantia;
2. della compensazione;
3. dell'azione in riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.

101. I conciliatori, e i pretori conoscono delle azioni in riconvenzione che, sole o riunite, sono per materia e valore nei limiti della loro competenza, quantunque riunite alla domanda principale la eccedano.

Quando le azioni in riconvenzione eccedano per materia o valore i limiti della loro competenza essi devono rinviare le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per quelle in riconvenzione.

102. I conciliatori e i pretori conoscono della compensazione proposta contro la domanda dell'attore, se il valore del credito opposto in compensazione non ecceda i limiti della loro competenza, o se la compensazione si desuma da credito non impugnato.

Quando il credito opposto in compensazione sia impugnato ed ecceda i limiti della detta competenza, essi devono rinviare le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per la compensazione.

Se l'azione principale sia fondata su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta, o confessione giudiziale, i conciliatori e i pretori possono ritenere la causa principale e rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione della controversia sul credito opposto in compensazione, e possono ordinare che la sentenza sia eseguita con cauzione.

103. Le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari ai procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri, e di salari o mercedi ai tipografi, e simili, sono di com-

petenza dell'autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa che diede occasione alle dette azioni.

Per le cause di cassazione si osserva il disposto dall'articolo 571.

104. Quando una stessa causa sia stata promossa davanti due autorità giudiziarie ugualmente competenti, o quando una controversia sia connessa ad una causa già pendente davanti un'altra autorità giudiziaria, essa deve decidersi da quella davanti cui è stata promossa preventivamente.

La citazione determina la prevenzione.

SEZIONE IV.

Disposizioni relative agli stranieri.

105. Lo straniero che non ha residenza nel regno può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno, ancorchè non vi si trovi:

1. se si tratti di azioni su beni immobili o beni mobili esistenti nel regno;

2. se si tratti di obbligazioni, che abbiano origine da contratti o fatti seguiti nel regno, o che debbano avere esecuzione nel regno;

3. in tutti gli altri casi in cui possa ciò farsi per reciprocità.

106. Oltre i casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno per obbligazioni contratte in paese estero:

1. se abbia residenza nel regno, ancorchè non vi si trovi attualmente;

2. se si trovi nel regno, quantunque non vi abbia residenza, purchè sia citato in persona propria.

107. Quando lo straniero non abbia residenza, dimora, o domicilio eletto nel regno, nè vi sia stabilito un luogo per l'esecuzione del contratto, l'azione personale o reale su beni mobili è proposta davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza.

CAPO II.

DEL MODO DI REGOLARE LA COMPETENZA FRA I GIUDICI, E DEI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE.

108. Quando una medesima causa o due cause tra loro connesse siano promosse davanti due o più autorità giudi-

ziarie, la domanda per il regolamento della competenza deve essere proposta davanti quella autorità giudiziaria immediatamente superiore, da cui le medesime siano dipendenti.

109. La domanda può farsi durante il giudizio, nel quale sia stata proposta la declinatoria del foro per litispendenza.

Essa può farsi anche dopo che la declinatoria per litispendenza sia stata rigettata, in prima istanza o in appello, con sentenza che non abbia deciso il merito della causa, o l'abbia deciso, ma sia stata pronunziata da una autorità incompetente a provvedere sul regolamento della competenza.

Quando l'autorità giudiziaria, che rigettando in appello la declinatoria pronunziò nel merito, sarebbe stata competente per provvedere sul regolamento della competenza, la domanda in regolamento non può più essere proposta.

110. La domanda è proposta con ricorso, sottoscritto da un mandatario che possa rappresentar la parte davanti l'autorità giudiziaria cui è diretto, e accompagnato dagli atti fatti nei relativi giudizi e dai documenti in essi prodotti dal ricorrente, i quali devono essere indicati nel ricorso, e rimanere in deposito nella cancelleria per essere comunicati alle altre parti.

Quando la domanda sia proposta davanti un tribunale di commercio o un pretore, il ricorso può essere sottoscritto dalla parte stessa.

111. L'autorità giudiziaria superiore, se reputi fondata la domanda, ordina che il ricorso sia notificato alle altre parti, affinchè possano presentare un controricorso, e stabilisce i termini per la notificazione del ricorso e del decreto e per la presentazione del controricorso.

Con lo stesso decreto può ordinare la sospensione delle cause finchè non sia regolata la competenza.

L'ordine della sospensione impedisce la decorrenza di qualunque termine della procedura.

112. La parte ricorrente, che omette di fare la notificazione nel termine stabilito, decade di diritto dalla istanza per regolamento della competenza.

113. Il controricorso sottoscritto a norma dell'articolo 110 è presentato nel termine stabilito nel decreto, e notificato nello stesso termine alla parte ricorrente, con indicazione dei documenti depositati nella cancelleria.

114. Decorsi i detti termini, l'istruzione della causa si ha per compita in contraddittorio, ancorchè non siasi presentato controricorso, e l'autorità giudiziaria pronunzia sulla domanda.

Quando la domanda sia rigettata, la parte ricorrente può essere condannata al risarcimento dei danni verso le altre parti.

115. Quando due o più autorità giudiziarie si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda d'una delle parti, osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

CAPO III.

DELLA RICUSAZIONE E DELL'ASTENSIONE DEI GIUDICI E DEGLI UFFIZIALI DEL MINISTERO PUBBLICO.

116. Il giudice può essere ricusato:

1. se abbia interesse nella controversia;

2. se sia parente o affine, sino al quarto grado inclusivamente, d'una delle parti;

3. se la moglie di lui sia affine, sino al quarto grado inclusivamente, di una delle parti, o se lo stesso vincolo sussista fra lui e la moglie d'una di esse: morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se siavi prole superstite, o si tratti di suocero, genero o cognato;

4. se una quistione identica in diritto debba decidersi in un'altra lite vertente nell'interesse di lui, della moglie, dei congiunti o degli affini in linea retta;

5. se una delle persone indicate nel numero precedente abbia credito o debito verso alcuno dei litiganti, o abbia lite pendente davanti un tribunale in cui il litigante segga come giudice;

6. se nel precedente quinquennio si sia agitato processo criminale o correzionale tra una delle persone indicate nel numero 4.° e uno dei litiganti o il suo coniuge, o uno dei suoi parenti o affini in linea retta;

7. se tra le persone indicate nel numero 4.° e una delle parti si agiti lite civile, o siasi agitata e non sia stata definita sei mesi almeno prima della ricusazione;

8. se sia tutore, curatore, protutore, agente, erede presunto, donatario, padrone, o commensale abituale di una

delle parti; se sia amministratore o gerente di una società, direzione, unione, o di uno stabilimento che abbia interesse nella causa; se una delle parti sia agente, commensale abituale, donataria o erede presunta di lui;

9. se abbia dato consiglio o prestato il suo patrocinio nella causa; se abbia fatto somministrazioni per le spese; se ne abbia conosciuto come giudice di prima istanza o come arbitro; se abbia concluso come ufficiale del ministero pubblico, o deposto in essa come testimonio, o come perito;

10. se un suo parente o affine in linea retta, e in linea collaterale sino al terzo grado inclusivamente, difenda la causa come avvocato o procuratore;

11. se vi sia inimicizia grave fra lui e uno dei litiganti.

117. Non è luogo a ricusazione per essere il giudice parente o affine del tutore, protutore, o curatore di una delle parti, o degli amministratori o gerenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone, salvo che essi vi abbiano un interesse personale.

118. I motivi di ricusazione dei giudici sono applicabili agli uffiziali del ministero pubblico, quando non sia parte principale.

Sono applicabili al pretore anche quando presiede al consiglio di famiglia.

119. I giudici e gli uffiziali del ministero pubblico devono astenersi, quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, ancorchè non proposto.

Le corti e i tribunali possono concedere il diritto d'astensione ai giudici e agli uffiziali del ministero pubblico, per ragioni di convenienza che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione.

120. La cognizione dei motivi di ricusazione dei giudici di un tribunale, di una corte, o degli uffiziali del ministero pubblico spetta al tribunale o alla corte cui essi appartengono, o presso cui esercitano le loro funzioni.

La cognizione dei motivi di ricusazione spetta se di conciliatore al pretore, e se di quest' ultimo al tribunale civile.

121. La ricusazione deve farsi con ricorso al presidente:

1. tre giorni prima dell' udienza, quando al ricusante sia noto il nome dei giudici o dell' uffiziale del ministero pubblico, che in quell' udienza sono chiamati a prendere parte nella causa;

2. prima della discussione, nel caso contrario. La ricusazione di un pretore o di un conciliatore si fa con dichiarazione depositata nella cancelleria rispettiva prima della discussione.

122. Quando si tratti di ricusare un giudice delegato per l'esecuzione di una prova o per altro atto d'istruzione, la ricusazione deve farsi entro giorni tre da quello in cui divennero esecutivi la sentenza o il provvedimento di delegazione.

123. L'atto di ricusazione deve indicare i motivi e i mezzi di prova, ed essere sottoscritto dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale a quest'oggetto, per la cui presentazione l'autorità giudiziaria può accordare un termine conveniente.

124. L'atto originale di ricusazione è dal cancelliere comunicato immediatamente al giudice o uffiziale ricusato, e copia dell'atto stesso è notificata all'altra parte.

Dal giorno della comunicazione rimane sospeso il corso della causa. Se vi sia urgenza di procedere a qualche atto d'istruzione, l'autorità giudiziaria, che deve pronunciare sulla ricusazione, può ordinare che vi si proceda da altro giudice, o colla assistenza di un altro uffiziale del ministero pubblico.

125. Nel termine di due giorni dalla comunicazione dell'atto di ricusazione, il giudice o uffiziale ricusato deve fare in fine dello stesso atto la risposta sulla sussistenza dei motivi di ricusazione.

Nel giorno successivo a quello della risposta il cancelliere deve trasmetterla al presidente della corte o del tribunale o al pretore competente, insieme coll'atto di ricusazione.

Il presidente delega un giudice per farne relazione in camera di consiglio, e stabilisce il giorno per la pronunciazione della sentenza.

126. Quando per la ricusazione di più giudici di un tribunale non ne rimanga un numero sufficiente per pronunziare sulla ricusazione, e non si possa provvedere nel modo stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario, la corte d'appello, sopra ricorso della parte, rimette la causa ad altro tribunale, il quale se ammetta la ricusazione pronunzia anche nel merito.

127. Quando la ricusazione sia rigettata da una corte o da un tribunale, la parte che l'ha proposta è condannata

colla stessa sentenza in una multa che può estendersi a lire centocinquanta. Il giudice ricusato che voglia promuovere l'azione per riparazione d'ingiuria, deve astenersi.

Se la ricusazione sia ammessa, l'autorità giudiziaria ordina che il giudice o l'uffiziale del ministero pubblico si astenga, e, se sia ricusato un conciliatore o un pretore, designa un altro conciliatore o pretore, salvo che le parti siano d'accordo di portare la causa davanti il supplente del giudice ricusato.

128. Contro le sentenze pronunziate sulla ricusazione di un conciliatore o di un pretore non è ammesso appello.

Quando si proponga appello dalle altre sentenze pronunziate dai tribunali in materia di ricusazione, e una delle parti pretenda che vi sia urgenza di procedere all'esecuzione di un atto d'istruzione, il tribunale può ordinare che vi si proceda da altro giudice, sebbene abbia rigettato la ricusazione.

129. L'appello deve proporsi entro giorni cinque dalla notificazione della sentenza, con atto presso il cancelliere, contenente i motivi e l'indicazione del deposito nella cancelleria dei documenti sui quali l'appello è fondato.

Copia dell'atto di ricusazione, della dichiarazione del giudice o dell'uffiziale ricusato, della sentenza del tribunale e dell'atto di appello, e i documenti a questo uniti, sono dal cancelliere trasmessi nei tre giorni successivi al cancelliere della corte.

130. Il cancelliere presenta, entro le ventiquattro ore dalla ricevuta, le dette carte al presidente della corte, il quale delega un giudice per farne relazione in camera di consiglio, e stabilisce il giorno in cui la corte pronunzierà la sentenza.

Spedita la copia della sentenza, il cancelliere della corte nelle ventiquattro ore restituisce a quello del tribunale le carte a lui trasmesse, dandogli avviso del tenore della sentenza pronunziata.

131. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

TITOLO III.

Delle citazioni.

CAPO I.

DELLA FORMA DELLA CITAZIONE.

132. Le citazioni si fanno col ministero di usciere per biglietto in carta libera, o per atto formale.

133. La citazione per biglietto ha luogo soltanto nelle cause promosse davanti i conciliatori; e in quelle promosse davanti i pretori, il valore delle quali non ecceda lire cento.

Il biglietto deve indicare:

1. il giorno, il mese, e l'anno della notificazione, e l'ora in cui segue la medesima, se la citazione sia fatta per comparire nello stesso giorno;

2. il nome e cognome dell'usciere, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto;

3. il nome e cognome dell'attore e del convenuto;

4. l'oggetto della domanda;

5. il giudice, davanti cui si deve comparire;

6. il giorno e l'ora della comparizione;

7. la persona, alla quale il biglietto viene consegnato.

Il biglietto è sottoscritto dall'usciere.

134. L'atto formale di citazione deve contenere:

1. il nome e cognome dell'attore; il nome, cognome, la residenza, il domicilio, o la dimora del convenuto;

2. i fatti in compendio e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, con le conclusioni della domanda, e con l'offerta di comunicazione, per originale o per copia, dei documenti sui quali esse si fondano;

3. l'indicazione della cosa che forma oggetto della domanda, con le particolarità che servono a determinarla;

4. l'indicazione dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si deve comparire;

5. la dichiarazione della residenza o del domicilio dell'attore. Se l'attore non abbia residenza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve contenere inoltre l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona

o dell'uffizio presso cui si fa l'elezione. Questa elezione può anche essere fatta dall'attore che abbia residenza o domicilio nello Stato.

Nei giudizi in materia commerciale la dichiarazione o elezione di domicilio deve farsi a norma dell'articolo 393;

6. la indicazione del termine entro cui il convenuto deve comparire, o del giorno dell'udienza se si tratti di citazione in via sommaria.

Nelle cause in cui è necessario il ministero del procuratore l'atto di citazione deve inoltre indicare il nome e cognome del procuratore dell'attore.

L'atto è sottoscritto dall'usciere.

135. La citazione deve essere notificata alla persona del convenuto mediante consegna di una copia di essa sottoscritta dall'usciere.

136. Chi non ha l'amministrazione dei suoi beni è citato nella persona del suo rappresentante.

Chi ha limitata l'amministrazione dei suoi beni, o non può stare in giudizio senza l'assistenza o l'autorizzazione altrui, è citato tanto in persona propria quanto in persona di coloro, la cui assistenza o autorizzazione è necessaria.

Se manchi la persona che deve rappresentare o assistere il convenuto, o la medesima abbia interesse opposto a quello del convenuto, e non vi sia chi la supplisca, il presidente della corte o del tribunale, il pretore, o il conciliatore davanti cui è portata la causa, nomina sull'istanza dell'attore un curatore speciale al convenuto.

137. La citazione è notificata:

per le società di commercio a chi le rappresenta come socio o come amministratore dello stabilimento sociale;

per l'unione o la direzione formata dai creditori a uno dei sindaci o direttori;

per la massa dei creditori, prima dello stato di unione, a uno dei sindaci.

138. La citazione è notificata:

per i comuni, gli istituti pubblici, e generalmente i corpi morali riconosciuti dalla legge, al sindaco, rettore, capo, o superiore, o a chi ne fa le veci;

per le amministrazioni dello Stato, a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, davanti cui è portata la causa, osservate le norme stabilite nel regolamento;

per la lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della famiglia reale, al capo d'amministrazione o a chi ne faccia le veci nel circondario o nella provincia dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa.

139. Quando la citazione non si possa notificare alla persona del convenuto deve notificarsi nella casa in cui questi ha residenza, e, se la residenza non sia conosciuta, al domicilio.

Se trattisi di società di commercio, o di uno degli enti indicati nell'articolo precedente, la citazione deve notificarsi nella casa in cui risiede l'amministrazione della società o dell'ente convenuto, e, in difetto, nella casa in cui il socio, l'amministratore, o il rappresentante ha residenza.

Se la residenza o il domicilio non siano conosciuti, la citazione deve notificarsi nella dimora.

In tutti questi casi l'usciere consegna la copia della citazione ad uno della famiglia, o addetto alla casa o al servizio del convenuto.

Mancando queste persone l'usciere consegna la copia dell'atto al portinaio della casa o a un vicino di abitazione, purchè siano in grado di scrivere, e fa sottoscrivere l'originale dalla persona che riceve la copia.

L'usciere non può consegnare la copia dell'atto a persona incapace, per età o vizio di mente, di farne testimonianza. La capacità si presume sino a prova contraria.

Se il portinaio o i vicini non vogliano o non possano accettare la copia e sottoscrivere l'originale, l'usciere lasciando avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto deposita la copia nella casa comunale, o la consegna al sindaco o a chi ne fa le veci. L'originale è sottoscritto da chi riceve la copia.

Per chi vive a bordo di nave mercantile, o appartiene all'equipaggio, la notificazione si può fare al capitano o a chi ne fa le veci.

Nei casi indicati in questo articolo l'usciere fa menzione di ogni cosa sull'originale e sulla copia.

140. Quando il convenuto abbia eletto domicilio, con indicazione della persona o dell'uffizio, la citazione può essere notificata alla persona o all'uffizio presso cui fu eletto il domicilio, osservate nel resto le disposizioni dell'articolo precedente.

Se la persona presso cui fu fatta l'elezione di domicilio fosse quella a cui istanza si fa la citazione, o se fosse morta la persona, o fosse cessato l'uffizio presso cui ebbe luogo l'elezione, la citazione si eseguisce come se l'elezione non fosse stata fatta.

141. Chi non ha domicilio, residenza, o dimora conosciuta, è citato mediante:

affissione della copia alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si propone la domanda;

inserzione di un sunto della citazione nel giornale degli annunzi giudiziari;

e consegna di una copia della citazione stessa al ministero pubblico presso il tribunale civile nella cui giurisdizione siede la detta autorità.

142. Chi non ha residenza, domicilio, o dimora nel regno è citato nel modo stabilito dall'articolo precedente. Il ministero pubblico trasmette la copia dell'atto di citazione al ministro degli affari esteri.

Quando abbia nello Stato un procuratore generale può essere citato nella persona di questo.

143. I militari in attività di servizio nell'armata di terra o di mare, e le persone assimigliate per legge ai medesimi, se non siano citati in persona propria, devono citarsi nel luogo della residenza o del domicilio a norma degli articoli 139 e 140; in questo caso una copia della citazione è consegnata al ministero pubblico presso il tribunale civile, nella cui giurisdizione siede l'autorità giudiziaria, davanti la quale è promóssa la causa.

Il ministero pubblico trasmette la copia rispettivamente al comandante militare del circondario, o al comandante del dipartimento marittimo, in cui ha sede la detta autorità giudiziaria.

144. Nei casi indicati nei tre articoli precedenti la citazione produce il suo effetto, quando l'attore abbia adempiute le formalità a lui imposte.

Nei casi medesimi l'autorità giudiziaria, presso cui è il ministero pubblico, non può, se non dopo d'averlo sentito, pronunciare in contumacia del convenuto.

145. La citazione è nulla:

1. se manchi una delle sottoscrizioni richieste dagli articoli 133, 134, 135 e 139.

2. se per la inosservanza delle altre norme stabilite dagli articoli 133 e 134 vi sia incertezza assoluta sulle persone, o sull'oggetto della domanda, o sul termine a comparire, o sull'autorità giudiziaria davanti cui è promossa la causa;

3. se siansi violate le norme stabilite dagli articoli 135, 136, 137, 138, 139, e 140 riguardo alla persona che deve essere citata, o a quella cui deve essere consegnata la copia;

4. se siansi violate le norme stabilite dagli articoli 140, 141, 142, e 143, per l'affissione dell'avviso o della copia, oppure per il deposito o per la consegna della copia.

Quando la nullità riguardi soltanto la notificazione dell'atto, la citazione è nondimeno efficace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purchè sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la nullità.

146. Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da citarsi, il tribunale o la corte può, sentito il ministero pubblico, autorizzare la citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale uffiziale del regno, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designa, se sia possibile, alcuni fra i convenuti ai quali debba notificarsi la citazione nei modi ordinari.

Se la causa si debba promuovere davanti un tribunale di commercio, o davanti un pretore, l'autorizzazione non può accordarsi che dalla corte d'appello da cui dipende il tribunale di commercio, o dal tribunale civile da cui dipende il pretore.

CAPO II.

DEL TERMINE PER COMPARIRE.

147. Il termine per comparire davanti i conciliatori, e i pretori non può essere minore:

1. di giorni due, se il luogo in cui si eseguisce la citazione e quello in cui si deve comparire siano nel territorio dello stesso comune;

2. di giorni tre, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in comuni diversi dello stesso mandamento;

3. di giorni quattro, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti limitrofi;

4. di giorni sei, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti non limitrofi, ma compresi nella giurisdizione dello stesso tribunale civile;

5. di giorni dieci, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofe di tribunali, o nella giurisdizione della stessa corte d'appello.

In tutti gli altri casi il termine per comparire davanti i conciliatori e i pretori è regolato dai numeri 4 e 5 dell'articolo seguente.

148. Il termine per comparire davanti i tribunali civili o di commercio, e davanti le corti di appello deve essere almeno:

1. di giorni dieci, se il luogo in cui si fa la citazione e quello in cui si deve comparire, siano nel territorio dello stesso comune o dello stesso mandamento;

2. di giorni dodici, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in comuni e mandamenti diversi, ma nella giurisdizione dello stesso tribunale;

3. di giorni quindici, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofe di tribunali, o nella giurisdizione della stessa corte d'appello;

4. di giorni venti, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni di tribunali non limitrofe, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di corti d'appello;

5. di giorni venticinque in tutti gli altri casi, salvo i maggiori termini stabiliti dall'articolo 150.

Quando si tratti di controversie che riguardino lettere di cambio o biglietti all'ordine, o equipaggi, viveri, attrezzi, riparazioni di navi pronti a far vela, o di altre controversie marittime, la citazione può farsi in via sommaria, e in questo caso il termine per comparire è quello stabilito nell'articolo precedente.

149. Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono riputate limitrofe.

150. Il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie del regno da uno Stato limitrofo è di giorni quaranta.

Se lo Stato non è limitrofo, ma in Europa, il termine è di giorni novanta.

Se lo Stato non è in Europa il termine è di giorni cento ottanta.

151. Quando nella stessa causa siano più convenuti si de-

Digitized by Google

ve assegnare a ciascuno il termine che gli compete a norma degli articoli precedenti, e non è necessario che il medesimo scada per tutti nello stesso giorno.

Se si tratti di citazione per comparire a udienza fissa i convenuti devono tutti essere citati per l'udienza medesima, salvo ad essi il termine che loro compete.

152. Nella citazione per proclami il tribunale o la corte stabilisce il termine secondo le circostanze.

153. È nulla la citazione, nella quale sia stato assegnato un termine minore di quello stabilito dalla legge.

154. Nei casi che richiedano pronta spedizione, il conciliatore, o il pretore, il presidente del tribunale o della corte possono abbreviare i termini stabiliti negli articoli 147, 148 e 150; possono altresì autorizzare la citazione in via sommaria, e, nel caso di cui nel numero 1. dell'articolo 147, anche per lo stesso giorno ad ora indicata. I termini stabiliti nei numeri 2, 3, 4 e 5 degli articoli 147, 148, e quelli stabiliti dall'articolo 150, non possono essere abbreviati oltre la metà.

Il conciliatore, il pretore, o il presidente dà la permissione con decreto sull'originale dell'atto o del biglietto di citazione, e stabilisce il termine entro cui la citazione deve notificarsi, e l'udienza in cui le parti devono comparire, se si tratti di citazione in via sommaria. Il decreto è trascritto nella copia dell'atto, o biglietto di citazione.

TITOLO IV.

Del procedimento.

155. Il procedimento è formale o sommario.

Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio, e le corti di appello.

Il procedimento sommario si osserva davanti i conciliatori, e i pretori.

Il procedimento sommario si osserva altresì davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio, e le corti di appello, nei casi stabiliti dalla legge.

Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa.

Il procedimento davanti la corte di cassazione è regolato con norme speciali.

156. Davanti i tribunali civili e le corti d'appello non si può stare in giudizio se non col ministero di procuratore legalmente esercente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Davanti i tribunali di commercio le parti possono comparire personalmente, o per mezzo di procuratore legalmente esercente presso il tribunale civile, o la corte d'appello, munito di mandato generale, o speciale per ciascun giudizio.

Davanti i pretori e i conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di persona munita di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

157. Le norme di procedimento stabilite per i tribunali di commercio devono osservarsi davanti i tribunali civili quando questi ne fanno le veci. In questo caso il ministero pubblico non può essere sentito.

I tribunali civili quando pronunziano come tribunali di commercio devono farne menzione nella intitolazione delle sentenze.

Il difetto però di questa menzione, come pure la circostanza che siasi sentito il ministero pubblico non annulla la sentenza, salvo nel primo caso le pene disciplinari contro il cancelliere che l'abbia firmata.

CAPO I.

DEL PROCEDIMENTO FORMALE DAVANTI I TRIBUNALI CIVILI O LE CORTI D'APPELLO.

SEZIONE I.

Disposizioni generali sull'istruzione della causa.

§ I.

Della costituzione dei procuratori e dei suoi effetti.

158. Il procuratore dell'attore, prima della scadenza del termine della citazione, deve depositare nella cancelleria:

1. il mandato per originale o per copia;
2. l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se siasi omessa nell'atto di citazione;
3. i documenti originali di cui offrì comunicazione.

159. Il procuratore del convenuto, prima della scadenza del detto termine, deve depositare nella cancelleria:

1. il mandato per originale o per copia;

2. l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte nel modo prescritto per l'attore nel n. 5 dell'articolo 134; e deve notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione, e il domicilio eletto dalla parte.

160. La dichiarazione di residenza, o la elezione o dichiarazione di domicilio conserva il suo effetto finchè non sia mutata per atto notificato all'altra parte.

La elezione o dichiarazione tardiva produce effetto soltanto dal giorno in cui sia notificata all'altra parte.

161. Le parti non possono rivocare il loro procuratore senza costituirne un altro.

La rivocazione del procuratore non produce effetto, sinchè non sia notificata la costituzione del nuovo procuratore.

La costituzione del procuratore produce elezione di domicilio presso il medesimo per quanto riguarda l'istruzione della causa.

§ II.

Delle comparse, dei termini per rispondere, e della comunicazione dei documenti.

162. Qualunque istanza, risposta, o altro atto relativo all'istruzione della causa, sempre che non sia stabilita una forma diversa, si fa per comparsa.

La comparsa indica il nome e cognome delle parti e dei loro procuratori, ed è sottoscritta dal procuratore.

163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'uffizio del procuratore dell'altra parte.

L'usciere certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale, e della copia.

164. Il procuratore del convenuto fa notificare a quello dell'attore la sua risposta entro giorni quindici dalla scadenza del termine della citazione.

Può anche rispondere nell'atto stesso, col quale notifica la sua costituzione a norma dell'articolo 159.

165. L'attore, entro giorni quindici dalla notificazione della risposta, può far notificare la sua replica; il convenuto, entro giorni quindici successivi alla notificazione della re-

plica, può far notificare la sua controreplica, e così successivamente.

166. Quando la comparsa sia fondata su documenti, si deve offrirne la comunicazione per originale o per copia, eseguire il deposito degli originali nella cancelleria, e far notificare il deposito eseguito.

167. La comunicazione dei documenti si fa per mezzo della cancelleria, la quale consegna al procuratore dell'altra parte l'originale o la copia che sia stata a questo fine depositata insieme coll'originale. In quest'ultimo caso l'originale rimane in deposito nella cancelleria per tutto il termine assegnato a rispondere.

168. Il procuratore che ebbe comunicazione dei documenti deve farne restituzione nel termine stabilito per rispondere.

169. Quando le parti contrarie a quella che fece la produzione dei documenti abbiano procuratori diversi, e siano depositati nella cancelleria documenti da comunicarsi in originale, se i procuratori siano più di due il termine per rispondere è di giorni trenta per tutti.

170. Quando il procuratore non restituisca nel termine stabilito i documenti, il presidente sull'istanza della parte interessata e sentito esso procuratore, ordina la restituzione immediata dei documenti, e può condannare il procuratore al pagamento di lire cinque, a titolo di danni, per ciascun giorno di ritardo.

Quando entro due giorni dall'ordinanza, se pronunziata in contraddittorio, o dalla notificazione, se pronunziata in contumacia, il procuratore non abbia restituito i documenti, l'autorità giudiziaria, sull'istanza della parte interessata, previa citazione in via sommaria, può ordinarne la sospensione per un tempo non maggiore di giorni novanta.

171. Le istanze accennate nell'articolo precedente possono farsi dalle parti in persona, e dirigersi anche al ministero pubblico.

Le sentenze di condanna indicate nello stesso articolo sono appellabili solo in quanto riguarda la sospensione.

172. I termini per rispondere e per qualunque altro atto d'istruzione possono per giusti motivi essere abbreviati dal presidente, col decreto che permette la citazione a breve termine, o anche in corso di causa, sentite le parti.

§ III.

Dell'iscrizione della causa a ruolo, delle comparse conclusionali, e dell'estrazione della causa dal ruolo di spedizione.

173. Quando sia decorso per tutte le parti il termine per comparire e per rispondere, la parte che vi ha interesse può far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione.

La parte che non vuole rispondere può farla iscrivere anche prima della scadenza del detto termine.

L'iscrizione della causa è notificata all'altra parte.

174. La parte cui fu notificata l'iscrizione a ruolo può far notificare all'altra parte una nuova comparsa nel termine perentorio di giorni quindici.

Se questa risponda, cessa l'effetto dell'iscrizione a ruolo, ma le spese dell'iscrizione e della relativa notificazione sono rimborsate dalla parte che fece notificare la nuova comparsa.

Se non sia notificata alcuna nuova comparsa, o se la parte a cui fu notificata dichiari di non voler rispondere, o non risponda nel termine ordinario, l'iscrizione rimane ferma.

175. Rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, non è ammessa alcun'altra comparsa, salvo quella indicata nell'articolo seguente, eccetto si tratti di deferire il giuramento decisorio.

176. Le parti devono riassumere in una comparsa il fatto della causa, le loro conclusioni e i motivi delle medesime, senza che possano produrre nuovi documenti, nè fare nuove istanze o eccezioni.

Questa comparsa è notificata da un procuratore all'altro nel termine di giorni quindici da quello in cui l'iscrizione a ruolo rimase ferma, sotto pena di ammenda di lire dieci.

177. Non più tardi di giorni cinque successivi al termine stabilito per la notificazione delle comparse conclusionali, i procuratori debbono depositare nella cancelleria gli atti della causa riuniti in fascicoli, muniti dell'inventario e della nota delle spese.

Gli atti devono contenere, oltre l'atto di citazione e le produzioni rispettivamente fatte, tutte le comparse date da ciascuna delle parti, e quelle state ad essa notificate dall'altra parte. Se gli atti depositati siano incompleti il cancelliere deve completarli, a spese del procuratore, mediante copia degli scritti mancanti.

Il procuratore che non abbia eseguito il deposito nei cinque giorni, è condannato dal presidente, anche d'ufficio, nell'ammenda di lire cinque per ogni giorno di ritardo, e la relazione della causa può aver luogo sugli atti depositati.

178. Gli atti depositati dai procuratori sono dal cancelliere presentati entro le ventiquattro ore al presidente, il quale prescrive con decreto che la relazione della causa all'udienza sia fatta o da uno dei giudici da lui commesso, o dalle parti.

Gli atti depositati sono nel primo caso rimessi al giudice relatore, nel secondo caso si restituiscono alle parti.

Nelle cause in cui la legge stabilisce che debba essere sentito il ministero pubblico, gli atti sono prima a questo comunicati dal cancelliere entro il detto termine, e la presentazione di essi al presidente deve farsi entro le ventiquattro ore successive alla restituzione fattane dal ministero pubblico alla cancelleria.

Il ministero pubblico non può ritenere gli atti per più di giorni otto.

179. Emanato il decreto del presidente, la causa è estratta dal ruolo di spedizione per essere portata all'udienza.

Tra l'estrazione e l'udienza deve passare l'intervallo di otto giorni.

L'estrazione della causa e l'assegnazione dell'udienza sono per cura del cancelliere pubblicate e affisse, durante gli otto giorni, nella sala dell'autorità giudiziaria.

180. Quando alcuna delle parti si trovi nella necessità di ritirare temporariamente i suoi atti, stati rimessi al giudice relatore, il presidente può darne permesso stabilendo il termine per la restituzione.

Se il procuratore che ritirò gli atti non li abbia restituiti nel termine stabilito è applicabile il disposto dell'articolo 177 ultimo capoverso.

§ IV.

Degli incidenti.

181. Gli incidenti sono proposti al presidente.

Il presidente se le parti siano d'accordo sulla risoluzione provvede per l'esecuzione. Se non siano d'accordo rimette le parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente, o anche del merito.

182. Nei casi d'urgenza il presidente, sentite le parti, può

risolvere l'incidente e dichiarare esecutiva l'ordinanza, non ostante reclamo, con cauzione o senza.

183. Il reclamo dall'ordinanza del presidente si propone nel termine di giorni tre da quello in cui fu pronunziata, o da quello della notificazione nel caso di contumacia.

Il presidente, sull'istanza dell'opponente, rimette le parti a udienza fissa.

184. L'ordinanza che rimette le parti a udienza fissa stabilisce:

1. se la relazione della causa sarà fatta da un giudice delegato, o dalle parti;

2. Il termine in cui l'ordinanza sarà notificata ai procuratori contumaci;

3. Il termine in cui la causa sarà iscritta a ruolo a istanza di una delle parti, e quello in cui sarà fatta la pubblicazione e affissione indicate nel secondo capoverso dell'articolo 179;

4. Il termine in cui i procuratori dovranno notificare le comparse conclusionali.

5. Quando la relazione sia delegata ad uno dei giudici o debba essere sentito il ministero pubblico, l'ordinanza stabilisce il termine in cui gli atti si dovranno depositare nella cancelleria a norma dell'articolo 177, e quello in cui dal ministero pubblico dovrà farsene la restituzione alla cancelleria per essere comunicati al giudice relatore o restituiti alle parti.

185. Qualunque citazione per comparire davanti il presidente, può farsi con la comparsa stessa che propone l'incidente, o per biglietto.

Il termine per comparire è almeno di giorni tre salvo i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

Nei casi d'urgenza, il presidente può permettere la citazione a termine più breve, e anche ad ora.

186. Il presidente può delegare a uno dei giudici le facoltà a lui attribuite nella materia degli incidenti.

La nomina del relatore si fa sempre dal presidente.

SEZIONE II.

Delle eccezioni d'incompetenza e di nullità degli atti.

§ I.

Della incompetenza e della declinatoria del foro.

187. L'eccezione di incompetenza per materia o valore può essere proposta in qualunque stato e grado della causa; l'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'uffizio.

In ogni altro caso l'eccezione di incompetenza deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa, nè si può pronunziare d'uffizio.

188. Nei casi indicati nell'articolo 104 l'istanza per rimessione della causa all'autorità giudiziaria, che deve decidere a norma dello stesso articolo, può essere proposta in qualunque stato e grado della causa.

189. Le quistioni di incompetenza e declinatoria del foro sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti.

§ II.

Delle eccezioni di nullità.

190. Le nullità degli atti di citazione sono sanate colla comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145.

Il contumace può nel giudizio di opposizione o di appello impugnare per nullità la citazione che precedette la sentenza contumaciale, ma deve farlo prima di ogni altra difesa, salvo la declinatoria del foro.

191. Le nullità degli atti di procedura posteriori alla citazione sono sanate, se non siano proposte specificatamente nella comparsa successiva all'atto che si vuole impugnare.

192. Per la dichiarazione di nullità degli atti le parti si provvedono nel modo stabilito per gli incidenti.

Quando la parte, che avrebbe diritto di opporre la nullità, sia contumace, la nullità deve essere pronunziata d'uffizio.

SEZIONE III.
Della garantia e dell' intervento.
§ I.
Della garantia.

193. Chi vuol chiamare un terzo in garantia deve proporne domanda nel termine stabilito per rispondere.

Nel caso di più convenuti in garantia si osserva la disposizione dell'articolo 151.

194. Quando la domanda in garantia dia luogo ad altre domande della stessa natura, queste sono proposte nel termine indicato nell'articolo precedente.

195. Quando sia proposta la declinatoria del foro, il termine per chiamare in garantia non decorre finchè non sia risoluta la quistione di competenza.

196. La domanda in garantia deve essere notificata anche all'attore nel termine stabilito per proporla.

197. La domanda in garantia non sospende il corso della causa principale, se non è proposta e notificata a norma degli articoli precedenti.

198. Nei casi di garantia per azioni reali, il garante può assumere la causa del convenuto, e questi può chiedere di essere messo fuori di causa.

Quantunque messo fuori di causa, il convenuto ha diritto di assistere al proseguimento di essa per la conservazione dei suoi diritti, e l'attore può domandare che il medesimo vi resti per l'adempimento delle obbligazioni che personalmente lo riguardino.

199. Le quistioni relative alla domanda in garantia sono proposte e giudicate nel modo stabilito per gli incidenti.

La domanda in garantia, se non sia in istato di essere giudicata contemporaneamente alla domanda principale, non può ritardare la decisione di questa.

200. Le sentenze proferite contro il garante nelle azioni reali sono esecutive anche contro il garantito, e a questo effetto sono notificate ad ambidue.

Gli atti esecutivi per le spese e i danni possono essere fatti soltanto contro i garanti.

§ II.
Dell'intervento in causa.

201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra

altre persone può intervenirvi, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, se trattisi di procedimento sommario, finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

202. L'intervento è proposto con comparsa contenente le ragioni e la produzione dei documenti giustificativi.

203. Ciascuna delle parti può chiamare in causa un terzo a cui creda comune la controversia, ma deve ciò notificare all'altra parte nella forma espressa nell'articolo precedente.

204. Le quistioni relative all'intervento sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti.

Nei casi d'intervento proposto all'udienza, le questioni sono giudicate dal tribunale o dalla corte.

L'intervento non può in verun caso ritardare il giudizio della causa principale, quando sia in istato di essere decisa.

205. L'autorità giudiziaria, se riconosca opportuno l'intervento in causa di un terzo, può ordinarlo anche d'uffizio. In questo caso dichiara nella sentenza a cura di chi la citazione del terzo debba essere fatta, e stabilisce il termine per eseguirla.

In ogni caso la citazione può farsi eseguire da qualunque delle parti.

SEZIONE IV.

Delle prove.

206. Per l'ammessione di qualunque mezzo di prova le parti devono provvedersi nel modo stabilito per gl'incidenti.

207. Nell'esecuzione delle prove le parti possono intervenire personalmente o per mezzo di mandatario, e non è necessaria l'assistenza dei procuratori che le rappresentano in causa, salvo che si debba comparire all'udienza.

208. Quando la prova non si debba eseguire all'udienza, è delegato uno dei giudici a procedervi. Se il luogo in cui si deve eseguire sia distante da quello in cui siede l'autorità giudiziaria avanti la quale pende la causa, si può delegare il pretore.

Se la prova si debba eseguire nella giurisdizione di altra autorità giudiziaria, si può o richiedere questa di delegare uno de'suoi giudici, o commettere direttamente il pretore del mandamento, in cui la prova deve farsi.

Se la prova debba eseguirsi fuori del regno, la richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal diritto internazionale.

209. Dai provvedimenti dati dal giudice delegato per l'e-

secuzione della prova si può reclamare nel termine stabilito dall'articolo 183. Sull'istanza dell'opponente il giudice rimette le parti a udienza fissa.

Il giudice può tuttavia ordinare l'esecuzione provvisoria del provvedimento, non ostante reclamo, salvo nella parte che infligga una pena.

Il difetto di reclamo non convalida l'operato, quando il giudice abbia ecceduto i limiti delle sue attribuzioni.

210. La surrogazione del giudice delegato, o la nomina di un altro giudice che possa sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova, deve farsi con provvedimento del presidente, ancorchè la delegazione abbia avuto luogo per sentenza.

211. Per ciascuna prova si fa processo verbale nelle forme stabilite in appresso.

Quando per la prova sia stato delegato un giudice che non appartenga all'autorità giudiziaria davanti cui pende la causa, il cancelliere del giudice delegato trasmette immediatamente il processo verbale in originale alla cancelleria della detta autorità giudiziaria.

Il processo verbale è prodotto in causa per copia.

212. Quando negli esami, o in qualunque altro atto di procedura, si debba interrogare qualche persona che non conosca la lingua dell'autorità giudiziaria procedente, o quando gli uffiziali che intervengono all'atto non intendano la lingua della detta persona, si nomina un interprete, il quale presta giuramento di fedelmente spiegare le domande e riferire le risposte.

L'interprete deve essere maggiore d'età, e non può essere scelto fra i giudici, gli uffiziali intervenienti all'atto, o i testimoni della causa.

Nel processo verbale si fa menzione di quanto siasi operato a norma di quest'articolo. L'interprete, se può, lo sottoscrive.

213. Quando si debba interrogare un sordo, un muto, o un sordo-muto,

al sordo si presentano in iscritto le domande o le osservazioni dell'autorità giudiziaria, ed egli dà le sue risposte verbali;

al muto si fanno verbalmente le domande e le osservazioni, ed egli risponde in iscritto;

al sordo-muto si fanno le domande e le osservazioni in iscritto, ed egli risponde in iscritto.

Le domande e le risposte in iscritto sono unite al processo verbale.

Se il sordo, il muto, o il sordo-muto non sappia leggere o scrivere, l'autorità giudiziaria gli nomina uno o più interpreti, secondo le circostanze, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con esso, osservate nel resto le disposizioni dell'articolo precedente.

214. Le disposizioni dei due articoli precedenti si devono osservare sotto pena di nullità.

215. Quando la parte, il testimone, o il perito chiamati a rispondere ad un interrogatorio, a prestare giuramento, a deporre, o riferire verbalmente all' udienza, giustifichino l'impossibilità di presentarsi nel giorno assegnato, il presidente o il giudice delegato stabilisce un altro giorno nel termine prescritto per l'esecuzione della prova, o si trasferisce all'abitazione della parte, del testimone, o del perito per riceverne le dichiarazioni.

Se l'abitazione sia distante dalla sede del giudizio, o si trovi nella giurisdizione di un' altra autorità giudiziaria, si provvede a norma dell'articolo 208.

§. I.

Dell' interrogatorio delle parti.

216. La parte che vuole interrogare l'altra sopra fatti relativi alla causa, deve dedurli specificatamente per articoli separati.

217. L'ordinanza o la sentenza che ammette l' interrogatorio delega un giudice per ricevere la risposta, salvo che ordini che sia data all'udienza.

Quando l' interrogatorio sia ammesso con ordinanza, questa stabilisce il giorno per rispondere, sempre che le risposte si debbano dare all'udienza o davanti un giudice del collegio.

Negli altri casi l'ordinanza o la sentenza ordina la comparizione delle parti davanti il presidente o il giudice delegato per stabilire l'udienza o il giorno per l' interrogatorio.

218. La risposta agli interrogatorii deve darsi dalla parte in persona senzachè possa valersi di scritto preparato a quest' uopo.

Quando la parte non comparisca, o ricusi di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti, salvo che giustifichi un impedimento legittimo.

219. Nel processo verbale si fa risultare delle interrogazioni e delle risposte.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal presidente o dal giudice delegato, e dal cancelliere.

§. II.

Del giuramento.

220. Il giuramento decisorio si può deferire in qualunque stato e grado della causa.

Chi lo deferisce deve proporne la formola.

221. Il procuratore non può deferire, accettare, o riferire un giuramento decisorio, rivocare il giuramento deferito, o dispensare dal prestarlo, senza mandato speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

222. L'ordinanza o la sentenza che ammette un giuramento ne contiene la formola, e prescrive che si presti all'udienza, salvo che per motivi gravi sia delegato un giudice per riceverlo.

Quando il giuramento sia ammesso con ordinanza, questa stabilisce il giorno in cui dovrà essere prestato, sempre che debba prestarsi all'udienza o davanti un giudice del collegio.

Negli altri casi l'ordinanza o la sentenza prescrive la comparizione delle parti davanti il presidente o il giudice delegato, per stabilire l'udienza o il giorno in cui il giuramento dovrà prestarsi.

223. L'ordinanza che stabilisce il giorno per prestare il giuramento è notificata personalmente alla parte che deve giurare, nel termine da essa prescritto.

Tra la notificazione della ordinanza, e il giorno stabilito per prestare il giuramento deve passare un intervallo non minore di giorni quindici.

224. La parte cui è deferito il giuramento ammesso con sentenza, se lo voglia riferire, deve farne dichiarazione, prima dell'ordinanza che stabilisce il giorno per prestarlo, altrimenti si ritiene che abbia eletto di giurare.

225. Quando la parte che deve giurare non si presenti

nel giorno indicato, s'intende che ricusi di prestare il giuramento, salvo che giustifichi un impedimento legittimo.

226. Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

Il presidente o il giudice delegato deve premettere una ammonizione, che rammenti l'importanza e la santità dell'atto.

La parte comincia a prestare il giuramento, pronunziando le parole — *Giuro, chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro*—, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura, osservati nel resto i riti speciali della religione professata dalla stessa parte.

227. Il processo verbale riferisce la formola precisa del giuramento prestato, e ogni altra cosa relativa al medesimo.

Il processo verbale è sottoscritto dalla parte che ha giurato, dal presidente o dal giudice delegato, e dal cancelliere.

228. Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano nel caso di giuramento deferito d'uffizio, in quanto siano applicabili.

§. 3.

Dell'esame dei testimoni.

229. I fatti che si vogliono provare per mezzo di testimoni devono essere dedotti specificatamente per articoli separati.

La prova contraria è di diritto; ma quando con essa si vogliano provare fatti nuovi, questi debbono essere dedotti nel termine di giorni quindici da quello in cui l'ordinanza o la sentenza che ammise la prova è divenuta esecutiva in conformità dell'articolo 232.

230. L'ordinanza o la sentenza che ammette la prova testimoniale deve contenere:

1. i fatti da provarsi;

2. la delegazione di un giudice per fare l'esame dei testimoni, se non sia ordinato che l'esame segua all'udienza.

231. L'autorità giudiziaria, il presidente, o il giudice delegato, riconoscendone la necessità, può ordinare che l'esame dei testimoni segua sul luogo a cui si riferiscono le deposizioni.

232. Il termine per far gli esami è di giorni trenta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un altro termine.

Il termine decorre rispettivamente dalla scadenza di quello stabilito per far opposizione od appellare, e, quando siavi stato giudizio di opposizione o d'appello, dalla notificazione della sentenza proferita in questo giudizio.

Quando debba procedersi all'esame per consenso delle parti, o in virtù di sentenza esecutiva non ostante appello od opposizione, o se la parte soccombente dichiari di non voler appellare, il termine decorre dal giorno della notificazione dell'ordinanza o della sentenza che ammise gli esami, o dal giorno della dichiarazione anzidetta.

233. Sull'istanza verbale o scritta della parte che vuole far eseguire l'esame, o di un suo mandatario, il giudice stabilisce il luogo, il giorno, e l'ora in cui i testimoni devono comparire.

L'ordinanza è notificata al procuratore dell'altra parte almeno giorni dieci prima di quello stabilito per l'esame, sotto pena di nullità.

L'esame dei testimoni può farsi ad intervalli, purchè nel termine stabilito.

234. I procuratori devono notificarsi reciprocamente giorni cinque prima di quello dell'esame dei testimoni, l'indicazione del nome e cognome, della condizione e residenza dei medesimi, sotto pena di nullità.

La nullità non ha luogo quando l'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni suddette non sia tale da produrre incertezza assoluta intorno alle persone dei testimoni.

235. Quando a norma dell'articolo 232 sia assegnato per gli esami un termine minore dell'ordinario, si stabilisce nell'ordinanza, o nella sentenza, un termine più breve, entro il quale devono farsi le notificazioni richieste dai due articoli precedenti.

236. Non possono essere sentiti come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti, o il coniuge, ancorchè separato, salvo nelle quistioni di stato o di separazione personale tra coniugi; e quando siano sentiti non si ha riguardo alla loro deposizione.

I minori d'anni quattordici possono essere sentiti senza giuramento, e per semplice schiarimento.

237. Le parti sono sempre in diritto di proporre i motivi che possono rendere sospetta la deposizione del testimone:

questi motivi devono essere dedotti a prova in modo specifico.

Quando i motivi di sospetto non siano fondati sopra uno scritto, l'autorità giudiziaria non può ammetterne la prova per mezzo di testimoni, se non concorrano circostanze gravi, precise, e concordanti.

Se il motivo di sospetto sia proposto prima che sia compiuto l'esame del testimone cui si riferisce, il giudice può chiedere al medesimo gli opportuni schiarimenti.

In ogni caso il testimone allegato a sospetto deve essere esaminato, salvo all'autorità giudiziaria di apprezzare, come di ragione, la deposizione di lui.

238. I testimoni, se non consentano di presentarsi volontariamente, sono citati nel modo stabilito dall'articolo 133, con indicazione della causa per cui devono comparire, senza bisogno di alcun'altra formalità.

Nella citazione del testimone debbono osservarsi i termini stabiliti nell'articolo 147.

239. Il testimone citato che non può comparire deve far noto al giudice procedente il motivo dell'impedimento. In questo caso la citazione si ripete per altro giorno, salvo ciò che è stabilito nell'articolo 215.

Se il testimone non comparisca, o ricusi di giurare o di deporre, senza addurre ragioni legittime, è condannato dal giudice procedente al rimborso delle spese cagionate da lui e in una pena pecuniaria non maggiore di lire cinquanta, oltre il risarcimento dei danni.

In questi casi si rinnova la citazione o si rimette l'esame ad altro giorno a spese del testimone; e s'egli non comparisca, o persista nel rifiuto di deporre o di giurare, è condannato al rimborso delle nuove spese e in una pena pecuniaria non minore del doppio della prima, e non eccedente lire cento.

Il giudice può inoltre ordinare che il testimone rinitente sia condotto all'esame dalla forza pubblica, e condannare quello che persista nel rifiuto nella pena del carcere estendibile a giorni trenta.

240. Quando il testimone non comparso si presenti in seguito e giustifichi un impedimento legittimo, il giudice può rivocare la condanna di lui, e lo esamina, se non sia ancora scaduto il termine utile per l'esame.

241. I testimoni sono esaminati separatamente l'uno dall'altro.

Quando i testimoni non possano essere sentiti tutti nello stesso giorno, il giudice procedente proroga l'esame ad altro giorno. In questo caso non occorre altra citazione nè ai testimoni nè alle parti, ancorchè queste non si siano presentate.

242. Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento a norma dell'articolo 226.

Il testimone, prestato il giuramento, e prima di deporre, deve dichiarare:

1. il suo nome, cognome, la sua condizione, età, e residenza;

2. se sia parente o affine di una delle parti, e in quale grado, o se sia addetto al servizio di essa;

3. se abbia interesse nella causa.

243. Il testimone deve rispondere a voce senza che possa leggere risposte preparate in iscritto. Il giudice procedente può permettergli di ricorrere a note o memorie, quando lo richiedano la qualità del testimone o la natura della causa.

Il giudice può d'ufficio, e deve sull'istanza delle parti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità. Può anche, dopo che i testimoni hanno deposto, porli in confronto tra loro.

È vietato alle parti e ai loro procuratori di interrogare il testimone o d'interromperlo. Essi debbono per quest'oggetto rivolgersi al giudice procedente, sotto pena di un'ammenda estendibile a lire venticinque, e anche dell'espulsione dal luogo dell'esame.

244. La deposizione si scrive nel processo verbale in persona prima, e si legge al testimone finito il suo esame, chiedendogli se persista in essa.

Il testimone può farvi le variazioni e aggiunte che creda, le quali sono scritte in fine della deposizione.

245. Finito l'esame del testimone, si deve chiedergli se suole un'indennità, e, in caso affermativo, il giudice ne fa la tassa in margine della deposizione e ne ordina il pagamento. Questo provvedimento tien luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte che ha presentato il testimone.

246. Quando durante il termine per l'esame una delle parti ne domandi la proroga, il giudice procedente, concorrendovi giuste ragioni, può accordarla; e, nel caso di contestazione, rimette le parti a udienza fissa.

Le deposizioni ricevute dopo la scadenza del termine stabilito o prorogato sono nulle.

247. Il processo verbale dell'esame deve contenere :

1. l'indicazione dell'anno, mese, giorno, e dell'ora in cui l'esame ebbe luogo, delle rimessioni ad altri giorni e ore, e della proroga che si fosse concessa;

2. il nome, cognome, la residenza, o dimora delle parti e dei testimoni, e la menzione della loro comparizione o della loro assenza ;

3. la menzione del giuramento prestato;

4. la menzione delle risposte di ciascun testimone ;

5. le eccezioni di sospetto state proposte;

6. la dichiarazione se le interrogazioni siansi fatte d'uffizio o ad istanza delle parti;

7. la menzione se il testimone abbia chiesto indennità, e in quale somma gli sia stata accordata;

8. la menzione della lettura al testimone delle sue deposizioni, e delle variazioni ed aggiunte che vi abbia fatte;

9. la sottoscrizione di ciascun testimone, o la menzione che egli non potè o non volle sottoscrivere;

10. la sottoscrizione delle parti e dei loro procuratori, se presenti;

11. la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

Vi è nullità se non siansi osservate le disposizioni dei numeri 9 e 11.

Vi è altresì nullità, se l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni accennate negli altri numeri produca assoluta incertezza circa il tempo in cui seguirono gli esami, o il loro oggetto, o le persone dei testimoni o delle parti, o l'adempimento delle formalità stabilite e il cui difetto porti nullità, salvo sempre in ogni caso di omissione o di errore l'applicazione delle pene disciplinali al cancelliere.

248. Quando l'autorità giudiziaria abbia ordinato che l'esame si faccia all'udienza, il presidente stabilisce il giorno in cui i testimoni saranno sentiti.

I testimoni sono interrogati dal presidente.

I giudici, chiesta la parola al presidente, possono interrogare i testimoni sulle circostanze intorno alle quali desiderino schiarimenti maggiori.

Le parti possono rivolgersi al presidente, affinchè faccia le interrogazioni che credano di loro interesse.

Il processo verbale dell'esame è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Si osservano nel resto le norme stabilite negli articoli precedenti.

249. Quando l'esame sia in tutto o in parte dichiarato nullo per colpa del giudice, del cancelliere, del procuratore o dell'usciere, è rinnovato in tutto o in parte a spese di chi ha dato luogo alla nullità.

Il termine per il nuovo esame è stabilito dalla sentenza che pronunziò la nullità, e decorre dal giorno in cui la sentenza stessa è notificata. Non si possono esaminare altri testimoni. Se alcuno dei testimoni già sentiti non possa essere riesaminato, l'autorità giudiziaria tiene quel conto, che di ragione, dell'esame già eseguito.

250. La nullità della deposizione di uno o di più testimoni non importa la nullità delle altre.

251. Chi abbia fondato motivo di temere che sia per mancare uno o più testimoni necessari a far valere un diritto o un'eccezione, può chiedere che i medesimi siano esaminati a futura memoria.

Se vi sia giudizio pendente, la domanda è proposta al presidente nella forma dell'articolo 185.

Se non vi sia giudizio pendente, la domanda è proposta per atto di citazione, in via sommaria, della parte contraria davanti l'autorità giudiziaria competente per la causa di merito.

Il presidente o l'autorità giudiziaria, riconosciuta l'urgenza, ammette il chiesto esame, se la prova testimoniale non sia vietata assolutamente dalla legge.

L'ordinanza o la sentenza sono esecutive, non ostante reclamo, opposizione, o appello.

L'esame a futura memoria non ha altro effetto che di conservare la prova. Questa sarà efficace allora soltanto che venga ammessa definitivamente. Essa non pregiudica ad alcuno dei mezzi che competono all'altra parte per opporsi all'ammissione definitiva della prova, nè alla deduzione di prove contrarie, e non impedisce alla parte istante di presentare altri testimoni.

Sino a che la prova non sia stata ammessa definitivamente, il processo verbale non può prodursi in giudizio, e il cancelliere non può rilasciarne copia, sotto le pene stabilite nell'articolo 55.

§. IV.

Della perizia.

252. L'ordinanza o la sentenza, che ammette la perizia, ne enuncia l'oggetto, stabilisce il termine entro il quale dev'essere presentata la relazione, e delega un giudice per ricevere il giuramento del perito.

253. La perizia è fatta da uno o da tre periti, secondo che sia stabilito dalle parti, o ordinato dall'autorità giudiziaria.

Se le parti non si siano precedentemente accordate nella nomina dei periti, questa si fa con l'ordinanza o con la sentenza che ammette la perizia.

254. Non possono essere d'ufficio nominati periti coloro, che, a termini dell'articolo 236, non possono essere sentiti come testimoni.

Possono essere ricusati solamente i periti nominati d'ufficio, eccetto che i motivi di ricusazione siano sopravvenuti dopo la nomina fatta dalle parti.

I motivi di ricusazione dei periti sono gli stessi che i motivi di ricusazione dei giudici.

255. I motivi di ricusazione anteriori alla notificazione dell'ordinanza o della sentenza che contiene la nomina dei periti d'ufficio, debbono essere proposti entro otto giorni dalla detta notificazione, salvo che nei casi d'urgenza un altro termine sia stabilito nell'ordinanza o nella sentenza.

I motivi di ricusazione sopravvenuti dopo la nomina dei periti, fatta d'ufficio o dalle parti, possono essere proposti sino a che non sia prestato il giuramento.

256. L'atto con cui si propongono i motivi di ricusazione deve contenere la produzione dei documenti giustificativi, o l'offerta della prova per mezzo di testimoni sui fatti specifici di ricusazione.

L'atto di ricusazione è notificato anche al perito ricusato.

257. La sentenza che ammette la ricusazione nomina altri periti.

Questa sentenza non è appellabile.

258. Quando la ricusazione sia rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata al risarcimento dei danni verso l'altra parte e verso i periti che ne facciano domanda per essere stato leso il loro onore. Nel caso di questa domanda i periti cessano dal loro ufficio.

L'appello dalla sentenza che rigetta la ricusazione deve essere proposto nei giorni quindici dalla notificazione, con citazione a comparire in via sommaria entro un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici.

259. Dopo la nomina dei periti, il giudice delegato, sull'istanza di una delle parti, premessa la citazione dell'altra e dei periti, riceve il giuramento di questi, e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui essi comincieranno le loro operazioni; e, quando ne facciano domanda, determina la somma da depositarsi nella cancelleria anticipatamente per le spese.

I periti devono giurare, nella forma stabilita dall' articolo 226, di procedere fedelmente nelle operazioni loro commesse nel solo scopo di far conoscere ai giudici la verità.

260. Quando il perito non accetti la nomina, o non comparisca nel giorno e nell'ora indicati per prestare il giuramento, o per eseguire la perizia, è nominato d'ufficio, colle norme stabilite negli articoli precedenti, un altro perito, se le parti non siansi accordate in questa nomina.

Il perito, che, dopo avere prestato giuramento, non comparisca nel giorno ed ora stabiliti per l'eseguimento della perizia, può essere condannato alle spese e al risarcimento dei danni.

261. La copia dell'ordinanza o della sentenza, nella parte che determina l'oggetto della perizia, e i documenti necessari, sono consegnati ai periti non più tardi di giorni cinque da quello del giuramento.

262. Le parti possono fare ai periti, nel corso delle loro operazioni, le osservazioni che credano del proprio interesse, e di queste deve farsi menzione nella relazione.

263. Quando i periti non possano terminare l' operazione nel giorno indicato, questa è da essi prorogata ad altro giorno ed ora certi, senza bisogno di citazione nè di notificazione.

Se i periti non possano compiere le loro operazioni nel termine stabilito, possono prima della scadenza domandare una proroga.

La proroga è domandata con ricorso al presidente, il quale, udite le parti, provvede.

264. I periti fanno una sola relazione, nella quale devono esprimere un solo avviso motivato a pluralità di voti.

In caso di divergenza di opinioni fra i periti si esprimo-

no i motivi delle diverse opinioni senza indicare il nome dei periti che le hanno espresse.

I periti non possono corredare la loro relazione di piani e tipi, salvo sia stato loro ordinato con l'ordinanza o con la sentenza, o vi sia consenso delle parti.

265. Quando tutti i periti sappiano scrivere, la relazione dev'essere sottoscritta contemporaneamente da tutti i periti, in presenza del cancelliere dell' autorità giudiziaria che ha ordinato la perizia.

Se i periti o alcuno di essi non sappiano scrivere, la relazione è letta dal cancelliere in presenza di tutti i periti, ed è sottoscritta da quelli di essi che sanno scrivere.

Il cancelliere fa risultare di ogni cosa con processo verbale in fine della relazione, la quale rimane depositata nella cancelleria.

266. Il presidente può ordinare che la relazione dei periti sia ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui la perizia fu eseguita, o di quello della residenza di uno dei periti, e il cancelliere trasmette immediatamente la relazione, in originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha ordinata la perizia.

267. L'onorario dei periti è tassato dal presidente con ordine di pagamento in margine del processo verbale, e il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte che ha chiesto la perizia, e, se questa fu ordinata d'uffizio, solidalmente contro tutte le parti interessate.

268. Il perito che ritarda o ricusa di presentare la relazione nel termine stabilito o prorogato, decade di diritto dalla nomina, e le parti possono chiederne senz' altro la surrogazione, in conformità degli articoli precedenti.

In questo caso il perito non può pretendere alcun onorario o rimborso, ed è tenuto alle spese ed al risarcimento dei danni.

269. Quando l'autorità giudiziaria non trovi nella relazione elementi sufficienti per la decisione della causa, può ordinare ai periti di dare anche oralmente all'udienza schiarimenti ulteriori, ovvero ordinare una nuova perizia da eseguirsi da uno o più periti nominati d'uffizio. I nuovi periti possono richiedere ai primi le spiegazioni che stimino convenienti.

270. L'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria, la quale deve pronunziare secondo la propria convinzione.

§ V.

Dell'accesso giudiziale.

271. Quando l'autorità giudiziaria creda necessaria l'ispezione del luogo o della cosa controversa per mezzo di uno dei giudici, può ordinarne l'accesso anche d'uffizio.

272. L'ordinanza o la sentenza, che ordina l'accesso, ne determina l'oggetto, e delega il giudice che deve eseguirlo.

Quando l'ispezione debba farsi coll' assistenza di periti, questi sono nominati in conformità del paragrafo precedente.

273. Le spese dell'accesso debbono anticiparsi e depositarsi nella cancelleria dalla parte che ne ha fatto la domanda, nella somma stabilita dal giudice delegato.

Quando l'accesso sia domandato da ambedue le parti od ordinato d'ufficio, l'anticipazione e il deposito delle spese sono fatti per porzioni eguali, salvo che siasi altrimenti concordato tra le parti, o stabilito dall'autorità giudiziaria.

274. Sull'istanza di una delle parti il giudice delegato stabilisce il luogo, il giorno, e l'ora dell'accesso.

Quando l'accesso debba farsi coll'assistenza dei periti, il giudice delegato, sull'istanza della detta parte, fa citare i periti, che abbiano accettata la nomina, a comparire sul luogo.

275. Il giudice nel giorno stabilito, siano o no presenti le parti o i loro procuratori, procede all'ispezione ordinata, e può fare d'ufficio, o a richiesta delle parti, altre ispezioni utili allo schiarimento della controversia, e dà i provvedimenti di urgenza.

276. Quando il giudice proceda coll'assistenza di periti, questi prestano giuramento sul luogo stesso dell'accesso. Per il giuramento e per la relazione si osserva quanto è stabilito nel paragrafo precedente.

La relazione deve presentarsi, se sia possibile, nel luogo dell'accesso; in difetto il giudice stabilisce il giorno e l'ora della presentazione. Egli può delegare per riceverla il cancelliere della pretura, il quale la trasmette immediatamente per originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ordinò l'accesso.

La relazione è annessa al processo verbale dell'accesso.

277. Il giudice delegato può, d'ufficio o sull'istanza delle parti, ordinare la formazione di un tipo del luogo controverso, oppure la verificazione di quelli già prodotti in causa.

Il giudice affida questa operazione ai periti stessi o ad un altro da lui nominato, se le parti non si accordino per la nomina.

278. Quando nel corso dell'accesso si debba provare qualche fatto che il giudice riconosca pertinente, egli può sentire i testimoni che siano presentati sul luogo, conformandosi per l'esame alle regole stabilite nel paragrafo 3 di questa sezione.

279. Quando l'accesso non possa compiersi in un solo giorno, il giudice lo proroga ad altro giorno ed ora fissi, senza bisogno di citazione nè di notificazione.

280. I documenti presentati durante l'accesso sono menzionati nel processo verbale, e restituiti alle parti per essere prodotti in causa, salvo che il giudice ne ordini, anche d'uffizio, l'immediato deposito presso il cancelliere.

281. Il processo verbale fa risultare di ogni cosa relativa all'accesso.

È sottoscritto dalle parti, se presenti, dai procuratori intervenuti, dai periti, dal giudice, e dal cancelliere.

Quando l'accesso sia fatto ad intervalli il processo verbale è sottoscritto ad ogni interruzione.

Il processo verbale chiude che l'accesso indica i giorni impiegati nel medesimo.

§ VI.

Della verificazione delle scritture.

282. La domanda per ricognizione o verificazione di una scrittura privata può proporsi in giudizio, sia che la domanda formi l'oggetto principale del giudizio stesso, sia che abbia per iscopo l'adempimento dell'obbligazione.

Nel primo caso, se il convenuto riconosca la scrittura, le spese sono a carico dell'attore.

283. Quando la parte contro cui la scrittura è prodotta non comparisca, questa si ha per riconosciuta in sua contumacia.

Se comparisca e non risponda, o, rispondendo, non neghi la scrittura specificatamente o non dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, la scrittura si ha ugualmente per riconosciuta.

284. Quando si debba procedere alla verificazione della scrittura, la parte che ne fa domanda deve proporne la prova

con documenti, o col giudizio di periti, o per mezzo di testimoni, e depositare la scrittura nella cancelleria, dove rimane sino al termine della procedura.

La prova testimoniale non è ammessa che congiuntamente alla perizia, salvo che questa sia impossibile per difetto di scritture di comparazione.

L'ordinanza o la sentenza, che ordina la verificazione della scrittura, delega un giudice per procedere alla relativa istruzione.

285. Quando si proceda alla verificazione per mezzo di periti, il giudice nomina d'ufficio i periti, e designa le scritture di comparazione, se le parti non siansi accordate, e stabilisce il luogo, il giorno, e l'ora in cui dovrà aver luogo la presentazione della scrittura, e la perizia.

Nel caso di ricusazione dei periti, si procede nel modo stabilito dal paragrafo 4 di questa sezione.

286. Quando le parti non si accordino sulle scritture che devono servire di comparazione, il giudice può ammettere soltanto:

1. le firme apposte ad atti seguiti davanti notaro o altro uffiziale pubblico;

2. le carte che quegli, la cui scrittura devesi verificare, abbia scritte o firmate in qualità di uffiziale pubblico;

3. le scritture o firme private riconosciute dalla persona cui si attribuisce la scrittura da verificarsi, ma non quelle che siano da essa negate o non riconosciute, quantunque state precedentemente verificate o dichiarate come sue proprie;

4. la parte riconosciuta o non negata della scrittura medesima da verificarsi.

287. Quando le scritture di comparazione siano presso depositari pubblici, ed il trasporto non ne sia vietato, il giudice delegato può ordinare che i depositari, nel giorno ed ora da lui indicati, le presentino nel luogo in cui deve farsi la verificazione, sotto pena di una multa estendibile a lire cinquecento.

Se le scritture siano presso altre persone, queste possono essere obbligate nelle vie ordinarie a presentarle, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se la verificazione debba eseguirsi nel luogo in cui si trovano le scritture di comparazione, il giudice vi si trasferisce, e dà i provvedimenti necessari.

288. Quando sia stato ordinato il trasporto delle scritture di comparazione nella cancelleria, e il depositario di esse sia un funzionario pubblico, deve questi, prima di consegnare gli originali, farne una copia, che sarà verificata sull'originale dal giudice procedente, o da un altro giudice delegato a norma dell'articolo 208; di ciò si fa processo verbale, copia del quale è annessa alle carte di cui si fa consegna.

Il depositario ripone fra le sue minute in luogo dell'originale la copia delle carte consegnate, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e può, se occorra, darne altre copie, con l'obbligo di fare menzione in esse del detto processo verbale.

Il depositario è rimborsato delle spese dalla parte che ha chiesta la verificazione. Queste spese sono tassate dal giudice delegato con ordine di pagamento in margine del processo verbale.

Il provvedimento tien luogo di sentenza spedita in forma esecutiva.

289. Quando le scritture di comparazione siano presentate da depositari pubblici, e la presentazione si faccia in luogo dal quale non possano essere trasportate, i depositari debbono essere presenti alla verificazione. Quindi ritirano le scritture, e, occorrendo, devono presentarle di nuovo.

Negli altri casi il giudice può ordinare che le scritture restino depositate presso il cancelliere, il quale ne rimane risponsabile. Se il depositario sia uffiziale pubblico può farne copia autentica nel modo e per l'oggetto indicato nell'articolo precedente, quantunque il luogo dove si fa la verificazione sia fuori del distretto del suo uffizio.

290. Quando manchino, o siano insufficienti le scritture di comparazione, il giudice può ordinare che la parte scriva sotto la sua dettatura.

Se la parte sia presente, e, potendo, ricusi di scrivere, si può dichiarare la scrittura come riconosciuta.

Se la parte non sia presente, il giudice stabilisce il giorno, e l'ora in cui la medesima dovrà scrivere sotto la sua dettatura.

Questo provvedimento è notificato alla parte personalmente. Tra il giorno della notificazione, e quello per la comparizione devono esservi i termini stabiliti nell'articolo 147.

Se la parte non comparisca si può dichiarare la scrittura

come riconosciuta, salvo che giustifichi un legittimo impedimento.

291. Prestato il giuramento dai periti, e fatta ai medesimi la comunicazione delle carte di comparazione, o compiuto lo scritto sotto dettatura, le parti debbono ritirarsi dopo di aver fatte le istanze e osservazioni che reputino convenienti, delle quali si fa menzione nel processo verbale.

292. I periti procedono unitamente alla verificazione nella cancelleria in presenza del cancelliere, o davanti il giudice, se questi lo abbia ordinato. Se non possano terminare la loro operazione nello stesso giorno, questa è rimandata ad altro giorno ed ora indicati dal giudice o dal cancelliere, senza bisogno di citazione nè di notificazione.

293. La relazione dei periti è fatta in conformità degli articoli 264 e seguenti, ed è unita al processo verbale.

Le scritture di comparazione si restituiscono ai depositari, mediante loro ricevuta scritta nel processo verbale, o annessa al medesimo.

294. Quando la parte proponga di provare la verità della scrittura col mezzo di testimoni, possono essere esaminati coloro che abbiano veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o abbiano cognizione di fatti che possano servire allo scoprimento della verità.

Se si proceda all'esame dei testimoni, la scrittura controversa deve essere presentata ad essi perchè la sottoscrivano. Della sottoscrizione o del rifiuto si fa menzione nel processo verbale.

Si osservano nel resto le regole stabilite nel paragrafo 3 di questa sezione.

295. Quando sia provato che la scrittura è stata scritta e firmata da colui che l'ha negata, questi è condannato in una multa da lire centocinquanta a cinquecento, nelle spese, e al risarcimento dei danni.

§ VII.

Della falsità dei documenti.

296. La querela di falso si può proporre in giudizio civile sia come oggetto principale della causa, sia incidentalmente nel corso di essa.

La querela si può proporre quantunque il documento sia stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato soltanto il

caso, in cui la verità del medesimo sia stata dichiarata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile o penale.

297. La querela di falso incidente si può proporre in qualunque stato o grado della causa.

298. La parte che intende proporre la querela di falso deve interpellare innanzi tutto l'altra parte se voglia o no servirsi del documento impugnato, con protesta che, se voglia servirsene, proporrà la querela di falso.

299. La parte interpellata deve notificare all'altra la sua dichiarazione, se intenda o no servirsi del documento prodotto.

Per questa dichiarazione il procuratore deve essere munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

300. Quando la parte interpellata dichiari di non volersi servire del documento, questo si ha senz'altro per rigettato in quanto riguarda i contendenti, salvo alla parte interpellante di trarne le induzioni che creda utili, e di fare le domande di danni che possano esserle dovuti.

301. Quando la parte interpellata dichiari volersi servire del documento, o non risponda all'interpellanza nel termine ordinario, l'altra parte, se persista nella sua istanza, dichiara con atto ricevuto dal cancelliere di proporre la querela di falso, esprimendone i motivi.

Per quest'atto il procuratore dev'essere munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

Il documento impugnato rimane in deposito nella cancelleria.

Il cancelliere entro ore ventiquattro presenterà l'atto al presidente, il quale con decreto in fine di esso delega un giudice per procedere alla istruzione.

Copia dell'atto e del decreto è notificata all'altra parte.

302. Quando esista l'originale del documento impugnato, il giudice delegato, sull'istanza della parte, o d'ufficio, può ordinarne il deposito nella cancelleria nel termine che stabilirà.

Per il deposito si osservano le norme e cautele prescritte nel paragrafo precedente riguardo alle scritture di comparazione.

Se il deposito dell'originale non siasi eseguito o non possa eseguirsi, sull'istanza d'una delle parti, e sulla rela-

zione del giudice l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti occorrenti.

303. Sull'istanza d'una delle parti è citata l'altra a comparire davanti il giudice per essere presente al processo verbale, che sarà fatto per assicurare l'identità e lo stato del documento.

Se sia stato eseguito il deposito dell'originale, è fatto processo verbale dello stato sia dell'originale, sia della copia.

304. Nel processo verbale debbono descriversi le cancellature, aggiunte, interlinee, ed ogni altra particolarità. Esso è fatto in presenza del ministero pubblico.

Con lo stesso processo verbale il giudice stabilisce il termine entro cui la parte che impugna il documento dovrà, sotto pena di decadenza, dedurre le prove del falso, e il termine entro cui l'altra parte dovrà notificare la sua risposta, con assegnazione della causa a udienza fissa sull'ammessione dei motivi della querela di falso, e delle prove sulle quali si fonda.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai loro procuratori, dal giudice, dal ministero pubblico, e dal cancelliere.

Il documento impugnato è pure sottoscritto dal giudice, dal ministero pubblico, e dal cancelliere.

305. L'autorità giudiziaria nel pronunziare sulla querela di falso può ammettere anche in parte i motivi della medesima, e riserbarsi di pronunziare sugli altri dopo la prova degli ammessi.

I motivi ammessi sono indicati nel dispositivo della sentenza.

306. Quando debbano esaminarsi testimoni si presentano loro i documenti impugnati, e le carte di comparazione. Di ciò è fatta menzione nel processo verbale, osservate nel resto le disposizioni contenute nel paragrafo 3 di questa sezione.

Se i testimoni nell'atto della deposizione presentino documenti, questi si uniscono all'esame dopo essere stati sottoscritti dai medesimi, dal giudice, e dal cancelliere. In questo caso si consegnano ai testimoni le copie dei documenti da essi presentati, certificati dal giudice, e dal cancelliere.

Finita la procedura di falso, il presidente sulla domanda dell'interessato ordina la restituzione dell'originale, e la sostituzione della copia nel processo verbale dell'esame.

Le spese sono anticipate dalla parte che propose la querela.

307. La prova per mezzo di periti si fa nella maniera seguente:

1. le scritture di comparazione sono proposte d'accordo delle parti, o designate dal giudice a norma dell'art. 286;

2. si consegnano ai periti i documenti impugnati, il processo verbale comprovante il loro stato, la sentenza che ha ammesso i motivi di falso e ordinato il giudizio dei periti, e le scritture di comparazione.

I periti dichiarano nella relazione di aver ricevuto ed esaminato questi atti, e sottoscrivono i documenti impugnati.

Se i testimoni abbiano unito documenti alla loro deposizione, la parte può richiedere, e il giudice ordinare, anche d'uffizio, che i documenti siano presentati ai periti.

Si osservano nel resto le norme stabilite nel paragrafo precedente.

308. Quando risultino dal procedimento indizi sufficienti di falso, se gli autori o complici siano viventi, e l'azione penale non sia estinta, l'autorità giudiziaria ordina che si proceda a norma del codice di procedura penale, rilasciando, se ne sia il caso, mandato di cattura.

Per effetto di questa sentenza la causa civile è sospesa sino a che siasi pronunziato definitivamente nel giudizio penale, salvo che l'autorità giudiziaria creda che la causa o alcun capo di essa possa essere deciso indipendentemente dal documento impugnato.

309. Quando nel giudicare sulla querela di falso l'autorità giudiziaria abbia ordinato la soppressione o cancellazione in tutto o in parte, oppure la riforma o la rinnovazione dei documenti dichiarati falsi, si sospende l'esecuzione di questo capo della sentenza, finchè sia scaduto il termine dell'appello, della rivocazione, e cassazione, o finchè la parte soccombente abbia espressamente accettato la sentenza.

310. Nella sentenza definitiva sul falso è provveduto alla restituzione de' documenti. Ciò ha luogo anche per i documenti impugnati, se non siano giudicati falsi.

Dei documenti trasportati da un uffizio pubblico si ordina la restituzione ai depositari, la quale è eseguita dal cancelliere nel modo stabilito dall'autorità giudiziaria.

311. La restituzione ordinata a termini dell'articolo 310 non può essere eseguita prima che sia decorso il termine stabilito nell'articolo 309.

Durante lo stesso termine è sospesa egualmente la restituzione delle scritture di comparazione e delle altre, se non sia altrimenti ordinato dall'autorità giudiziaria ad istanza dei depositari delle dette scritture, o delle parti.

312. I cancellieri non possono senza un decreto del presidente rilasciare copia dei documenti impugnati che sono in deposito nella cancelleria.

313. I cancellieri che contravvengono alle disposizioni degli articoli 309, 310, 311 e 312 sono puniti con sospensione non minore di un mese, nè maggiore di un anno, e con una multa estendibile a lire trecento, oltre i danni verso le parti, e salvo, se ne sia il caso, il procedimento penale.

314. La parte che ha proposta la querela di falso, se sia soccombente, è condannata al risarcimento dei danni verso l'altra parte, e in una multa estendibile a lire cinquecento.

La multa non è applicata quando il documento, od uno de' documenti impugnati, sia stato dichiarato falso anche in parte.

315. Il ministero pubblico deve promuovere l'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti.

316. Le transazioni nei giudizi di falso in via civile non possono eseguirsi, se non siano omologate in giudizio, sentito il ministero pubblico.

317. La parte che ha proposta querela di falso in via civile può sempre proporla in via penale. In questo caso il giudizio civile è sospeso, salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 308.

318. Non può essere pronunziata sentenza in causa di falso, se non sentito il ministero pubblico.

SEZIONE V.

Del rendimento dei conti e della liquidazione dei frutti.

319. Chiunque sia tenuto a rendere un conto, deve presentarlo coi documenti giustificativi.

320. Il conto deve contenere:

1. lo stato delle cose di cui vi è obbligo di dar conto;

2. le partite dell'esatto;
3. le partite dello speso;
4. i residui da esigersi e gli oggetti da ricuperarsi.

Esso deve terminare con un riepilogo.

321. Quando l'esatto ecceda lo speso il presidente, sull'istanza della parte interessata, ordina il pagamento del sopravanzo, senza che per ciò s'intenda approvato il conto.

Questa ordinanza ha effetto di sentenza spedita in forma esecutiva, e non si ammette reclamo contro di essa.

322. Quando la parte cui si rende il conto voglia impugnarlo, deve proporre le sue osservazioni con indicazione distinta delle partite impugnate, e con citazione a comparire davanti il presidente per la nomina di un giudice delegato.

323. Le parti discutono il conto davanti il giudice delegato, e questi ne fa processo verbale, enunciando le loro osservazioni.

Quando le parti siano d'accordo, il giudice approva il conto, e ordina il pagamento delle somme, e la consegna degli oggetti dovuti. A questa ordinanza è applicabile il capoverso dell'articolo 321.

Se le parti non siano d'accordo, il giudice provvede a norma dell'articolo 181.

324. Si possono ammettere come giustificate le partite, per le quali non si può o non si suole riportare ricevuta, quando siano verosimili e ragionevoli, obbligando chi rende il conto, se si creda necessario, ad asseverarne la verità con giuramento.

325. Sulla domanda della parte che rende il conto si può accordarle un'indennità per le spese necessarie, a cui abbia dato luogo la compilazione, e il rendimento del medesimo.

326. Quando chi deve rendere il conto non lo presenti nel termine stabilito, l'autorità giudiziaria può ammettere chi lo ha chiesto a determinare anche con giuramento la somma dovuta.

Se la parte a cui si rende il conto non abbia fatto osservazioni a norma dell'articolo 322, o non sia comparsa davanti il giudice, l'autorità giudiziaria può, sull'istanza dell'altra parte, approvare il conto.

327. Non si fa luogo a revisione di conti, salvo alle parti in caso di errori, omissioni, falsità, o duplicazione di partite, il diritto di proporre distintamente le loro domande.

328. Per la liquidazione dei frutti si osservano le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto siano applicabili.

SEZIONE VI.

Delle cauzioni.

329. Quando la idoneità della cauzione non sia contraddetta, o sia ammessa dall'autorità giudiziaria, il fideiussore con atto ricevuto dal cancelliere dichiara di sottomettersi a tutte le obbligazioni relative.

Quest'atto è esecutivo anche per l'arresto personale, se vi è luogo, senza che sia necessaria alcuna sentenza.

330. La cauzione può darsi anche depositando nella cancelleria denaro o rendite sul debito pubblico dello Stato, al portatore, al valore nominale.

Quando il valore nominale sia superiore al valore di borsa, si fa nella cauzione l'aumento concordato dalle parti, o, in difetto, stabilito dall'autorità giudiziaria.

Il cancelliere fa processo verbale del deposito.

331. Quando il domicilio, o la residenza, o dimora delle parti o del fideiussore sia distante dal luogo del giudizio, l'autorità giudiziaria può delegare il cancelliere della pretura per ricevere la cauzione, o richiedere per quest'oggetto un'altra autorità giudiziaria a norma dell'articolo 208.

SEZIONE VII.

Della interruzione e della cessazione del procedimento.

§. I.

Delle cause che danno luogo alla riassunzione d'istanza o alla costituzione di nuovi procuratori.

332. La citazione deve essere rinnovata quando prima della scadenza del termine per comparire avvenga la morte o il cangiamento di stato di una delle parti, o la cessazione dell'uffizio per cui doveva comparire in giudizio, ed essa non abbia precedentemente nominato un procuratore, o il nominato non siasi costituito o non si costituisca in causa.

333. La parte deve essere citata per la continuazione del giudicio, se dopo la costituzione dei procuratori, ma prima che la causa sia in istato di essere giudicata, sia notificato alcuno dei casi indicati nell'articolo precedente.

334. La parte dev'essere parimente citata, se, durante il giudizio, ma prima che la causa sia in istato di essere giudicata, avvenga la morte, la cessazione dall'esercizio, la sospensione o l'interdizione di uno dei procuratori costituiti, ancorchè tali casi non siano stati notificati.

335. Quando la causa trovisi in istato di essere giudicata, non è necessaria per la decisione di essa la citazione per riassunzione d'istanza, o per costituzione di nuovo procuratore.

La causa è in istato di essere giudicata quando sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, nei procedimenti sommari, quando la relazione all'udienza sia cominciata.

336. La citazione per la riassunzione d'istanza, o per la costituzione di un nuovo procuratore, è fatta nei modi e coi termini stabiliti nel titolo III di questo libro.

Nella citazione si enunciano i nomi e cognomi dei procuratori già costituiti in causa.

Se la parte contro cui si riassume l'istanza ha procuratore costituito nel giudizio, l'istanza è riassunta con comparsa notificata al procuratore.

337. Quando la parte citata per riassumere l'istanza o per costituire nuovo procuratore non comparisca, la causa si prosegue in sua contumacia.

§. II.

Della perenzione d'istanza.

338. Qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura.

L'istanza è altresì perenta quando non siasi chiesta la dichiarazione di contumacia nel termine stabilito dall'articolo 383.

339. La perenzione ha luogo anche contro lo Stato, gli istituti pubblici, i minori, e qualunque altra persona che non abbia la libera amministrazione de' suoi beni, salvo il regresso contro gli amministratori.

340. La perenzione si opera di diritto.

Quando voglia continuarsi l'istanza scaduto il termine, chi intende approfittare della perenzione deve proporla espressamente prima d'ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunziato.

341. La perenzione non estingue l'azione, nè gli effetti delle sentenze pronunziate, nè le prove che risultino dagli atti, ma rende nulla la procedura.

La perenzione nei giudizi di appello o di rivocazione dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata, quando non ne siano stati modificati gli effetti da altra sentenza pronunziata nei detti giudizi.

342. Nel caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento.

§. III.

Della rinunzia agli atti del giudizio.

343. La rinunzia agli atti del giudizio può essere fatta in qualunque stato e grado della causa.

Per le persone sottoposte all'amministrazione o assistenza altrui la rinunzia non può farsi, nè accettarsi fuorchè nella forma stabilita dalla legge per abitarle a stare in giudizio.

344. Per la rinunzia agli atti del giudizio, l'accettazione, e la revoca della medesima, il procuratore deve essere munito di mandato speciale salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

345. La rinunzia accettata produce gli effetti della perenzione.

Essa obbliga il rinunziante a pagare le spese del giudizio.

SEZIONE VIII.

Delle conclusioni del ministero pubblico.

346. Il ministero pubblico conclude nei casi indicati dalla legge e in tutte le cause che riguardano:

1. lo Stato;
2. le donazioni, e i legati fatti a benefizio dei poveri;
3. lo stato delle persone, e le tutele;
4. il matrimonio, e la separazione personale dei coniugi;
5. i minori, gli interdetti e gli inabilitati, gli assenti dichiarati, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla autorità pubblica;
6. la competenza per materia o valore, e i conflitti di giurisdizione;

7. le ricusazioni di giudici e degli uffiziali del ministero pubblico, e l'azione civile contro di essi;

8. quelli che si trovino per causa pubblica fuori del regno, e non siano rappresentati in giudizio.

Il ministero pubblico può richiedere la comunicazione degli atti in tutte le cause nelle quali lo creda necessario per l'osservanza della legge, e l'autorità giudiziaria può anche ordinarla d'uffizio.

347. Il ministero pubblico conclude all'udienza dopo la discussione delle parti.

Può anche richiedere che si assegni un'altra udienza per le sue conclusioni.

SEZIONE IX.

Della discussione orale e della polizia delle udienze.

348. Le cause sono chiamate all'udienza secondo l'ordine dell'iscrizione, salvo la preferenza alle urgenti e alle contumaciali.

349. Quando sia stato nominato un giudice relatore, esso fa la relazione della causa.

Quando la relazione debba farsi dalle parti, il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; i difensori delle altre parti possono rettificarlo. Se l'autorità giudiziaria non creda sufficientemente stabilito il fatto, il presidente nomina un relatore e rimanda la causa ad altra udienza.

350. Dopo la relazione i difensori delle parti leggono le conclusioni, e poi svolgono succintamente le ragioni su cui sono fondate.

Le parti, assistite dai loro procuratori, possono difendersi da se stesse. L'autorità giudiziaria deve vietarlo se la passione o l'inesperienza possa impedir loro di trattare convenientemente la causa.

351. Quando le parti non siano comparse tutte all'udienza, le presenti possono fare istanza per la spedizione della causa.

352. Finita la discussione, i procuratori che non abbiano depositato ancora gli atti della causa a termini dell'articolo 177, o che non ne abbiano fatta la restituzione nel caso espresso nell'articolo 180, o che li abbiano ritirati nel caso indicato nel capoverso dell'articolo 349, debbono conse-

gnarli al cancelliere riuniti in fascicoli, rispettivamente muniti dell' inventario, e della nota delle spese, sotto pena di una multa da lire cinquantuna a lire cento, salvo il disposto del primo capoverso dell'articolo 180.

Se uno dei procuratori ometta di consegnare gli atti, la causa è giudicata su quelli dell'altra parte.

353. Quando si debba ordinare il rinvio della causa, l'ordinanza la rimette ad altra udienza fissa.

Le parti ancorchè non comparse all' udienza si hanno per citate a comparire con la pubblicazione dell'ordinanza di rinvio.

354. Il presidente dirige le udienze e mantiene il buon ordine. Quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito.

355. Chi interviene alle udienze non può portare armi o bastoni, e deve stare a capo scoperto, con rispetto, e in silenzio.

È vietato di fare alle udienze segni di approvazione o disapprovazione, o di cagionare disturbo in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale, se non obbedisca, può essere sull'ordine del presidente condotto agli arresti per ore ventiquattro.

Quando il fatto costituisca un reato si osservano le disposizioni del codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.

SEZIONE X.

Delle sentenze e delle ordinanze.

§. I.

Della pronunziazione e della forma delle sentenze e delle ordinanze.

356. I giudici devono deliberare dopo la discussione della causa.

Possono differire la pronunziazione della sentenza ad una delle prossime udienze.

357. Non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che hanno assistito alla discussione della causa.

Il numero dei votanti deve essere quello stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

358. La deliberazione si fa in segreto con l'intervento dei soli votanti.

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il meno anziano in ordine di nomina, e così continuando sino a chi presiede. Quando la relazione della causa sia fatta da uno dei giudici, il primo a votare è il relatore.

359. Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti.

Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata; e così di seguito finchè le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano definitivamente.

Chiusa la votazione, il presidente designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza.

360. La sentenza deve contenere:

1. il nome e cognome delle parti;

2. l'indicazione del loro domicilio, o della loro residenza, o dimora;

3. il nome e cognome dei procuratori;

4. il tenore delle conclusioni delle parti, esclusi il fatto e i motivi;

5. l'enunciazione che il ministero pubblico sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;

6. i motivi in fatto e in diritto;

7. il dispositivo;

8. l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

9. la sottoscrizione di tutti i giudici che la hanno pronunziata, e del cancelliere.

361. La sentenza è nulla,

1. se siasi violato l'articolo 357;

2. se siasi ommesso alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 360, salvo quanto è stabilito nell'articolo 473. I motivi si reputano ommessi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un'altra sentenza;

3. se non siasi sentito il ministero pubblico nei casi previsti dalla legge. Questa nullità può opporsi da qualunque delle parti se le conclusioni erano prescritte per ragione di

materia, e negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse erano prescritte.

362. L'ordinanza deve contenere le indicazioni di cui nei numeri 1, 2, 3, 7 e 8 dell'articolo 360, e la sottoscrizione del presidente o giudice, e del cancelliere.

Si fa luogo a rettificazione per qualunque omissione o indicazione erronea degli indicati requisiti a norma dell'articolo 473.

363. Sull'istanza delle parti può essere ordinata la provvisoria esecuzione della sentenza, con cauzione, o senza, se si tratti:

1. di domanda fondata su titolo autentico, o scrittura privata riconosciuta, o sentenza passata in giudicato;

2. di apposizione o di remozione di sigilli, o di compilazione d'inventario;

3. di riparazioni urgenti;

4. di sfratto da case o da altri immobili tenuti in affittamento o colonìa, quando non vi sia titolo scritto, o il termine sia decorso;

5. di sequestratari, depositari, e custodi;

6. di ammissione di fideiussori e loro garanti;

7. di nomina di tutori, curatori, ed altri amministratori, e di rendimento di conti;

8. di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

9. di pericolo nel ritardo.

364. L'esecuzione provvisoria ha luogo non ostante opposizione o appello, se non sia stata limitata ad alcuno soltanto di questi mezzi.

L'esecuzione provvisoria non può essere ordinata per le spese del giudizio, quantunque aggiudicate a titolo di danni.

365. Quando siasi ommesso di pronunziare l'esecuzione provvisoria, non si può ordinare con nuova sentenza, salvo alla parte il diritto di domandarla in appello.

366. La sentenza è pubblicata dal cancelliere, non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, mediante lettura delle parti di essa indicate nei numeri 1, 2, 3, 7 e 8 dell'articolo 360. Non è necessaria nell'atto della pubblicazione la presenza degli stessi giudici che hanno pronunziato la sentenza.

§. II.

Della notificazione delle sentenze e delle ordinanze.

367. La sentenza è notificata alla parte nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto o dichiarato in conformità degli articoli 134 n. 5, 158 n. 2, e 159 n. 2. In mancanza di elezione o dichiarazione la notificazione è fatta al procuratore.

L'ordinanza è notificata ai procuratori che non siano stati presenti alla pronunziazione di essa.

Quando il procuratore sia morto, o abbia cessato dalle sue funzioni, le notificazioni, che dovrebbero farsi ad esso, si fanno alla parte personalmente, e nell'atto di notificazione si fa menzione della morte del procuratore, o della cessazione di lui dalle sue funzioni.

368. La notificazione della sentenza, e dell'ordinanza indica la persona che l'ha richiesta, e quella a cui è fatta, e si eseguisce mediante consegna di copia nel modo e nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione.

369. Le copie delle sentenze, e delle ordinanze da notificarsi sono spedite dal cancelliere o dal procuratore della parte, che fa eseguire la notificazione. Se siano spedite dal procuratore, le copie debbono essere autenticate dal cancelliere.

SEZIONE XI.

Delle spese.

370. La parte soccombente è condannata nelle spese del giudizio, e, trattandosi di lite temeraria, può inoltre essere condannata al risarcimento dei danni.

Quando concorrano motivi giusti, le spese possono dichiararsi compensate in tutto o in parte.

Se siasi ommesso di pronunziare sulle spese, si provvede con nuova sentenza sull'istanza della parte interessata, con citazione in via sommaria.

371. Quando le parti soccombenti siano più, le spese si ripartiscono tra esse per capi, o in ragione del loro interesse nella controversia.

Se le parti siano condannate per obbligazione solidale, ciascuna può essere dichiarata tenuta alle spese solidalmente.

Se la sentenza non abbia stabilito sulla ripartizione delle spese, questa si fa per capi.

372. Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori, e ogni altro amministratore, concorrendo motivi gravi, possono essere condannati nelle spese personalmente senza diritto di ripetizione.

373. I procuratori possono domandare che la condanna al pagamento delle spese sia pronunziata a loro favore, per quella parte che dichiareranno di aver anticipato.

Questa domanda può farsi nella comparsa conclusionale, o verbalmente all'udienza.

374. Sino a che le spese non siano state pagate al procuratore istante, la parte può fare opposizione con atto d'usciere da notificarsi all'altra parte, e in questo caso l'importare delle spese è depositato nella cancelleria finchè l'opposizione non sia risoluta.

L'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

375. La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione. Questa però può dall'autorità giudiziaria essere delegata ad un giudice.

376. Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

Quando diverse persone abbiano in causa lo stesso interesse, e si tratti di azione od obbligazione individua, si ammettono in tassazione le spese per un solo procuratore.

Non si comprendono nella tassazione gli onorari dei procuratori per l'assistenza agli interrogatorii o al giuramento, salvo che questi atti siano seguiti all'udienza.

Se si tratti di procedimenti fuori della giurisdizione del tribunale davanti cui ebbe luogo il giudizio, si ammettono in tassazione soltanto gli onorari e le indennità di viaggio che sarebbero dovuti ai procuratori esercenti presso il tribunale, nella cui giurisdizione gli atti furono eseguiti, salvo alle parti il farsi rappresentare e assistere da questi.

377. La parte che intende reclamare dalla tassazione fatta dal giudice delegato, deve proporre il reclamo nel termine stabilito dall'articolo 183. Sul reclamo è provveduto a norma dello stesso articolo.

Quando il reclamo non sia fondato, chi lo propose soggiace alle spese dell'incidente, e il procuratore può essere condannato nell'ammenda di lire dieci.

La tassazione sottoscritta dal giudice delegato, se non vi sia reclamo, ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

378. Per le spese della sentenza, della sua notificazione, e del precetto, tengono luogo di tassazione la nota fatta dal cancelliere in margine della copia della sentenza, e la tassa indicata dall'usciere nell'atto di notificazione e nel precetto.

Il reclamo dalla nota del cancelliere o dalla indicazione dell'usciere non dà ragione a opporsi nelle altre parti all'esecuzione del precetto. Sul reclamo si provvede con citazione in via sommaria.

379. Per le spese dovute alle persone indicate nell'articolo 103 dai propri clienti o mandanti, il presidente rilascia in fine della nota presentata da esse l'ordine di pagamento nel termine non minore di giorni dieci, e non maggiore di trenta successivi alla notificazione. Il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

Il debitore che intende di far opposizione deve proporla mediante ricorso da notificarsi al creditore con citazione a comparire a giorno fisso davanti il presidente, il quale, se non possa conciliare le parti, fa risultare delle loro istanze ed opposizioni, e le rimette a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria.

L'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

Anche gli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti dalle parti possono valersi del procedimento stabilito da quest'articolo.

SEZIONE XII.

Disposizioni speciali ai giudizi contumaciali.

380. Quando non siavi stata costituzione di procuratore a norma dell'articolo 159, il convenuto sull'istanza dell'attore è dichiarato contumace.

Se il procuratore dell'attore non siasi costituito a norma dell'articolo 158, l'attore non può far dichiarare la contumacia del convenuto, ma deve rinnovare la citazione.

381. Quando il procuratore del convenuto siasi costituito a norma dell'articolo 159, e quello dell'attore non abbia fatta la sua costituzione a norma dell'articolo 158, il convenuto può far dichiarare la contumacia dell'attore, al fine di otte-

nere l'assolutoria dal giudizio o dalle domande dell'attore, e il rimborso delle spese.

Se il convenuto proponga domande riconvenzionali, deve notificarle all'attore personalmente.

382. Quando la contumacia riguardi il convenuto che non sia stato citato in persona propria, l'attore può per l'effetto indicato nel capoverso dell'articolo 474 fargli notificare un nuovo atto di citazione, con dichiarazione che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Se tra due o più convenuti alcuno sia stato citato in persona propria, o comparisca, e alcuno non citato in persona propria non comparisca, l'attore, se non rinunci all'effetto della citazione contro il non comparso, deve farlo citare nuovamente con la dichiarazione suddetta.

383. La dichiarazione di contumacia dev'essere chiesta nel termine di giorni sessanta dalla scadenza di quello stabilito per comparire, salvo che tra più attori o convenuti alcuno sia comparso.

Per questa dichiarazione la parte interessata deve far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione delle cause contumaciali, e giustificare, con certificato del cancelliere, ch'essa adempì e l'altra parte non adempì le disposizioni degli articoli 158 e 159.

384. La sentenza, che dichiara la contumacia, pronunzia sulle conclusioni della parte istante.

Se tra più attori o convenuti alcuno non sia comparso, l'autorità giudizia pronunzia colla stessa sentenza riguardo a tutte le parti.

Se sia stata fatta la notificazione prescritta dal capoverso dell'articolo 381, o la citazione sia stata rinnovata a norma dell'articolo 382, la sentenza ne fa menzione.

385. Quando occorra qualche atto di istruzione si procede come è stabilito nelle sezioni precedenti.

Però le istanze che si promuovono nel corso del giudizio, e le ordinanze d'istruzione sono notificate al contumace, mediante affissione di copia dell'atto alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria.

Le sentenze e gli altri provvedimenti sono notificati personalmente al contumace da un usciere destinato dall'autorità che li pronunziò, o che sarà all'uopo richiesta. La notificazione altrimenti eseguita è nulla.

L'usciere destinato, in caso di legittimo impedimento, può essere surrogato con decreto del presidente, o dell'autorità giudiziaria richiesta.

386. Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammessibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura, o dichiari di non riconoscere quella attribuita a un terzo.

387. L'attore nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimente il convenuto, nel caso indicato nel capoverso dell'articolo 381, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

388. Le spese della sentenza contumaciale, della notificazione di essa, e degli atti ai quali ha dato luogo la contumacia, sempre che la medesima sia stata regolarmente verificata, sono a carico del contumace anche quando ottenga sentenza favorevole nel giudizio di opposizione o di appello, salvo in questo caso la tassa di registro sul valore della causa.

La sentenza che condanna il contumace alle spese contumaciali è esecutiva per questo capo anche in pendenza del giudicio di merito.

CAPO II.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI I TRIBUNALI CIVILI E LE CORTI DI APPELLO.

389. Sono trattate col procedimento sommario:

1. le domande per provvedimenti conservatorii o interinali;

2. le cause in appello dalle sentenze dei pretori;

3. le altre cause, per le quali sia ordinata dalla legge o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa.

390. Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

Nella stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in conformità degli articoli 158, n.° 2, e 159, n.° 2, e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

Il fatto della causa è esposto dal difensore dell' attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349.

Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'articolo 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte.

391. Quantunque il giudizio sia cominciato con procedimento sommario, il tribunale o la corte può ordinare che sia proseguito in via formale, se così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa. Nel caso di consenso delle parti ciò può ordinarsi dal presidente.

La presente disposizione è applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali.

392. Nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili.

CAPO III.

DEL PROCEDIMENTO FORMALE DAVANTI I TRIBUNALI DI COMMERCIO.

393. L'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'uffizio presso cui si fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio stesso.

Prima che scada il termine stabilito dall'atto di citazione, l'attore deve depositare nella cancelleria i documenti prodotti in sostegno della domanda.

394. Entro giorni cinque successivi alla scadenza del termine della citazione il convenuto deve far notificare all'attore, nel domicilio da esso eletto o dichiarato in conformità del-

l'articolo precedente, la sua comparsa di risposta, con indicazione dei documenti prodotti, depositando nella cancelleria la copia dell'atto di citazione, e i documenti.

In questa comparsa il convenuto deve nello stesso modo eleggere o dichiarare il domicilio.

395. Quando alcuna delle parti comparisca per mezzo di procuratore, questi deve nel giorno stabilito per la comparizione presentare al cancelliere il mandato, il quale può essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione.

Il cancelliere ne prende nota nel registro.

396. Tutte le notificazioni, comprese quelle della sentenza definitiva, si fanno al domicilio eletto o dichiarato.

In difetto di elezione o dichiarazione le notificazioni si possono fare al procuratore, e, quando manchi, alla cancelleria del tribunale.

397. Le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificare sono spedite dal cancelliere o dal procuratore. Se siano spedite dal procuratore, le copie debbono essere autenticate dal cancelliere.

398. I termini di giorni quindici stabiliti negli articoli 165, 174, e 176 sono ridotti a giorni cinque; quello di giorni otto stabilito dall'articolo 179 è ridotto a giorni tre; quello di giorni trenta stabilito dall'articolo 169 è ridotto a giorni dieci.

La pena comminata dall'articolo 176 è applicata alla parte, se non sia rappresentata da procuratore.

399. Il termine per comparire davanti il presidente o il giudice delegato, nei casi dell' articolo 185, è almeno di un giorno, salvo quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

400. All'udienza in cui la causa è chiamata l'attore espone il fatto; il convenuto lo può rettificare; ciascuno legge le proprie conclusioni, e svolge le ragioni su cui sono fondate.

Le parti consegnano i loro atti al cancelliere, il quale appone la sua firma sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte.

401. Il tribunale può sempre ordinare, anche d'uffizio, che le parti compariscano personalmente per essere sentite all'udienza, o in camera di consiglio, e, se vi è legittimo impedimento, può delegare un giudice, che fa compilare processo verbale delle dichiarazioni delle parti.

402. Quando si tratti di esaminare conti, scritture, e re-

gistri, si procede alla nomina di uno o tre arbitri conciliatori, con incarico di sentire le parti e conciliarle, se sia possibile, in difetto, di dare il loro parere.

Gli arbitri conciliatori sono nominati d'uffizio dal tribunale, se le parti non si accordino sulla scelta dei medesimi.

403. La ricusazione degli arbitri conciliatori può essere fatta per gli stessi motivi, per cui si fa luogo alla ricusazione dei periti.

La ricusazione degli arbitri o dei periti deve proporsi entro giorni tre dalla notificazione della loro nomina.

404. Per la relazione degli arbitri e dei periti si osservano le norme stabilite dagli articoli 264 e seguenti.

405. Quando sia ordinata la presentazione di libri, questa si fa all'udienza del tribunale, o davanti il giudice delegato, e il cancelliere ne estrae ciò che riguarda la controversia.

Se i libri non si trovino nel comune in cui siede il tribunale, può essere richiesto il tribunale di commercio del luogo in cui i libri si trovano, o delegato il pretore, perchè proceda agli atti occorrenti, e ne faccia risultare con processo verbale.

406. Quando sia impugnato come falso un documento, il presidente lo trasmette, dopo di averlo sottoscritto, al procuratore del Re presso il tribunale civile, e rimette le parti a udienza fissa davanti lo stesso tribunale, perchè sia provveduto sull'incidente di falso.

407. La parte che non sia comparsa a norma degli articoli 393 e 394, è dichiarata contumace sull'istanza dell'altra parte regolarmente comparsa, salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 381 e nell'articolo 382.

408. La parte che fa notificare la sentenza contumaciale, se non ha domicilio nel comune in cui ha luogo la notificazione, deve sotto pena di nullità eleggervi domicilio, indicando la persona o l'uffizio presso cui lo elegge.

Se vi abbia domicilio, deve farne la dichiarazione a norma dell'articolo 393.

409. Le sentenze sia in contraddittorio sia in contumacia possono in ogni caso, sull'istanza della parte, essere dichiarate provvisoriamente esecutive, non ostante opposizione o appello, con cauzione o senza.

410. Il procedimento formale, nelle parti in cui non è

espressamente regolato da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo I di questo titolo, per quanto siano applicabili.

CAPO IV.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI I TRIBUNALI DI COMMERCIO.

411. Davanti i tribunali di commercio il procedimento sommario si osserva soltanto nelle cause indicate nell'articolo 389.

412. Nel procedimento sommario il convenuto deve fare all'udienza la elezione o dichiarazione di domicilio, di cui nell'articolo 394.

Nella stessa udienza le parti devono comunicarsi le comparse conclusionali.

Quando alcuna delle parti comparisca per mezzo di procuratore, questi deve presentare il mandato, di cui nell'articolo 395, al cancelliere, il quale ne prende nota nel foglio d'udienza.

413. Quantunque il giudizio sia cominciato col procedimento sommario, il tribunale può ordinare che si prosegua in via formale, se così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa.

414. Il procedimento sommario, nelle parti in cui non è espressamente regolato da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo precedente e dal capo II di questo titolo, in quanto siano applicabili.

CAPO V.

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI I PRETORI.

SEZIONE I.

Dell'istruzione della causa.

415. L'attore deve all'udienza stabilita esporre o presentare al pretore la sua domanda coi documenti sui quali si fonda, e dichiarare la residenza, od eleggere o dichiarare il domicilio, in conformità del n. 5 dell'articolo 134, se non l'abbia fatto nell'atto di citazione.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto, e dichiarare la residenza, od eleggere o dichiarare il domicilio nel modo prescritto per l'attore.

Il pretore può concedere una proroga al convenuto per dare la risposta, o per produrre documenti.

416. Le dichiarazioni di residenza, e le elezioni o dichiarazioni di domicilio, le domande e le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal pretore e dal cancelliere, previa lettura alle parti.

Quando le domande o le difese siano proposte per iscritto, questo si presenta per doppio originale. Il pretore appone la sua firma sugli originali, e uno di essi è rimesso all'altra parte. Questa disposizione non si applica alle domande proposte nell'atto di citazione.

417. Il pretore, sugli atti avanti indicati, sentite le parti in persona nelle loro ragioni ed eccezioni ulteriori, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione abbia luogo, ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

418. Quando la conciliazione non riesca, le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto, nel termine stabilito dal pretore, osservate le disposizioni dell'articolo 416.

I termini possono prorogarsi soltanto una volta.

419. I documenti presentati da una parte sono comunicati all'altra.

Le scritture originali possono comunicarsi per copia; sulla copia e sull'originale il pretore appone la sua firma, previa la collazione fattane dal cancelliere in presenza delle parti.

420. Quando si faccia luogo a qualche atto d'istruzione, per cui la causa sia rinviata, le parti sono rimesse ad altra udienza fissa.

421. Il pretore, quando ravvisi la causa istrutta sufficientemente, o la parte dichiari di non voler rispondere, se non creda di pronunziare la sentenza nella stessa udienza, stabilisce per la pronunciazione una delle prossime udienze.

Le parti devono rimettere al cancelliere gli scritti e i documenti riuniti in fascicoli.

422. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il pretore accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non sia fatta nella prima risposta, o la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garantia è separata dalla causa principale.

423. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, finchè il pretore non abbia provveduto per la pronunziazione della sentenza a norma dell'articolo 421.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento suddetto. Il pretore stabilisce un termine per la citazione del terzo.

424. Gli interrogatorii possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatorii, il pretore può ordinare all'interrogato, che sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatorii, e questi siano stati proposti oralmente, il pretore determina nella sentenza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

425. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente, o per mezzo di mandatario. Il mandato deve essere speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formola del giuramento può essere proposta oralmente, o per iscritto; la formola proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale della causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente, o chieda un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formola del giuramento, il pretore stabilisce all'uopo l'udienza.

426. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente, il giudice determina i fatti da provarsi.

427. Quando la citazione dei testimoni si debba eseguire nel comune stesso in cui devono essere esaminati, si può fare verbalmente colla sola menzione di essa nel processo verbale d'udienza; se fuori, si fa per biglietto.

428. Quando si faccia luogo a perizia, il pretore stabilisce il giorno per il giuramento del perito.

Se il perito non comparisca è citato nella forma stabilita per i testimoi, e, non comparendo tuttavia, è nominato un altro perito.

Il pretore fa dar lettura al perito del processo verbale, o della sentenza che ha ordinato la perizia.

La relazione del perito è fatta verbalmente o per iscritto, secondochè sia ordinato dal pretore, ed è presentata nel giorno in cui fu eseguita la perizia, salvo che, per la distanza del luogo, o per altro motivo, il pretore abbia stabilito un altro giorno.

429. Quando nell'accesso giudiziale il pretore debba essere assistito da un perito, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

430. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il pretore ne ordina il deposito nella cancelleria.

431. Quando s'impugni un documento come falso, il pretore provvede a norma dell'articolo 406.

432. Per la discussione di conti il pretore può rimettere le parti davanti un arbitro conciliatore.

433. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al pretore, e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto nell'articolo 331.

434. Quando sia richiesto un pretore di altro mandamento per atti di istruzione, il pretore richiedente stabilisce l'udienza in cui le parti dovranno presentarsi al pretore richiesto.

Questi, sull'istanza di una delle parti, stabilisce il giorno e l'ora per l'esecuzione dell'atto, dopo la quale rimanda le parti a udienza fissa davanti il pretore richiedente.

SEZIONE II.

Delle sentenze, delle ordinanze, e delle spese.

435. Il pretore deve pronunziare la sentenza valendosi degli originali dei processi verbali, degli scritti, e dei documenti presentati dalle parti.

Queste non sono tenute a prenderne copia. Il cancelliere dove spedire le copie o gli estratti che gli siano richiesti.

436. La sentenza deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, i motivi, il dispositivo.

Quando il pretore pronunzi come giudice commerciale, la sentenza deve farne menzione nell'intitolazione. Il difetto però di questa menzione non annulla la sentenza, salvo le pene disciplinali contro il cancelliere che l'abbia firmata.

437. La sentenza è sottoscritta dal pretore, e pubblicata dal cancelliere nell'udienza stabilita.

Se tutte le parti si trovino personalmente presenti alla pubblicazione, la sentenza si ha per notificata.

Negli altri casi la sentenza è notificata alla residenza o al domicilio di cui nell'articolo 415. In mancanza di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio la notificazione può essere fatta alla porta esterna della sede del pretore che ha pronunciato la sentenza.

438. Le ordinanze sono scritte di seguito nel processo verbale di udienza, e sono pubblicate come le sentenze; questa pubblicazione tien luogo di notificazione, quantunque le parti non siano personalmente presenti.

Quando si tratti d'interrogatorii o di giuramento, se la parte che dovrebbe rispondere o giurare non sia personalmente presente, l'ordinanza deve esserle notificata.

439. La tassazione delle spese, nelle quali le parti siano condannate, è fatta nella sentenza.

Nella tassazione si possono comprendere soltanto le vacazioni necessarie per assistere alle udienze, le quali siano state per ogni volta dal pretore ammesse, e, nella somma stabilita dal pretore, le spese per gli scritti, gli atti, e le copie da esso riconosciuti necessari, avuto riguardo alla natura della causa e alla condizione delle persone.

SEZIONE III.

Della contumacia.

440. Quando non compariscano nè l'attore nè il convenuto all'udienza stabilita nell'atto di citazione, questa si ha per non avvenuta.

Se comparisca soltanto una delle parti, la causa è giudicata in contumacia dell'altra, salvo che sia ordinata una nuova citazione a termini dell'articolo 442, e salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 381, e nella prima parte dell'articolo 382.

441. Nel caso di due o più convenuti indicato nel capoverso dell'articolo 382, se l'attore non rinunzi all'effetto della citazione contro i contumaci, il pretore rinvia la discussione della causa ad altra udienza.

L'ordinanza è notificata ai contumaci nel termine stabilito dal pretore.

442. Quando una delle parti per forza maggiore e noto-

ria sia impedita di comparire al giorno indicato nella citazione, o quando all'udienza il pretore sia in qualunque modo informato che il convenuto non abbia potuto avere notizia della citazione, ne ordina una nuova per altro giorno. Il processo verbale di udienza ne esprime il motivo.

SEZIONE IV.

Del giudizio possessorio.

443. Chi ha istituito il giudizio petitorio non può più promuovere il giudizio possessorio.

444. Dopo istituito il giudizio petitorio ogni reclamo relativo al possesso per fatti posteriori è deferito all' autorità giudiziaria davanti cui pende il giudicio.

Quando però si tratti di attentato violento o clandestino, il pretore, accertato il fatto, provvede per la pronta reintegrazione, e rimanda le parti avanti la detta autorità.

445. Il giudizio possessorio, finchè non sia pronunziata la sentenza e questa non sia eseguita interamente, impedisce al convenuto di promuovere il giudizio petitorio.

Quando l'esecuzione non possa compiersi per fatto dell'attore che sia in mora a far liquidare l'importare delle condanne ottenute, il convenuto può fargli assegnare a quest'oggetto un termine, scaduto il quale egli potrà proporre la sua domanda.

L'assegnazione del termine è chiesta all'autorità giudiziaria davanti cui deve promuoversi il giudizio petitorio.

L'attore in giudizio possessorio, finchè questo è pendente, non può promuovere il giudizio petitorio, salvo che rinunzi agli atti, e paghi o depositi le spese.

SEZIONE V.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

446. Quando le parti siano rappresentate nel procedimento, a norma dell'articolo 156 capoverso secondo, il pretore può ordinare che compariscano in persona all' udienza da lui stabilita se riseggano nel comune, o nel mandamento, e, se riseggano fuori del comune o del mandamento, può richiedere che siano sentite, sopra fatti specificati, dal pretore del mandamento in cui hanno residenza.

447. Il procedimento davanti i pretori per tutto ciò che non è regolato espressamente da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo I di questo titolo, e, trattandosi di cause commerciali, dalle disposizioni altresì del capo III dello stesso titolo, in quanto le une e le altre siano applicabili.

L'istanza però non proseguita è perenta al compiersi di un anno dopo l'ultimo atto.

CAPO VI.

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AI CONCILIATORI.

SEZIONE I.

Dell'istruzione della causa.

448. Davanti i conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità. Le domande e le difese sono esposte verbalmente.

449. Chi vuol porre in causa il garante deve farlo nel termine per comparire, o in quello che il conciliatore gli accordi: altrimenti l'istanza in garantia è separata dalla causa principale.

450. Nel giorno stabilito per la comparizione l'attore presenta i documenti su cui fonda la domanda.

Quando il convenuto ne faccia richiesta, il conciliatore può accordargli un termine per la risposta o per la presentazione di documenti.

Il conciliatore esamina i documenti, sentite le parti nelle loro osservazioni.

451. Agli interrogatorii diretti da una parte all'altra si risponde immediatamente, sempre che il conciliatore li riconosca ammessibili.

452. Quando sia deferito il giuramento, il conciliatore ne precisa la formola, e fa risultare del giuramento prestato con processo verbale sottoscritto dal giurante, dal conciliatore, e dal cancelliere.

453. Quando occorra di esaminare testimoni, il conciliatore stabilisce l'udienza per l'esame. I testimoni sono sentiti separatamente, previo giuramento, ancorchè allegati a sospetto; salvo a tener conto dei motivi di sospetto nell'apprezzarne le deposizioni.

Se i testimoni siano necessari, e per impedimento le-

gittimo non siano intervenuti all'udienza, il conciliatore ne può differire l'esame per pochi giorni.

454. Quando il conciliatore stimi conveniente di sentire altri testimoni, fare una verificazione, od ordinare una perizia, dà le occorrenti disposizioni con ordinanza stabilendo il giorno e l'ora in cui si dovrà eseguire l'atto ordinato.

Nello stesso modo nomina un altro perito, se una delle parti alleghi a sospetto il primo per motivi fondati.

455. Non si fa alcun atto o processo verbale dell'istruzione, eccettuati i casi indicati negli articoli precedenti, e quello in cui sia impugnato come falso un documento.

In quest'ultimo caso il conciliatore provvede a norma dell'articolo 406.

SEZIONE II.

Dell' incompetenza.

456. L'azione d'incompetenza proposta da una delle parti non sospende il corso del giudizio, se il conciliatore non la creda fondata. In questo caso il conciliatore deve spiegare i motivi del suo avviso con semplice atto, e trasmetterne copia al pretore del mandamento, il quale pronunzia sull'incidente.

La sentenza definitiva del conciliatore non può eseguirsi finchè il pretore non abbia pronunziato sull'incidente.

Quando il pretore dichiari l'incompetenza, il giudizio davanti il conciliatore si ha come non avvenuto.

457. Le parti possono far pervenire al pretore le loro memorie e i documenti.

La sentenza del pretore è spedita d'uffizio per copia al conciliatore.

458. Quando il conciliatore creda fondata l'eccezione d'incompetenza proposta dalla parte, o senza eccezione di parte si reputi incompetente per materia o valore, esprime con semplice atto i motivi del suo avviso, e ne trasmette copia a norma dell'articolo 456.

Il corso del giudizio resta sospeso finchè il pretore non abbia pronunziato sull'incidente.

459. Quando l'incidente sulla incompetenza elevato dalle parti non sia stato sottoposto al pretore, o il conciliatore non abbia d'uffizio elevato l'incidente della incompetenza per

materia o valore, le parti possono appellare dalla sentenza, e l'appello non ha effetto sospensivo.

La parte che intenda proporre l'appello, ne fa dichiarazione al cancelliere del conciliatore, nel termine di giorni tre dalla notificazione della sentenza.

Il cancelliere scrive la dichiarazione, e ne consegna copia, da notificarsi all'altra parte nel termine di giorni tre successivi.

Il tutto sotto pena di nullità.

Il cancelliere trasmette immediatamente copia della dichiarazione di appello e della sentenza al pretore, osservato nel resto il disposto dall'articolo 457.

SEZIONE III.

Delle sentenze e della loro esecuzione.

460. La sentenza definitiva del conciliatore deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze influenti, il dispositivo.

461. La spedizione della sentenza si fa dal cancelliere colle forme esecutive stabilite per le altre sentenze.

462. Le sentenze pronunziate nei giudizi in contraddittorio sono esecutive due giorni dopo la notificazione.

463. L'esecuzione è sospesa se persona solvente prometta di pagare tra giorni sei la somma e le spese del giudizio.

La cauzione è ricevuta con processo verbale dal cancelliere, ed è esecutiva scaduto il detto termine, senza necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi l'esecuzione.

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

464. Il procedimento davanti i conciliatori, per tutto ciò che non è regolato espressamente da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo precedente, in quanto siano applicabili.

L'istanza però non proseguita è perenta al compiersi di mesi sei dall'ultimo atto.

Il conciliatore nell'esercizio delle sue funzioni non può infliggere pena maggiore dell'ammenda di lire cinque.

TITOLO V.

Dei mezzi per impugnare le sentenze.

465. I mezzi per impugnare le sentenze sono ordinari o straordinari.

I mezzi ordinari sono l'opposizione, e l'appellazione.

I mezzi straordinari sono la rivocazione, l'opposizione del terzo, e il ricorso per cassazione.

L'accettazione espressa o tacita della sentenza importa rinunzia al diritto d'impugnarla.

466. I termini per impugnare una sentenza sono perentori; la decadenza ha luogo di diritto, e deve pronunziarsi anche d'uffizio.

467. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, salvo le disposizioni speciali della legge.

Il termine per l'opposizione, e quello per l'appellazione decorrono simultaneamente.

468. Il termine rimane sospeso per la morte della parte soccombente.

Esso non riprende il suo corso che dopo la notificazione della sentenza fatta agli eredi personalmente. La notificazione entro l'anno dalla morte della parte può farsi collettivamente agli eredi, senza designazione di nomi e di qualità, all'ultimo domicilio o residenza che aveva il defunto.

Se il termine che rimane a decorrere dopo la detta notificazione sia minore della metà del termine intiero, esso è prorogato sino a questa metà.

469. Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma o annullamento di una sentenza siano più, la domanda si deve proporre contro tutte.

Se la domanda siasi proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare coll'intervento delle altre, salvo che, trattandosi di cosa divisibile, quegli che propone la domanda dichiari di accettare la sentenza riguardo a queste.

L'integrazione del giudizio può aver luogo anche dopo la scadenza del termine stabilito per proporre la domanda di riforma o di annullamento.

470. La domanda di riforma o di annullamento proposta

da una delle parti interessate ad impugnare la sentenza giova alle altre per i capi nei quali hanno interesse comune, purchè intervengano nel giudizio, e facciano adesione nei modi e nei termini stabiliti in appresso.

471. La riforma o l'annullamento di una sentenza giova a quelli che l'hanno domandato.

Giova anche a coloro,

1. che hanno un interesse dipendente essenzialmente da quello della persona che ottenne la riforma o l'annullamento;

2. che in una controversia su di cosa indivisibile sono stati attori o convenuti colla persona che ottenne la riforma o l'annullamento;

3. che con la sentenza riformata o annullata sono stati condannati in solido con la persona che ottenne la riforma o l'annullamento.

Essi però non possono valersi della riforma o dell'annullamento nei casi indicati ai numeri 2 e 3, se l'una o l'altro sia stato pronunziato per motivi esclusivamente propri della persona che ha proposto la domanda.

472. Quando la causa sia rinviata davanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata, sta ferma la rappresentanza dei procuratori già costituiti, salvo che la citazione debba essere rinnovata a termini degli articoli 333, 334, e sta pur ferma l'elezione del domicilio, o la dichiarazione del domicilio o della residenza fatta per le notificazioni.

Se il giudizio debba proseguire in via sommaria, la sentenza di rinvio stabilisce l'udienza in cui le parti devono comparire davanti l'autorità giudiziaria inferiore.

473. Non è necessario alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 465 per far emendare nelle sentenze omissioni o errori che non ne producano la nullità a termini dell'articolo 361, nè per aggiungere alcuna delle conclusioni che, presa dalle parti, non sia stata riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, nè per correggere, anche nella parte dispositiva, un errore di calcolo.

Queste correzioni, se le parti siano d'accordo, sono proposte con ricorso, sottoscritto da esse o dai loro procuratori, e ordinate dall'autorità giudiziaria con decreto, il cui originale si conserva nei registri della cancelleria. Nelle cause indicate nell'articolo 133 le correzioni possono proporsi oral-

mente. L'autorità giudiziaria ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

In caso di dissenso le correzioni sono proposte, con comparsa davanti i tribunali civili e le corti d'appello, che provvedono nel modo stabilito per gli incidenti, e con citazione in via sommaria davanti i tribunali di commercio, i pretori, e i conciliatori.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della sentenza originale, con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate.

CAPO I.

DELL'OPPOSIZIONE.

474. Il convenuto non citato in persona propria può fare opposizione alle sentenze pronunziate in sua contumacia.

L'opposizione non è ammessa se la citazione sia stata rinnovata a norma dell'articolo 382.

475. Le sentenze contumaciali non possono essere eseguite durante il termine per l'opposizione, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.

476. Il termine per fare opposizione è quello stabilito dalla legge per comparire in giudizio, secondo i casi indicati nel capo II, titolo III del presente libro.

Il termine decorre dalla notificazione della sentenza contumaciale, e si calcola in ragione della distanza tra il luogo della notificazione e la sede dell'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza.

477. L'opposizione può farsi, anche scaduto il termine suddetto, sino al primo atto di esecuzione della sentenza contumaciale, se questa non sia stata notificata al convenuto in persona propria.

Quando questa opposizione sia fatta nell'atto della esecuzione, è menzionata nel processo verbale. Quindi è proposta a norma dell'articolo 478, nel termine di giorni dieci, se la sentenza sia stata pronunziata da un tribunale civile o di commercio, o da una corte d'appello, e nel termine di giorni cinque se la sentenza sia stata pronunziata da un pretore o da un conciliatore.

Se il contumace non sia presente al primo atto di esecuzione, basta che l'opposizione sia fatta nel detto termine

di giorni dieci o di giorni cinque, e nei modi stabiliti dall'articolo 478.

L'opposizione fatta nel modo e nel termine suindicati impedisce l'esecuzione della sentenza, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.

478. L'opposizione è proposta con atto di citazione, che deve contenerne i motivi. Se si tratti di cause nelle quali è stabilita la citazione per biglietto, basta che sia indicata nel medesimo la sentenza impugnata.

L'opposizione può essere notificata alla residenza dichiarata, o al domicilio eletto o dichiarato dall'attore. Davanti i tribunali civili, e le corti d'appello può anche notificarsi al procuratore dell'attore.

479. L'adesione di cui nell'articolo 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale, e alla prima udienza nei casi di procedimento sommario.

L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto.

480. Quando l'opponente non comparisca nel termine stabilito, l'autorità giudiziaria, sull'istanza dell'altra parte regolarmente comparsa, rigetta l'opposizione.

CAPO II.

DELL'APPELLAZIONE.

481. L'appellazione è ammessa da tutte le sentenze pronunziate in prima istanza, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili.

Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per i motivi indicati nell'articolo 459.

L'appello dalle sentenze contumaciali importa rinunzia al diritto di fare opposizione.

482. L'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente è sospesa durante il termine concesso per appellare, e durante il giudizio di appello.

483. Quando l'esecuzione provvisoria domandata in primo giudizio non sia stata pronunziata, può domandarsi in via incidentale nel giudizio di appello.

484. Quanto sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria fuori dei casi dalla legge indicati, l'appellante può chiedere

inibitorie all'autorità giudiziaria d'appello, in via incidentale, o in via sommaria, secondo che già sia o no pendente il giudizio d'appello.

Lo stesso ha luogo se durante il termine per appellare, o non ostante l'appello, sieno dati provvedimenti esecutivi per sentenza di cui non sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.

485. Il termine per appellare, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente, è:

1. di giorni trenta per le sentenze dei pretori e per le sentenze dei tribunali in materia commerciale;

2. di giorni sessanta per le sentenze dei tribunali civili in materia civile.

Anche quando sia scaduto il termine per l'appello principale l'appellato può proporre l'appello incidentale da qualunque capo della sentenza.

486. L'appello principale è proposto con atto di citazione.

Esso deve notificarsi come la sentenza a norma delle disposizioni degli articoli 367, 396, e 437, capoverso ultimo.

Quando la sentenza contenga più capi, ed alcuno soltanto sia impugnato, s'intende che l'appellante abbia accettato gli altri capi. Se non sia fatta indicazione di capi, l'appello s'intende proposto contro tutti.

487. L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi

nella prima risposta anteriore all'iscrizione della causa a ruolo, nei procedimenti formali;

nelle conclusioni prese alla prima udienza in cui si tratta la causa, nei procedimenti sommari.

L'appello incidentale non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinunzia al medesimo non pregiudica l'appello incidentale.

488. L'adesione indicata nell'articolo 470 si fa per comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello, o alla prima udienza in cui è trattata la causa, secondo la natura del procedimento.

489. Quando l'appellante non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio, e del mandato, nel termine e in conformità dell'articolo 158, l'autorità giudiziaria, sulla domanda dell'appellato comparso nel termine della citazione, rigetta l'appello.

Lo stesso ha luogo quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, se questa sia in via sommaria, o, comparendo, non abbia presentato i documenti sopra indicati.

Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata.

490. Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove; se proposte devono rigettarsi anche d'uffizio.

Possono domandarsi gl' interessi, i frutti, gli accessori scaduti dopo la sentenza di prima istanza, e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Può proporsi la compensazione, e ogni altra eccezione alla domanda principale.

Possono dedursi nuove prove.

491. Nel giudizio di appello non si ammette intervento in causa, se non di coloro che hanno diritto a formare opposizione di terzo, salvo il disposto dell'articolo 205.

492. Quando l'autorità giudiziaria confermi una sentenza interlocutoria o incidentale, o riformandola non decida definitivamente il merito della causa, questa si deve rinviare, per il corso ulteriore, all'autorità giudiziaria di primo grado.

Se nel riformare una sentenza definitiva l'autorità giudiziaria d'appello ordini ulteriori atti d'istruzione, può ritenere la causa o rinviarla ai primi giudici.

493. Quando in prima istanza siasi pronunziato soltanto sulla competenza, anche in appello si pronunzia solo su questa.

Quando in prima istanza siasi pronunziato anche sul merito, non si può in appello conoscere di questo, se sia dichiarata l'incompetenza dei primi giudici.

CAPO III.

DELLA REVOCAZIONE.

494. Le sentenze pronunciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado d'appello possono essere rivocate sull'istanza della parte:

1. se la sentenza sia stato l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2. se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccomben-

te ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa;

3. se dopo la sentenza siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

4. se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza d'un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso quando il fatto non sia un punto controverso sul qaale la sentenza abbia pronunziato.

5. se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè non abbia pronunziato anche sull'eccezione di cosa giudicata.

495. Possono eziandio essere rivocate sulla domanda della parte, scaduti i termini stabiliti per l'opposizione o per l'appello, nei casi indicati nei tre primi numeri dell'articolo precedente:

1. le sentenze contumaciali pronunziate in seconda istanza;

2. le sentenze pronunziate in prima istanza, tanto in contraddittorio quanto in contumacia, comprese quelle dei conciliatori.

Le sentenze dei conciliatori possono inoltre essere rivocate nel caso indicato nel numero 5 dell'articolo precedente.

496. Quando la sentenza abbia più capi, non si ammette la rivocazione che per quei capi, per i quali sussista uno dei motivi indicati dagli articoli precedenti, e per gli altri che ne siano dipendenti.

497. Il termine per proporre la rivocazione delle sentenze è quello stabilito per appellare dall'articolo 485.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di rivocazione sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 494, il termine decorre dal giorno in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della sentenza, sia stata scoperta da chi propone la rivocazione, oppure dal giorno in cui essa sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo scoperto, o il documento ricuperato, purchè in questi casi vi sia prova

scritta, da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione.

498. La domanda per rivocazione si propone davanti l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza impugnata, e possono pronunziare gli stessi giudici.

499. Chi vuole agire per rivocazione deve provare con quitanza del ricevitore di avere eseguito il deposito di una somma uguale alla multa o ammenda stabilita dall'articolo 506. Altrimenti la domanda è rigettata anche d'ufficio.

500. Quando con un solo atto siano impugnate più sentenze pronunziate nello stesso giudizio, basta un solo deposito.

Mediante un solo deposito possono più persone aventi lo stesso interesse proporre la domanda di rivocazione, purchè con un solo atto.

501. Sono dispensate dal deposito le amministrazioni dello Stato, e le persone ammesse al benefizio dei poveri per proporre la rivocazione. Queste ultime nell'atto in cui propongono la domanda devono indicare il decreto che le ammette a questo benefizio.

502. La domanda di rivocazione è proposta con atto di citazione che ne contiene i motivi.

Quando la domanda sia proposta nei giorni cento ottanta dalla notificazione della sentenza, deve notificarsi come la sentenza a norma delle disposizioni degli articoli 367, 396, e 437 capoverso ultimo.

La domanda di rivocazione per adesione è proposta nel modo e nel termine stabilito dall' articolo 479 per adesione all'opposizione.

503. La domanda per rivocazione non impedisce l' esecuzione della sentenza impugnata.

L'autorità giudiziaria può tuttavia per motivi gravi dichiarare sospesa l'esecuzione.

504. Quando la sentenza impugnata sia stata prodotta in altra causa, l'autorità giudiziaria, davanti la quale pende quest'ultima, può sospenderne il corso.

505. Nelle cause di rivocazione le sentenze delle corti d'appello e dei tribunali civili devono essere precedute dalle conclusioni del ministero pubblico, salvo il disposto dell' articolo 157.

506. La sentenza, che rigetta la domanda per rivocazione, condanna l'attore nelle spese e nell'ammenda o multa :

di lire cinque, se la sentenza impugnata sia di un conciliatore;

di lire venticinque, se di un pretore;

di lire cinquanta, se di un tribunale civile o di commercio;

di lire cento, se di una corte d'appello.

Lo condanna inoltre al risarcimento dei danni se siavi luogo.

507. La sentenza che ammette la rivocazione ordina la restituzione delle somme depositate, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronunciazione della sentenza rivocata.

508. Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola sentenza sull'ammessione della domanda di rivocazione e sul merito della controversia.

In questo caso la restituzione di ciò che siasi conseguito colla sentenza rivocata è regolata dalla nuova sentenza.

509. La domanda di rivocazione non è ammessa contro le sentenze pronunziate in giudizio di rivocazione.

Contro le sentenze pronunziate nelle cause per rivocazione di sentenze di seconda istanza è ammesso il ricorso in cassazione.

Contro le sentenze pronunziate nelle cause per rivocazione di sentenze indicate al numero 2.° dell'articolo 495 è ammesso l'appello, salvo che la sentenza sia di un conciliatore.

CAPO IV.

DELL' OPPOSIZIONE DEL TERZO.

510. Un terzo può fare opposizione a sentenza pronunziata tra altre persone, quando pregiudichi i suoi diritti.

511. L'opposizione del terzo si propone davanti la stessa autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza impugnata, e possono su di essa pronunziare gli stessi giudici.

512. Quando la sentenza sia impugnata dai creditori di una delle parti, per essere effetto di dolo o collusione a loro danno, l'opposizione si propone nel termine stabilito per appellare nell'articolo 485, che decorre dal giorno in cui hanno potuto scoprire il dolo o la collusione.

513. L'opposizione del terzo si propone e può essere notificata a norma dell'articolo 502.

514. L'opposizione del terzo non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata contro la parte condannata.

L'esecuzione è sospesa, quando possa derivarne pregiudizio ai diritti del terzo, salvo che l'autorità giudiziaria ordini per motivi gravi l'esecuzione, non ostante l'opposizione del terzo.

515. Quando la sentenza impugnata sia stata presentata in un'altra causa, si applica la disposizione dell'articolo 504.

516. Quando l'opposizione sia dichiarata inammessibile, o rigettata, si applica la disposizione dell'articolo 506.

CAPO V.

DEL RICORSO PER CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Delle sentenze che possono essere impugnate col ricorso per cassazione.

517. La sentenza pronunziata in grado d'appello può essere impugnata col ricorso per cassazione:

1. se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state ommesse o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

2. se sia nulla a norma dell'articolo 361;

3. se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

4. se abbia pronunziato su cosa non domandata;

5. se abbia aggiudicato più di quello ch'era domandato;

6. se abbia ommesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'articolo 370, capoverso ultimo;

7. se contenga disposizioni contraddittorie;

8. se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pronunziato sull'eccezione di cosa giudicata.

Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale se non sia scaduto il termine per fare opposizione.

SEZIONE II.

Del ricorso per cassazione e del procedimento relativo.

518. Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di giorni novanta.

Per coloro che abitano fuori di Europa il termine è di giorni cento ottanta.

Il termine decorre dalla notificazione della sentenza a norma degli articoli 367, 396, e 437. Se si tratti di sentenza contumaciale il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per fare opposizione.

519. Quando nel termine suddetto non sia stato presentato ricorso per cassazione, o vi sia stata rinunzia al ricorso presentato, il ministero pubblico presso la corte di cassazione può denunziare d'uffizio la sentenza, se creda che debba essere annullata nell'interesse della legge.

In questo caso le parti non possono giovarsi dell'annullamento della sentenza.

520. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla legge.

521. Il ricorso per cassazione deve essere preceduto dal deposito della somma di lire centocinquanta se la sentenza impugnata sia di corte d'appello, di lire settantacinque se la sentenza sia di tribunale civile o di commercio, di lire venticinque se la sentenza sia di pretore.

Non è luogo a deposito:

1. per i ricorsi nell'interesse dello Stato;

2. per i ricorsi nell'interesse di persone ammesse al benefizio dei poveri per domandare la cassazione;

3. negli altri casi eccettuati dalla legge.

Le disposizioni dell'articolo 500 sono applicabili ai depositi che si debbono fare per ricorrere in cassazione.

522. Il ricorso per cassazione è diretto alla corte, e sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la medesima, munito di mandato speciale per quest'oggetto della parte ricorrente.

523. Il ricorso per cassazione deve contenere:

1. l'indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre;

2. l'esposizione sommaria dei fatti;

3. la data della sentenza impugnata, e della notificazione, o la menzione che non fu notificata;

4. i motivi, per i quali si chiede la cassazione, e l'indicazione degli articoli di legge su cui si fondano.

Al ricorso devono essere annessi:

il mandato per l'avvocato che ha sottoscritto il ricorso;

il certificato del deposito, o il decreto di ammissione al benefizio dei poveri;

la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere;

gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

l'elenco delle carte che si presentano dalla parte ricorrente.

524. La sottoscrizione dell'avvocato nel ricorso importa elezione di domicilio presso di lui, quando abbia residenza nel comune in cui ha sede la corte di cassazione.

Se l'avvocato non abbia residenza nel detto comune, si deve nel ricorso eleggere domicilio nel comune medesimo con indicazione della persona o dell'uffizio presso cui è fatta l'elezione. In mancanza tutte le notificazioni sono fatte alla cancelleria della corte.

525. Il ricorso col certificato del deposito, o col decreto di ammissione al beneficio dei poveri è notificato all'altra parte nella forma delle citazioni nel termine stabilito per ricorrere. La corte può autorizzare la notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 146.

La notificazione importa l'offerta di comunicazione delle carte descritte nell'elenco.

L'atto di notificazione è scritto e sottoscritto dall'usciere sull'originale e sulla copia.

Alla notificazione del ricorso è applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo 145.

526. Il ricorso coi documenti annessi e coll'atto originale di notificazione è presentato alla cancelleria della corte nel termine di giorni trenta successivi alla notificazione.

Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano più, il termine comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

527. Il ricorso coi documenti annessi deve essere consegnato alla cancelleria della corte nelle ore, in cui, a norma dei regolamenti, deve stare aperta.

Ogni consegna fatta fuori della cancelleria non è efficace.

Il termine utile per fare la consegna s'intende scaduto nel momento, in cui, a norma dei regolamenti, si chiude la cancelleria della corte nell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

Il cancelliere, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro, e ne rilascia dichiarazione, se richiesto.

528. Il ricorso è dichiarato non ammissibile :

1. se non sia stato notificato o presentato nei termini e nelle forme stabilite ;

2. se non siano stati uniti il mandato, il certificato di deposito o il decreto di ammissione al benefizio dei poveri, la copia autentica della sentenza impugnata, e gli altri documenti necessari.

La parte, il cui ricorso fu dichiarato non ammissibile, non può riproporlo.

529. Chi voglia unire le sue istanze a quelle del ricorrente a norma dell' articolo 470, deve far notificare e presentare ricorso di adesione nei modi e nelle forme sopra stabilite.

La notificazione di questo ricorso deve farsi all'avvocato del ricorrente e alle parti contrarie nel termine stabilito per la presentazione alla cancelleria del ricorso principale.

Il ricorso di adesione è presentato alla cancelleria nel termine di giorni venti dalla notificazione.

530. Il cancelliere della corte deve dare comunicazione delle carte, e dei documenti annessi al ricorso all' avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte, che si presenti a nome della parte cui fu il ricorso notificato, munito di mandato speciale della medesima.

Per fare l'ispezione delle carte e dei documenti in cancelleria basta la presentazione della copia del ricorso stata notificata.

531. La parte a cui fu notificato il ricorso può far notificare un controricorso nel termine di giorni trenta dalla scadenza di quello stabilito nell'articolo 526, e deve presentarlo alla cancelleria nei cinque giorni dalla notificazione.

Se sianvi annessi documenti, il controricorso deve averne l'elenco in fine.

Sono applicabili al controricorso le disposizioni degli articoli 522, 524, e 527.

Colla presentazione del controricorso si devono restituire alla cancelleria i documenti e le carte prese in comunicazione.

La notificazione del controricorso sana le nullità di forma della notificazione del ricorso.

532. Nei casi d'urgenza il presidente può abbreviare i termini stabiliti negli articoli 526, e 531.

Quando il presidente abbia stabilito un termine minore di giorni venti per la presentazione del ricorso principale, il termine per la presentazione del ricorso di adesione è uguale a quello stabilito dal presidente.

533. Nei dieci giorni successivi alla presentazione del controricorso, l'avvocato del ricorrente può prendere comunicazione delle carte e dei documenti annessi, dei quali deve fare la restituzione entro egual termine.

534. Scaduti i termini il cancelliere presenta il ricorso, il controricorso, le carte, e i documenti al primo presidente, il quale nomina un relatore.

535. Quando non sia stato presentato controricorso nel termine stabilito, il cancelliere, sull'istanza del ricorrente, rilascia certificato della non fatta presentazione, con annotazione da lui sottoscritta in fine del ricorso, e procede nel modo prescritto nell'articolo precedente.

536. La discussione della causa all'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro indicato nell'articolo 527.

Le cause urgenti sono chiamate a discussione, secondo l'ordine d'iscrizione sul ruolo d'urgenza.

Tra le cause iscritte sul ruolo d'urgenza il presidente può dare la priorità a quella che non ammetta dilazione.

537. Dieci giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la discussione il cancelliere ne dà avviso per mezzo d'usciere agli avvocati delle parti.

538. Nell'udienza stabilita il relatore nominato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione parlano gli avvocati, e dopo di essi il ministero pubblico.

Per la polizia delle udienze si osservano le disposizioni degli articoli 354 e 355.

SEZIONE III.

Delle sentenze.

539. La corte dopo la discussione della causa pronunzia la sentenza.

Per la deliberazione si osservano le norme stabilite dagli articoli 357, 358, e 359.

540. La sentenza deve contenere:

1. l'indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio delle parti, e degli avvocati da cui sono rappresentate;

2. l'oggetto della domanda;

3. la menzione che il ministero pubblico ha concluso per la cassazione, o per il rigetto;

4. i motivi, i quali, nel caso di cassazione, devono indicare l'articolo di legge violato o falsamente applicato;

5. il dispositivo;

6. l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

7. le sottoscrizioni di tutti i giudici che l'hanno pronunziata, e del cancelliere.

541. Quando la corte rigetti il ricorso, condanna il ricorrente

nelle spese,

nella perdita del deposito indicato nell'articolo 521, e riserva alla parte contraria le ragioni per il risarcimento dei danni.

542. Quando la corte accolga il ricorso e cassi la sentenza denunziata, ordina la restituzione del deposito, e pronuncia sulle spese del giudizio come di ragione.

543. La cassazione della sentenza importa annullamento delle sentenze e degli atti posteriori, ai quali la sentenza cassata abbia servito di base.

Se la sentenza sia cassata in alcuno dei capi, restano fermi gli altri, salvo che siano dipendenti dal capo in cui la sentenza fu cassata.

544. Quando la corte cassi la sentenza per violazione delle norme di competenza, statuisce su questa, e rimanda la causa all'autorità competente.

Se cassi per altri motivi, rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria uguale in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata, e che sia più vicina alla medesima.

Il rinvio non è ordinato:

1. quando si cassi la sentenza per il motivo che l'autorità giudiziaria non poteva pronunciare;

2. negli altri casi determinati dalla legge.

545. La sentenza è pubblicata dal cancelliere non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sot-

toscritta, mediante lettura delle parti di essa indicate nei numeri 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 540.

546. La sentenza che cassa è per cura di una delle parti notificata all'altra.

Quando la sentenza ordini il rinvio ad altra autorità giudiziaria, la causa vi è portata a istanza di una delle parti con citazione in via sommaria.

547. Quando dopo la cassazione di una prima sentenza, la seconda, pronunziata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la corte pronunzia a sezioni riunite.

Se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto, sul quale essa ha pronunciato.

548. Il cancelliere della corte trasmette copia della sentenza di cassazione all'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza cassata, per essere scritta ne' suoi registri.

549. Le sentenze della corte di cassazione non sono soggette nè a opposizione, nè a rivocazione.

SEZIONE IV.

Della rinunzia al ricorso per cassazione e del ritiro delle carte e dei documenti.

550. La rinunzia al ricorso per cassazione deve farsi con ricorso sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte, munito di mandato speciale per quest'oggetto.

Il ricorso può essere presentato in qualunque tempo, purchè prima delle conclusioni del ministero pubblico.

Quando la parte contraria abbia presentato controricorso, il rinunziante deve rimborsarle le spese fatte e risarcirle i danni sofferti, salvo che la rinunzia sia stata effetto di transazione tra le parti.

551. La rinunzia al ricorso per cassazione è notificata all'avvocato della parte contraria, o alla parte stessa, se questa non abbia presentato controricorso.

Il cancelliere dà avviso dell'ammissione della rinunzia agli avvocati delle parti.

552. Quando una delle parti si trovi nella necessità di avere in comunicazione le carte o i documenti presentati, se siano trascorsi i termini durante i quali devono rimanere nella cancelleria per la comunicazione alla parte contraria, il presidente può autorizzare la comunicazione chiesta, stabilendo un termine per la restituzione.

Se la restituzione delle carte e dei documenti non sia fatta nel termine stabilito, la parte che le ritirò può essere condannata in una multa estendibile a lire cinquecento.

LIBRO SECONDO

DELL'ESECUZIONE FORZATA DELLE SENTENZE, DELLE ORDINANZE, E DEGLI ATTI RICEVUTI DA UN UFFIZIALE PUBBLICO

TITOLO I.

Regole generali sull' esecuzione forzata.

553. L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo.

554. Sono titoli esecutivi:

1. le sentenze.

Quelle pronunziate dalla corte di cassazione sono titoli esecutivi pel pagamento delle spese e delle indennità liquidate in esse, oltre le spese delle sentenze medesime e della loro notificazione;

2. le ordinanze e gli atti, ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo;

3. gli atti contrattuali ricevuti da notaro o da altro uffiziale pubblico autorizzato a riceverli.

555. L' esecuzione, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente, non può avere luogo che sulla copia del titolo spedita in forma esecutiva.

La copia da notificarsi al debitore, se si tratti di atti contrattuali, può essere fatta dall' usciere.

556. Le copie in forma esecutiva devono essere intitolate in nome del Re, e terminare colla formola seguente:

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti,

ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

L'atto contrattuale spedito nella detta forma deve essere legalizzato dal presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione fu ricevuto, se l'esecuzione debba farsi in altra giurisdizione.

557. Le copie in forma esecutiva possono spedirsi soltanto alla parte, a cui favore fu pronunziata la sentenza o l'ordinanza, o fu stipulata l'obbligazione.

In fine dell'originale e della copia si fa menzione della parte a cui è spedita.

Non possono spedirsi nuove copie in forma esecutiva alla stessa parte, senza autorizzazione data, quanto agli atti giudiziali, dal conciliatore, dal pretore, dal presidente del tribunale o della corte da cui emanarono, e quanto agli atti contrattuali, dal presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione furono ricevuti.

L'autorizzazione non può concedersi se non in contraddittorio o in contumacia delle parti regolarmente citate; e rimane annessa all'originale. Nella nuova copia si fa menzione dell'autorizzazione.

558. Il cancelliere, notaro, o altro uffiziale pubblico che contravvenga alla disposizione dell'articolo precedente incorre in una multa estendibile a lire trecento, salvo l'applicazione delle pene più gravi alle quali il fatto dia luogo.

559. Le sentenze dei tribunali stranieri, e gli atti autentici ricevuti fuori del regno non sono esecutivi nel regno senza l'autorizzazione data in conformità del titolo XII del libro terzo.

560. I titoli esecutivi contro il defunto sono esecutivi contro gli eredi, ma non si può procedere alla esecuzione, se non cinque giorni dopo che siano stati loro notificati.

561. Le sentenze soggette ad opposizione o appello, che ordinano la rivocazione di un sequestro, la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, un pagamento, o altra cosa da farsi da un terzo o a suo carico, non sono esecutive per parte del terzo o contro di esso, se non si provi che non vi è opposizione nè appello, quantunque tra le parti litiganti siano state dichiarate esecutive provvisoriamente.

La prova risulta dall'originale o dalla copia autentica dell'atto di notificazione della sentenza e da certificato del cancelliere.

Il certificato non può farsi che dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'opposizione e per l'appello.

562. L'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto, nelle forme stabilite dall'articolo 368.

563. Il precetto deve contenere:

1. l'intimazione al debitore secondo le norme stabilite nei titoli seguenti;

2. l'elezione di domicilio per parte dell'istante, con indicazione della persona presso la quale è eletto;

nel comune in cui deve procedersi, o in quello in cui ha sede la pretura nella cui giurisdizione si trova quel comune, se trattisi di esecuzione sopra beni mobili, o di consegna di beni mobili, o di rilascio di beni immobili, o di arresto personale;

nella città in cui siede il tribunale competente a termini dell'articolo 662, se trattisi di esecuzione sopra beni immobili.

Se l'istante abbia domicilio o residenza in uno dei detti comuni, o nella detta città, basta l'indicazione della casa in cui ha l'uno o l'altra.

564. Al domicilio o alla residenza indicata nell'articolo precedente, il debitore o qualunque altro interessato nel procedimento di esecuzione può fare le notificazioni tutte, non escluse quelle di offerte reali e di appello, quantunque l'appello riguardi il merito della causa.

In difetto di elezione o dichiarazione di domicilio o di residenza, e finchè essa non sia fatta, tutte le notificazioni possono farsi alla cancelleria della suddetta pretura o tribunale.

565. Non è necessario il precetto per l'esecuzione di una sentenza, quando si proceda nei cento ottanta giorni successivi alla notificazione della medesima, se la sentenza condanni a consegnare cose mobili, o a rilasciare immobili, colla prefissione del termine in cui si debba eseguire la consegna o il rilascio.

In questo caso l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza può farsi dal creditore nell'atto con cui viene

notificata la sentenza. Può anche farsi verbalmente dopo la pubblicazione della sentenza, quando questa pubblicazione tenga luogo di notificazione; il cancelliere ne fa risultare nel processo verbale di udienza.

566. Il precetto diventa inefficace trascorsi giorni cento ottanta senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione.

Nel caso di opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza che abbia posto fine all'incidente.

567. Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge.

Se la cumulazione risulti eccessiva, l'autorità giudiziaria può restringere il procedimento al mezzo di esecuzione che sia scelto dal creditore, o, in difetto, determinato da essa, e può anche condannare il creditore al risarcimento dei danni.

568. L'esecuzione forzata non può aver luogo per un debito incerto, o non liquido.

Se il debito sia di specie non liquidate, e di effetti non stimati, finchè non sia seguita la liquidazione o fatta la stima, non si può procedere alla vendita dei beni, nè all'arresto personale.

569. Nel caso di morte del debitore, l'esecuzione cominciata può proseguirsi contro gli eredi senza che debba sospendersi o riassumersi.

L'esecuzione s'intende cominciata, riguardo ai mobili col pignoramento, e riguardo agli immobili con la notificazione del precetto.

Qualunque notificazione si debba fare agli eredi nel corso dell'esecuzione può farsi loro collettivamente all'ultimo domicilio del debitore, se abbia luogo entro l'anno dalla sua morte.

570. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze, sia in materia civile, sia in materia commerciale, sono decise dal tribunale civile, o dal pretore, nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, osservate le norme della rispettiva competenza per valore, e le disposizioni speciali stabilite in appresso.

Questa disposizione si applica alle controversie sull'esecuzione dei provvedimenti che condannano al pagamento di pene pecuniarie, oppure tassano o liquidano spese di giustizia.

Si applica altresì alle controversie sull'esecuzione degli atti contrattuali spediti in forma esecutiva, salvo che la quistione cada sull'esistenza, sull'entità, o sull'interpretazione

di un'obbligazione di competenza dei tribunali di commercio, i quali in questi casi ne conoscono, osservate le norme stabilite dalla legge per la loro competenza.

Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori sono decise dal pretore del mandamento in cui si fa l'esecuzione.

571. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze della corte di cassazione, per le spese non tassate, per le indennità non liquidate, e le domande per danni maggiori da liquidarsi in seguito di rigetto del ricorso o rinunzia al medesimo, sono portate davanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza della quale si chiedeva la cassazione.

Le controversie riguardanti la restituzione di quanto si fosse conseguito in dipendenza della sentenza cassata appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria, a cui sarà dalla corte di cassazione rinviata la causa.

Non essendosi ordinato il rinvio, la cognizione appartiene all'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza cassata.

572. Quando nell'atto di esecuzione sorgano difficoltà che non ammettano dilazione, il pretore del mandamento in cui si fa l'esecuzione, ancorchè la causa non sia di sua competenza, dà i provvedimenti temporanei occorrenti, e rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo l'esecuzione, se ivi non risieda il pretore.

573. Nelle controversie sulle esecuzioni si osserva il procedimento sommario.

574. Le sentenze contumaciali pronunziate nei giudizi di esecuzione non sono soggette ad opposizione, e non è ad essi applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo 382.

575. Quando il creditore che sostiene la procedura della esecuzione trascuri di continuarla, i creditori che presero parte all'esecuzione mobiliare, e i creditori iscritti, nel caso di esecuzione immobiliare, possono chiedere, anche all'udienza, di essergli surrogati.

Vi è negligenza quando il creditore non adempia una formalità o un atto di procedura nei termini stabiliti.

Il creditore istante deve rimettere al creditore surrogato i titoli e gli atti del procedimento, sotto le pene stabilite nell'articolo 170.

576. Quando l'uffiziale che procede all'esecuzione sia ingiuriato o trovi resistenza, fa processo verbale e lo trasmette al ministero pubblico. Può anche richiedere l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO II.

Dell'esecuzione sui beni mobili.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

577. Nel precetto per l'esecuzione sui beni mobili deve farsi al debitore l'intimazione di pagare nei cinque giorni successivi l'importare del debito, e l'avvertimento che non pagando nel detto termine si procederà al pignoramento.

578. Quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo, il pretore può autorizzare il pignoramento anche immediatamente dopo la notificazione del precetto, o la notificazione della sentenza indicata nell'articolo 565.

L'autorizzazione è data in fine del titolo esecutivo, e ne è fatta menzione nel processo verbale del pignoramento; essa non è soggetta a reclamo.

L'autorizzazione può darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo l'esecuzione, se ivi non risieda il pretore.

579. L'opposizione al precetto deve proporsi con citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo 570.

580. L'opposizione non sospende l'esecuzione o la continuazione del pignoramento, salvo il caso indicato nell'articolo 477.

L'esecuzione è sospesa, se il debitore consegni all'uffiziale che fa il pignoramento, a titolo di deposito, la somma intiera per cui si procede e l'importare delle spese.

581. Il pignoramento è perento di diritto se la vendita non abbia luogo nei giorni novanta successivi al pignoramento, e il creditore pignorante soggiace alle spese.

Non è computato nei giorni novanta il tempo decorso per le opposizioni o altre quistioni incidentali.

582. Per il pignoramento e la vendita dei bastimenti di mare si osservano le disposizioni del codice di commercio.

CAPO II.

DEI BENI MOBILI CHE POSSONO ESSERE PIGNORATI.

583. Il pignoramento può estendersi a tutti i mobili del debitore che si trovano presso lui o presso terzi, e alle somme al medesimo dovute, salvo le eccezioni stabilite negli arcoli seguenti.

584. Quando il pignoramento risulti evidentemente eccessivo, l'autorità giudiziaria può ridurlo secondo le circostanze.

585. Non possono essere pignorati:

1. il letto del debitore, del suo coniuge, e quello dei suoi congiunti e affini che seco lui convivano;
2. gli abiti che servono all'uso quotidiano;
3. gli utensili necessari per preparare il cibo;
4. le armi, le divise, e i bagagli militari degl'individui ascritti al servizio militare di terra e di mare, o aggregati alla milizia nazionale;
5. i mobili materialmente annessi a un immobile, e dalla legge riputati immobili;
6. le lettere, i registri, e gli altri scritti di famiglia.

586. Non possono essere pignorati che in difetto di altri mobili, e soltanto per causa di alimenti, pigioni, fitti, o di altri crediti privilegiati:

1. gli oggetti non annessi materialmente a un immobile, ma riputati immobili per destinazione del padre di famiglia;
2. i libri, gli strumenti, le macchine, e gli altri oggetti necessari per l'esercizio della professione o dell'arte del debitore, e a di lui scelta, sino alla somma di lire cinquecento in complesso;
3. le farine e derrate necessarie per il vitto del debitore e della sua famiglia per un mese;
4. una vacca, o due capre, o tre pecore, a scelta del debitore, e il foraggio necessario al loro alimento per un mese.

587. Nel caso di pignoramento di animali o attrezzi servienti alla coltivazione delle terre, ovvero di stromenti o utensili necessari per l'esercizio di manifatture, fucine, o altre officine, il pretore, sull'istanza di chiunque abbia interesse, e sentiti o chiamati il debitore e il proprietario delle terre o degli edifizi, può delegare un agente per la coltura delle une e per l'esercizio degli altri.

588. I bachi da seta non possono essere pignorati se non quando siano giunti a maturità.

S'intendono giunti alla maturità quando la maggior parte sia sui rami per formare il bozzolo.

589. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati, se non nelle sei ultime settimane che precedono il tempo ordinario della loro maturità, salvo che il creditore istante voglia sopportare in proprio le maggiori spese della custodia.

590. Possono essere pignorati i mobili o frutti indivisi fra il debitore e un terzo, ma non possono essere venduti, se non dopo la divisione.

591. Gli stipendi e le pensioni dovute dallo Stato non possono essere pignorati, se non nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi speciali.

Si osservano pure le leggi speciali per il pignoramento delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche.

592. Non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, eccettochè per credito alimentare. In questo caso il pignoramento non può farsi se non con la permissione dell'autorità giudiziaria, e per la porzione determinata da essa.

CAPO III.

DEL PIGNORAMENTO DI MOBILI PRESSO IL DEBITORE, E DELLA NOMINA DEL CUSTODE.

593. Il pignoramento è fatto dall'usciere.

594. L'usciere, nel fare il pignoramento, deve essere assistito, sotto pena di nullità, da due testimoni che siano cittadini o residenti nel regno, di sesso maschile, maggiori di età, uno dei quali almeno sappia scrivere, non congiunti o affini delle parti o dell'usciere sino al quarto grado inclusivamente, nè addetti al loro servizio.

I testimoni sono richiesti dall' usciere, hanno diritto a un' indennità che sarà tassata dal pretore, ma non possono senza legittimo motivo ricusare la loro assistenza, sotto pena di un'ammenda di lire dieci, che sarà pronunziata dallo stesso pretore.

595. La parte istante può assistere al pignoramento in persona, o col mezzo di mandatario. Le spese di quest' assistenza non sono ripetibili.

596. Quando le porte della casa o del recinto, in cui si trovano i mobili da pignorarsi, siano chiuse e non vengano immediatamente aperte, l'usciere le fa aprire e ne fa menzione nel processo verbale.

Lo stesso ha luogo quando occorra di aprire forzatamente porte interne o mobili chiusi.

597. Nel luogo stesso del pignoramento si fa processo verbale, che deve contenere:

1. l'indicazione del luogo, anno, mese, giorno e dell'ora, e delle rimessioni ad altri giorni e ore;

2. il nome e cognome, il domicilio, o la residenza dell'istante, coll'indicazione se sia personalmente intervenuto, o sia stato rappresentato, e in questo caso il nome e cognome del mandatario, la data e la qualità del mandato;

3. il nome e cognome dell'usciere e dei testimoni con l'indicazione dell'età e della residenza di questi ultimi;

4. il nome e cognome, il domicilio, o la residenza del debitore, e l'indicazione se sia stato presente all'atto;

5. la data del titolo e della spedizione di esso in forma esecutiva, e la somma per cui si procede all'esecuzione;

6. la descrizione del modo con cui si è proceduto al pignoramento;

7. l'esatta e distinta descrizione degli oggetti pignorati, e, se vi siano mercanzie, l'indicazione della loro qualità, quantità, peso e misura.

Quando si tratti di gioie e di altri oggetti d'oro o d'argento s'indica il peso di ciascun pezzo e il marchio, e se nel luogo del pignoramento non siavi un peso adatto, questi oggetti sono suggellati e si descrivono nel verbale i suggelli.

Riguardo ai bachi da seta si enuncia il numero e la dimensione dei tavolati e piani, nei quali sono ripartiti, senza che in verun caso possano essere trasportati dal luogo in cui si trovano.

Se si tratti di danaro, s'indica il numero e la specie delle monete;

8. il valore approssimativo degli oggetti pignorati determinato dall'usciere.

Non trovandosi oggetti da pignorare ne è fatta dichiarazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti se siano pre-

senti, dai testimoni e dall'usciere. Se il pignoramento non sia compiuto di seguito, il processo verbale deve essere sottoscritto a ogni interruzione.

598. Quando l'usciere, presentandosi per fare il pignoramento, ne trovi cominciato un altro, i due pignoramenti sono riuniti.

Se trovi un pignoramento già compito e un custode delegato, fa la ricognizione degli oggetti pignorati, e può pignorare quelli che non siano compresi nel primo pignoramento.

Il processo verbale di ricognizione è notificato al creditore a cui istanza fu fatto il primo pignoramento, e la notificazione importa opposizione sul prezzo della vendita.

599. L'usciere nomina un custode ai mobili pignorati, il quale sottoscrive il processo verbale.

Quando non sia possibile la nomina di un custode, l'usciere provvede nel modo più conveniente per la conservazione degli oggetti pignorati.

600. Nella nomina del custode l'usciere deve preferire la persona che gli sia proposta dal debitore, purchè la riconosca idonea, ed essa presente all'atto assuma la custodia.

In parità di condizioni deve preferire la persona che assuma la custodia senza trasportare i mobili dal luogo in cui furono pignorati.

601. Non possono essere nominati custodi :

1. il creditore, il suo coniuge, i suoi parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, o le persone addetto al suo servizio, senza il consenso del debitore;

2. il debitore, il suo coniuge, i suoi parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, o le persone addette al suo servizio, senza il consenso del creditore.

602. Quando occorra la surrogazione del custode, vi si provvede dal pretore, sentiti il creditore pignorante, il debitore, e lo stesso custode, osservate le norme stabilite nei due articoli precedenti.

Gli oggetti pignorati sono riconosciuti dall'usciere, chiamati il creditore, il debitore, il custode precedente, e quello che gli sia stato surrogato.

Nel processo verbale di ricognizione non si fa nuova descrizione degli oggetti pignorati, ma sono distintamente indicati quelli che manchino.

603. Il custode deve adoperare per la conservazione degli

oggetti pignorati la cura di un diligente padre di famiglia, e rendere conto dei loro proventi.

Non ha diritto di conseguire salario se non sia stato concordato fra le parti, o, in caso di contestazione, stabilito dal pretore.

Non può usare, affittare, od imprestare gli oggetti pignorati, sotto pena della perdita del salario, oltre il risarcimento dei danni.

604. Una copia autentica del processo verbale nella parte contenente la descrizione dei mobili pignorati è, sul luogo del pignoramento, consegnata dall'usciere al custode, se questi la richieda: l'originale è depositato nella cancelleria del pretore nel giorno stesso della sua data, o al più tardi nel giorno successivo.

L'usciere deve depositare nella cancelleria il denaro e qualunque titolo di credito pignorato, le gioie e gli oggetti d'oro e d'argento, per i quali non siasi potuto trovare un custode, o se per la loro importanza non siasi giudicato conveniente di consegnarglieli.

In fine del processo verbale e sulla presentazione che gliene è fatta dal cancelliere, il pretore, a istanza del creditore, provvede per la vendita in conformità del capo VI di questo titolo.

605. Quando la vendita degli oggetti pignorati non si faccia nel giorno stabilito, il custode può chiedere di essere esonerato, citando a quest'uopo davanti il pretore pignorante e il debitore.

Se sia accordata l'esonerazione, si procede alla surrogazione del custode, osservate le disposizioni dell'articolo 602.

CAPO IV.

DEL PIGNORAMENTO DEI FRUTTI NON ANCORA RACCOLTI O NON ANCORA SEPARATI DAL SUOLO.

606. Il pignoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo si fa dall'usciere.

Questo pignoramento, salvo le disposizioni del capo presente, è regolato dalle disposizioni del capo precedente in quanto siano applicabili.

607. Il processo verbale del pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, la situazione e il

numero di catasto o delle mappe censuarie, oppure due almeno dei confini del fondo in cui i frutti si trovano, l'estensione approssimativa di ciascuna parte del medesimo, e, trattandosi di frutti di alberi, il numero di questi.

608. Quando siano pignorati i frutti in diversi fondi vicini o formanti un solo corpo di coltivazione, è nominato un solo custode.

609. Il processo verbale del pignoramento è depositato nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione è situata la maggior parte dei fondi.

610. Il pretore, in contraddittorio del creditore e del debitore, autorizza, secondo le circostanze, la vendita dei frutti o mentre sono pendenti, o dopo che siano raccolti.

Nel primo caso si procede alla vendita dei frutti pendenti, secondo le disposizioni del capo VI di questo titolo.

Nel secondo caso il pretore può autorizzare il custode a venderli privatamente.

CAPO V.

DEL PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI PRESSO I TERZI, E DELL'ASSEGNAMENTO DI CREDITI IN PAGAMENTO.

611. Il pignoramento di mobili e di crediti presso terzi è fatto per atto notificato al terzo e al debitore nella forma delle citazioni.

L'atto deve contenere:

1. l'enunciazione della somma dovuta, del titolo in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva;

2. l'indicazione almeno generica dei mobili che sono presso il terzo, o delle somme da questo dovute;

3. il divieto al terzo di disporre, senza ordine di giustizia, della cosa pignorata;

4. l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, a norma dell'articolo 563;

5. la data della notificazione del precetto fatto precedentemente al debitore, o della sentenza nei casi indicati nell'articolo 565;

6. la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti il pretore del mandamento, in cui il terzo ha la residenza o il domicilio, acciocchè esso dichiari i mobili che presso lui si trovano o le somme da lui dovute al debitore, e que-

sti, se voglia, sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.

612. Dal giorno della notificazione dell'atto suddetto, il terzo, per gli oggetti mobili che presso di lui si trovano o per le somme da lui dovute, è soggetto a tutti gli obblighi dalla legge imposti ai depositari e sequestratari giudiziali.

613. La dichiarazione del terzo, trattandosi di mobili, deve contenere una indicazione specifica dei medesimi, esprimere la causa per cui si trovano presso di lui, e, trattandosi di somme dovute, la causa e l'importare del debito, i pagamenti fatti a conto, il tempo della esigibilità, l'atto e la causa della liberazione se il credito si pretenda estinto, e, a riguardo dei censi e rendite, sia perpetue sia temporarie, il loro importare coll'enunciazione del capitale, se risulti dall'atto costitutivo di essi, e la situazione dei beni immobili che ne siano gravati.

In ogni caso il terzo deve enunciare qualunque pignoramento, sequestro, od opposizione precedentemente fatti presso di lui, indicando il nome e cognome, l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza degli altri pignoranti, sequestranti, od opponenti, e i loro titoli esecutivi.

Il creditore deve far notificare il suo atto di pignoramento ai precedenti pignoranti, sequestranti, od opponenti.

614. Quando il terzo non comparisca all'udienza stabilita dalla citazione, o se comparendo ricusi di fare la dichiarazione a termini dell'articolo precedente, o se intorno a ciò sorgano contestazioni, il pretore, quando non sia competente, rimette a udienza fissa le parti davanti il tribunale civile.

Se la dichiarazione non venga fatta davanti il pretore, o davanti il tribunale, il terzo può essere dichiarato detentore dei mobili, o debitore della somma, e condannato a farne la consegna o il pagamento.

La dichiarazione può ancora essere fatta nel giudizio d'appello, ma il dichiarante deve sopportare le maggiori spese alle quali abbia dato luogo.

615. La dichiarazione indicata negli articoli precedenti deve essere fatta dal terzo personalmente, o per mezzo di un procuratore munito di mandato speciale per quest'oggetto, che rimane annesso alla medesima.

La dichiarazione è ricevuta dal cancelliere, e sottoscritta da lui e dal dichiarante.

616. Quando insorgano controversie intorno alla fatta dichiarazione, le quali non siano di pura forma, sull'istanza della parte interessata sono rimesse alla decisione dell'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente, se il dichiarante fosse stato citato direttamente dal proprio creditore.

Nel caso in cui la legge accorda al creditore la scelta tra diverse autorità competenti, la scelta spetta al creditore istante.

617. Le spese della dichiarazione e della comparizione del terzo sono prelevate dalle somme da lui dovute, o dal prezzo degli oggetti da lui ritenuti, salvo quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 614.

Se il pignoramento sia rimasto senza effetto per non essersi trovati presso il terzo oggetti da pignorare, o le somme dovute o ricavate non siano sufficienti, le spese debbono essergli in tutto o in parte rimborsate dal creditore istante.

618. Quando il terzo ritenga oggetti mobili, e il creditore non si valga della facoltà accordatagli nell'articolo 643, ne è ordinata la vendita in conformità del capo VI, salvo i diritti che appartengono al terzo sugli oggetti stessi.

619. Quando il terzo sia debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di giorni cento ottanta, queste somme, non essendovi contestazione o concorso di altro creditore, sono dal pretore, nella stessa udienza in cui è fatta la dichiarazione, assegnate in pagamento, salvo esazione, al creditore istante sino alla concorrenza del suo credito.

620. Quando il debito sia di somme esigibili in termine maggiore di quello indicato nell'articolo precedente, o si tratti di censi o di rendite perpetue mobiliari, e il creditore non preferisca di farsi assegnare il credito in pagamento, ovvero il debito consista in rendite temporarie, o vi siano più creditori che d'accordo non prescelgano di farsele aggiudicare in proporzione dei loro crediti, si procede alla vendita di queste ragioni di credito com'è stabilito nel capo VI.

621. Quando il creditore, a termini dell'articolo precedente, si faccia assegnare in pagamento censi o rendite perpetue, questi sono ragguagliati a cento lire di capitale per cinque lire di rendita, e si osserva la disposizione dell'articolo 619.

622. Nel pignoramento di censi, rendite, e crediti frutti-

feri sono comprese le annualità scadute al tempo della notificazione fatta a norma dell'articolo 611, e quelle che decorrano fino al giorno dell'assegno o della vendita indicati negli articoli 619 e 620.

CAPO VI.

DELLA VENDITA E DELL'AGGIUDICAZIONE DEGLI OGGETTI PIGNORATI.

623. Il provvedimento che ordina la vendita degli oggetti pignorati stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui sarà fatta la vendita, delega l'uffiziale che vi deve procedere, e nomina il perito per la stima degli oggetti d'oro e d'argento, delle gioie e degli altri oggetti per i quali il pretore lo creda necessario.

624. La vendita non può farsi prima che siano trascorsi giorni dieci dal pignoramento.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deterioramento, il pretore può abbreviare il termine e anche autorizzare la vendita nello stesso giorno in cui sia pubblicato il bando, purchè vi sia l'intervallo di due ore dalla pubblicazione, e con lo stesso provvedimento può anche dispensare dalla notificazione del bando al debitore.

625. La vendita dei bachi da seta non può farsi prima che siano in bozzoli.

626. Qualora vi sia mercato nel comune in cui sono gli oggetti pignorati, il pretore ordina che la vendita sia fatta nel luogo e tempo del mercato; salvo che creda più vantaggioso che sia fatta in altro luogo e tempo.

627. Quando la vendita debba farsi nel comune in cui ha sede la pretura, è delegato per la medesima il cancelliere del pretore o un usciere; se fuori, il pretore può anche delegare il cancelliere del conciliatore, o un notaro.

628. Quando, a termini dell'articolo 597, siasi proceduto a sigillamento, l'uffiziale cui è commessa la vendita procede al dissigillamento, previa la ricognizione dell'integrità dei sigilli.

Il perito nominato per la stima degli oggetti d'oro o d'argento, e delle gioie, ne determina distintamente il valore intrinseco e quello del lavoro.

La relazione della perizia è ricevuta dall'uffiziale incaricato della vendita, il quale riceve pure il giuramento del perito facendone risultare da un solo atto.

Questa relazione deve essere unita al processo verbale del pignoramento.

629. L'uffiziale incaricato della vendita deve annunziarla al pubblico con bando da affiggersi almeno tre giorni prima della medesima, salvo il caso indicato nel capoverso dell'articolo 624:

1. alla porta della casa in cui sono gli oggetti pignorati.

Trattandosi di barche, chiatte, battelli, ed altri legni di fiumi o laghi, e di mulini e altri edifizi mobili stabiliti sopra barche o diversamente, la copia è affissa sull'oggetto stesso che cade in vendita;

2. alla porta della casa comunale del luogo in cui sono i detti oggetti;

3. nel luogo in cui deve farsi la vendita, se questo sia diverso da quello in cui sono gli oggetti pignorati;

4. alla porta della pretura da cui fu ordinata la vendita.

630. Il pretore può ordinare, che un estratto del bando sia inserito in uno o più giornali da lui indicati.

In questo caso l'inserzione deve farsi tre giorni almeno prima della vendita.

631. Il bando deve indicare:

1. il luogo, il giorno, e l'ora della vendita;

2. la data del provvedimento che l'ha ordinata;

3. l'uffiziale che vi deve procedere;

4. la natura e qualità degli oggetti senza specificazione.

L'usciere certifica in fine di una copia del bando lo eseguimento delle dette pubblicazioni, indicando il giorno e luogo in cui furono eseguite. Questa copia rimane annessa al processo verbale di pignoramento, al quale si unisce un esemplare del giornale contenente l'inserzione fatta a norma dell'articolo precedente.

Il bando è notificato personalmente al debitore e al custode.

632. Quando si tratti della vendita indicata nell'articolo 620, fra la dichiarazione del terzo e la vendita, deve essere un intervallo non minore di giorni venti.

Il bando indica anche il nome, cognome, e la residenza del terzo debitore, il titolo e la qualità dei censi, delle rendite o dei crediti, il tempo dell'esigibilità, e, se siano garantiti con ipoteca, la situazione dei beni ipotecati.

Il bando deve affiggersi otto giorni almeno prima della vendita:

1. alla porta della casa di abitazione del debitore principale;

2. alla porta della pretura, e in una delle piazze principali del luogo in cui deve farsi la vendita;

3. negli altri luoghi che fossero designati dal pretore.

Il bando deve essere anche notificato al terzo debitore.

633. Quando la vendita non si faccia nel giorno stabilito, non vi si può procedere senza nuovo provvedimento del pretore, che ne stabilisca il luogo, il giorno, e l'ora, e senza nuova pubblicazione del bando in conformità degli articoli precedenti.

634. La vendita si fa ai pubblici incanti per mezzo di banditore a favore del maggior offerente e a danaro contante.

In difetto di pagamento si procede immediatamente a nuovo incanto a spese e rischio del compratore.

635. Quando la vendita non possa compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

A quest'effetto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'uffiziale incaricato della vendita.

636. L'incanto degli oggetti d'oro e d'argento, e delle gioie non può farsi, se non dopo che siano rimasti esposti al pubblico almeno due ore nel giorno e luogo stabilito per la vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima.

637. Gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti per mancanza d'oblatori sono dall'uffiziale procedente ritenuti in deposito come danaro per essere nella distribuzione del prezzo assegnati, per il solo valore intrinseco, in pagamento al creditore istante e agli altri creditori.

638. Quando all'incanto degli altri oggetti stimati, e delle gioie non si presentino oblatori, o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale sono venduti al miglior offerente ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Lo stesso ha luogo riguardo agli oggetti non stimati, per i quali non si presentino oblatori, sempre che, essendovi un solo creditore istante, questi non preferisca riceverli in

aggiudicazione al prezzo di stima, da farsi per mezzo di perito nominato dall'uffiziale incaricato della vendita.

Per questo incanto si osserva la disposizione del capoverso dell'articolo 635.

639. Per la vendita delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Per la vendita delle azioni industriali il pretore può ordinare le forme speciali che creda opportune.

640. Quando il prezzo risultante dalla vendita di una parte degli oggetti pignorati sia sufficiente per il pagamento del credito dell'istante e degli opponenti, se vi siano, e delle spese, si soprassede alla vendita degli altri oggetti che saranno restituiti al debitore.

641. Il processo verbale si fa sul luogo della vendita, e contiene:

1. l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno, e dell'ora della vendita, e delle rimessioni ad altri giorni e altre ore;

2. il nome e cognome del creditore istante;

3. il nome e cognome dell'uffiziale delegato per la vendita, e del banditore;

4. la ricognizione degli oggetti pignorati fatta in presenza del custode dall'uffiziale delegato, in confronto col processo verbale di pignoramento;

5. il nome e cognome del debitore, e la menzione se sia stato presente alla vendita;

6. il nome e cognome dei compratori, e il prezzo degli oggetti venduti.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti interessate presenti, dal banditore, e dall'uffiziale delegato. Se la vendita non sia compiuta di seguito, il processo verbale deve essere sottoscritto a ogni interruzione.

642. L'uffiziale delegato è personalmente risponsabile del prezzo degli oggetti venduti.

Non può ricevere dai compratori alcuna somma oltre quella indicata nel processo verbale, altrimenti è reo di concussione.

643. Quando il credito in capitale, interessi, e spese, nel giorno in cui si procede al pignoramento non ecceda lire trecento, o gli oggetti pignorati, sebbene per credito maggiore,

non eccedano il detto valore, e non vi siano altri pretendenti, è in facoltà del creditore di farseli aggiudicare.

A quest'effetto l'usciere nomina un perito affinchè proceda alla stima degli oggetti, e li aggiudica al creditore istante sino alla concorrenza del suo credito e delle spese. Quanto agli oggetti d'oro e d'argento l'aggiudicazione si fa per il valore intrinseco determinato dalla stima.

Si fa risultare di tutto dal processo verbale.

644. Non ostante l'aggiudicazione, l'usciere provvede per la custodia degli oggetti aggiudicati a norma dell'articolo 599, salvo che sia altrimenti convenuto tra le parti.

Il debitore ha diritto al riscatto entro giorni dieci dalla data dell'atto, se sia stato presente, o da quella della notificazione di esso in caso contrario, pagando la somma intiera per cui furono aggiudicati gli oggetti.

Durante il termine del riscatto chi agisce in rivendicazione, deve conformarsi alla disposizione dell'articolo 647.

CAPO VII.

DELLE OPPOSIZIONI E DELLE DOMANDE IN SEPARAZIONE DEI MOBILI PIGNORATI.

645. La vendita e gli atti che la devono precedere non possono essere sospesi per la opposizione del debitore, se non sia ordinato dall'autorità competente.

646. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita.

L'atto d'opposizione deve esprimerne i motivi, e contenere l'elezione, o la dichiarazione di domicilio o di residenza, a norma dell'articolo 563.

Esso è notificato al creditore istante, al debitore, e all'uffiziale incaricato della vendita; in difetto l'opposizione non è efficace.

647. Chiunque pretenda avere la proprietà, o altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, può, citando il creditore istante davanti il pretore che deve provvedere per la vendita, opporsi alla medesima, e proporre la separazione a suo favore di quanto a lui spetta. L'atto di citazione deve contenere l'elezione, o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell'articolo 563.

Il pretore ordina la sospensione della vendita, assogget-

tando o no l'opponente, secondo le circostanze, a dar cauzione per il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni, e pronunzia egli stesso, se sia competente per valore; quando non sia competente rimette le parti a udienza fissa davanti il tribunale civile.

Il provvedimento di sospensione della vendita è notificato al creditore pignorante, al debitore; e all'uffiziale incaricato della vendita.

Questa notificazione vale citazione per comparire all'udienza stabilita.

Se l'opposizione sia rigettata, può l'opponente, oltre alle spese e ai danni, essere condannato in una pena pecuniaria estendibile a lire trecento.

648. Compiuta la vendita, qualunque domanda in separazione si converte di diritto in opposizione sul prezzo, e cessa ogni ragione dell'opponente sui mobili venduti, salvo al medesimo il diritto sul prezzo per privilegio, dedotte le spese, e salvo il regresso contro il debitore per il risarcimento dei danni.

649. Qualunque opposizione, anche per nullità, contro gli atti anteriori alla vendita o all'aggiudicazione, non è più ammessibile dopo seguita la vendita o l'aggiudicazione.

CAPO VIII.

DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEL DANARO RICAVATO DALL'ESECUZIONE MOBILIARE.

650. Seguita la vendita, gli atti originali della medesima, la somma ricavata, e gli oggetti d'oro e d'argento depositati, sono trasmessi entro giorni tre dall'uffiziale procedente al cancelliere della pretura da cui la vendita fu ordinata.

651. Il prezzo ricavato dalla vendita è distribuito in ragione dei crediti rispettivi tra i creditori istanti e gli altri creditori che abbiano fatta opposizione prima della vendita, senza pregiudizio dei diritti di privilegio.

652. Scaduto il termine stabilito nell'articolo 650, se i creditori istanti, il debitore, e i creditori opponenti non siansi accordati sull'assegnazione o distribuzione del denaro pignorato o ricavato dalla vendita, il pretore sull'istanza d'una delle parti, sentiti gl'interessati, propone uno stato di assegnazione o di ripartizione, facendone risultare con processo verbale.

Se lo stato sia accettato da tutti gli interessati, è tosto eseguito. La contumacia del debitore vale accettazione per lui.

In mancanza di accettazione, il pretore provvede come di ragione, se sia competente per valore; quando non sia competente, rimette le parti a udienza fissa davanti il tribunale civile.

653. Finchè non sia accettato lo stato di assegnazione o ripartizione proposto dal pretore, o, in mancanza di accettazione, finchè l'autorità giudiziaria competente non abbia pronunziato sulle controversie, qualunque nuovo creditore o pretendente può intervenire in causa e proporre le sue ragioni.

Questi interventi non sono più ammessi in appello.

I creditori intervenuti non possono partecipare alla ripartizione in pregiudizio dei creditori indicati nell'articolo 651, salvo i diritti di privilegio.

654. Quando sia concordato o accettato lo stato di assegnazione o di ripartizione, ovvero sia passata in giudicato la sentenza che pronunziò sulle controversie, il pretore che autorizzò la vendita rilascia a ciascun creditore il mandato di pagamento, che è senz'altro esecutivo.

Dalla data di ciascun mandato cessano di decorrere gl'interessi sul capitale relativo.

CAPO IX.

DELL' APPELLO DALLE SENTENZE PRONUNZIATE NEI GIUDIZI DI ESECUZIONE MOBILIARE.

655. Non sono soggette ad appello:

1. le sentenze che stabiliscono soltanto il giorno in cui deve farsi la vendita;

2. le sentenze con le quali si sia provveduto sopra domande in surrogazione a norma dell'articolo 575;

3. le sentenze che rigettano eccezioni di nullità, salvo che la nullità riguardi il titolo in forza di cui si procede;

4. le sentenze che rigettano opposizioni non proposte nel termine utile.

656. L'appello da ogni altra sentenza deve essere proposto nei quindici giorni dalla notificazione, con citazione del debitore, e delle parti che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, a comparire a udienza fissa entro un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici.

Se si tratti di sentenza pronunziata da un tribunale civile, l'appello è notificato ai procuratori del debitore, e delle altre parti interessate; se il debitore non abbia costituito procuratore, l'atto di appello è affisso alla porta esterna della sede del tribunale.

L'autorità giudiziaria di appello, pronunziando sulle controversie, rinvia per l'esecuzione all'autorità competente.

657. Quando la sentenza sia pronunziata sopra domanda in separazione dei mobili pignorati, o sulle controversie indicate nell'articolo 616, l'appello è regolato dagli articoli 485 e successivi; ma prima dell'udienza stabilita per la vendita, l'appellante deve far notificare al creditore istante o al suo procuratore, secondo la distinzione stabilita nell'articolo 656, la dichiarazione di avere appellato o di volere appellare dalla sentenza.

658. La dichiarazione, di cui nell'articolo precedente, sospende la vendita degli oggetti ai quali si riferisce.

TITOLO III.

Dell'esecuzione sopra i beni immobili.

CAPO I.

DEL GIUDIZIO DI SPROPRIAZIONE.

SEZIONE I.

Della spropriazione contro il debitore.

§. I.

Disposizioni preliminari.

659. Nel precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili deve farsi al debitore l'intimazione di pagare nei trenta giorni successivi l'importare del debito, e l'avvertimento che, non pagando nel detto termine, si procederà alla subastazione dei beni immobili che saranno nel precetto indicati a norma dell'articolo 2084 del codice civile.

Il precetto è trascritto a termini dell'articolo 2085 dello stesso codice.

660. L'opposizione al precetto deve proporsi nel termine di giorni trenta dalla notificazione di esso, con citazione davanti il tribunale competente, a norma dell'articolo 662, e

nei casi indicati nel capoverso secondo dell' articolo 570 davanti l'autorità giudiziaria competente, a norma dello stesso capoverso.

Quando l'opposizione sia rigettata, il pagamento richiesto col precetto deve farsi nel termine in esso stabilito, se questo non scada prima di giorno dieci dalla notificazione della sentenza che rigettò l'opposizione ; se il termine scada prima, il pagamento deve eseguirsi nel termine di giorni dieci dalla notificazione della detta sentenza.

L'opposizione al precetto proposta dopo la scadenza del termine sopra stabilito non sospende la esecuzione, salvo che l'autorità giudiziaria stimi di ordinarne la sospensione per gravi cause.

661. Quando prima della vendita un altro creditore notifichi il precetto per agire sugli stessi beni immobili, il conservatore delle ipoteche nel trascriverlo fa menzione del precetto già trascritto, ma il secondo creditore non può proseguire gli atti per la spropriazione.

Se il secondo precetto comprenda maggiore quantità di beni, il primo creditore deve comprenderli tutti nella spropriazione ; e quando sorgano contestazioni tra i due creditori, il tribunale che ha pronunziato la prima sentenza di spropriazione decide quale dei due debba proseguire la spropriazione di tutti i beni compresi in essa.

§. II.

Del procedimento per l' incanto.

662. Il creditore, scaduto il termine di giorni trenta stabilito dall'articolo 660, può promuovere la vendita dei beni immobili del debitore indicati nel precetto.

Il giudizio deve istituirsi davanti il tribunale civile nella cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque sia il valore della causa e qualunque sia l' autorità che pronunziò la sentenza; e se i beni siano situati in diverse giurisdizioni, davanti quello nella giurisdizione del quale si trovi la parte maggiore, avuto riguardo all' importare del tributo diretto verso lo Stato.

663. Il creditore deve, o fare innanzi tutto istanza per la nomina di un perito per procedere alla stima dei beni, o fare nell'atto di citazione di cui nell' articolo 665 l' offerta di un prezzo non minore

di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni, dei quali il debitore abbia la piena proprietà;

di trenta volte il tributo stesso, se si tratti di beni sui quali il debitore abbia soltanto la nuda proprietà, o diritto di usufrutto;

di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone, secondo le norme dell'articolo 1564 del codice civile, se si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia il dominio diretto.

664. L'istanza per la nomina di un perito è fatta al presidente, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Il presidente, decorsi giorni dieci dalla inserzione, nomina il perito senza necessità di sentire il debitore.

Il giuramento del perito può essere prestato nell'atto della presentazione della relazione al presidente, o al pretore all'uopo delegato. La relazione del perito è depositata nella cancelleria.

Non si fa luogo a reclamo contro la relazione di perizia per quanto riguarda il valore.

Finchè il perito non sia stato nominato, qualunque creditore iscritto può impedirne la nomina, facendo l'offerta, di cui nell'articolo precedente, con atto sottoscritto da procuratore munito di mandato speciale per quest'oggetto, o da esso offerente, depositato nella cancelleria del tribunale.

665. Per promuovere la vendita, il creditore fa citare il debitore davanti il tribunale in via sommaria.

L'atto di citazione deve contenere:

1. la designazione precisa dei beni immobili da vendersi;

2. l'offerta del prezzo fatta dal creditore istante, o la indicazione dell'offerta fatta da altro creditore, o del valore di stima, a norma degli articoli 663 e 664;

3. le condizioni della vendita;

4. l'offerta della comunicazione mediante deposito nella cancelleria.

del titolo in forma esecutiva, in forza del quale si procede;

dell'originale del precetto, di cui nell'articolo 659;

dell'estratto di catasto o delle mappe censuarie degl'immobili sopra i quali si procede all'esecuzione, o, in man-

canza di pubblici registri, di un certificato dell'autorità municipale;

del certificato comprovante l'importare del tributo diretto verso lo Stato, imposto sopra i detti immobili per l'anno in corso, o per il precedente, se si tratti di beni soggetti a questo tributo;

della relazione di perizia, se questa abbia avuto luogo;

5. gli altri requisiti prescritti nell'articolo 134, salvo quanto all'elezione di domicilio, o dichiarazione di domicilio o di residenza il disposto dell'articolo 563.

666. La sentenza che autorizza la vendita deve:

1. contenere la descrizione dei beni immobili posti in vendita, colle loro qualità e confini, e, possibilmente, coll'indicazione delle servitù e degli altri pesi inerenti.

A quest'effetto il tribunale può nominare preventivamente d'uffizio un perito.

Se siano posti in vendita diritti immobiliari, la sentenza, oltre la descrizione dei beni soggetti a questi diritti, deve contenere la menzione del nome e cognome dei possessori o proprietari dei beni medesimi, e indicare la natura e le condizioni dei diritti, e la natura, la quantità, e il modo della prestazione del canone;

2. contenere le condizioni della vendita proposte nell'atto di citazione, alle quali il tribunale può fare le variazioni ed aggiunte che creda opportune;

3. rimettere le parti davanti il presidente perchè stabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto, entro un termine non minore di giorni quaranta e non maggiore di novanta dalla data dell'ordinanza relativa, e ordinare al cancelliere di formare il bando per la vendita;

4. dichiarare aperto il giudizio di graduazione sul prezzo per cui saranno venduti i beni, indicando, o nominando il giudice delegato all'istruzione;

5. ordinare ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate, e i documenti giustificativi, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando.

La sentenza di spropriazione è notificata a norma degli articoli 367 e 385, e per cura del creditore istante annotata in margine della trascrizione del precetto.

667. Il bando dev'essere stampato, e indicare:

1. il nome, cognome, il domicilio, o la residenza del debitore, del creditore, e del procuratore di quest'ultimo;

2. la data del precetto notificato al debitore, e della trascrizione di esso all'uffizio delle ipoteche;

3. la data della sentenza che autorizza la vendita, quella della notificazione di essa, e quella dell'annotazione della stessa sentenza fatta in margine della trascrizione del precetto;

4. la descrizione, o la indicazione dei beni immobili posti in vendita a norma dell'articolo precedente;

5. l'importare del tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni soggetti a tributo;

6. l'offerta del prezzo, o il valore risultante dalla perizia, e tutte le condizioni della vendita;

7. l'udienza assegnata per l'incanto, e la data dell'ordinanza che la stabilì;

8. la somma da depositarsi per le spese da chi voglia offrire all'incanto;

9. l'ordine ai creditori iscritti nella conformità espressa nel numero 5.° dell'articolo precedente, coll'indicazione del giudice commesso per la graduazione.

668. Il bando è notificato al debitore nella forma stabilita per la notificazione della sentenza che autorizza la vendita; è anche notificato ai creditori iscritti, al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni prese sino a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizza la vendita; e, in difetto d'elezione di domicilio, nell'uffizio delle ipoteche in cui ciascun creditore si trova iscritto. Se un creditore abbia più iscrizioni con domicili diversi, le notificazioni si debbono fare a tutti i domicili eletti.

Il bando è inoltre pubblicato e affisso:

1. alla porta esterna della sede del tribunale civile che autorizzò la vendita, e a quella della casa comunale del capoluogo della giurisdizione dello stesso tribunale;

2. alle porte delle case comunali del capoluogo del mandamento in cui sono situati i beni da vendersi, o soggetti al diritto immobiliare posto in vendita, e del mandamento di cui fa parte il comune nel quale risiede il debitore;

3. alle porte delle case e fabbriche da vendersi.

Se i beni siano situati nella giurisdizione di tribunali

diversi, le pubblicazioni e affissioni sono fatte anche alla porta esterna della sede d'ognuno di essi.

Il bando è pure inserito in estratto, per due volte, nel giornale degli annunzi giudiziari. L'inserzione tiene luogo di notificazione ai creditori per le iscrizioni prese dopo il giorno in cui la sentenza, che autorizzò la vendita, fu annotata in margine della trascrizione del precetto.

Le notificazioni, pubblicazioni, e inserzioni debbono essere compite trenta giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Un esemplare del bando è inoltre depositato trenta giorni prima dell'incanto:

1. nelle cancellerie dei tribunali civili sopra indicati, per essere affisso nella sala pubblica d'aspetto;

2. nella segreteria del comune o dei comuni in cui sono situati i beni.

669. L'usciere fa risultare delle notificazioni, pubblicazioni, affissioni, e dei depositi degli esemplari del bando, mediante processo verbale da consegnarsi entro giorni tre alla cancelleria del tribunale.

Il processo verbale, quanto ai depositi, è sottoscritto anche dagli uffiziali che li abbiano ricevuti.

Le inserzioni sono giustificate colla presentazione di esemplari del giornale, che il creditore istante deve consegnare entro giorni tre alla cancelleria, depositando altresì in essa il certificato delle ipoteche iscritte sopra gl'immobili posti in vendita a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizzò la vendita.

L'esemplare del bando depositato nelle segreterie comunali può essere esaminato da chiunque.

670. Oltre le pubblicazioni, affissioni, e inserzioni indicate negli articoli precedenti, il tribunale può ordinarne altre nei luoghi che creda opportuni.

671. Quando l'incanto sia stato ritardato da qualche incidente, le pubblicazioni, e affissioni, l'inserzione nel giornale, e il deposito a norma dell'articolo 668, si debbono rinnovare giorni otto almeno prima della nuova udienza stabilita per l'incanto.

672. Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio, o personalmente, o per mezzo di persona munita di manda-

to speciale per quest'oggetto, da depositarsi nella cancelleria del tribunale prima dell'incanto.

Soltanto i procuratori legalmente esercenti davanti il tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi.

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e relativa trascrizione, nella somma stabilita nel bando:

Deve inoltre aver depositato in danaro o in rendite sul debito pubblico dello Stato, al portatore, valutate a norma dell'articolo 330, il decimo del prezzo d'incanto, o dei lotti pei quali voglia offerire, salvo ne sia stato dispensato dal presidente del tribunale.

Se sia ammesso all'incanto chi non abbia adempiuto alle prescrizioni di questo articolo, il cancelliere del tribunale ne è risponsabile in solido.

673. Il debitore non può offerire all'incanto, salvo che sia erede con benefizio d'inventario.

674. All'udienza stabilita per l'incanto il cancelliere, sull'istanza del creditore, legge il bando. Indi si procede all'incanto.

A quest'effetto si accendono candele, che durino ciascuna un minuto circa.

La vendita segue a favore di chi abbia fatto l'offerta maggiore.

Si ha per offerta maggiore quella, dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele, senza maggiore offerta.

Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia stata superata da un'altra, sebbene questa fosse dichiarata nulla.

Se l'incanto non possa compiersi nella stessa udienza, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo, quantunque non sia giorno d'udienza.

675. Quando le prime tre candele accese successivamente siansi estinte senza che siasi fatta offerta, è dichiarato compratore, per il prezzo portato dal bando, il creditore che abbia fatto l'offerta di cui negli articoli 663, 664, e 665.

Nel caso di stima, se non siano state fatte offerte all'incanto, il tribunale ordina che l'incanto si rinnovi in altra

udienza, ribassando il prezzo di un decimo almeno, e così successivamente finchè non si abbiano offerenti.

676. Il compratore, nel processo verbale dell' incanto di cui nell'articolo 685, deve fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio o residenza, a termini dell' articolo 563, nella città in cui seguì la vendita. In difetto, le notificazioni saranno fatte alla cancelleria del tribunale.

677. Il compratore può ritirare il deposito del decimo col consenso di tutti i creditori comparsi nel giudizio di graduazione, o giustificando di avere integralmente soddisfatto il prezzo, e adempiute le condizioni della vendita.

Il cancelliere, nel termine stabilito dalla legge sulla cassa dei depositi e prestiti, da computarsi dalla vendita definitiva, trasmette alla cassa stessa l'anzidetto deposito, il quale frutterà a vantaggio del compratore.

I depositi fatti dagli altri offerenti sono loro restituiti.

678. Il procuratore esercente davanti il tribunale, a cui siano stati venduti i beni nell' incanto, può dichiarare, nei tre giorni successivi a quello della vendita, di aver fatto l'acquisto per una terza persona; la vendita s'intende fatta a questa, se nello stesso termine essa abbia accettata la dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, oppure il dichiarante abbia nel detto termine depositato nella cancelleria un mandato speciale per quest'oggetto, anteriore alla vendita.

Il compratore rimane risponsabile finchè la persona dichiarata non abbia adempiute le condizioni prescritte nell'articolo 672, capoversi secondo e terzo.

La dichiarazione o elezione di domicilio o di residenza fatta dal compratore è obbligatoria per la detta persona, finchè questa non abbia notificato la dichiarazione o elezione di altro domicilio o di altra residenza in conformità dell'articolo 676.

679. Dopo la vendita, e otto giorni almeno prima della scadenza del termine stabilito in appresso per l'aumento del sesto, il cancelliere del tribunale fa inserire nel giornale, o nei giornali in cui fu pubblicato il bando per l'incanto, una nota contenente:

1. l'indicazione dei beni immobili venduti;
2. la data della vendita;
3. il nome e cognome del compratore;

4. il prezzo della vendita ;

5. il giorno in cui scade il termine per l'aumento del sesto.

680. Nei quindici giorni successivi a quello della vendita è ammesso l'aumento non minore del sesto sul prezzo della medesima, purchè sia fatto da persona che abbia adempiuto le condizioni prescritte dall'articolo 672, capoversi secondo e terzo, per mezzo di atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, con costituzione di un procuratore.

In caso di più aumenti, l'offerta maggiore è preferita ; tra offerte eguali è preferita la prima.

681. Il presidente, sulla presentazione del detto atto che il cancelliere deve fargli nei tre giorni successivi, stabilisce in fine del medesimo l'udienza per il nuovo incanto entro un termine non minore di giorni trenta, nè maggiore di cinquanta.

Il cancelliere forma un nuovo bando, aggiungendo alle indicazioni del primo l'importare del prezzo della vendita, il seguìto aumento, e la data di questi due atti.

Questo bando, venti giorni almeno prima di quello stabilito per l'incanto, è notificato al compratore, al creditore istante, e al debitore, e pubblicato, affisso, inserito, e depositato a norma dell'articolo 668.

682. All'udienza stabilita si procederà all'incanto a norma dell'articolo 674. Se non sia fatta una offerta maggiore, è dichiarato compratore chi ha fatto l'aumento.

Il nuovo compratore, oltre l'adempimento degli obblighi del suo contratto, deve rimborsare il precedente delle spese già pagate.

Questa vendita è definitiva.

683. Quando chi ha fatto l'aumento sul prezzo non promova la vendita nei termini stabiliti dall'articolo 681 è in facoltà del compratore, del debitore, del creditore istante, o di qualunque fra i creditori iscritti di farvi procedere nel modo ivi stabilito, purchè l'istanza per il nuovo incanto sia proposta nel termine di giorni quaranta da quello in cui fu fatto l'aumento.

Scaduto questo termine senza che l'istanza sia stata fatta, l'aumento proposto si ha come non avvenuto, e rimane ferma la vendita. In questo caso chi fece l'aumento e non promosse l'incanto è condannato a istanza degli interessati

al pagamento di una indennità equivalente al vigesimo del prezzo della vendita, che insieme con questo sarà distribuito nel giudizio di graduazione.

684. Le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro, e della trascrizione della sentenza medesima sono a carico del compratore.

La tassa di registro e quella della trascrizione sono restituite se la vendita sia dichiarata nulla.

Le altre spese ordinarie del giudizio sono anticipate dal compratore, salvo il prelevarle sul prezzo della vendita.

Le spese straordinarie, cioè quelle per le istanze sugli incidenti, sono a carico di chi abbia fatto contestazioni non fondate.

L'autorità giudiziaria può dichiarare che le spese cagionate da eccezioni non fondate del debitore siano prelevate sul prezzo della vendita.

685. La sentenza di vendita consiste

nel processo verbale dell'incanto in cui si riferiscono col bando le condizioni della vendita ;

nella dichiarazione di chi resta compratore ;

nell' ordine al debitore o sequestratario di rilasciare il possesso dei beni a favore dello stesso compratore;

e, se sia stato venduto il dominio diretto di beni soggetti ad enfiteusi, nell'ordine all'enfiteuta di riconoscere per concedente il compratore, e di pagare a lui le annue prestazioni.

La sentenza è notificata al debitore, e, nel caso indicato nel capoverso precedente, anche all'enfiteuta.

Se vi sia un sequestratario, è al medesimo notificato l'estratto della sentenza nella parte contenente l'ordine di rilascio.

Il cancelliere, nei dieci giorni successivi alla vendita definitiva, fa trascrivere la sentenza di vendita, sotto pena di una multa estendibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni.

686. La vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore spropriato.

687. Le locazioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci anche contro i nuovi proprietari, purchè abbiano data certa anteriore alla notificazione del precetto, senza pre-

giudizio di ogni diritto che il locatore si fosse riservato per il caso di alienazione.

La locazione non è mantenuta se sia stata fatta in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti.

Il pagamento dei fitti e dei canoni anticipati non si può opporre al compratore, salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale.

688. I frutti reputati immobili si vendono secondo le norme stabilite nel capo VI del titolo precedente. Il prezzo è depositato nella cassa dei depositi giudiziali per essere distribuito nel giudizio di graduazione.

§ III.

Della rivendita.

689. Quando il compratore non adempia gli obblighi della vendita, qualunque creditore, conformandosi alle disposizioni dell'articolo 665, può chiedere con citazione del compratore in via sommaria che i beni siano rivenduti a spese e rischio di lui.

Ordinata dal tribunale la rivendita, e stabilita l'udienza per la medesima, il cancelliere forma un nuovo bando in conformità dell'articolo 667, il quale deve inoltre contenere l'indicazione del nome, cognome, e domicilio del compratore, e del prezzo della vendita precedente.

690. Il bando è notificato al compratore, al debitore, e ai creditori iscritti, pubblicato, affisso, e inserito nel giornale, e depositato, a norma dell'articolo 668, quindici giorni almeno prima del nuovo incanto. Quando il compratore abbia cessato di possedere l'immobile, non è necessaria alcuna notificazione al nuovo possessore.

691. Quando il compratore, prima del nuovo incanto, giustifichi d'aver adempiuto le condizioni della vendita e depositato nella cancelleria la somma stabilita dal tribunale per le spese occorse in dipendenza dell'istanza per la rivendita, questa non avrà luogo.

692. Nel nuovo incanto si osservano le disposizioni del paragrafo precedente per quanto riguarda la forma di procedere, la dichiarazione del compratore, e l'aumento del sesto.

693. Le spese fatte per la vendita, eccetto quelle pella spe-

dizione della relativa sentenza, trascrizione, e tassa di registro, sono rimborsate a chi di ragione dal precedente compratore, il quale è pure obbligato di pagare la differenza in meno tra il prezzo della vendita e quella della rivendita, cogli interessi, ai creditori secondo il loro ordine, e, questi soddisfatti, al debitore.

Se vi sia differenza in più, l'eccedenza profitta al compratore precedente, e ai creditori di lui, dopo che sarà pagato il prezzo della prima vendita coi relativi interessi.

694. Decorsi tre anni dalla vendita, non si può far luogo a nuovo incanto per l'inadempimento delle condizioni della medesima, se non con tutte le formalità stabilite per il giudizio di spropriazione contro il debitore.

§ IV.

Delle eccezioni di nullità, delle domande di separazione di beni immobili, e degli incidenti.

695. Le eccezioni di nullità degli atti del giudizio di spropriazione devono proporsi quindici giorni prima dell'udienza stabilita per l'incanto, con citazione a comparire nel termine di giorni cinque.

Se l'eccezione di nullità sia proposta dal debitore, l'atto si notifica al procuratore del creditore istante; se sia proposta da altro interessato, l'atto si notifica anche al procuratore del debitore.

Se il debitore non abbia costituito procuratore, l'atto si affigge alla porta esterna della sede del tribunale.

Il tribunale pronunzia sulle nullità nell'udienza stessa o in quella immediatamente successiva.

Le nullità non opposte nel tempo e nel modo sopra stabiliti non possono più opporsi neppure in appello.

696. Quando le eccezioni di nullità siano ammesse, il procedimento deve riassumersi dall'ultimo atto valido, e i termini per gli atti successivi decorrono dalla notificazione della sentenza pronunziata sulla nullità.

697. Quando le eccezioni di nullità siano rigettate, la vendita ha luogo nel giorno stabilito, senza che occorra alcuna notificazione.

698. Qualunque modificazione o aggiunta alle condizioni della vendita deve proporsi quindici giorni prima dell'udienza stabilita per l'incanto, a norma dell'articolo 695.

Il tribunale pronunzia sulle domande relative nell'udienza stessa in cui si discute l'incidente, o in quella immediatamente successiva.

Se le modificazioni o aggiunte proposte siano rigettate, si applica la disposizione dell'articolo 697; se siano ammesse, il tribunale ne ordina la pubblicazione nel modo che creda più conveniente.

699. Chi voglia intervenire nel giudizio di spropriazione per far separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù, o altro diritto reale dai beni da vendersi, deve notificare la sua domanda al procuratore del creditore istante e del debitore; se quest'ultimo non abbia costituito procuratore, la notificazione gli è fatta personalmente.

La domanda deve contenere citazione a udienza fissa anteriore a quella stabilita per la vendita.

700. Quando la separazione riguardi soltanto una parte dei beni, si procede alla vendita degli altri, salvo che il tribunale ordini di soprassedere.

701. Qualunque altra domanda incidentale deve essere proposta e giudicata in conformità dell'articolo 695.

§. V.

Dell'appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di spropriazione.

702. Non sono soggette ad appello:

1. le sentenze che nominano il perito a termini dell'articolo 666, n. 1, e quelle che prescrivono maggiori pubblicazioni delle ordinarie;

2. le sentenze con le quali siasi provveduto sopra domande in surrogazione a norma dell'articolo 575;

3. le sentenze che rigettino eccezioni di nullità, o modificazioni, o aggiunte proposte alle condizioni della vendita;

4. le sentenze di vendita anche in seguito ad aumento o a rivendita.

Se però nei casi, di cui nei numeri 3 e 4, siasi anche pronunziato sopra incidenti, per cui sia ammesso l'appello, e l'appello sia stato proposto, gli effetti di questo si estendono a tutta la sentenza.

703. L'appello da ogni altra sentenza deve proporsi nei quindici giorni dalla notificazione di essa.

L'atto d'appello si notifica ai procuratori delle parti che

hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, e al debitore a norma dell'articolo 695, con citazione a comparire davanti la corte nel termine di giorni dieci.

Nel giudizio d'appello promosso da qualunque interessato deve citarsi il creditore istante, il quale, deve, sotto pena del risarcimento dei danni, riprodurre i documenti che ha presentato nel primo giudizio.

704. Quando si tratti di cause di separazione di beni immobili, l'appello è regolato dagli articoli 485 e seguenti. L'appellante deve inoltre prima dell'udienza stabilita per l'incanto notificare al procuratore del creditore istante la dichiarazione di aver appellato o di voler appellare dalla sentenza.

Questa dichiarazione sospende, riguardo ai beni ai quali si riferisce, il corso del giudizio di spropriazione.

705. La corte nel pronunziare sull'appello rinvia la causa per l'esecuzione davanti il tribunale.

SEZIONE II.

Della spropriazione contro il terzo possessore.

706. Le disposizioni contenute nella sezione precedente riguardo al debitore, eccetto la notificazione del titolo esecutivo, devono altresì osservarsi nel giudizio di spropriazione promosso contro il terzo possessore.

Si deve inoltre:

1. unire ai documenti indicati nell'articolo 665 l'atto di notificazione al terzo del precetto fatto al debitore, con l'intimazione al terzo di pagare o rilasciare l'immobile nel termine di giorni trenta dalla notificazione;

2. esprimere nel bando il nome e cognome, la residenza, o il domicilio del terzo possessore, e la data della notificazione a lui fatta del precetto intimato al debitore.

Il terzo possessore non è però escluso dall'offrire all'incanto.

SEZIONE III.

Disposizione comune alle sezioni precedenti.

707. Le formalità stabilite dagli articoli 664, 665 numeri 1, 2, 3, 4 capoversi primo e secondo, e n. 5 in correlazione al disposto dell'articolo 145, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672 capoverso primo, 673, 674, 678, 679, 680, 681, 682, 689, 690, 692, 706 devono osservarsi sotto pena di nullità.

CAPO II.

DEL GIUDIZIO DI GRADUAZIONE.

708. Nei tribunali, nei quali il bisogno del servizio lo richieda, l'istruzione dei giudizi di graduazione è affidata a uno o più giudici delegati annualmente con decreto reale.

Negli altri tribunali l'istruzione è affidata per ogni giudizio di graduazione ad un giudice delegato dal tribunale con la sentenza, di cui nell'articolo 666.

Nel caso di assenza o impedimento del giudice delegato, il presidente lo surroga con decreto da affiggersi nella sala pubblica d'aspetto del tribunale.

SEZIONE I.

Dello stato di graduazione.

709. Nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando fatta a norma dell'articolo 668, i creditori iscritti dovranno depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi.

Durante questo termine e sino alla trascrizione della sentenza di vendita, i creditori, il debitore, e il compratore possono esaminare nella cancelleria le domande e i documenti prodotti.

710. Nei cinque giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita, il cancelliere deve consegnare al giudice delegato per la graduazione:

1. il certificato delle ipoteche iscritte sopra i beni immobili venduti;
2. il certificato della trascrizione della sentenza di vendita, e quello dell'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori;
3. l'estratto della sentenza di vendita contenente l'importare del prezzo della medesima;
4. le domande di collocazione coi documenti.

711. Il giudice delegato, nel termine di giorni quaranta dalla consegna fattagli, deve formare lo stato di graduazione, e depositarlo nella cancelleria.

In fine dello stato stabilisce il giorno e l'ora, in cui le parti devono comparire avanti di lui, nel termine non mi-

nore di giorni venti e non maggiore di trenta successivi al deposito suddetto.

712. Il cancelliere deve immediatamente far notificare con biglietto il deposito dello stato di graduazione, e il giorno e l'ora stabiliti dal giudice ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi, i quali, nel termine stabilito a norma del capoverso dell'articolo precedente, possono esaminarli nella cancelleria, prenderne copia, proporre le loro osservazioni, eccezioni, e istanze, e produrre anche nuovi documenti, nel modo indicato dall'articolo 709.

Questa notificazione deve farsi anche al compratore.

713. Nel giorno e nell'ora stabilita le parti sono sentite nelle loro osservazioni, eccezioni, e istanze. Il giudice delegato determina le questioni da riferire al tribunale. Si fa processo verbale, nel quale è pure stabilita l'udienza per la spedizione della causa.

714. I creditori che compariscano dopo il deposito nella cancelleria dello stato di graduazione, e prima che sia cominciata la relazione della causa all'udienza, sono collocati secondo il loro privilegio od ipoteca, ma soggiacciono senza ripetizione a ogni spesa di produzione e notificazione, e a quella della collocazione dei loro crediti, e del rinvio della causa cui dia luogo la loro comparizione tardiva.

Cominciata la relazione della causa, non sono più ammesse domande nuove di collocazione, nemmeno in grado di appello, salvo che siano proposte da creditori, ai quali il bando non sia stato notificato a norma dell'articolo 668.

715. Qualunque creditore di un creditore interessato nel giudizio di graduazione può intervenirvi, sia per far valere e conservare le ragioni del suo debitore, sia per essere collocato sulla somma che spetti al medesimo.

A questo effetto il giudice delegato, formato lo stato di graduazione dei creditori diretti, forma quello dei loro creditori.

L'importare della collocazione di ogni creditore è distribuito come il prezzo di cose mobili.

716. All'udienza stabilita il tribunale, udita la relazione del giudice delegato, e sentite le parti, pronunzia sulle questioni determinate dal giudice, e sulle altre che siano proposte, e omologa lo stato di graduazione colle variazioni che giudichi necessarie.

Coloro, che abbiano proposto all'udienza questioni che avrebbero potuto proporre davanti il giudice delegato, sono condannati nelle spese maggiori cagionate dalle loro domande ed eccezioni tardive.

Nella sentenza di omologazione il tribunale tassa, sopra nota fatta dal cancelliere, le spese del giudizio di graduazione, che sono collocate prima di ogni altro credito; pronunzia la decadenza di tutti i creditori non comparsi; ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori utilmente collocati, e la cancellazione delle iscrizioni di quelli non collocati in grado utile, o che non abbiano prodotto i loro titoli; il tutto riguardo ai beni il cui prezzo cade nella graduazione.

La nota delle spese anteriori alla spedizione della causa, da farsi dal cancelliere, deve essere depositata nella cancelleria almeno ventiquattro ore prima dell'udienza anzidetta, e le parti possono farvi le loro osservazioni per iscritto, o anche verbalmente all'udienza.

SEZIONE II.

Del pagamento o deposito del prezzo, e delle ordinanze per la cancellazione delle ipoteche.

717. Omologato lo stato di graduazione, le parti fanno d'accordo la liquidazione dei loro crediti. Se le parti non si accordano, la liquidazione si fa da un perito nominato d'ufficio dal giudice, il quale ne riceve il giuramento.

La liquidazione è depositata nella cancelleria, e, se sia stata fatta dal perito, il cancelliere ne dà avviso alle parti mediante biglietto.

I reclami contro la liquidazione del perito devono proporsi al tribunale, nel termine di giorni cinque dal detto avviso, con citazione in via sommaria.

Non impugnata la liquidazione, o risolte le opposizioni, il cancelliere spedisce ai creditori utilmente collocati le note di collocazione, le quali, approvate e sottoscritte dal giudice delegato, e rivestite della forma stabilita dall'art. 556, hanno forza di titolo esecutivo contro il compratore.

L'appello dalla sentenza di omologazione, o da quella che pronunziò sulle opposizioni alla liquidazione, non sospende la spedizione delle note di collocazione per i crediti anteriormente collocati e non compresi nell'appello.

718. Quando il compratore non paghi nei cinque giorni dalla notificazione delle note di collocazione, si può promuovere la rivendita a norma dell'articolo 689.

719. Il compratore di mano in mano che paga i mandati di collocazione, ha diritto di ottenere dal giudice delegato, mediante la presentazione delle quitanze, l'ordine della cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, e la riduzione per eguale concorrenza dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori.

Per ottenere dal giudice delegato l'ordine della cancellazione definitiva di quest'ipoteca legale, il compratore deve giustificare di aver pagato integralmente il prezzo della vendita cogli interessi.

720. Fatta la spedizione di tutte le note di collocazione il compratore ha diritto di ottenere dal giudice delegato l'ordine per la cancellazione delle iscrizioni dei creditori decaduti, e di quelli non collocati in grado utile, in conformità dell'articolo 716.

721. Il compratore per ottenere l'ordine di cancellazione o riduzione indicato nei due precedenti articoli, deve far citare, a proprie spese, davanti il giudice delegato i creditori comparsi nel giudizio di graduazione.

La citazione è fatta in persona dei loro procuratori.

Questa citazione non è necessaria per i creditori non comparsi, purchè sia stato loro notificato il bando a norma dell'articolo 668.

722. Il giudice delegato, riconosciuta la regolarità delle citazioni e delle notificazioni fatte, ordina al conservatore delle ipoteche di fare le cancellazioni o riduzioni occorrenti.

Dall'ordinanza del giudice si può reclamare al tribunale nel termine di giorni quindici dalla pronunziazione, per le parti che vi furono presenti, e per le altre dalla notificazione. Il reclamo si deve nello stesso termine notificare anche al cancelliere.

Il cancelliere non può spedire al compratore copia in forma esecutiva dell'ordinanza, se non sia scaduto il detto termine senza reclamo, o con rinunzia al medesimo.

723. Quando il compratore senza attendere l'esito del giudizio di graduazione voglia liberarsi dal pagamento degl'interessi sul prezzo della vendita, può chiedere, e il tribunale, sulla relazione del giudice delegato, ordinare che il detto

prezzo sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi.

Questi creditori devono obbligarsi per atto ricevuto dal cancelliere, con cauzione o senza secondo che sia ordinato dal tribunale, di restituire ogni cosa a norma della sentenza definitiva sullo stato di graduazione.

724. Quando il giudizio di graduazione sia protratto oltre un anno, il tribunale può, sull'istanza di qualunque interessato, ordinare il pagamento del prezzo, o soltanto degli interessi scaduti ai creditori evidentemente anteriori e certi, con le cautele sopraindicate, oppure un impiego fruttifero, e può anche ordinarne il deposito nella cassa dei depositi giudiziali, citato in ogni caso il compratore.

SEZIONE III.

Dell'appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione.

725. L'appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione si deve proporre nei quindici giorni dalla notificazione di esse ai procuratori, e dalla pubblicazione riguardo ai contumaci.

L'atto di appello deve notificarsi ai procuratori delle parti, le cui collocazioni si contestino, e al debitore a norma dell'articolo 695, con citazione a comparire davanti la corte entro il termine di giorni dieci.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 703.

726. Quando la sentenza del tribunale sia riformata, otto giorni dopo la notificazione di quella della corte, e sulla presentazione della medesima, il giudice delegato in contraddittorio dei procuratori stabilisce definitivamente lo stato di graduazione a norma della stessa sentenza, e ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori in conformità dell'articolo 717.

Se sorgano controversie sul modo col quale debba stabilirsi definitivamente lo stato di graduazione, il giudice rimette le parti avanti la corte.

CAPO III.

DEL GIUDIZIO DI PURGAZIONE DALLE IPOTECHE.

727. L'acquirente che voglia procedere al giudizio di pur-

gazione deve presentare, con ricorso al presidente del tribunale competente per la spropriazione:

1. il titolo del suo acquisto, col certificato della trascrizione di esso;

2. il certificato delle ipoteche iscritte utilmente sopra i beni acquistati;

3. il certificato dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori.

728. Il presidente con decreto dichiara aperto il giudizio di graduazione, indicando o nominando il giudice delegato per il medesimo; stabilisce un termine, non minore di giorni quindici e non maggiore di trenta, entro il quale debbano farsi le notificazioni e l'inserzione richieste dagli articoli 2043 e 2044 del codice civile; ordina ai creditori di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate, e i documenti giustificativi nel termine di giorni quaranta dalla notificazione.

Il decreto si trascrive negli atti di notificazione, i quali devono contenere anche la costituzione del procuratore dell'istante.

729. L'inserzione e le notificazioni, di cui nell'articolo precedente, devono essere compiute nel termine stabilito; in difetto, i creditori iscritti possono chiedere di essere surrogati all'acquirente a norma dell'articolo 575, a spese e rischio del medesimo.

Nel caso indicato nell'articolo 2041 del codice civile, tutte le formalità anzidette devono compiersi, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni quaranta stabilito nello stesso articolo.

Il certificato dell'usciere comprovante le notificazioni, e l'esemplare del giornale contenente l'inserzione, sono, nel termine di giorni cinque dall'ultima notificazione o inserzione, consegnati dall'istante al cancelliere per essere uniti ai documenti indicati nell'articolo 727.

730. La richiesta dell'incanto fatta dal creditore o fideiussore a norma dell'articolo 2045 del codice civile, deve contenere:

1. la citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire all'udienza del tribunale nel termine non minore di dieci giorni, nè maggiore di quindici;

2. l'offerta in comunicazione dei documenti provanti

l'idoneità della cauzione proposta a termini dello stesso articolo 2045 del codice civile.

731. Quando la richiesta d'incanto sia ammessa dal tribunale, la cauzione è data e l'atto ne è ricevuto in conformità della sezione VI, capo I, titolo IV del libro primo, nel termine di giorni dieci dalla notificazione della sentenza che ammise l'incanto.

Se la cauzione sia data con ipoteca, il cancelliere deve, nel termine di giorni cinque, far procedere alla relativa iscrizione, trasmettendone nel detto termine le note all'uffizio delle ipoteche, sotto pena di multa estendibile a lire mille e del risarcimento dei danni.

732. La sentenza che ammette la richiesta d'incanto rinvia le parti davanti il presidente perchè sia stabilita l'udienza a norma del numero 3.° dell'articolo 666, e ordina al cancelliere di formare il relativo bando.

La sentenza per cura dell'istante deve essere annotata in margine della trascrizione del titolo di acquisto.

733. Il bando deve essere stampato, e indicare:

1. il nome e cognome, il domicilio o la residenza del proprietario precedente, e del nuovo;

2. la data e natura del titolo sul quale fu fatta la richiesta d'incanto;

3. la descrizione dei beni posti in vendita a norma del numero 1.° dell'articolo 666;

4. il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

5. la data della trascrizione del titolo di alienazione nell'uffizio delle ipoteche, e della notificazione fattane ai creditori;

6. l'istanza di chi richiede l'incanto colla specificazione delle obbligazioni assunte da questo e dal fideiussore di lui, o del fatto deposito;

7. la data dell'iscrizione presa sui beni del fideiussore, quando la cauzione sia stata data con ipoteca;

8. l'importare dell'aumento del decimo e la somma complessiva a cui ascende il prezzo aumentato;

9. la data della sentenza che ha ammesso l'incanto, della notificazione di essa, e dell'annotazione fattane in margine della trascrizione del titolo di acquisto;

10. l'udienza in cui l'incanto dovrà farsi, e la data dell'ordinanza che la stabilì.

Il bando dev'essere notificato al proprietario precedente e al nuovo. Si debbono fare altresì le notificazioni, le pubblicazioni, le inserzioni, e il deposito ordinati dall'art. 668.

Le disposizioni del presente articolo debbono osservarsi sotto pena di nullità.

734. Quando il richiedente non comparisca all'udienza stabilita nell'atto di citazione, o la cauzione non sia ammessa, o non siasi assunta l'obbligazione relativa nel termine e modo indicati nell'articolo 731, la richiesta d'incanto è nulla di diritto, senza pregiudizio delle ragioni di altri creditori che avessero fatto altra richiesta d'incanto a termini del codice civile.

735. Quando dopo l'atto di obbligazione di cui nell'articolo 731 il richiedente trascuri di proseguire il giudizio, qualunque creditore iscritto, e anche il nuovo proprietario, può domandare di essergli surrogato a norma dell'articolo 575.

La surrogazione ha luogo a spese e rischio del richiedente, ferma la data cauzione.

736. Chi ha fatto la richiesta per l'incanto, anche quando abbia avuto luogo la surrogazione, è dichiarato compratore per il prezzo da lui offerto, se non sia fatta un'offerta maggiore.

737. Le eccezioni di nullità contro gli atti indicati nell'articolo 729 devono proporsi nel termine stabilito ai creditori per depositare nella cancelleria le domande di collocazione, con citazione del proprietario precedente e del nuovo a comparire all'udienza del tribunale nel termine di giorni dieci.

Le eccezioni di nullità relative alla richiesta di incanto devono proporsi all'udienza stabilita per comparire davanti il tribunale, affinchè sia provveduto sopra di essa.

Le eccezioni di nullità degli atti posteriori alla sentenza che ammette la richiesta d'incanto devono proporsi nel termine e nei modi stabiliti dall'articolo 695.

738. Le sentenze che rigettano le eccezioni di nullità indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente non sono soggette ad appello.

Le sentenze che pronunziano sopra le altre eccezioni di nullità indicate nello stesso articolo sono appellabili.

L'appello si propone a norma dell'articolo 703.

739. Quando l'incanto non sia domandato nel tempo e nel modo stabilito dalla legge, le produzioni fatte dall'acqui-

rente e dai creditori iscritti continuano a restare depositate nella cancelleria, per essere esaminate dagli interessati, durante giorni quindici da quello in cui il valore degli immobili sia rimasto definitivamente stabilito a norma dell'articolo 2046 del codice civile.

Decorso il detto termine, il cancelliere deve, nei cinque giorni successivi, consegnare al giudice delegato per la graduazione tutte le carte relative alla medesima.

740. Le disposizioni contenute nei due capi precedenti sono applicabili ai giudizi di vendita e di graduazione, che fanno seguito all'istanza di purgazione, salvo le disposizioni speciali contenute in questo capo.

TITOLO IV.

Dell'esecuzione per consegna o rilascio di beni.

741. Quando la parte condannata a consegnare un oggetto mobile o a rilasciare un immobile non eseguisca la sentenza nel termine stabilito, o, in difetto, entro giorni dieci dalla notificazione del precetto, si procede nel modo prescritto dai capi seguenti.

Nel precetto si fa alla parte condannata l'intimazione di consegnare i mobili, o di rilasciare gli immobili nei giorni dieci successivi, e l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata.

CAPO I.

DELLA CONSEGNA DEI BENI MOBILI.

742. Per la consegna di beni mobili l'usciere si trasferisce nel luogo in cui si trovano, e ingiunge alla parte condannata di eseguire immediatamente la sentenza. Se la parte ricusi o non sia presente, i mobili indicati nella sentenza sono rimessi alla parte a cui deve farsi la consegna.

Sono applicabili a questa esecuzione le disposizioni degli articoli 594 e 596.

743. L'usciere fa processo verbale dell'esecuzione, il quale oltre le formalità stabilite nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 597, deve contenere:

1. la descrizione dei mobili sui quali cade l'esecuzione;

2. la menzione della consegna fatta a norma dell' articolo precedente.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai testimoni, e dall' usciere.

Se la parte condannata alla consegna non sia presente, copia del processo verbale le è notificata nel termine di due giorni successivi al medesimo. Questo termine è quello stabilito nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 147, e 4 e 5 dell'articolo 148, secondo che il luogo in cui si è fatto, e quello in cui è notificato alla parte condannata siano compresi in diversi mandamenti, o in diverse giurisdizioni di tribunali o di corti d' appello.

744. Il processo verbale è depositato immediatamente nella cancelleria della pretura per essere unito alla sentenza. Se la sentenza non sia stata pronunziata dal pretore del mandamento in cui fu eseguita, il cancelliere deve trasmettere al detto fine, nel termine di dieci giorni dall' esecuzione, il processo verbale in originale al cancelliere dell'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza.

CAPO II.

DEL RILASCIO DEI BENI IMMOBILI.

745. Per il rilascio di beni immobili l'usciere notifica alla parte condannata il giorno e l'ora in cui si recherà sul luogo per la esecuzione.

La notificazione è fatta due giorni almeno prima dell'esecuzione, e vale citazione alla parte condannata affinchè possa trovarsi presente.

746. Nel giorno e nell'ora stabiliti, sul luogo dell'esecuzione l' usciere immette l' istante in possesso dell' immobile indicato nella sentenza, ingiungendo alla parte condannata di non turbarlo, e di non più ingerirsi nell' immobile rilasciato, sotto le pene stabilite dal codice penale.

Se vi siano coloni, affittuari, inquilini o altri detentori, l' usciere deve fare riconoscere anche da essi l' istante come proprietario o possessore.

È applicabile a questa esecuzione quanto è stabilito negli articoli 594, e 596 parte prima.

747. L'usciere fa processo verbale dell'esecuzione, il quale, oltre le formalità stabilite nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 597, deve contenere

1. la descrizione degli immobili sui quali cade l'esecuzione;

2. la menzione delle operazioni richieste dall'articolo 746.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai testimoni e dall'usciere, osservato nel resto quanto è stabilito nel secondo capoverso dell'articolo 743, e nell'art. 744.

748. Quando negl'immobili caduti nell'esecuzione si trovino mobili di spettanza della parte condannata, l'usciere ingiunge alla stessa, se presente, di esportarli immediatamente. Se rifiuti o non sia presente, l'usciere, previa la descrizione dei mobili, li fa trasportare nel luogo che creda più conveniente, nominando ai medesimi un custode, salvo che la parte istante consenta di custodirli; il tutto a spese della parte condannata.

Il processo verbale esprime quanto siasi operato in conformità di questo articolo, e deve sottoscriversi anche dal custode.

749. La disposizione dell'articolo precedente non si applica quando i mobili si trovino pignorati o sequestrati, ma la parte che a chiesto il rilascio dell'immobile deve provvedersi davanti l'autorità giudiziaria competente per il pignoramento o sequestro.

TITOLO V.

Dell'arresto personale.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

750. Non può eseguirsi l'arresto personale, se non in forza di sentenza passata in giudicato, o della quale sia stata ordinata espressamente l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto.

Il ricorso per cassazione e la domanda per rivocazione sospendono l'esecuzione dell'arresto, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto non ostante ricorso per cassazione, o domanda per rivocazione, e mediante cauzione.

751. Nel precetto per l'esecuzione personale deve farsi l'intimazione alla parte condannata di adempiere nei giorni

dieci successivi quanto ha ordinato la sentenza, e l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'arresto.

CAPO II.

DELL' ESECUZIONE DELL' ARRESTO.

752. L'arresto si eseguisce da un usciere munito di mandato speciale per quest'oggetto della parte istante, assistito da due testimoni a norma dell'articolo 594.

753. L'arresto non può eseguirsi:

1. nelle ore in cui non è permesso agli uscieri di fare gli atti del loro ministero;
2. nei giorni di festa;
3. nei luoghi destinati al culto, durante le funzioni religiose;
4. nei luoghi delle adunanze di pubbliche autorità, durante il tempo di tali adunanze;
5. nei casi in cui il debitore, trovandosi sotto le armi, adempie un servizio comandato;
6. nella casa di abitazione del debitore o in qualunque altra, senza speciale permissione in iscritto del presidente del tribunale civile, o del pretore nella cui giurisdizione si deve procedere all'arresto.

754. Non può parimente eseguirsi l'arresto quando il debitore, chiamato a deporre come testimone davanti un'autorità giudiziaria, sia munito di salvocondotto.

Il salvocondotto è accordato dal presidente della corte o del tribunale, davanti cui il debitore è chiamato a deporre; se sia chiamato a deporre davanti un giudice delegato, o un pretore, il salvocondotto è accordato da questo.

Nel salvocondotto è stabilita la durata di esso, la quale non deve eccedere il tempo necessario per l'andata, l'esame, e il ritorno.

755. Quando il debitore arrestato chieda di essere sentito prima che sia condotto nel luogo dell'arresto, l'usciere deve accompagnarlo immediatamente davanti il pretore del mandamento in cui si trova, se il debito non ecceda lire millecinquecento, o davanti il presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione è seguito l'arresto, se ecceda la detta somma. Il pretore o il presidente provvede sull'istanza verbale del debitore.

Se il pretore o il presidente non si trovi al luogo delle udienze, il debitore è condotto in casa del medesimo.

Il decreto del pretore o del presidente può essere emanato senza l'assistenza del cancelliere ; è scritto nel processo verbale indicato nell'articolo 758, e immediatamente eseguito.

756. L'usciere, che ricusi di accompagnare il debitore davanti il pretore o il presidente, incorre in una multa non minore di lire trecento, estendibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni.

757. Quando il debitore non domandi di essere sentito, o il pretore o il presidente ordini che l'arresto abbia effetto, il debitore è condotto al luogo destinato per l'arresto nel comune, e, in difetto, a quello del comune più vicino.

Il luogo destinato all'arresto dei debitori deve essere separato da quello in cui sono i ditenuti per reato.

Chiunque conduca, riceva, o ritenga il debitore in luogo di detenzione, che non sia a ciò legalmente destinato, è punito come reo di detenzione illegale.

758. L'usciere fa risultare dell'arresto e della consegna del debitore al custode da processo verbale, il quale deve contenere :

1. l'indicazione del giorno, mese, dell'anno e del luogo in cui è fatto il processo verbale ;

2. il nome e cognome del creditore, e la dichiarazione o elezione di domicilio, o di residenza fatta dal medesimo, a norma dell'articolo 563, nel comune in cui il debitore è ditenuto ;

3. il nome, cognome, e la residenza del debitore arrestato ;

4. la data della sentenza che ha autorizzato l'arresto, e la data della spedizione di essa in forma esecutiva, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, e della somma per cui si procede ;

5. la data del precetto;

6. la data del mandato speciale, richiesto dall'articolo 752, coll'indicazione del nome del notaro che lo ha ricevuto o autenticato ;

7. la data della permissione concessa nel caso indicato nel numero 6. dell'articolo 753 ;

8. la menzione del deposito della somma anticipata per gli alimenti, a norma dell'articolo 761 ;

9. il nome e cognome del custode a cui si consegna il debitore arrestato ;

10. il nome e cognome, l' età, la condizione, e la residenza dei testimoni intervenuti ;

11. il nome e cognome dell'usciere coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto.

759. Una copia del processo verbale è consegnata al debitore, e un'altra al custode. Tanto l'originale quanto le copie sono sottoscritte dai testimoni, dall'usciere, e dal custode.

La firma del custode apposta al processo verbale serve di ricevuta del deposito per gli alimenti.

La copia del processo verbale consegnata al custode tien luogo di atto di consegna del debitore.

760. L'usciere che consegna il debitore al custode deve presentargli la copia esecutiva della sentenza che ha ordinato l' arresto. La sentenza è trascritta per intiero in registro apposito dal custode, il quale v'inserisce la copia del processo verbale consegnatagli a norma dell' articolo precedente.

761. Il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del debitore per lo spazio di giorni trenta ; potrà anche anticiparli per più periodi successivi di giorni trenta ciascuno.

La somma da anticiparsi per gli alimenti è determinata dai regolamenti e consegnata al custode.

762. Le disposizioni contenute in questo capo, e nel precedente devono osservarsi sotto pena di nullità.

CAPO III.

DELLA CONFERMA IN ARRESTO SULL'ISTANZA DI ALTRI CREDITORI.

763. Il debitore può essere confermato in arresto sull' istanza di altro creditore, in forza di altra sentenza di condanna.

La conferma in arresto può altresì aver luogo quando il debitore si trovi in carcere per reato, nel qual caso l' arresto comincia col giorno in cui sia scontata la pena del reato.

764. Per la conferma in arresto del debitore si devono osservare le formalità stabilite nel capo precedente per l'arresto, sotto pena di nullità.

Per quest'atto non è necessaria l'assistenza dei testimoni, e il nuovo istante è dispensato dal deposito per gli alimenti, se questo sia stato fatto da altro creditore.

Quando il debitore si trovi in carcere per reato, basta che il deposito sia fatto prima che sia scontata la pena del reato.

765. Chi fa istanza per la conferma in arresto è tenuto verso il creditore che ha fatto procedere all'arresto a contribuire in parte eguale agli alimenti del debitore.

Cessando la causa del precedente arresto, il nuovo istante deve consegnare gli alimenti per intiero a norma dell'articolo 761.

Le somme depositate per gli alimenti non possono essere ritirate dal deponente, se non avvertendo dieci giorni prima gli altri creditori, a cui istanza il debitore sia confermato in arresto.

CAPO IV.

DELLA LIBERAZIONE DEL DEBITORE.

766. La liberazione del debitore è ordinata :

1. per la nullità dell'arresto;
2. per il pagamento del debito;
3. per il consenso dei creditori;
4. per l'età del debitore;
5. per mancanza di anticipazione degli alimenti;
6. per la scadenza del termine;
7. negli altri casi determinati dalla legge.

767. La domanda di nullità dell'arresto è proposta davanti il tribunale civile o il pretore nella cui giurisdizione il debitore si trovi arrestato, osservate le norme di competenza per valore.

768. Quando l'arresto sia dichiarato nullo, il creditore o l'usciere cui sia imputabile la nullità, è condannato al risarcimento dei danni.

769. La nullità dell'arresto pronunziata per qualunque causa, non induce la nullità della conferma in arresto richiesta da altro creditore, a norma degli articoli 763 e 764.

770. Il debitore, quando l'arresto è dichiarato nullo, non può essere nuovamente arrestato per lo stesso debito, se non decorsi giorni cinque dopo la sua liberazione.

771. Il debitore è posto in libertà, quando sia consegnata al custode la somma corrispondente all'ammontare di tutti i debiti, in capitale, interessi e spese, per i quali trovisi arrestato o confermato in arresto.

Se le somme consegnate al custode non siano ritirate dai creditori nel termine di giorni quindici, il custode deve depositarle nella cassa dei depositi giudiziali.

772. Il debitore è posto in libertà, se vi consentano i creditori, ad istanza dei quali trovisi arrestato o confermato in arresto.

Si fa risultare del consenso per atto ricevuto da notaro o per dichiarazione fatta nel registro di cui nell'articolo 760.

L'atto di notaro è inserito dal custode nel registro stesso; la dichiarazione è sottoscritta dai creditori, da due testimoni aventi le qualità espresse nell'articolo 594, e dal custode.

773. Il debitore è altresì liberato se giustifichi legalmente di aver compiuto l'età di anni sessantacinque.

774. Quando allo scadere del periodo per cui furono anticipati gli alimenti, non ne sia fatta una nuova anticipazione per un periodo successivo, in conformità dell' articolo 761, il debitore è immediatamente liberato dal custode, e non può più essere arrestato per lo stesso debito.

775. Il debitore è altresì liberato dal custode allo scadere della durata dell'arresto.

776. Nei casi indicati negli articoli 771, 772 e 773 il debitore che voglia essere liberato, deve presentare la domanda al pretore o al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione si trova in arresto, secondochè i debiti, pei quali fu arrestato o confermato in arresto, eccedano o no la somma di lire mille cinquecento.

La domanda è sottoscritta dal debitore. In fine di essa il custode certifica la consegna delle somme di cui nell'articolo 771.

Devono unirsi alla domanda i documenti indicati negli articoli 772 e 773. Per la dichiarazione fatta sul registro a norma dell'articolo 772, basta una copia di essa sottoscritta dal custode.

777. Le sentenze che pronunziano la nullità dell' arresto o la liberazione del debitore possono, anche d'uffizio, essere dichiarate esecutive non ostante appello.

L'appello dalle dette sentenze deve proporsi entro giorni quindici dalla fattane notificazione.

LIBRO TERZO

DEI VARI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I.

Disposizioni comuni per le materie da trattare in camera di consiglio.

778. Si provvede in camera di consiglio:

1. in materia di giurisdizione volontaria, salvo che la legge stabilisca diversamente;
2. nelle altre materie da trattare senza contraddittore;
3. negli altri casi determinati dalla legge.

779. Per le materie da trattare in camera di consiglio si presenta ricorso nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, coi documenti relativi.

Il cancelliere presenta, non più tardi del giorno successivo, il ricorso coi documenti al presidente che ne ordina la comunicazione al ministero pubblico, se questo debba essere sentito, e delega un giudice per riferire in camera di consiglio, nel giorno stabilito nel decreto.

780. Nel termine di ore ventiquattro dalla data del decreto, o in quel termine minore che sia stabilito, il cancelliere deve trasmettere gli atti al giudice delegato.

Quando debba esser sentito il ministero pubblico gli atti sono prima comunicati a lui nel detto termine per le sue conclusioni; queste si devono scrivere in fine del decreto. La trasmissione degli atti al giudice delegato ha luogo subito dopo la restituzione fattane dal ministero pubblico alla cancelleria.

781. Sulla relazione del giudice delegato, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti di ragione.

Contro questi provvedimenti si può proporre reclamo all'autorità giudiziaria superiore, osservate le forme indicate nei due articoli precedenti, salvo le disposizioni speciali della legge.

782. Quando nelle materie di giurisdizione volontaria sia competente il pretore, il ricorso è presentato a lui coi documenti relativi.

Contro il decreto del pretore può proporsi reclamo al presidente del tribunale civile.

TITOLO II.

Dell'azione civile contro le autorità giudiziarie e gli uffiziali del ministero pubblico.

783. Le autorità giudiziarie e gli uffiziali del ministero pubblico sono civilmente risponsabili:

1. quando nell'esercizio delle loro funzioni siano imputabili di dolo, frode, o concussione;

2. quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di giudicare o conchiudere sopra affari che si trovino in istato d'essere decisi;

3. negli altri casi dichiarati dalla legge.

784. Affinchè possa aver luogo l'azione civile nel caso di cui nel num. 2 dell'articolo 783 è necessario che la parte abbia fatto due istanze all'autorità giudiziaria o all'uffiziale del ministero pubblico nella persona del rispettivo cancelliere o segretario, per mezzo di usciere.

Dalla prima alla seconda istanza deve esservi l'intervallo di giorni cinque almeno, se trattisi di conciliatori o di pretori, e di giorni dieci se trattisi di altra autorità giudiziaria o di uffiziali del ministero pubblico.

L'usciere non può rifiutarsi a queste notificazioni sotto pena di destituzione.

785. L'azione civile contro i conciliatori o i pretori, contro i tribunali civili o di commercio, contro alcuna delle loro sezioni o alcuno dei giudici, contro il procuratore del Re o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la corte di appello.

L'azione civile contro una corte di appello, contro alcuna delle sue sezioni, o alcuno dei consiglieri, contro una corte di assise, o alcuno dei giudici, contro il procuratore generale o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la corte di cassazione.

L'azione civile contro una delle sezioni della corte di cassazione, o contro alcuno dei consiglieri delle medesime, è proposta davanti un'altra delle sue sezioni; contro il procuratore generale, o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la sezione prima.

786. L'azione civile contro le autorità giudiziarie o gli uf-

fiziali del ministero pubblico deve essere autorizzata dalla corte cui spetta di giudicarne.

L'autorizzazione è chiesta con ricorso sottoscritto dalla parte o da procuratore legalmente esercente, munito di mandato speciale per quest'oggetto da unirsi al ricorso insieme ai documenti, sui quali la domanda è fondata.

Il ricorso indica i fatti e i mezzi di prova.

Quando nel ricorso siano usate espressioni ingiuriose, chi lo ha sottoscritto è punito con multa estendibile a lire trecento; il procuratore è inoltre punito con la sospensione per tempo non maggiore di sei mesi, salvo in tutti i casi l'azione penale.

787. La corte delibera per l'autorizzazione in camera di consiglio.

Se il ricorso è rigettato, la sentenza ne contiene i motivi, e il ricorrente è condannato in una multa estendibile a lire centocinquanta.

788. Quando la corte conceda l'autorizzazione, ordina che copia del ricorso e del decreto sia notificata, nel termine che sarà stabilito, al conciliatore, al pretore, al giudice, al consigliere, o all'uffiziale del ministero pubblico, e, se trattisi di tribunale, di corte, o di sezione, al capo rispettivo.

Le autorità giudiziarie o gli uffiziali del ministero pubblico contro i quali è proposta l'azione devono, nel termine stabilito nel decreto, costituire un procuratore e presentare le loro difese.

789. Dal giorno della notificazione, e sino alla sentenza definitiva, le autorità giudiziarie o gli uffiziali del ministero pubblico, contro i quali è promossa l'azione, devono astenersi da qualunque ingerenza nelle cause della parte ricorrente, dei suoi ascendenti, discendenti, o coniuge, sotto pena di nullità degli atti fatti col loro intervento.

790. Presentate le difese indicate nell'articolo 788, o decorso il termine stabilito per presentarle, la causa si spedisce all'udienza che sarà stabilita dal presidente.

791. Quando la parte ricorrente voglia intervenire all'udienza deve essere rappresentata da procuratore legalmente esercente.

792. Quando la domanda sia rigettata l'attore è condannato nella multa stabilita nell'articolo 787.

TITOLO III.

Disposizioni relative agli assenti.

793. Nei casi previsti dall'articolo 21 del codice civile il tribunale provvede in camera di consiglio.

794. Il tribunale provvede altresì in camera di consiglio sulle domande per dichiarazione di assenza, per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, e per ammissione di cauzione, se siano proposte dagli eredi legittimi.

Se queste domande siano proposte da altri interessati, si procede nelle forme stabilite per i giudizi sommari.

795. La cauzione è proposta a norma della sezione VI del capo I, titolo IV, libro primo.

Se la cauzione sia data con ipoteca su beni immobili, il cancelliere deve farne eseguire l'iscrizione, trasmettendo nel termine di giorni cinque dall'atto di obbligazione le note al conservatore delle ipoteche, sotto pena di una multa estendibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni.

796. Nell'inventario e nella vendita dei beni mobili si osservano le norme stabilite per l'eredità accettata con benefizio d'inventario.

L'investimento del prezzo ricavato dalla vendita e dei proventi scaduti deve farsi nel termine e con le cautele stabilite dal tribunale.

TITOLO IV.

Disposizioni relative al matrimonio, all' autorizzazione della donna maritata, e alla separazione personale dei coniugi.

CAPO I.

DEL MATRIMONIO.

797. Per le opposizioni al matrimonio deve osservarsi il procedimento sommario.

Il termine per appellare dalla sentenza del tribunale, che rigetta l'opposizione, è di giorni quindici dalla notificazione di essa.

L'atto di appello deve contenere citazione a comparire in via sommaria in un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici.

798. Sopra i ricorsi contro l'uffiziale dello stato civile, nei casi indicati negli articoli 75, e 98 del codice civile, il tribunale provvede in camera di consiglio.

CAPO II.

DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DONNA MARITATA.

799. La domanda di autorizzazione giudiziale nei casi indicati nell'articolo 136 del codice civile deve proporsi con ricorso.

800. Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale il quale stabilisce il giorno in cui il marito dovrà comparire personalmente davanti il tribunale per esporre i motivi del rifiuto.

Copia del ricorso e del decreto è notificata al marito nella forma delle citazioni, nel termine stabilito dal decreto stesso.

801. Il tribunale osservate le prescrizioni del capoverso dell'articolo 136 del codice civile pronunzia con sentenza sulla domanda di autorizzazione, sentito il ministero pubblico.

La sentenza deve contenere:

1. il nome, cognome, domicilio, o la residenza delle parti;
2. la menzione sommaria della domanda della moglie e delle risposte del marito, o l'indicazione della data della citazione di lui;
3. la menzione che fu sentito il ministero pubblico;
4. i motivi in fatto e in diritto;
5. il dispositivo;
6. l'indicazione del giorno, mese, dell'anno e del luogo in cui è pronunziata;
7. la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

La sentenza è nulla se siasi omesso alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

802. La sentenza non è soggetta a opposizione.

L'appello dalla sentenza che concede autorizzazione si deve proporre nel termine di quindici giorni dalla prolazione di essa, se il marito sia stato presente, e, in difetto, dalla notificazione.

L'appello è proposto in ogni caso con ricorso alla cor-

te, notificato personalmente all'altra parte. Se questa voglia presentare controricorso, deve farlo notificare al procuratore sottoscritto al ricorso nei termini stabiliti dall'articolo 148, salvo che il presidente in caso di urgenza abbia stabilito termini minori.

Il ricorso e il controricorso devono depositarsi nella cancelleria della corte nei termini stabiliti dal capoverso precedente. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno in cui la corte pronunzierà in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico.

803. L'autorizzazione maritale si reputa concessa alla moglie per stare in giudizio come convenuta, se il marito citato nello stesso giudizio per autorizzarla non comparisca, o, comparendo, non dichiari nel termine stabilito per rispondere di ricusare l'autorizzazione.

Se il marito, comparendo, dichiari di non voler autorizzare la moglie, l'autorizzazione è accordata dalla stessa autorità giudiziaria davanti cui la moglie fu convenuta, anche colla sentenza che pronunzia nel merito.

804. Quando la moglie sia minore di età, se l'autorizzazione giudiziale sia concessa perchè ricusata dal marito, o per esservi opposizione d'interessi, l'autorità giudiziaria deve nominarle un curatore speciale per assisterla nel giudizio o nell'atto per il quale sia stata autorizzata.

805. Quando la moglie sia autorizzata dal marito, o giudizialmente, a stare in giudizio, non è necessaria una nuova autorizzazione per proseguire il giudizio medesimo nei procedimenti di opposizione, di appellazione, di rivocazione, e di cassazione.

CAPO III.

DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

806. Il coniuge che vuol domandare la separazione personale deve esibire alla cancelleria del tribunale competente il suo ricorso, esprimendo i fatti che possono darvi luogo, coi documenti giustificativi.

Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno, in cui le parti devono comparire avanti di lui.

Copia del ricorso e del decreto è notificata all'altra parte

nei modi prescritti per la citazione, e nel termine stabilito nel decreto.

807. Le parti devono comparire personalmente, e non possono farsi assistere da procuratori, nè da consulenti.

Se la parte istante non comparisca, la domanda di separazione non ha effetto. Il presidente condanna la parte istante nelle spese verso l'altra parte che sia comparsa. Se questa non comparisca, il presidente può condannarla a pena pecuniaria non maggiore di lire cento, e ordinare altresì che sia nuovamente citata.

Quando la parte non comparsa giustifichi un impedimento legittimo, si revoca la condanna e si stabilisce un altro giorno per la comparizione delle parti.

808. Il presidente deve avanti tutto sentire separatamente l'uno e l'altro coniuge, e fare in seguito ad ambidue le rimostranze che creda atte a riconciliarli.

Se la riconciliazione riesca, il presidente ne fa risultare da processo verbale, che deve contenere l'indicazione dell'anno, del mese e giorno, il nome e cognome, il domicilio, o la residenza dei coniugi, la data del decreto che ordinò la comparizione dei medesimi, le sottoscrizioni dei coniugi, del presidente, e del cancelliere.

Se la riconciliazione non riesca, o la parte citata non comparisca, il presidente rimette con decreto le parti avanti il tribunale, e dà i provvedimenti temporanei che ravvisi urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente.

809. La notificazione del decreto che rimette le parti davanti il tribunale si fa soltanto alla parte che non sia stata presente alla pronunziazione di esso, e contiene citazione a comparire.

810. Il tribunale che pronunzia la separazione determina, occorrendo, il modo con cui i coniugi debbano somministrare gli alimenti, tenuto conto dei motivi della separazione.

Queste disposizioni, e le altre di cui nell'articolo 154 del codice civile, possono sempre, sull'istanza di una delle parti, essere rivocate o modificate dal tribunale secondo le circostanze.

811. Nel caso di separazione volontaria indicato nell'articolo 158 del codice civile, il presidente deve avanti tutto sentire, nel giorno da lui stabilito sul ricorso delle parti,

l'uno e l'altro coniuge separatamente, e fare in seguito ad ambidue le rimostranze che creda atte a riconciliarli.

Se la riconciliazione riesca, si fa processo verbale nelle forme stabilite dall'articolo 808.

Se la riconciliazione non riesca, si fa nelle stesse forme processo verbale del consenso dato dai coniugi per la separazione. Il processo verbale deve inoltre esprimere le condizioni della separazione rispetto ai coniugi e alla prole, le quali possono però modificarsi a norma del capoverso dell'articolo precedente.

La relazione per l'omologazione del tribunale, è fatta dal presidente in camera di consiglio.

TITOLO V.

Disposizioni relative ai minori di età.

CAPO I.

DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA.

812. Il processo verbale delle deliberazioni del consiglio di famiglia o di tutela si fa dal cancelliere del pretore, e deve contenere:

1. l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo in cui è fatto;
2. il nome e cognome dei consulenti intervenuti al consiglio, e degli assenti;
3. l'oggetto della deliberazione;
4. le altre indicazioni richieste dalla legge.

Il processo verbale è sottoscritto dai consulenti intervenuti, dal pretore, e dal cancelliere.

813. Se il tutore nominato dal consiglio non sia presente alla deliberazione, questa gli è notificata per cura del cancelliere nel termine stabilito nella deliberazione stessa, senza che occorra di dargliene copia.

Il certificato della notificazione fatta dall'usciere è unito dal cancelliere alla deliberazione del consiglio.

814. La domanda per omologazione si presenta dal tutore, o da chi altri ne abbia obbligo, alla cancelleria del tribunale, nel termine stabilito dalla deliberazione del consiglio, o, in difetto, nei quindici giorni dalla data della medesima.

Se la domanda non sia presentata nei detti termini, qualunque dei consulenti può proporla a spese di chi ne aveva l'obbligo, senza che questi abbia diritto di ripetizione contro il minore.

815. Le deliberazioni del consiglio non soggette a omologazione possono impugnarsi davanti il tribunale dai membri della minoranza del consiglio stesso entro giorni quindici dalla data delle medesime, e dal ministero pubblico, sopra informazione del pretore, o anche d'ufficio, prima che siano eseguite.

In ambidue i casi la dimanda è notificata con citazione in via sommaria ai membri della maggioranza del consiglio, i quali possono incaricare uno di essi di sostenere il giudizio.

Dalla sentenza del tribunale si può appellare a norma dell'articolo 797.

CAPO II.

DELLA VENDITA VOLONTARIA DEI BENI DEI MINORI.

SEZIONE I.

Della vendita dei beni mobili.

816. Per la vendita dei beni mobili del minore, di cui nell'articolo 290 del codice civile, il tutore deve incaricare il cancelliere del pretore o un notaro.

817. L'uffiziale incaricato della vendita deve annunziarla con bando da pubblicarsi e affiggersi, almeno tre giorni prima della medesima.

1. alla porta delle case comunali del luogo del domicilio del minore, del luogo in cui si trovano i mobili, e del capoluogo del mandamento;

2. alla porta della casa in cui si fa l'incanto;

3. nel mercato che si terrà nel comune in cui deve seguire l'incanto, o nel comune più vicino se in quello non siavi mercato;

4. sull'oggetto posto in vendita, nei casi indicati nel capoverso del numero 1 dell'articolo 629.

Se il valore di stima dei beni mobili da vendersi ecceda lire tremila, il bando deve inoltre pubblicarsi e affiggersi alla porta esterna della sede del tribunale civile, e un estratto sommario deve inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari.

818. Il bando deve indicare:

1. il luogo, il giorno, e l'ora della vendita;
2. il nome e cognome dell' uffiziale che vi procede;
3. il nome e cognome del minore, e del tutore;
4. la natura e qualità dei mobili da vendersi, senza specificazione particolare;
5. nei casi indicati nell'articolo 823, la data della deliberazione che ha autorizzato la vendita, e le indicazioni richieste dal primo capoverso dell'articolo 632.

819. L'incanto è aperto sul prezzo di stima.

Il perito per fare la stima, se questa non sia stata fatta nell' inventario, è nominato dall' uffiziale incaricato della vendita.

Il giuramento del perito è prestato davanti lo stesso uffiziale.

820. Quando non sia fatta offerta sul prezzo di stima, l'uffiziale che procede può, col consenso del tutore, ordinare che l'incanto sia aperto su prezzo minore.

821. Alle vendite regolate in questa sezione sono applicabili gli articoli 633, 634, 635, 636, e 642.

822. Il processo verbale di vendita, oltre le indicazioni prescritte dai numeri 1, 3 e 6 dell'articolo 641, deve contenere il nome e cognome, il domicilio o la residenza del minore, e del tutore; e nei casi indicati negli articoli 634, 635, 636, e 820, una distinta menzione di quanto sia stato eseguito in conformità dei medesimi.

Il processo verbale è sottoscritto dal tutore, e dall'uffiziale incaricato della vendita. Se questa non sia compiuta di seguito, il processo verbale è sottoscritto a ogni interruzione.

823. Il tutore non può far vendere i censi o le rendite perpetue o temporarie del minore, nè altre ragioni di credito, se non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia, o di tutela il quale, riconoscendo la necessità della vendita, deve nella deliberazione che l'autorizza nominare l'uffiziale che dovrà procedervi, e determinare il prezzo sul quale dovrà aprirsi l'incanto.

Il bando, giorni otto almeno prima della vendita, è notificato anche al debitore del censo, della rendita, o del credito, pubblicato, affisso, e inserito a norma dei numeri 1, 2 e 3, e del capoverso dell'articolo 817.

Se sul prezzo determinato dal consiglio non siasi fatta offerta, non si può procedere alla vendita a prezzo minore senza nuova deliberazione dello stesso consiglio.

824. Per la vendita dei bastimenti di mare, delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato, e delle azioni industriali, dopo che la medesima sia stata debitamente autorizzata, si osservano le disposizioni degli articoli 582, e 639.

SEZIONE II.

Della vendita dei beni immobili.

825. Col decreto di omologazione che autorizza la vendita dei beni immobili del minore, il tribunale stabilisce le condizioni della vendita e nomina d' uffizio un perito, ordinando che sul prezzo determinato dalla perizia si apra l'incanto o davanti uno dei giudici, o davanti il cancelliere del pretore del mandamento in cui sono situati i beni, o davanti un notaro nominato con lo stesso decreto.

Se i beni da vendere siano situati in diverse giurisdizioni di tribunali civili, o di preture, possono essere nominati per la stima due o più periti, e per l'incanto due o più uffiziali.

826. Il perito o i periti fanno la loro relazione giurata secondo le norme stabilite nel paragrafo IV, sezione IV, capo I, titolo IV del libro primo.

Il giuramento è prestato davanti il giudice o uffiziale delegato, contemporaneamente alla relazione, e se ne fa risultare con un solo atto.

827. L'uffiziale incaricato della vendita l' annunzia con bando stampato, da pubblicarsi e affiggersi:

1. nella città in cui è il tribunale che ha autorizzato la vendita, alla porta esterna della sede del tribunale medesimo, e a quella della casa comunale;

2. alla porta esterna della sede del tribunale e della pretura nella cui giurisdizione sono situati i beni, e alla porta della casa comunale del luogo in cui il minore ha il domicilio;

3. alla porta dell'uffizio del notaro, se sia stato incaricato della vendita un notaro;

4. nel mercato del comune in cui deve farsi l'incanto, o del comune più vicino, se in quello non vi sia mercato;

5. alla porta delle case e fabbriche da vendere.

Estratto sommario del bando deve inoltre inserirsi per due volte nel giornale degli annunzi giudiziari.

Le pubblicazioni, affissioni, e inserzioni possono principiarsi trenta giorni prima di quello stabilito per la vendita, e devono essere compiute almeno dieci giorni prima di essa. Se ne fa risultare nel modo indicato dall'articolo 669.

828. Il bando deve contenere:

1. l'indicazione del decreto che ha autorizzato la vendita;

2. la descrizione degli immobili posti in vendita a norma del numero 1 dell'articolo 666;

3. l'indicazione del prezzo stabilito dalla perizia, e delle condizioni della vendita;

4. il nome e cognome, il domicilio o la residenza del minore, e del tutore;

5. il nome dell'uffiziale incaricato della vendita;

6. il giorno, l'ora, e il luogo della vendita.

829. L'incanto è aperto colla lettura del bando data dall'uffiziale incaricato della vendita.

Se non sia fatta offerta maggiore del prezzo indicato nel bando, l'uffiziale ne fa menzione nel processo verbale, e trasmette questo in originale al tribunale che autorizzò la vendita.

Il tribunale può ordinare che l'incanto sia riaperto su prezzo minore, che stabilisce, assegnando un termine non minore di giorni venti, entro il quale la vendita dovrà aver luogo.

Autorizzato il nuovo incanto, il processo verbale è restituito all'uffiziale incaricato della vendita. Il nuovo incanto deve essere annunziato almeno otto giorni prima di quello stabilito per il medesimo, con altro bando che sarà pubblicato, affisso, e inserito una volta sola a norma dell'articolo 827.

830. Per le spese della vendita si osservano le norme dell'articolo 684 in quanto siano applicabili, salvo che il tribunale abbia provveduto altrimenti col decreto d'omologazione.

831. Per le vendite regolate in questa sezione devono osservarsi le disposizioni degli articoli 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 692, 693, e 694, in quanto siano applicabili, sotto le modificazioni seguenti:

1. le attribuzioni conferite dall' articolo 672 al presidente del tribunale spettano all' uffiziale incaricato della vendita;

2. se l'uffiziale delegato sia un cancelliere di pretura, o un notaro, spetta a lui di far seguire l'inserzione indicata nell'articolo 679, e di ricevere l'atto di aumento di cui nell'articolo 680;

3. se il compratore nei giorni venti dalla scadenza dei termini all'uopo stabiliti non giustifichi aver adempiuto gli obblighi portati dalla vendita, il tribunale che l'autorizzò ordina sull'istanza del tutore, citato il compratore, la rivendita dei beni a spese e rischio di esso compratore.

La rivendita è fatta sul prezzo stabilito dal tribunale nel termine che assegna nella sentenza, non minore di giorni venti, previa pubblicazione, affissione, e inserzione di nuovo bando da farsi una volta sola, otto giorni almeno prima di quello stabilito per la rivendita, in conformità dell' articolo 827.

Il bando deve pure notificarsi al compratore otto giorni prima di quello stabilito per la rivendita.

832. Il processo verbale di rivendita, oltre le indicazioni prescritte nell'articolo 822, deve contenere una distinta menzione di quanto siasi operato in adempimento delle disposizioni precedenti.

Il processo verbale è sottoscritto a norma dell' articolo 822. Se la rivendita sia seguita davanti un giudice, il processo verbale è sottoscritto anche dal cancelliere che vi ha assistito.

833. Il processo verbale della vendita all' incanto vale titolo traslativo della proprietà, e produce l'effetto di vendita volontaria tra maggiori di età.

834. Quando si tratti di beni immobili di minori emancipati, la domanda per la vendita, e gli atti relativi si fanno dal minore assistito dal suo curatore, e sono indicati nel bando anche il nome, e cognome, il domicilio, o la residenza del curatore.

835. Quando si tratti di beni immobili comuni a minori e a maggiori di età, e la vendita sia richiesta dai maggiori, vi si procede nella conformità stabilita nel capo IV, titolo VIII di questo libro.

TITOLO VI.

Dell' interdizione e dell' inabilitazione.

836. La domanda d'interdizione o d'inabilitazione è fatta con ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione ha domicilio la persona, contro la quale è proposta.

Nel ricorso devono essere esposti in articoli i fatti sui quali si fonda la domanda, e indicarsi i testimoni informati.

Se vi siano documenti giustificativi si uniscono al ricorso.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico.

837. Il tribunale, se non rigetti senz' altro la domanda, ordina la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per le sue deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio sono depositate dalla parte istante nella cancelleria per essere unite al ricorso; il presidente stabilisce con decreto il giorno e l'ora in cui debba essere sentita la persona, contro cui è promossa l'interdizione o l'inabilitazione.

Copia del ricorso e del decreto è notificata alla detta persona nei modi prescritti per la notificazione dell' atto di citazione, nel termine stabilito dal presidente.

838. L' interrogatorio ha luogo in camera di consiglio.

Se per impedimento legittimo il convenuto non possa presentarsi davanti il tribunale nel giorno stabilito, il presidente delega un giudice il quale si trasferisce, coll' intervento del ministero pubblico, nel luogo in cui la persona si trova, per interrogarla.

Si fa processo verbale dell' interrogatorio che deve contenere:

1. l'indicazione dell' anno, del mese, giorno, e luogo;
2. il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;
3. la data del decreto che stabilì il giorno dell' interrogatorio, e la data della notificazione fatta a norma dell'articolo precedente;
4. se sia stato delegato un giudice, la data del decreto di delegazione;
5. le interrogazioni fatte e le risposte date.

Il processo verbale è sottoscritto dal convenuto, dal ministero pubblico, dal presidente o giudice delegato, e dal cancelliere.

839. Quando il convenuto non comparisca nel giorno stabilito per l'interrogatorio, o ricusi di rispondere, il tribunale dà i provvedimenti opportuni.

Il tribunale può in ogni caso nominare un curatore temporaneo affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.

840. Il tribunale nell'ammettere la prova testimoniale può ordinare che l'esame dei testimoni si faccia senza la presenza del convenuto. In questo caso deve intervenire all'esame il ministero pubblico, e vi può assistere il procuratore o l'avvocato del convenuto, e il curatore che gli sia stato nominato.

841. L'appello dalla sentenza del tribunale può essere proposto da chiunque aveva diritto di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, e deve essere diretto contro la persona di cui fu chiesta l'interdizione o l'inabilitazione.

Nel caso indicato nel capoverso dell'articolo 839 l'appello è notificato anche al curatore.

Il convenuto può appellare anche senza l'assistenza del curatore.

842. Il consiglio di famiglia o di tutela quando riconosca cessata la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione lo dichiara con deliberazione, la quale è trasmessa dal pretore al procuratore del Re.

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme sopra stabilite.

L'appello dalla sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione può essere proposto da chiunque aveva diritto di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, e anche dai membri del consiglio che abbiano espresso avviso contrario alla revoca.

843. Nel giudizio d'interdizione o d'inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, in quanto non sia regolato da questo titolo, si osservano le norme del procedimento formale, salvo che per ragioni d'urgenza sia autorizzato il procedimento sommario.

Non può essere pronunziata sentenza, se non sentito il ministero pubblico.

844. Le sentenze che pronunziano l'interdizione, o l'inabilitazione, o la revoca dell'una o dell'altra, passate in giudicato, si trasmettono per estratto a cura del ministero pubblico, alle cancellerie di tutti i tribunali civili per essere affisse nella sala pubblica d'aspetto, previa trascrizione in registro apposito, che può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, il tutto nei modi stabiliti dal regolamento.

TITOLO VII.

Della rettificazione degli atti dello stato civile.

845. Sulle domande per rettificazione degli atti dello stato civile si provvede in camera di consiglio sentito il ministero pubblico.

Il tribunale può ordinare la comparizione delle parti interessate, e la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere.

846. Le sentenze di rettificazione sono trascritte sui registri dello stato civile, senza fare alcuna variazione sull'atto rettificato, salvo l'annotazione a norma degli articoli 359, e 403 del codice civile.

TITOLO VIII.

Del procedimento relativo all'apertura delle successioni.

CAPO I.

DELL' APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI.

SEZIONE I.

Dell'apposizione dei sigilli.

847. Quando si faccia luogo all'apposizione dei sigilli vi procede il pretore.

Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti, in caso di urgenza, dal conciliatore, il quale ne trasmette immediatamente il processo verbale al pretore.

848. L'apposizione dei sigilli può essere richiesta :

1. da coloro che possono aver diritto alla successione ;
2. dall' esecutore testamentario ;
3. dalle persone che dimoravano col defunto, o che era-

no addette al servizio di lui, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi siano assenti dal luogo;

4. dai creditori che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dal pretore, il quale non può ricusarla senza cause gravi al creditore munito di titolo esecutivo.

Chi domanda l'apposizione dei sigilli deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere, coll' indicazione della persona o dell' uffizio presso cui lo elegge. Se vi abbia domicilio o residenza, può invece dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra.

849. I sigilli sono apposti tanto a richiesta del ministero pubblico, quando sulla dichiarazione del sindaco del luogo, o anche d'uffizio:

1. se il coniuge, o alcuno degli eredi sia assente dal luogo;

2. se tra gli eredi vi siano minori o interdetti non provveduti di tutore o curatore;

3. se il defunto sia stato depositario pubblico.

La disposizione di quest'articolo non si applica ai casi indicati nei numeri 1 e 2, quando il testatore abbia ordinato altrimenti.

Nel caso indicato al numero 3, i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati.

850. Quando le porte siano chiuse, o s'incontrino ostacoli all'apposizione dei sigilli, o nascano altre difficoltà prima o nel tempo dell'apposizione, il pretore può ordinare l'apertura delle porte, e provvedere alla rimozione degli ostacoli e delle difficoltà.

851. Le chiavi delle serrature, sulle quali i sigilli siano stati apposti, devono custodirsi dal cancelliere sino a che sia ordinata la rimozione dei sigilli, facendone menzione nel processo verbale di apposizione.

852. Quando nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovino testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede per la loro conservazione.

Se non possa provvedervi nel giorno medesimo, fa risultare nel processo verbale della forma esterna delle carte, e le chiude in un involto che sigilla e sottoscrive in presenza delle parti, determinando il giorno e l'ora in cui darà i provvedimenti ulteriori.

853. Quando vi siano oggetti sui quali i sigilli non pos-

sano essere apposti, o che siano necessari all'uso delle persone che sono in casa, se ne fa la descrizione nel processo verbale, e per le cose che possano deteriorarsi si osserva la disposizione del capoverso dell'articolo 624.

854. Compiuto l'inventario non si fa più luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

L'apposizione dei sigilli domandata durante il corso dell'inventario può aver luogo soltanto sugli oggetti non inventariati.

855. Il processo verbale di apposizione dei sigilli deve contenere:

1. l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno, dell'ora, e delle rimessioni ad altri giorni ed ore;

2. il nome e cognome dell'istante, e l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza da lui fatta a norma del capoverso dell'articolo 848;

3. se non vi sia stata istanza, l'indicazione che i sigilli sono stati apposti d'uffizio, ovvero a richiesta o sulla dichiarazione d'uno degli uffiziali indicati nell'articolo 849;

4. il motivo dell'apposizione;

5. la menzione dell'autorizzazione concessa dal pretore nel caso di cui nel numero 4 dell'articolo 848;

6. se l'apposizione sia stata ordinata con sentenza, l'indicazione di questa e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata;

7. il nome e cognome delle parti intervenute, e le osservazioni fatte da esse;

8. l'indicazione dei luoghi, mobili, e oggetti, sui quali i sigilli sono apposti, e la descrizione del modo con cui ciò fu eseguito;

9. l'interpellanza fatta dall'uffiziale procedente, e la risposta data sul proprio onore da coloro che dimorano nel luogo in cui i sigilli sono apposti, se abbiano veduto o sappiano che alcuna cosa sia stata direttamente o indirettamente tolta o traslocata;

10. la nomina del custode presentato dagli aventi interesse, se sia risponsabile, e, in difetto, di un custode nominato d'uffizio;

11. le altre indicazioni richieste dalla legge o credute necessarie dal pretore.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal pretore, e dal cancelliere.

856. Il pretore e il cancelliere non possono, sotto pena di sospensione, introdursi nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli sino alla rimozione di essi, salvo che siano stati richiesti per cause urgenti, e un decreto motivato abbia preceduto il loro accesso.

SEZIONE II.

Della rimozione dei sigilli e delle relative opposizioni.

857. I sigilli non possono essere rimossi, e l'inventario non si può fare che tre giorni dopo l'apposizione, salvo che sia stato diversamente ordinato dal pretore per cause urgenti, delle quali si deve fare menzione nel decreto relativo.

Se alcuno degli eredi sia minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè sia stato provveduto di tutore, o di curatore speciale.

858. Possono chiedere la rimozione dei sigilli le persone che a termini dell'articolo 848 hanno diritto di chiederne l'apposizione, escluse quelle indicate nel numero 3. dello stesso articolo.

859. La rimozione dei sigilli è ordinata dal pretore sull'istanza di alcuno degli aventi diritto.

L'istanza e il decreto sono scritti in fine del processo verbale di apposizione.

In caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, il pretore rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria competente.

860. L'opposizione alla rimozione dei sigilli può farsi con dichiarazione nel processo verbale d'apposizione, o con atto notificato al cancelliere della pretura nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione.

L'opposizione deve contenere:

1. il nome e cognome, l'indicazione del domicilio o della residenza dell'opponente;

2. l'elezione o dichiarazione di domicilio o di residenza a norma del capoverso dell'articolo 848;

3. i motivi dell'opposizione.

861. La rimozione dei sigilli si fa dall'uffiziale che procede all'inventario.

I sigilli sono rimossi successivamente e di mano in mano che si progredisce nell'inventario.

Se non occorra l'inventario, i sigilli sono rimossi dal cancelliere della pretura coll'assistenza dell'usciere. Nei comuni in cui non ha sede il pretore la rimozione può farsi dal cancelliere del conciliatore coll'assistenza dell'usciere.

862. L'uffiziale che procede alla rimozione dei sigilli deve avanti tutto riconoscerne lo stato.

Se trovi in essi qualche alterazione deve soprassedere da ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti, e per i provvedimenti necessari anche a proseguire l'inventario.

863. Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che siano citate, a norma dell'articolo 869, le persone indicate nell'articolo 868.

864. Il processo verbale della rimozione dei sigilli deve contenere:

1. l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;
2. il nome e cognome del cancelliere che procede alla rimozione, e dell'usciere da cui è assistito;
3. il nome e cognome delle parti intervenute;
4. l'indicazione del decreto o della sentenza che ha ordinato la rimozione dei sigilli, e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata;
5. la menzione della ricognizione dello stato dei sigilli, della loro rimozione, delle verificazioni fatte, e dei provvedimenti dati dal pretore a norma del capoverso dell'articolo 862;
6. le altre indicazioni che si credessero necessarie.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal cancelliere, e dall'usciere.

865. Le disposizioni di questa sezione e della precedente sono osservate negli altri casi in cui occorra l'apposizione dei sigilli, o si debba procedere alla loro rimozione, eccetto che la legge stabilisca diversamente.

CAPO II.

DELL' INVENTARIO.

866. L'inventario può essere domandato da chiunque ab-

bia diritto di chiedere la rimozione dei sigilli, e si fa dal cancelliere della pretura quando o non sia stato nominato un notaro dal testatore, o sull'istanza della parte il pretore non creda di commettere un notaro del luogo.

Chi domanda l'inventario deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere, con l'indicazione della persona o dell'uffizio presso cui viene eletto. Se vi abbia domicilio, o residenza, può invece dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra.

867. Quando alla rimozione dei sigilli e all'inventario si debba procedere da un notaro, il cancelliere gli rimette, ritirandone ricevuta,

1. le chiavi di cui nell'articolo 851;

2. la copia del processo verbale d'apposizione, dell'istanza, e del decreto per la rimozione dei sigilli;

3. la copia del decreto indicato nell'articolo 856, se questo abbia avuto luogo;

4. una nota delle opposizioni che gli siano state notificate, con indicazione della data delle stesse notificazioni, del nome, cognome, e della condizione degli opponenti, e della residenza o del domicilio dichiarato o eletto da essi.

Le dette copie e nota si devono unire all'inventario.

868. Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

1. il coniuge superstite;

2. gli eredi legittimi presunti;

3. l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti, e i legatarii, se il testamento sia noto;

4. i creditori che abbiano fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

869. Non può procedersi all'inventario, se non siano presenti o citate le persone indicate nell'articolo precedente.

La citazione esprime il luogo, giorno, e l'ora in cui si darà principio all'inventario.

Tra la citazione e l'inventario deve esservi l'intervallo almeno di tre giorni.

Non è necessaria la citazione di coloro che non abbiano il domicilio o la residenza nella giurisdizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario. In loro vece si cita il notaro che, sull'istanza del richiedente, sarà delegato dal pretore per rappresentarli.

870. L'uffiziale che procede all'inventario deve nominare uno o più periti per la stima degli oggetti mobili.

Il giuramento dei periti è prestato davanti lo stesso uffiziale.

871. Quando non si possa terminare l'inventario nel giorno indicato dalla citazione, è continuato nei giorni successivi mediante avviso verbale che l'uffiziale procedente dà alle parti presenti, senza altra formalità.

872. Oltre le formalità stabilite per gli atti ricevuti da notaro, l'inventario deve contenere:

1. il nome e cognome, la condizione dell'istante, e la dichiarazione o l'elezione di domicilio o residenza a norma dell'articolo 866;

2. il nome, cognome, e la residenza degli intervenuti, dei citati non comparsi, e del notaro delegato a norma dell'articolo 869, con menzione del decreto portante la delegazione;

3. il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei periti nominati, e l'indicazione del giuramento prestato da essi;

4. l'indicazione della citazione notificata agli interessati;

5. la menzione della ricognizione dello stato dei sigilli, della loro verificazione e rimozione, e dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo 862, se i sigilli siano stati apposti;

6. la designazione degl'immobili, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei loro confini, e dei numeri del catasto, o delle mappe censuarie;

7. la descrizione e la stima dei mobili, la quale deve essere fatta a giusto valore, colla specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;

8. la designazione della quantità e specie delle monete per il denaro contante;

9. l'indicazione dei titoli attivi e passivi risultanti da atto pubblico;

10. la descrizione delle altre carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali devono sottoscriversi in principio e in fine dall'uffiziale che procede. Dei libri o registri di commercio si deve accertare sommariamente lo stato, sottoscrivere i fogli, e lineare gli intervalli dallo stesso uffiziale;

11. l'indicazione del modo con cui si sia provveduto alla custodia delle altre scritture;

12. la menzione delle persone a cui siano state consegnate le carte, e i mobili inventariati;

13. l'interpellanza fatta dall'uffiziale procedente, e la risposta sul proprio onore data da coloro, che prima dell'inventario ebbero la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui erano riposti, se conoscano che vi sia altro a descrivere, e se sappiano direttamente o indirettamente che manchi alcun oggetto caduto nella successione.

Quando sorga contesa tra gli interessati se qualche oggetto debba o no inventariarsi, l'uffiziale lo descrive nell'inventario, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

L'inventario deve essere sottoscritto ad ogni interruzione, e alla fine, dagli interessati presenti, dai testimoni, e dall'uffiziale.

873. I mobili, le carte, e gli oggetti inventariati sono consegnati alla persona nominata dalle parti interessate, o, in difetto, dal pretore sull'istanza di una delle parti, presenti o citate le altre.

874. Le disposizioni contenute in questo capo si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salvo le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.

CAPO III.

DEL BENEFIZIO D'INVENTARIO.

875. L'erede con benefizio d'inventario che vuole ottenere l'autorizzazione di vendere i beni mobili dell'eredità, deve chiederla con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, salvo quanto è stabilito nell'art. 878.

Per la vendita si osservano le disposizioni del capo VI, titolo II del libro secondo, in quanto siano applicabili.

Il prezzo della vendita in caso di opposizione si distribuisce a norma di legge.

876. Per ottenere l'autorizzazione di vendere i beni immobili, l'erede deve chiederla con ricorso al tribunale civile del luogo in cui si aprì la successione, facendone la descrizione.

Il tribunale provvede, sentito il ministero pubblico.

877. Il tribunale col decreto che autorizza la vendita ordina che si faccia sul prezzo che sarà stabilito da uno o tre periti nominati nello stesso decreto, e assegna l'udienza per l'incanto.

Si osservano nel resto le disposizioni del capo I, titolo III del libro secondo, in quanto siano applicabili.

Il prezzo della vendita si distribuisce in conformità del capo II dello stesso titolo.

878. Quando l'erede sia un minore, o altra persona, o corpo morale, che non possa accettar l'eredità, se non col benefizio d'inventario, la vendita non può autorizzarsi se non colle forme stabilite per l'alienazione dei beni di queste persone.

879. L'istanza di qualunque tra i creditori o altri aventi interesse, affinchè l'erede con benefizio d'inventario dia le cautele stabilite dal codice civile, è proposta con citazione in via sommaria davanti l'autorità giudiziaria competente a norma degli articoli 883 e 884.

Se davanti la stessa autorità sia già vertente giudizio tra le parti, la domanda è proposta nella forma stabilita per gli incidenti.

Le stesse norme si applicano all'istanza proposta contro l'erede con benefizio d'inventario, per il rendimento dei conti.

880. Le azioni che l'erede con benefizio d'inventario promova contro l'eredità sono dirette contro gli altri eredi. Se non vi siano altri eredi, o se tutti promuovano la stessa azione, l'autorità giudiziaria nomina un curatore che rappresenti l'eredità.

881. Compiuto l'inventario, e decorsi giorni trenta dalla trascrizione e inserzione prescritta dall'articolo 955 del codice civile, l'erede può fare transazioni. Queste non hanno effetto senza l'approvazione del pretore se l'oggetto della transazione non ecceda il valore di lire mille cinquecento, o del tribunale civile, sentito il ministero pubblico, se ecceda il detto valore.

L'autorità giudiziaria, prima di approvare la transazione, può richiedere il parere di uno o più giureconsulti da essa nominati, e ordinare le altre cautele che creda convenienti.

CAPO IV.

DELLE DIVISIONI.

882. L'istanza per la divisione giudiziale si propone in contraddittorio dei coeredi e dei creditori opponenti.

883. Quando il valore dell'eredità non ecceda lire mille cinquecento, l'istanza si propone davanti il pretore.

Se si debba procedere alla vendita di immobili che non possano dividersi comodamente, il pretore rimette le parti davanti il tribunale civile a udienza fissa per le operazioni relative alla vendita.

884. Quando il valore dell'eredità ecceda lire mille cinquecento, l'istanza per la divisione si propone davanti il tribunale civile in via sommaria.

Il tribunale può in ogni caso delegare un giudice per le operazioni relative alla divisione.

885. Nel caso di appello, la causa deve sempre essere rimandata per le operazioni ulteriori della divisione davanti l'autorità giudiziaria di prima istanza.

886. Per la vendita dei mobili, dei censi e delle rendite si osservano le norme stabilite nel capo VI, titolo II del libro secondo, in quanto siano applicabili.

Nella vendita degl' immobili si osservano le norme stabilite nel titolo V, capo II, sezione II di questo libro, aggiungendo nel bando il nome, il cognome, il domicilio o la residenza dell' istante, dei condividenti, e dei loro procuratori.

Il bando deve essere notificato anche ai condividenti, e ai procuratori dei creditori intervenuti nel giudizio.

887. La nomina del notaro e la rimessione avanti di esso per le operazioni della divisione può farsi anche dal giudice delegato.

888. Il notaro procede senza assistenza di testimoni alle operazioni suddette nel luogo, giorno, e nell'ora da lui stabiliti, previo semplice avviso da darsi cinque giorni prima ai condividenti e ai creditori intervenuti nel giudizio.

L'intervallo tra l'avviso e il giorno stabilito per comparire davanti il notaro non deve essere minore dei termini stabiliti nei numeri 5 dell' articolo 147, e 4 e 5 dell' articolo 148, se il luogo in cui è dato l' avviso e quello della comparizione facciano parte di giurisdizioni diverse di tribunali o di corti d'appello.

Se davanti il notaro le parti si facciano assistere dai loro procuratori, gli onorarii sono a carico di esse.

889. Il notaro fa processo verbale delle operazioni a lui commesse, il quale deve contenere:

1. l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno e dell'ora, e delle rimessioni ad altri giorni e ore;

2. il nome e cognome, e la residenza del notaro, e la data del decreto o della sentenza portante la delegazione, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziato;

3. il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei condividenti e dei creditori intervenuti nel giudizio, e la menzione dell'avviso dato ai medesimi;

4. l'indicazione delle parti intervenute alle operazioni della divisione e di quelle non intervenute.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal notaro.

890. Quando nel corso delle operazioni commesse al notaro sorgano controversie, il notaro ne fa processo verbale separato, e rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria delegante.

Il processo verbale è dal notaro trasmesso, nel termine di giorni due, alla cancelleria dell'autorità giudiziaria.

891. Stabiliti dal notaro i prelevamenti e le collazioni da farsi, e la massa da dividersi, si procede alla formazione delle quote a norma dell'articolo 996 del codice civile.

Il perito d'uffizio, nel caso indicato in detto articolo, è nominato dal notaro, che ne riceve il giuramento, e fa risultare della nomina, e del giuramento prestato nel processo verbale.

Il condividente eletto dalle parti, o il perito nominato, procede alla formazione delle quote, e ne presenta relazione al notaro, che la unisce al processo verbale.

892. Compiute le operazioni, le parti, a istanza d'una di esse, sono citate a comparire nello studio del notaro a giorno e ora determinati per assistere alla chiusura del processo verbale, sentirne lettura e sottoscriverlo.

Tra il giorno della citazione e quello stabilito per la comparizione vi deve essere l'intervallo indicato nell'articolo 888.

893. Il notaro deve dare alle parti interessate gli estratti di tutto o di parte del processo verbale di divisione che gli siano richiesti.

Deve trasmettere, entro giorni cinque dalla sottoscrizione, il processo verbale originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria per l'omologazione.

894. La sentenza di omologazione ordina l'estrazione a sorte delle quote da farsi avanti il notaro, salvo la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 996 del codice civile.

Il processo verbale d'estrazione è fatto nelle forme stabilite per gli atti ricevuti da notaro, e vale atto di divisione.

895. Le sentenze contumaciali pronunziate nei giudizi di divisione non sono soggette a opposizione, e non è applicabile a questi giudizi, la disposizione del capoverso dell'articolo 382.

CAPO V.

DEL CURATORE ALL'EREDITA' GIACENTE.

896. La pubblicazione del decreto di nomina del curatore all'eredità giacente, di cui nell'articolo 981 del codice civile, deve farsi nel termine stabilito nello stesso decreto.

Copia del decreto deve a cura del cancelliere notificarsi personalmente al curatore nominato, e affiggersi alla porta esterna della pretura nel termine stabilito nel decreto medesimo.

897. Il curatore nominato deve, prima di ingerirsi nell'amministrazione, prestare giuramento davanti il pretore di custodire fedelmente i beni dell'eredità, di renderne conto sempre che ne sia richiesto, e di amministrare da buon padre di famiglia.

Il cancelliere fa processo verbale del giuramento, che deve contenere:

1. l'indicazione dell'anno, del mese, e giorno;
2. la data del decreto di nomina del curatore;
3. il nome e cognome, il domicilio o la residenza dello stesso curatore.

Il processo verbale è sottoscritto dal curatore, dal pretore, e dal cancelliere, e unito al decreto di nomina.

898. Nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, il curatore deve promuovere la vendita dei mobili secondo le norme stabilite nel capo III di questo titolo.

Se occorra la vendita di beni immobili, di censi o rendite, si osservano egualmente le disposizioni del detto capo.

899. Compiuto l'inventario, e decorsi giorni trenta dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 896, il curatore può transigere. A questa transazione è applicabile il disposto dell'articolo 881.

CAPO VI.

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI MOBILI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE.

900. La domanda di separazione dei beni mobili, di cui nell'articolo 2059 del codice civile, si propone contro l'erede o altro rappresentante legittimo dell'eredità, davanti il pretore del mandamento in cui si aprì la successione, se il valore dei mobili non ecceda lire mille cinquecento, e, se ecceda, davanti il tribunale civile con citazione in via sommaria.

901. L'autorità giudiziaria, che pronunzia la separazione, ordina l'inventario dei beni mobili se non sia ancora fatto, e dà i provvedimenti necessari per la loro conservazione.

TITOLO IX.

Dell'offerta di pagamento e del deposito.

902. Le offerte reali si fanno col mezzo di notaro, o di usciere, o del cancelliere della pretura.

903. L'uffiziale che procede all'offerta ne fa processo verbale, che deve contenere:

1. l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, e del luogo in cui si fa l'offerta;
2. il nome e cognome dell'uffiziale procedente, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto, o della residenza in cui esercita le funzioni di notaro;
3. il nome e cognome, la residenza o il domicilio della persona nell'interesse della quale si fa l'offerta, e della persona a cui l'offerta è fatta, indicando se questa sia stata presente all'atto;
4. il numero e la qualità delle monete, se si offra denaro;
5. la designazione della cosa, se non sia denaro, in modo da impedirne lo scambio;
6. l'indicazione delle condizioni dell'offerta, se sia condizionata;
7. l'atto di notificazione del pignoramento o sequestro, se la cosa offerta vi sia soggetta;

8. la risposta del creditore, la sua accettazione o il suo rifiuto, e le ragioni di questo;

9. nel caso di accettazione, la menzione del pagamento o della consegna della cosa, la quitanza fatta dal creditore, e, se d'uopo, la menzione della restituzione del titolo di credito;

10. la sottoscrizione del creditore o la sua dichiarazione in proposito, e la sottoscrizione dell'uffiziale procedente.

904. Quando il creditore ricusi l'offerta, o non sia presente, gli è notificata copia del processo verbale nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione.

Con lo stesso atto si può notificare al creditore che si farà il deposito della somma o della cosa offerta.

Tra la notificazione e il deposito deve passare un intervallo non minore di giorni tre.

905. Il deposito deve farsi nei luoghi designati dalla legge. In difetto di designazione, l'autorità giudiziaria competente provvede, a norma dell'articolo 908, con decreto sul ricorso del debitore.

906. Il deposito si fa col mezzo di uno degli uffiziali indicati nell'articolo 902, che ne fa risultare con processo verbale, il quale deve contenere le indicazioni prescritte nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 903.

Il processo verbale deve contenere inoltre la sottoscrizione del depositario, e dell'uffiziale procedente.

Se il creditore sia presente, il processo verbale deve anche contenere le dichiarazioni, e la sottoscrizione di lui, o la menzione del rifiuto di sottoscrivere.

907. L'uffiziale che procede al deposito deve consegnare sul luogo stesso una copia del processo verbale al depositario e al creditore.

Se il creditore non sia presente, il debitore, nel termine di giorni due dal deposito, deve fargli notificare la detta copia nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione.

Se il luogo in cui fu eseguito il deposito e quello in cui è notificato al creditore facciano parte di giurisdizioni diverse di preture, tribunali, o corti di appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3, 4, e 5 dell'articolo 147, e 4, e 5 dell'articolo 148.

908. Le domande di validità o di nullità dell'offerta o

del deposito devono proporsi, con citazione in via sommaria, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'offerta o il deposito furono fatti, la quale sia competente per materia e valore, salvo che siano proposte in via incidentale in un giudizio già pendente.

909. Quando l'autorità giudiziaria dichiari la validità dell'offerta, autorizza il deposito non ancora fatto, e pronunzia la liberazione del debitore dal momento in cui il deposito sia eseguito nelle forme dalla legge richieste.

Se dichiari la validità del deposito già eseguito, questo produce il suo effetto dal giorno in cui fu fatto.

Se riconosca ingiusto il rifiuto del creditore, può condannarlo al risarcimento dei danni.

La sentenza in ogni caso provvede riguardo al depositario.

910. Finchè la sentenza non sia pubblicata, il deponente può ritirare il deposito, e il creditore può accettarlo.

Nel primo caso il deponente rilascia quitanza al depositario.

Nel secondo caso il creditore fa notificare la sua accettazione al debitore e al depositario. Fatta la notificazione, l'uno e l'altro restano vincolati.

911. Quando, durante la causa sulla validità del deposito, sopravvengano pignoramenti, o sequestri a carico del deponente o del creditore, il depositario non può rilasciare le cose depositate, se non definite le controversie relative.

912. Nel caso indicato nell'articolo 1266 del codice civile, si osservano le norme stabilite nello stesso articolo, e sull'istanza di deposito fatta dal debitore provvede il pretore del mandamento in cui la cosa si trova, salvo che l'istanza sia proposta in via incidentale in un giudizio già pendente.

TITOLO X.

Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici.

913. Qualunque depositario pubblico autorizzato a spedire copia degli atti che esso ritiene, deve, se richiesto, darne copia autentica, ancorchè il richiedente o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salvo le disposizioni speciali della legge sulla tassa di registro e bollo.

La copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, salvo a sua richiesta, della quale si fa menzione nella copia.

914. Nel caso di rifiuto o di ritardo a spedire la copia richiesta, il richiedente può ricorrere al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi.

Copia del ricorso e del decreto è notificata al depositario nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione.

915. Il presidente, comparso o no il depositario, provvede, sentito il ministero pubblico.

Quando ingiunga la spedizione della copia, stabilisce con altro decreto il termine per spedirla, sotto pena, se occorra, dell'arresto personale da pronunziarsi dal tribunale, oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese.

916. I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia richiesta le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi ritenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Nel caso di rifiuto o di ritardo, il richiedente può ricorrere al conciliatore, al pretore, o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

L'autorità giudiziaria a cui è presentato il ricorso provvede a norma dell'articolo precedente, sentito il cancelliere o depositario.

917. Nei casi di cui negli articoli 913 e 916, gli uffiziali ivi indicati non sono tenuti a spedire le copie loro richieste, se chi ne fa la domanda non paghi i diritti ancora dovuti dell'atto originale, oltre le spese della copia.

918. Le parti possono collazionare in presenza del depositario la copia dell'atto pubblico coll'originale.

Se sorgano controversie, sul ricorso della parte, il presidente del tribunale civile delega il pretore per procedere alla collazione nell'uffizio del depositario, ingiungendo a questo di presentare al pretore l'originale nel giorno e ora che saranno stabiliti dallo stesso pretore.

Se la collazione sia chiesta per un atto prodotto in giudizio, la delegazione è fatta dal pretore o dal presidente del

tribunale o della corte davanti cui pende il giudizio. Se questo sia pendente davanti il pretore del mandamento in cui il depositario esercita le sue funzioni procede alla collazione dell' atto lo stesso pretore.

919. Il pretore stabilisce con decreto il giorno e l' ora dell'accesso. Se vi sia stata delegazione, il decreto si scrive in fine di quello dell'autorità delegante. In entrambi i casi il decreto si deve notificare al depositario almeno un giorno prima dell'accesso, nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione.

Il cancelliere fa risultare di ogni cosa per mezzo di processo verbale, che deve contenere:

1. l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo;

2. il nome, cognome, il domicilio o la residenza dell'istante, e delle altre parti intervenute;

3. il nome e cognome del pretore procedente, e del cancelliere;

4. la data del decreto che ordinò la collazione e che stabilì il giorno e l'ora per procedervi;

5. il nome, cognome e la residenza del depositario, e la data della notificazione al medesimo del decreto che stabilì il giorno e l'ora della collazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dal depositario, dal pretore, e dal cancelliere.

Le spese dell'accesso del pretore, e del processo verbale sono anticipate dalla parte istante, salvo a provvedersi per il rimborso davanti il presidente o pretore che ordinò la collazione.

920. Quando le contestazioni riguardino le copie o gli estratti indicati nell'articolo 916, il ricorso si deve presentare al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente o il pretore, chiamato il cancelliere o depositario, stabilisce con decreto il giorno e l' ora in cui procederà alla collazione. Il presidente può delegare all' uopo uno dei giudici.

Il presidente o il pretore nomina un notaro o altra persona, che possa fare legalmente le veci di cancelliere, per assistere alla collazione e farne processo verbale.

TITOLO XI.

Del sequestro e della denunzia di nuova opera o di danno temuto.

CAPO I.

DEL SEQUESTRO.

SEZIONE I.

Del sequestro giudiziario.

921. Oltre i casi indicati nell'articolo 1875 del codice civile, l'autorità giudiziaria può, sulla domanda della parte interessata, ordinare il sequestro di una cosa mobile, o di un immobile, quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione, o deteriorazione.

922. Quando le parti non concordino nella nomina del sequestratario, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria che può anche nominare quello dei contendenti che offra maggiori guarentigie o dia cauzione.

923. La consegna della cosa mobile o dell'immobile al sequestratario si fa dall'usciere, osservate le disposizioni degli articoli 742 al 749 inclusivamente, in quanto siano applicabili.

SEZIONE II.

Del sequestro conservativo.

924. Il creditore che abbia giusti motivi di sospettare della fuga del suo debitore, di temere sottrazioni, o sia in pericolo di perdere le garantie del suo credito, può domandare il sequestro dei beni mobili spettanti e delle somme dovute al debitore medesimo, se la legge non ne vieti il pignoramento.

925. Il sequestro si concede sopra ricorso motivato, premesse, se ne sia il caso, sommarie informazioni.

Il sequestro può anche concedersi col decreto che permette la citazione a breve termine.

926. Il sequestro può concedersi per qualunque valore dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi.

Può anche concedersi dal pretore o dal presidente del tribunale competenti a conoscere della causa principale.

927. Quando la domanda di sequestro sia connessa a una causa già pendente, il sequestro può concedersi soltanto dal pretore o dal presidente del tribunale o della corte davanti cui pende la causa.

Se vi sia urgenza, il sequestro può anche in questo caso concedersi, per qualunque valore, dal pretore del mandamento in cui deve eseguirsi.

928. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dar cauzione in somma determinata a garantia del risarcimento dei danni, per il caso in cui il sequestro fosse dichiarato ingiusto.

L'obbligo della cauzione non si può imporre se il credito sia privilegiato sopra gli oggetti da sequestrarsi.

929. Il giudizio sulla idoneità della cauzione, la quale può darsi anche a termini dell'articolo 330, è lasciato all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria che concede il sequestro. L'idoneità deve dichiararsi nel decreto.

L'atto di cauzione è ricevuto dal cancelliere e deve precedere il sequestro.

930. Le norme stabilite per il pignoramento si applicano al sequestro quanto al modo di procedervi, alle cose che possono formarne il soggetto, alle misure di conservazione, e al processo verbale, salvo le disposizioni speciali della legge.

Se si tratti di cose per le quali vi sia pericolo di deteriorazione, l'autorità giudiziaria che ha concesso il sequestro può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per gli oggetti pignorati.

931. Il creditore sequestrante deve, nel termine di giorni tre dal sequestro, far notificare per copia al debitore il ricorso, il decreto di sequestro, e, se vi sia stata cauzione, l'atto col quale fu ricevuta.

Se il luogo in cui fu eseguito il sequestro e quello in cui fu notificato al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di preture, di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 147, e 4 e 5 dell'articolo 148.

L'atto di notificazione deve contenere la citazione in via sommaria davanti l'autorità giudiziaria del luogo del sequestro, competente per materia e valore, per far pronunziare sulla validità, rivocazione, o conferma del sequestro, e, se ne sia il caso, sulla vendita degli oggetti pei quali vi sia pericolo di deteriorazione.

Se la detta autorità giudiziaria sia anche competente a conoscere del credito, l'attore può con lo stesso atto proporre la domanda per la condanna.

932. Quando il sequestro sia fatto presso un terzo, si deve notificare a lui copia della citazione al debitore nel termine di dieci giorni dalla citazione stessa.

Se il luogo in cui si eseguisce la notificazione al terzo sequestratario, e quello in cui fu fatta la citazione al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri 3, 4, e 5 dell'articolo 148.

933. Quando il creditore non eseguisca ciò che è stabilito nei due articoli precedenti, il sequestro non ha effetto, salvo al debitore il diritto al risarcimento dei danni.

934. Il sequestro deve rivocarsi se il debitore presti cauzione idonea per il valore delle cose sequestrate, o per l'ammontare del credito che diede causa al sequestro.

935. Quando il sequestro sia riconosciuto senza causa e per ciò rivocato, il sequestrante può essere condannato in una multa estendibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni.

936. Quando l'autorità giudiziaria che conferma il sequestro non sia competente a conoscere del credito, rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione del merito.

937. La sentenza che pronunzia sul sequestro fatto presso un terzo, deve essergli notificata.

Quando il sequestro sia confermato con sentenza passata in giudicato, il creditore può citare il terzo sequestratario davanti l'autorità giudiziaria competente, per fare la sua dichiarazione in conformità delle disposizioni del capo V, titolo II del libro secondo.

CAPO II.

DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA O DI DANNO TEMUTO.

938. La denunzia di nuova opera o di danno temuto, di cui nel numero 3 dell'articolo 82, è fatta con citazione a comparire davanti il pretore competente a norma dell'articolo 93; può anche farsi con ricorso presentato al pretore, il quale prima di procedere può ordinare la citazione dell'altra parte anche ad ora fissa.

Se penda tra le parti un giudizio che abbia connessione coll'oggetto della denunzia, questa si deve proporre in via d'incidente nel giudizio medesimo.

939. Quando vi sia necessità di verificare lo stato delle cose, il pretore può nominare all'uopo un perito, e, se lo creda indispensabile, può ordinare l'accesso sul luogo, dichiarando in ogni caso se le parti debbano essere chiamate ad assistervi.

Nel caso di accesso il cancelliere ne fa processo verbale che deve contenere:

1. l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;
2. il nome, cognome, il domicilio o la residenza delle parti;
3. la data del provvedimento che ordinò l'accesso;
4. il nome, cognome, il domicilio o la residenza del perito, e la menzione del giuramento da lui prestato, se il pretore sia stato assistito dal perito;
5. la menzione distinta delle verificazioni ed operazioni eseguite;
6. l'indicazione dei provvedimenti d'urgenza dati dal pretore sul luogo.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dal perito se v'intervenga, dal pretore, o dal cancelliere.

940. Quando il pretore abbia provveduto sul ricorso senza citazione dell'altra parte, copia del ricorso e del decreto è notificata a questa nel termine stabilito dal pretore, con citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria competente a pronunziare sulla controversia.

Negli altri casi il pretore, dati i provvedimenti temporanei che crederà di ragione, se non sia competente a pronunziare sul merito della controversia, rinvia le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

Se il pretore abbia imposto l'obbligo di una cauzione, il provvedimento non sarà esecutivo, se non dopo che la cauzione sia stata data a norma dell'articolo 929.

Se il pretore abbia prescritto la sospensione dell'opera denunziata, e la parte non obbedisca, può ordinare che le cose siano ridotte al pristino stato.

TITOLO XII.

Della esecuzione degli atti delle autorità straniere.

941. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla corte d'appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la corte esamina:

1. se la sentenza sia stata pronunziata da un' autorità giudiziaria competente;

2. se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3. se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4. se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del regno.

942. Il giudizio di delibazione è promosso con citazione in via sommaria degli interessati, e deve sentirsi il ministero pubblico.

La parte che lo promuove, deve presentare la sentenza in forma autentica.

Se l'esecuzione di una sentenza sia richiesta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito un procuratore che promuova il giudizio di delibazione, la corte d'appello, sulla istanza del ministero pubblico, nomina d'uffizio alla stessa parte un procuratore che lo promuova in nome di lei.

943. Per l'esecuzione nel regno dei provvedimenti di sequestro dati da autorità giudiziarie straniere, si osservano le disposizioni dei due articoli precedenti in quanto siano applicabili.

944. La forza esecutiva agli atti autentici ricevuti in paese estero è data dal tribunale civile del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo giudizio, in cui devono osservarsi le norme stabilite dagli articoli 941 e 942 in quanto siano applicabili.

945. Le sentenze e i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere riguardanti esami di testimoni, perizie, giuramenti, interrogatorii, o altri atti d'istruzione da farsi nel regno, sono resi esecutivi con semplice decreto dalla corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a questi atti.

Se l'esecuzione sia domandata direttamente dalle parti interessate, l'istanza si propone con ricorso alla corte, e vi si unisce copia autentica della sentenza o del provvedimento che ordinò gli atti richiesti.

Se l'esecuzione sia domandata dalla stessa autorità giudiziaria straniera, la richiesta deve trasmettersi nelle vie diplomatiche, senza necessità di unirvi la copia della sentenza o del provvedimento.

La corte delibera in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico. Se permetta l'esecuzione, commette gli atti richiesti all'autorità giudiziaria o al funzionario di essa che abbia facoltà di riceverli o di farli eseguire.

946. Quando la richiesta sia fatta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito alcun procuratore che promuova l'esecuzione degli atti accennati nell'articolo precedente, i provvedimenti, le citazioni e notificazioni necessarie per compierli sono dati o ordinati d'uffizio dall'autorità giudiziaria procedente. Se gli atti richiesti esigono, per circostanze speciali, le diligenze della parte interessata, la detta autorità giudiziaria può nominare di uffizio un procuratore che la rappresenti.

Se sia necessaria o permessa la presenza delle parti interessate all'atto richiesto, il decreto che stabilisce il giorno in cui si procederà all'atto stesso è notificato, con semplice biglietto per mezzo di usciere, alle parti la cui residenza nel regno sia conosciuta. Copia del decreto è trasmessa nelle vie diplomatiche all'autorità straniera, affinchè ne siano avvertite le altre parti.

947. Quando si tratti di citazioni a comparire davanti autorità straniere, o di semplici notificazioni di atti provenienti da paese estero, la permissione è data dal ministero pubblico presso la corte o il tribunale, nella cui giurisdizione la citazione o notificazione si deve eseguire.

Se siano state richieste nelle vie diplomatiche, le citazioni o notificazioni sono commesse dal ministero pubblico direttamente ad un usciere.

948. L'adempimento nel regno degli atti indicati nei tre precedenti articoli non toglie la necessità del giudizio di delibazione, quando si tratti dell'esecuzione della sentenza definitiva.

949. La forza esecutiva data a norma degli articoli 941,

942, 943, 944, 945, 946, e 947 da un tribunale civile, da una corte di appello, o dal ministero pubblico, vale per promuovere l'esecuzione anche in altre giurisdizioni.

950. Le disposizioni di questo titolo sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e delle leggi speciali.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA.

INDICE

DEL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Relazione a S. M. del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 Giugno 1865 sul Codice di Procedura Civile . . . . . *Pag.* III

TITOLO PRELIMINARE

Della conciliazione e del compromesso

CAPO I. Della conciliazione . . . . . » 1
» II. Del compromesso . . . . . » 2

LIBRO PRIMO

dell'ordine e della forma dei giudizi.

TITOLO I. Disposizioni generali . . . . . » 7
» II. Della competenza, del modo di regolarla, della ricusazione e dell'astensione dei giudici e degli uffiziali del ministero pubblico . . . . . » 12
CAPO I. Della competenza . . . . . » ivi
SEZ. I. Della competenza per materia o valore. . . . » ivi
» II. Della competenza per territorio . . . . . » 16
» III. Della competenza per connessione o continenza di causa. . . . . » 17
» IV. Disposizioni relative agli stranieri . . . . . » 19
CAPO II. Del modo di regolare la competenza fra i giudici, e dei conflitti di giurisdizione . . . . . » ivi
» III. Della ricusazione e dell'astensione dei giudici e degli uffiziali del ministero pubblico . . . . » 21
TITOLO III. Delle citazioni . . . . . » 25
CAPO I. Della forma della citazione . . . . . » ivi
» II. Del termine per comparire . . . . . » 29
TITOLO IV. Del procedimento . . . . . » 31
CAPO I. Del procedimento formale davanti i tribunali civili e le corti d'appello . . . . . » 32
SEZ. I. Disposizioni generali sull'istruzione della causa. » ivi
§ I. Della costituzione dei procuratori e dei suoi effetti. » ivi
» II. Delle comparse, dei termini per rispondere, e della comunicazione dei documenti . . . . . » 33

§ III. Dell' iscrizione della causa a ruolo, delle comparse conclusionali, e dell'estrazione della causa dal ruolo di spedizione. . . . . *Pag.* 35
» IV. Degli incidenti . . . . . » 36
SEZ. II. Delle eccezioni d' incompetenza e di nullità degli atti . . . . . » 38
§ I. Della incompetenza e della declinatoria del foro. » ivi
» II. Delle eccezioni di nullità. . . . . » ivi
SEZ. III. Della garantia e dell' intervento . . . . . » 39
§ I. Della garantia . . . . . » ivi
» II. Dell' intervento in causa. . . . . » ivi
SEZ. IV. Delle prove . . . . . » 40
§ I. Dell' interrogatorio delle parti . . . . . » 42
» II. Del giuramento . . . . . » 43
» III. Dell' esame dei testimoni. . . . . » 44
» IV. Della perizia . . . . . » 50
» V. Dell' accesso giudiziale . . . . . » 53
» VI. Della verificazione delle scritture. . . . . » 54
» VII. Della falsità dei documenti. . . . . » 57
SEZ. V. Del rendimento dei conti e della liquidazione dei frutti. . . . . » 61
» VI. Delle cauzioni . . . . . » 63
» VII. Della interruzione e della cessazione del procedimento. . . . . » ivi
§ I. Delle cause che danno luogo alla riassunzione d'istanza o alla costituzione di nuovi procuratori. » ivi
» II. Della perenzione d' istanza . . . . . » 64
» III. Della rinunzia agli atti del giudizio. . . . . » 65
SEZ. VIII. Delle conclusioni del ministero pubblico . . . » ivi
» IX. Della discussione orale e della polizia delle udienze. » 66
» X. Delle sentenze e delle ordinanze. . . . . » 67
§ I. Della pronunziazione e della forma delle sentenze e delle ordinanze . . . . . » ivi
« II. Della notificazione delle sentenze e delle ordinanze. » 70
SEZ. XI. Delle spese. . . . . » ivi
» XII. Disposizioni speciali ai giudizi contumaciali . » 72
CAPO II. Del procedimento sommario davanti i tribunali civili e le corti di appello . . . . . » 74
» III. Del procedimento formale davanti i tribunali di commercio. . . . . » 75
» IV. Del procedimento sommario davanti i tribunali di commercio. . . . . » 78
» V. Del procedimento davanti i pretori. . . . . » ivi
SEZ. I. Dell'istruzione della causa . . . . . » ivi
» II. Delle sentenze, delle ordinanze, e delle spese. » 81
» III. Della contumacia . . . . . » 82
» IV. Del giudizio possessorio . . . . . » 83
» V. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti . » ivi
CAPO VI. Del procedimento davanti al conciliatori . . . » 84
SEZ. I. Dell' istruzione della causa . . . . . » ivi
» II. Dell' incompetenza . . . . . » 85
» III. Delle sentenze e della loro esecuzione. . . . » 86
» IV. Disposizioni Comuni alle sezioni precedenti . » ivi
TITOLO V. Dei mezzi per impugnare le sentenze . . . . » 87
CAPO I. Dell' opposizione. . . . . » 89
» II. Dell' appellazione . . . . . » 90

CAPO III. Della rivocazione . . . . . Pag. 92
» IV. Dell' opposizione del terzo . . . . . » 95
» V. Del ricorso per cassazione . . . . . » 96
SEZ. I. Delle sentenze che possono essere impugnate col ricorso per cassazione . . . . . » ivi
» II. Del ricorso per cassazione e del procedimento relativo. . . . . » ivi
» III. Delle sentenze . . . . . » 100
» IV. Della rinunzia al ricorso per cassazione e del ritiro delle carte e dei documenti . . . . . » 102

LIBRO SECONDO

Dell' esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da un uffiziale pubblico.

TITOLO I. Regole generali sull'esecuzione forzata . . . . » 103
» II. Dell' esecuzione sui beni mobili . . . . . » 108
CAPO I. Disposizioni preliminari. . . . . » ivi
» II. Dei beni mobili che possono essere pignorati. » 109
» III. Del pignoramento di mobili presso il debitore, e della nomina del custode . . . . . » 110
» IV. Del pignoramento dei frutti non ancora raccolti o non ancora separati dal suolo . . . . . » 113
» V. Del pignoramento di beni mobili presso i terzi, e dell' assegnamento di crediti in pagamento . » 114
» VI. Della vendita e dell' aggiudicazione degli oggetti pignorati . . . . . » 117
» VII. Delle opposizioni e delle domande in separazione dei mobili pignorati . . . . . » 121
» VIII. Dell' assegnazione e della distribuzione del danaro ricavato dall' esecuzione mobiliare . . . . » 122
» IX. Dell' appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di esecuzione mobiliare . . . . . » 123
TITOLO III. Dell' esecuzione sopra i beni immobili. . . . » 124
CAPO I. Del giudizio di spropriazione . . . . . » ivi
SEZ. I. Della spropriazione contro il debitore . . . . » ivi
§ I. Disposizioni preliminari. . . . . » ivi
» II. Del procedimento per l' incanto . . . . . » 125
» III. Della rivendita . . . . . » 134
» IV. Delle eccezioni di nullità, delle domande di separazione di beni immobili, e degli incidenti . . » 135
» V. Dell' appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di spropriazione. . . . . » 136
SEZ. II. Della spropriazione contro il terzo possessore. » 137
» III. Disposizione comune alle sezioni precedenti . » ivi
CAPO II. Del giudizio di graduazione. . . . . » 138
SEZ. I. Dello stato di graduazione . . . . . » ivi
» II. Del pagamento o deposito del prezzo, e delle ordinanze per la cancellazione delle ipoteche . » 140
» III. Dell' appello dalle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione . . . . . » 142
CAPO III. Del giudizio di purgazione dalle ipoteche. . . . » ivi
TITOLO IV. Dell' esecuzione per consegna o rilascio di beni. » 146

CAPO I. Della consegna dei beni mobili . . . . . *Pag.* 146
» II. Del rilascio dei beni immobili. . . . . » 147
TITOLO V. Dell' arresto personale . . . . . » 148
CAPO I. Disposizioni preliminari . . . . . » ivi
» II. Dell' esecuzione dell' arresto. . . . . » 149
» III. Della conferma in arresto sull'istanza di altri creditori. . . . . » 151
» IV. Della liberazione del debitore . . . . . » 152

LIBRO TERZO

Dei vari procedimenti speciali.

TITOLO I. Disposizioni comuni per le materie da trattare in camera di consiglio. . . . . » 154
» II. Dell'azione civile contro le autorità giudiziarie e gli uffiziali del ministero pubblico . . . . . » 155
» III. Disposizioni relative agli assenti. . . . . » 157
» IV. Disposizioni relative al matrimonio, all' autorizzazione della donna maritata , e alla separazione personale dei coniugi . . . . . » ivi
CAPO I. Del matrimonio . . . . . » ivi
» II. Dell' autorizzazione alla donna maritata . . . » 158
» III. Della separazione personale dei coniugi . . . » 159
TITOLO V. Disposizioni relative ai minori di età . . . . » 161
CAPO I. Dei consigli di famiglia e di tutela. . . . . » ivi
» II. Della vendita volontaria dei beni dei minori . » 162
SEZ. I. Della vendita dei beni mobili. . . . . » ivi
» II. Della vendita dei beni immobili . . . . . » 164
TITOLO VI. Dell' interdizione e della inabilitazione. . . . » 167
» VII. Della rettificazione degli atti dello stato civile. » 169
» VIII. Del procedimento relativo all' apertura delle successioni. . . . . » ivi
CAPO I. Dell' apposizione e della rimozione dei sigilli . » ivi
SEZ. I. Dell' apposizione dei sigilli . . . . . » ivi
» II. Della rimozione dei sigilli e delle relative opposizioni . . . . . » 172
CAPO II. Dell'inventario . . . . . » 173
» III. Del benefizio d' inventario . . . . . » 176
» IV. Delle divisioni . . . . . » 177
» V. Del curatore all' eredità giacente. . . . . » 180
» VI. Della separazione dei beni mobili del defunto da quel dell' erede . . . . . » 181
TITOLO IX. Dell' offerta di pagamento e del deposito . . . » ivi
» X. Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici . . . . . » 183
» XI. Del sequestro e della denunzia di nuova opera o di danno temuto . . . . . » 186
CAPO I. Del sequestro . . . . . » ivi
SEZ. I. Del sequestro giudiziario . . . . . » ivi
» II. Del sequestro conservativo . . . . . » ivi
CAPO II. Della denunzia di nuova opera o di danno temuto. » 188
TITOLO XII. Della esecuzione degli atti delle autorità straniere. » 190

INDICE ALFABETICO

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli.

A

Abbreviazione di termine. Il conciliatore, o il pretore, il presidente del tribunale o della corte possono abbreviare i termini stabiliti per comparire, 154 — I termini per rispondere e per qualunque altro atto d'istruzione, possono essere abbreviati dal presidente, 172 — In quali casi anche il presidente della Corte di cassazione può abbreviare i termini, 532 — In qual caso può il pretore abbreviare il termine di legge stabilito per la vendita degli oggetti pegnorati, 624.

Accesso. Quello dei giudici e periti per la ispezione del luogo o della cosa controversa, può essere ordinato anche di uffizio — Ordinanza o sentenza che l'ordina, 271 e 272 — Spese, che debbono essere anticipate e depositate, 273 — Ciò che si esegue sul luogo dal giudice coi periti e testimoni, 275, 276, 278 e seg. — L'autorità giudiziaria, il presidente, o il giudice delegato, riconoscendone la necessità, può ordinare che l'esame de' testimoni segua sul luogo a cui si riferiscono le deposizioni, 231 — Nella denunzia di nuova opera il pretore, se lo creda indispensabile, può ordinare l'accesso sul luogo, 939. Vedi *Spese*.

Affari sommari. Quali sono gli affari che vengono trattati col procedimento sommario davanti i tribunali civili e le corti di appello, 389 — Norme di tale procedimento, 390 e seg. — Sul reclamo dalla tassa delle spese della sentenza e altre, si provvede con citazione in via sommaria, 378 — Del procedimento davanti i pretori, 415 a 434, e 447 — Del procedimento sommario davanti i tribunali di commercio, 411 a 414 — Nelle controversie sulle esecuzioni si osserva il procedimento sommario, 573 — Per le opposizioni al matrimonio deve osservarsi il procedimento sommario, 797 — L'istanza dei creditori o altri interessati contro l'erede beneficiato perchè desse le cautele stabilite dal codice civile, è proposta con citazione in via sommaria, 879 — Nel modo stesso è proposta quella per promuovere il giudizio di spropriazione, 665 — Quella pure per fare ordinare dal tribunale la divisione dei beni immobili ereditari, 884 — E con citazione in via sommaria è portata la causa ad altra autorità in grado di rinvio, 546 — L'atto di notificazione che il creditore è tenuto ad intimare in copia al debitore del sequestro praticato in suo danno, deve contenere citazione in via sommaria per la conferma del sequestro, 931. Vedi *Esecutorio*.

Affine. Quando il giudice può essere ricusato per causa di affinità con una delle parti, 116 — Eccezione, 117 — Non possono essere sentiti come testimoni i parenti o gli affini in linea retta di una delle parti, 236.

Affitti. Quali oggetti non possono essere pegnorati che in difetto di altri mobili, e soltanto per causa di alimenti, pigioni, *affitti*, o di altri crediti privilegiati, 586 — Il custode degli oggetti pegnorati non può usarne, *affittarli*, nè imprestarli, sotto pena della perdita del salario, 603.

Affissi. La vendita degli oggetti mobili pegnorati, dev'essere annunziata al pubblico con bando — Luoghi dove il bando dev'essere affisso, almeno tre giorni prima della vendita, 629 — Trattandosi di vendita di censi o rendite perpetue mobiliari, l'affissione del bando deve farsi otto giorni almeno prima della vendita — Luoghi in cui dev'essere eseguita, 632 — Nella spropriazione il bando dev'essere pubblicato ed affisso — Luoghi dell'affissione, 668 — Nella vendita volontaria dei beni mobili del minore, il bando dev'essere affisso, almeno tre giorni prima di essa — Luoghi dell'affissione, 817 — Per la vendita dei beni immobili, le pubblicità ed affissioni del bando possono principiarsi trenta giorni prima di quello stabilito per la vendita, e devono essere compiute almeno dieci giorni prima della stessa — Luoghi nei quali deve affiggersi il bando, 827.

Aggiudicazione. Quando, per mancanza di oblatori, il creditore può rendersi aggiudicatario, previa stima, degli oggetti pegnorati ed esposti alla vendita pubblica, 638 e 643.

Alimenti. Il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del di lui debitore, a sua istanza imprigionato, per lo spazio di giorni trenta, 761 — Oggetti, che in difetto di altri mobili, non possono essere pegnorati, che per sola causa di alimenti, 586 — Il tribunale che pronunzia la separazione personale, determina il modo con cui i coniugi debbono somministrare gli alimenti, 810.

Ammenda. Vedi *Multa, Testimoni.*

Appello. Le sentenze degli arbitri sono appellabili — Casi di eccezione, 28 — Innanzi a quale tribunale o corte si propone l'appello avverso le loro sentenze, 29 — Contro le sentenze pronunziate sulla ricusazione di un conciliatore o di un pretore non è ammesso appello, 128 — La sentenza che ammette la ricusa contro un perito non è appellabile, 257 — Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili, 481 — Caso di eccezione, 459 — Appello per la parte relativa alla non ordinata esecuzione provvisoria, o alla provvisionale accordata fuori de' casi indicati dalla legge, 483 e 484 — Del termine per appellare, 485 — Appello per incidente, 487 — Nel giudizio di appello non si possono proporre nuove domande, 490 — Dell'appello avverso le sentenze pronunziate nei giudizi di esecuzione mobiliare, 655 a 659 — Di quello contro le sentenze in materia di spropriazione, 702 a 705 — Nei giudizi di graduazione, l'appello dalla sentenza di omologazione, o da quella che pronunziò sulle opposizioni alla liquidazione dei crediti, non sospende la spedizione delle note di collocazione per i crediti anteriormente collocati e non compresi nell'appello, 717 — Norme per l'appello nei giudizi di graduazione, 725 e 726 — Appello nel giudizio di purgazione dalle ipoteche, 738 — Le sentenze che pronunziano la nullità dell'arresto, o la liberazione del debitore, possono, anche d'uffizio, essere dichiarate esecutive non ostante appello — termine per produrne l'appello, 777 — Del termine per appellare dalla sentenza del tribunale, che rigetta l'opposizione al matrimonio, 797 — Appello

dalla sentenza che concede autorizzazione alla donna maritata, 802 — Da chi può essere prodotto l'appello dalla sentenza del tribunale sulla interdizione e inabilitazione, 841.

APPOSIZIONE E RIMOZIONE DEI SIGILLI. Vi procede il pretore — quando il conciliatore, 847 — Da chi può essere chiesta l'apposizione dei sigilli, e quando possono essere apposti anche di uffizio, 848 e 849 — Quando nel procedersi all'apposizione del sigilli si trovassero testamenti o altre carte importanti, oppure oggetti non suscettivi di sigilli, o necessari all'uso delle persone di casa, quali provvedimenti devono darsi dal pretore, 452 e 453 — Quando, le gioie ed altri oggetti d'oro o d'argento pegnorati devono essere suggellati, 597 — Cosa deve contenere il processo verbale dell'apposizione dei sigilli, 855 — Quando può essere fatta la rimozione dei sigilli — Da chi essere richiesta, e da chi ordinata, 857, 858 e 859 — Come può farsi l'opposizione alla rimozione dei sigilli, e cosa deve questa contenere, 860 — Da chi si esegua la rimozione ed in qual modo, 861 e 862 — Cosa deve contenere il processo verbale della rimozione del suggelli, 861.

ARBITRI. Chi può essere arbitro, 10 — Come ha luogo la nomina degli arbitri, 12 — La sentenza degli arbitri è deliberata a maggio ranza di voti — Cosa deve contenere, 21 — Viene depositata da uno degli arbitri nella cancelleria della pretura ed è resa esecutiva per decreto del pretore, 24 — La cognizione dei reclami contro tale decreto appartiene al tribunale civile, 25 — Contro le sentenze degli arbitri non si ammette opposizione per contumacia, 26 — Sono appellabili, eccettuati alcuni determinati casi, 28 — Davanti a chi si propone l'appello, 29 — Avverso le di costoro sentenze si ammette la dimanda di rivocazione, 30 — Contro le di costoro sentenze pronunziate in appello è ammesso il ricorso per cassazione — Casi di eccezione, 31 — La sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità, 32 e 33 — Il compromesso quando cessa, 34 — Per l'esame di conti, scritture, e registri, presso il tribunale di commercio si procede alla nomina di uno o tre arbitri conciliatori — Della loro ricusazione, 402 e 403 — Per la discussione dei conti anche il pretore può rimettere le parti davanti un arbitro conciliatore, 432. Vedi *Conti*, *Nullità*.

ARRESTO PERSONALE, E SUA CONFERMA. Il ricorso per cassazione, e la domanda per rivocazione sospendono l'esecuzione dell'arresto, salvo che siasi ordinata l'esecuzione provvisionale, 750 — Quando l'arresto non può essere eseguito, 753 e 754 — L'arrestato ha diritto di essere condotto, prima di andare nel luogo dell'arresto, davanti il pretore, o innanzi al presidente del tribunale, per essere inteso, ed il pretore o il presidente provvede sulla di costui istanza verbale, 755 — Cosa deve contenere il processo verbale dell'arresto, 758 e 759 — Il creditore deve anticipare la spesa degli alimenti, 761 — Il debitore può essere confermato in arresto sull'istanza di altro creditore, in forza di altra sentenza di condanna, 763 e seg. — Per quali cause è ordinata la liberazione del debitore, 766 e seg. Vedi *Usciere*.

ARGENTO E ORO. In qual modo può aver luogo l'incanto e la vendita degli oggetti di oro e di argento, 636.

ASSENZA. Disposizioni relative agli assenti, 793 a 796 — Vedi *Camera di consiglio*.

ASTENSIONE. I giudici e gli uffiziali del ministero pubblico devono astenersi, quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, ancorchè non proposto, 119.

Atti. Norme per gli uscieri a procedere nei loro atti, 41 — Di quelli che non possono, ed altri che possono farsi nei giorni festivi, 42 — Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici, 913 e seg. — Della esecuzione nel regno degli atti delle autorità straniere, 941 e seg. — Della rettificazione degli atti dello stato civile, 845. Vedi *Camera di consiglio*, *Titoli esecutivi*.

Autorizzazione. Non possono spedirsi nuove copie in forma esecutiva alla stessa parte, senza autorizzazione, e di chi, 557 — L'azione civile contro le autorità giudiziarie dev'essere autorizzata dalla corte cui spetta di giudicarne, 786 — Per la vendita volontaria dei censi o rendite perpetue o temporarie del minore, il tutore dev'essere autorizzato dal consiglio di famiglia, 823 — Per quella, a richiesta dell'erede beneficiato, dei mobili ed immobili di una eredità, è necessaria l'autorizzazione del pretore o quella del tribunale, 875, 876 — Come si autorizza la vendita, quando l'erede sia un minore, o altra persona, o corpo morale, 878. Vedi *Multa*.

Autorizzazione alla donna maritata. Il tribunale provvede sulla dimanda, dopo di essere questa stata comunicata al marito, con citazione a comparire, ed inteso il ministero pubblico — Cosa deve contenere la sentenza, 799 a 801 — La sentenza non è soggetta ad opposizione, 802 — L'autorizzazione maritale si reputa concessa alla moglie per stare in giudizio come convenuta, se il marito citato per autorizzarla, non comparisce, 803 — Quando la moglie fosse minore di età, se l'autorizzazione è concessa, il tribunale le nomina un curatore speciale per assisterla nel giudizio, 804 — Autorizzata la moglie dal marito o giudizialmente, non è necessaria una nuova autorizzazione per il proseguo del giudizio nei procedimenti ulteriori, 805. Vedi *Beneficio d'inventario*.

Avvocati. Anche gli avvocati possono valersi del mezzo della ordinanza di pagamento rilasciata dal presidente per gli onorari dovuti loro dalle parti, 379 — Il ricorso per cassazione è sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare presso la corte, 522 — La rinuncia al ricorso deve farsi con ricorso sottoscritto da un avvocato munito di mandato speciale per quest'oggetto, 550 — La sottoscrizione dell'avvocato nel ricorso per cassazione importa elezione di domicilio presso di lui, quando abbia residenza nel comune in cui ha sede la corte di cassazione, 524 — La notificazione del ricorso di adesione dev'esser fatta all'avvocato del ricorrente in termine, 529 e 532 — Sono avvisati per mezzo di usciere del giorno stabilito per la discussione del ricorso, 538.

Azione civile contro le autorità giudiziarie, e gli uffiziali del ministero pubblico. Quando abbia luogo, 783 e 784 — Innanzi a chi dev'essere proposta, 785 — Dev'essere autorizzata, 786 — Quale ne sia il procedimento, 787 a 792.

Azioni industriali. Per la vendita giudiziaria delle azioni industriali pegnorate, il pretore può ordinare le forme speciali che creda opportune, 639 e 824.

B

Bachi da seta. Il pegnoramento dei bachi da seta non può farsi prima che siano giunti a maturità, 588 — Nel pegnoramento dei bachi da seta si deve enunciare il numero e la dimensione dei tavolati e piani nei quali sono ripartiti, senza poter essere trasportati, 597 — La vendita dei bachi da seta non può farsi prima che siano in bozzoli, 625.

Bando. Dev' essere annunziata al pubblico con bando la vendita degli oggetti mobili pegnorati al debitore, 629 — Anche con bando notificato al debitore ed ai creditori, dev' essere pubblicata la vendita dei beni immobili spropriati, 667 a 669 — Un nuovo bando deve farsi dal cancelliere, e pubblicarsi nel caso di un secondo incanto per l'avvenuta offerta dell'aumento del sesto, 679 a 682 — La vendita volontaria dei mobili dei minori, anche dev' essere annunziata al pubblico con bando, 817 — Come pure quella del di costoro immobili, 827.

Bastimenti. Pel pegnoramento e vendita dei bastimenti di mare, debbonsi osservare le disposizioni del codice di commercio, 582 e 824.

Beneficio d'inventario. A chi dev' essere diretta la dimanda dell'erede beneficiato per l'autorizzazione della vendita dei beni mobili ed immobili della eredità, 875 e 876 — Se non vi sono altri eredi, o se tutti promuovano la stessa azione, l'autorità giudiziaria nomina un curatore che rappresenta l'eredità, 880. Vedi *Affari sommari*.

Beni mobili. Vedi *Affissi*, *Pegnoramento*.

C

Camera di consiglio. Materie da trattarsi in camera di consiglio, 778 — Quale ne è il procedimento, 779 a 783 — Per l'autorizzazione dell'azione civile contro le autorità giudiziarie, la corte delibera in camera di consiglio, 787 — In quali casi, nell'interesse del presunto assente, il tribunale provvede in camera di consiglio, 793 e 794 — ed anche in camera di consiglio provvede sopra i ricorsi contro l'uffiziale dello stato civile, 798 — Ivi provvede sulla dimanda d'interdizione e inabilitazione, 836 — e vi procede all'interrogatorio dell'individuo contro il quale è stata proposta la dimanda per la di lui interdizione, 838 — come anche sulle dimande per rettificazione degli atti dello stato civile, 845 — La corte di appello delibera in camera di consiglio sopra i provvedimenti chiesti dalle autorità straniere riguardanti istruzione di atti giudiziari da farsi nel regno, 945.

Cancellieri. Presso i *Conciliatori* gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, il quale sull'originale della notifica fattane dal messo del comune, nota la seguita intimazione, — Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro, 6 — Pena a cui è soggetto il cancelliere che dia copia di una sentenza prima che sia sottoscritta e pubblicata, 55 — La cauzione offerta per far sospendere l'esecuzione della sentenza del Conciliatore, è ricevuta dal di lui cancelliere con processo verbale, ed è esecutiva dopo il termine di sei giorni, 463 — Funzioni del cancelliere presso il *Pretore*, 416 e seguenti — Nei *Tribunali civili*, quando in una causa dev' essere inteso il Ministero pubblico, gli atti sono prima comunicati a lui dal cancelliere, e dopo restituiti, vengono dallo stesso presentati al presidente, 178 — Se un esame testimoniale venisse in tutto o in parte dichiarato nullo per colpa del giudice, del cancelliere, del procuratore o dell'usciere, è rinnovato in tutto o in parte a spese di chi ha dato luogo alla nullità, 249 — Il presidente può ordinare che la relazione dei periti sia ricevuta dal cancelliere della pretura del

mandamento in cui la perizia fu eseguita, o da quello della residenza di uno dei periti, ed il cancelliere trasmette la relazione in originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha ordinato la perizia, 266 — La querela di falso, sia principale, sia incidente in giudizio civile si riceve dal cancelliere con apposito atto, che tra le 24 ore deve presentare al presidente, 301 — Quando è permessa al cancelliere la restituzione dei documenti serviti nel giudizio di falso, 310 e 311 — Non possono i cancellieri senza l'autorizzazione del presidente rilasciare copia dei documenti impugnati che sono in deposito nella cancelleria, 312 — Penale per determinate loro contravvenzioni in questa materia, 313 — Il cancelliere riceve la cauzione che presta il fideiussore con apposito atto scritto, ed anche con denaro o rendite, 329, 330 e 433 — Quando e come la sentenza dev'essere pubblicata all'udienza dal cancelliere, 366— Funzioni del cancelliere presso i *Tribunali di commercio*, 394 a 401— *Idem* del cancelliere presso la *Corte di Cassazione*, 526 a 552 — Quando la vendita di oggetti mobili pegnorati debbe farsi nel comune in cui ha sede la pretura, è delegato per la medesima il cancelliere della pretura, 627 — È risponsabile in solido, se sia stato ammesso all'incanto nel giudizio di spropriazione chi non abbia adempito alle prescrizioni ordinate per potere offrire nell'incanto, 672 — Il cancelliere è tenuto fra determinato tempo a fare trascrivere la sentenza di vendita diffinitiva per spropriazione, sotto pena di una multa, 685 — Si deve notificare anche al cancelliere il reclamo all'ordinanza del giudice delegato di dovere il conservatore delle ipoteche fare le cancellazioni o riduzioni delle iscrizioni, 722. Vedi *Bando*, *Copie*, *Multa*, *Onorari*.

CASSAZIONE. Delle sentenze che possono essere impugnate col ricorso per cassazione, 517 — Tra qual termine può essere prodotto il ricorso — esso non è sospensivo, 518, 520 — Dev'essere preceduto dal deposito di determinata somma per multa — per alcuni ricorsi non ha luogo il deposito, 521 — Cosa deve contenere il ricorso — a chi è diretto e da chi dev'essere sottoscritto, 522 e 523 — È notificato alla controparte, e nei trenta giorni successivi alla notificazione, è presentato nella cancelleria della corte, 525 e 526 — Quando il ricorso è dichiarato non ammissibile, 528 — Del ricorso di adesione, e del controricorso, 529 e 531 — Cosa deve contenere la sentenza della corte, 540 — Quali ne sono gli effetti, quando la corte rigetti il ricorso — quali, quando lo accolga e cassi la sentenza denunziata, 541 a 545 — In qual caso la corte pronunzia a sezioni riunite, 547 — Della rinuncia al ricorso per cassazione, 550 e seg. Vedi *Avvocati*.

CAUZIONE. I conciliatori e i pretori nel ritenere a se la causa principale e rimettere le parti davanti l'autorità competente per la decisione sulla opposta compensazione, possono ordinare che la sentenza sia eseguita con cauzione, 102— Come si presta, 329 a 331 — L'esecuzione provvisoria di una sentenza può essere ordinata con cauzione, o senza, 363 e 409 — Nei casi di urgenza il presidente può risolvere l'incidente e dichiarare esecutiva l'ordinanza, non ostante reclamo, con cauzione o senza, 182 — Della cauzione che si presta presso il concillatore, 463 — Nei reclami di proprietà di mobili pegnorati, il pretore ordina la sospensione della vendita, assoggettando o no il reclamante a dar cauzione, 647 — Della cauzione alla quale il tribunale assoggetta, precedentemente all'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli eredi, i legatari e donatari, 795 — Nell'accordarsi dall'autorità giudiziaria il sequestro conservativo, può questa

imporre al sequestrante l'obbligo di dar cauzione, 928 — Il sequestro deve rivocarsi, se il debitore presti cauzione idonea, 934 — Nella denunzia di nuova opera, se il pretore avesse imposto l'obbligo di una cauzione, il di lui provvedimento non sarà esecutivo, se non dopo che la cauzione sia stata data, 940 — Vedi *Affari sommari*, *Rendite*.

CENSI. Come si procede alla vendita de' censi pegnorati presso terzo, 620, 632, 886.

CITAZIONI. Disposizioni generali relative alle citazioni, 41 — Ore e giorni in cui possono notificarsi, 42 — Forma delle citazioni per biglietto in carta libera, o per atto formale, 132 — Quando ha luogo la citazione a biglietto — e cosa deve indicare, 133 — Della citazione a breve termine, 172 — L'atto formale di citazione cosa deve contenere, 134 — Come si notifica ed a chi, 135 — Modo di citare chi non ha, o ha limitata l'amministrazione dei suoi beni, 136 — Varii modi di notificarsi la citazione, quando si tratti di società e corpi morali, 137 e 138 — Dove dev'essere notificata la citazione, quando non ha potuto essere notificata alla persona — a chi l'usciere non può consegnare la copia dell'atto per di costui incapacità — ed a chi può fare la notificazione per chi vive a bordo di nave mercantile, o appartiene all' equipaggio, 139 — Della notifica fatta al domicilio eletto, 140 — Come è citato chi non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta, 141 — Come, chi risiede all'estero, 142 — Come lo sono i militari, 143 — Quando la citazione è nulla, 145 — Della citazione per proclami pubblici, 146 — Formalità della citazione davanti i tribunali di commercio, 393 — Della citazione che ha luogo nella formazione dell'inventario, ed a chi dev'essere fatta, 869 — Vedi *Affari sommari*, *Termine a comparire*.

COMPARSA. Cosa essa sia, e sua notifica, 162 e 163 — Risposta da parte del procuratore del convenuto, 164 — Comparsa con documenti — comunicazione delli stessi — e loro restituzione, 165 a 172 — Termini per rispondere, 172 — Della iscrizione della causa a ruolo — delle comparse conclusionali — e dell' estrazione della causa dal ruolo di spedizione, 173 e seguenti.

COMPENSAZIONE. L'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, è competente a conoscere della compensazione, 110 — Quando ne conoscono anche i conciliatori e i pretori, 102. Vedi *Cauzione*.

COMPETENZA. È determinata per materia o valore, per territorio, per connessione o continenza di causa, 67 — Della competenza per materia o valore — quali sono le materie di competenza dei *Conciliatori*, 70 — Quali quelle di competenza del *Pretori*, 71 a 83 — Come si determina il valore per la competenza, 72 — Competenza del *Tribunali civili*, 84 — del *Tribunale di Commercio*, 85 — Delle *Corti di appello*, 87 — della *Corte di Cassazione*, 88 — Della competenza per territorio, 90 e seguenti — Della competenza per connessione o continenza di causa, 98 e seguenti — Quando lo straniero, quantunque non residente nel regno, può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno, 105 a 107 — Del modo di regolare la competenza fra i giudici, quando una medesima causa o due cause tra loro connesse siano promosse davanti due o più autorità giudiziarie, 108 e seguenti — e dei conflitti di giurisdizione a dimanda di parte, 115.

COMPROMESSO. Vedi *Arbitri*.

COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI. Come si esegue, 166 a 169 e 419 — Il Ministero pubblico può chiedere la comunicazione degli atti in

tutte le cause nelle quali lo creda necessario, 346. Vedi *Documenti*.
CONCILIATORI. Del procedimento che si serba nelle cause innanzi ai conciliatori, 448 e seguenti. Vedi *Competenza*, *Compensazione*, *Controversie*, *Riconvenzione*.
CONCILIAZIONE. Quando i conciliatori ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie, art. 1 — La conciliazione non può aver luogo se non quando le parti abbiano la capacità di diporre dei loro diritti, 2 — La richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore, e con avvisi, 3 e 4 — Della seguita e non seguita conciliazione se ne forma processo verbale, che è esecutivo contro le parti, quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire trenta, 6 e 7 — Nei giudizi istituiti innanzi al pretore, deve questi all'udienza, dopo intese le parti, procurare di conciliarle, ed ove la conciliazione abbia luogo, ne eleva processo verbale, 417 — Quando da un coniuge, o da entrambi è chiesta la separazione personale, il presidente è tenuto a fare il tentativo di procurare la loro riconciliazione, 808 e 811.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO PUBBLICO. In quali casi sono richieste le sue conclusioni, 346.
CONFLITTO DI GIURISDIZIONE. Quando ha luogo, e come viene risoluto, 115.
COLLAZIONE DI DOCUMENTI. Vedi *Atti*.
CONSIGLIO DI FAMIGLIA, E DI TUTELA. Cosa deve contenere il processo verbale delle deliberazioni del consiglio di famiglia, 812 — Notifica al tutore nominato dal consiglio di famiglia della correlativa deliberazione alla quale non si è trovato presente, 813 — Della domanda per l'omologazione, 814 — Reclami ammessi davanti al tribunale contro le deliberazioni del consiglio di famiglia non soggette ad omologazione, 815 — I motivi di ricusa dei giudici sono applicabili al pretore anche quando presiede al consiglio di famiglia, 118.
CONTI. L'azione per rendimento di conti di una tutela o di un'amministrazione si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la tutela o l'amministrazione fu conferita o esercitata, 97 — Quale sia la procedura a tenersi pel rendimento de' conti, 319 a 326 — Non si fa luogo a revisione di conti — casi di eccezione, 327 — Per la discussione dei conti, il pretore può rimettere le parti davanti un arbitro conciliatore, 432 — Vedi *Arbitri*, *Frutti*.
CONTRIBUTO. A chi è distribuito, e con quali formalità il prezzo ricavato dalla vendita giudiziaria degli oggetti mobili pegnorati al debitore, 651 e seguenti — Stato di assegnazione o di ripartizione che ne fa il pretore, 652 — In mancanza di accettazione da parte degl'interessati, il pretore provvede, se sia competente per valore, 653 e seguenti.
CONTROVERSIE. Da chi vengono decise le controversie sulla esecuzione delle sentenze, di provvedimenti che condannano a pene pecuniarie, o tassano e liquidano spese di giustizia, e su quella degli atti contrattuali spediti in forma esecutiva, e delle sentenze dei conciliatori, 570 — Per le controversie che sorgono nel corso delle operazioni commesse al notaro per una divisione ereditaria, lo stesso rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria da cui è stato delegato, 890. Vedi *Esecuzione forzata delle sentenze*.
CONTUMACIA. Quando si può fare dichiarare la contumacia, e sue conseguenze, 380 e seguenti — Le spese della sentenza contumaciale sono a carico del contumace, 388 — Della contumacia nei giudizi innanzi ai pretori, 440 — Le sentenze contumaciali pronunziate nei giudizi di divisione non sono soggette a opposizione, 895.

Copie. Del modo come ottenere copia degli atti pubblici, 913 — Le copie delle sentenze, o delle ordinanze da notificarsi, da chi vengano spedite, 369 e 397 — Le copie in forma esecutiva possono spedirsi soltanto alla parte a cui favore fu pronunziata la sentenza o l'ordinanza, o fu stipulata l'obbligazione, 557. Vedi *Autorizzazione.*

Corpo morale. Vedi *Autorizzazione*, e *Citazione.*

Creditori. Il creditore non può essere nominato custode degli oggetti pegnorati, senza il consenso del debitore, 601 — Possono chiedere l'apposizione e rimozione dei sigilli, ed assistere anche alla formazione dell'inventario, 848, 858 e 868 — Possono chiedere che l'erede beneficiato desse le cautele stabilite dal codice civile, 879 — L'istanza per la divisione giudiziaria si propone in contraddittorio dei coeredi e dei creditori opponenti, 882 — È dato loro anche di chiedere ed ottenere un sequestro conservativo, quando le garantie del di loro credito fossero in pericolo, 924. Vedi *Cauzione*, *Contributo*, *Graduazione*, *Pegnoramento*, *Sequestro*, *Purgazione dalle ipoteche.*

Curatore. È nominato alla moglie di età minore per assisteria nel giudizio o nell'atto per il quale sia stata autorizzata dall'autorità giudiziaria, 804 — Quando si tratti di beni immobili di minori emancipati, la dimanda per l'autorizzazione della vendita volontaria, e gli atti relativi, si fanno dal minore assistito dal suo curatore, 834 — Quando la persona contro la quale è stata provocata la interdizione o l'inabilitazione non comparisca per subire l'interrogatorio, o ricusi di rispondere, il tribunale può nominare un curatore che prenda cura della sua persona e dei suoi beni, 839 — Se alcuno degli eredi sia minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè sia stato provveduto di tutore, o di curatore speciale, 857 — Dev'essere pubblicato il decreto di nomina del curatore all'eredità giacente, 896 — Giuramento, ed obblighi dello stesso, 897 e seg.

D

Danni. Sono di competenza dei pretori, qualunque sia il valore della causa, le azioni proposte fra l'anno per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, 82.

Declinatoria di foro. Le quistioni d'incompetenza o declinatoria del foro sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gl'incidenti, 189. Vedi *Competenza.*

Decreti. Quali sono i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prendono il nome di decreti, 50.

Denaro. Può esser dato per cauzione, depositandolo in cancelleria, 330 — Nei pegnoramenti se si trova denaro, deve l'usciere indicare il numero e la specie delle monete, 597.

Denunzia di nuova opera e di danno temuto. In qual modo è portata alla conoscenza del pretore, 938 — Provvedimenti dati dal pretore, e processo verbale delle operazioni eseguite, 939 e seg.

Deposito. Vedi *Documenti*, *Offerta di pagamento.*

Discussione delle cause all'udienza. Come le cause vengono chiamate all'udienza, 348 — Come ne vien fatta la relazione e da chi, 349 — Conclusioni scritte che si presentano dai difensori unitamente alle produzioni — diritto delle parti, assistite dai loro procuratori, di potersi difendere da per se stesse, 350 a 353 — Quando

si debba ordinare il rinvio della causa, l'ordinanza la rimette ad altra udienza fissa, 353.

DISTRIBUZIONE DEL DENARO RICAVATO DALL'ESECUZIONE MOBILIARE. Vedi *Contributo*.

DIVISIONE. Come se ne propone la istanza, 882 — Quando dev'essere proposta davanti il pretore, e quando innanzi il tribunale civile, 883 e 884 — Norme a serbarsi per la vendita dei mobili e quelle per la vendita degl'immobili, 886 — Nomina di un notaro per le correlative di lui operazioni, e processo verbale ch'egli ne forma, 887 a 890 — In caso sorgessero controversie nel corso delle operazioni, il notaro rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria che lo ha delegato, 890 — Della formazione delle quote, 891 — Chiusura del processo verbale, 892 — Obbligo del notaro di dare alle parti gli estratti di tutto o di parte del processo verbale, e di rimetterne l'originale all'autorità giudiziaria per l'omologazione, 893 — Della sentenza di omologazione, 894.

DOCUMENTI. Prima della scadenza del termine della citazione, deve il procuratore dell'attore depositare in cancelleria i documenti ed offrirne comunicazione per originale o copia, con la notifica del seguito deposito, 158 e 166 — La comunicazione ne è fatta dalla cancelleria al procuratore della controparte, il quale è tenuto alla restituzione nel termine stabilito per rispondere, 167 e 168 — Penali contro il procuratore renitente alla restituzione, 170 — Presso i pretori, i documenti presentati da una parte sono comunicati all'altra: le scritture originali possono comunicarsi per copia, 419 e 421 — La domanda d'interdizione o d'inabilitazione dev'essere accompagnata dai documenti giustificativi, se vi sieno, 836 — Vedi *Falsità di documenti*.

DOMICILIO. La dichiarazione di domicilio fatta nell'atto di citazione o nella cancelleria, conserva il suo effetto finchè non sia mutata per atto notificato all'altra parte, 158 e 160. Vedi *Citazione*, *Elezione di domicilio*.

DONNA MARITATA. Vedi *Autorizzazione della donna maritata*.

E

ECCEZIONI. Quella d'*incompetenza* per materia e valore, e quella per connessione o continenza di causa, possono essere proposte in ogni stato e grado della causa, e pronunziate anche di uffizio — in ogni altro caso, l'eccezione d'incompetenza dev'essere proposta prima di ogni altra istanza, 104, 187 e 188 — Della incompetenza proposta davanti al Conciliatore, 456 e seg. — Le *nullità* degli atti di citazione sono sanate colla comparsa del citato, 190 — Quelle di procedura posteriori alla citazione sono sanate, se non proposte nella comparsa successiva all'atto che si vuole impugnare, 191. Vedi *Nullità*.

ELEZIONE DI DOMICILIO. L'elezione di domicilio in un comune senza indicazione della persona o dell'uffizio presso cui è fatta l'elezione, produce soltanto l'effetto di determinare la competenza, 40 — Nel caso di elezione di domicilio, l'azione si può proporre davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu eletto il domicilio — e quando la elezione non è più efficace, 95 e 140 — La costituzione del procuratore produce elezione di domicilio presso il medesimo, 161 — Non fatta nella citazione istitutiva del giudi-

zio, dev' essere depositata nella cancelleria prima della scadenza del termine della citazione, 158, 393 e 408 — Il precetto deve contenere l' elezione di domicilio, 563 — deve contenerla anche l' atto di citazione per reclamo di proprietà de' mobili pegnorati, 647 — Nei giudizi di espropriazione, il bando è notificato ai creditori iscritti, al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni, 668 — Chi domanda l' apposizione dei sigilli deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere, 848 — La stessa elezione dev' essere fatta da chi domanda l' inventario, 866. Vedi *Domicilio*.

EREDE. L' apposizione dei sigilli può essere richiesta dagli aventi diritto alla successione, 847 — I sigilli sono apposti a richiesta del pubblico ministero, ed anche di uffizio, se tra gli eredi vi sieno dei minori o interdetti non provveduti di tutore o curatore, 849 — Possono chiederne la rimozione quelli stessi che han dritto di chiederne l' apposizione, 858 — Hanno dritto di assistere alla formazione dell' inventario gli eredi legittimi presunti, 868 — Per l' autorizzazione che l' erede beneficiato è obbligato di chiedere per la vendita dei beni della eredità, 873 e seg. — Come è proposta ed innanzi a chi la dimanda dei creditori contro l' erede beneficiato perchè desse le cautele richieste dal codice civile, 879.

EREDITA' GIACENTE. Vedi *Curatore*.

ESAME. Vedi *Prove*, *Testimoni*.

ESECUTORI TESTAMENTARI. L' apposizione e rimozione de' sigilli può essere domandata anche dall' esecutore testamentario, 848 e 858.

ESECUTORIO. La tassa delle spese del giudizio sottoscritta dal giudice delegato, se non vi sia reclamo, ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva, 375 e 377 — Ed egualmente ha forza di sentenza esecutiva l' ordine di pagamento delle spese della sentenza, della sua notificazione, e del precetto apposto dal presidente in fine della nota presentatagli dalle parti, salva l' opposizione da parte del debitore, 379 — Le note di collocazione approvate e sottoscritte dal giudice delegato, e rivestite della forma legale, hanno forza di titolo esecutivo, contro il compratore, 717. Vedi *Spese*, *Onorari*.

ESECUZIONE PROVVISORIA. Le regole sulla esecuzione provvisoria delle sentenze sono applicabili alle sentenze degli arbitri, 23 — La ordinanza o la sentenza che ammette una prova testimoniale a futura memoria, sono esecutive non ostante reclamo, opposizione, o appello, 251 — In quali casi può essere ordinata l'esecuzione provvisoria nelle sentenze del tribunale civile, anche non ostante opposizione e appello, 363 e 361 — Può essere ordinata indistintamente e nel modo stesso nelle sentenze del tribunale di commercio, 409 — Quando sia stata ordinata fuori dei casi indicati dalla legge, può l'appellante chiedere l' inibitoria, 484. Vedi *Appello*.

ESECUZIONE FORZATA DELLE SENTENZE, DELLE ORDINANZE, E DEGLI ATTI DI UN UFFIZIALE PUBBLICO. Non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo — quali sono i titoli esecutivi, 553 e 554 — Quando l' atto contrattuale dev' essere legalizzato dal presidente, 556 — I titoli esecutivi contro il defunto sono esecutivi contro gli eredi, 560 — Le sentenze soggette ad opposizione o appello che ordinino un' operazione da farsi da un terzo o a suo carico, non sono esecutive per parte del terzo o contro di esso, se non si provi che non vi è opposizione, nè appello, 561 — L' esecuzione forzata dev' essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto, 562 — Cosa deve contenere il precetto, 563 — Il precetto diventa inefficace trascorsi cento ottanta giorni senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione, 566 — L'esecuzione for-

zata non può aver luogo per un debito incerto, o non liquido, 568 — Nel caso di morte del debitore, l'esecuzione cominciata può proseguirsi contro gli eredi senza che debba sospendersi o riassumersi, 569 — Le controversie sulla esecuzione delle sentenze, sia in materia civile, sia in materia commerciale, sono decise dal tribunale civile, o dal pretore, osservate le norme della rispettiva competenza per valore — Le controversie sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori sono decise dal pretore del mandamento in cui si fa l'esecuzione, 570 — Quelle sulla esecuzione delle sentenze della corte di cassazione sono portate davanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza della quale si chiedeva la cassazione, 571.

ESECUZIONE SU I MOBILI. Precetto al debitore, 577 — Il pegnoramento immediato contemporaneamente al precetto, quando abbia luogo, 578 — Opposizione al precetto, 579 e 580 — Perenzione del pegnoramento, 581 — Pegnoramento e vendita di bastimenti di mare, 582 — Mobili non pegnorabili, 583 a 593 — Attribuzioni e doveri dell'usciere nei pegnoramenti — assistenza dei testimoni, 593 e 594 — Norme per procedere al pegnoramento e processo verbale, 595 a 599 — Nomina dei custodi — Chi non può essere nominato, 599 a 606 — Pegnoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo — norme relative, 606 a 611 — Pegnoramento di beni mobili presso terzi ed assegnamento di crediti in pagamento — norme relative, 611 a 612 — Dichiarazione del terzo, 613 a 616 — Spese della dichiarazione, 617 — Vendita degli oggetti, assegnamento al creditore di crediti e rendite, 619 a 620 — Vedi *Aggiudicazione*, *Pegnoramento*.

ESECUZIONE FORZATA SUGL'IMMOBILI. Precetto al debitore, 659 e 661 — Opposizione al precetto, 660 — Incanto, 662 — Nomina di perito per la stima, giuramento dello stesso e di lui relazione, 663 e 664 — Citazione al debitore per la vendita, 665 — Sentenza di vendita, 666 — Bando, 667 — Sue pubblicazioni, affissioni ed inserzioni, 668 a 672 — Offerte all'incanto, 672 e 673 — Procedimento per l'incanto, 674 a 679 — Nota per l'aumento del sesto, 680 — Successivo incanto e norme relative, 681 a 684 — Sentenza di vendita, spese e conseguenze legali della stessa, 684 a 689 — Rivendita in danno del primo compratore, 689 — Norme relative, 689 a 694. Vedi *Terzo possessore*.

ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO DI BENI MOBILI. Precetto, 741 — Funzioni dell'usciere per la consegna, 742 — Processo verbale, 743 — Trasmissione dello stesso alla cancelleria dell'autorità cui compete, 744.

ESECUZIONE PEL RILASCIO DI BENI IMMOBILI. Notificazione dell'usciere alla parte condannata, 745 — Immissione in possesso, 746 — Processo verbale, 747 — Trasporto dei mobili della parte fuori dallo stabile, 748 e 749.

F

FALSO CIVILE. La querela di falso nel giudizio civile si può proporre sia come oggetto principale della causa, sia incidentemente nel corso di essa — Quella di falso incidente può essere proposta in qualunque stato o grado della causa, 296 e 297 — Necessità d'interpellarsi la controparte se voglia o no servirsi del documento impugnato — Dovere dell'interpellato di notificare la sua rispo-

sta, 298 e 299 — Sulla di costui risposta affermativa, dichiarazione in cancelleria dell'interpellante di volere proporre querela di falso' con deposito del documento impugnato ed indicazione dei motivi, 301 — Processo verbale del giudice delegato per assicurare la idoneità e lo stato del documento impugnato, 303 — Termine assegnato dal giudice alla parte querelante per dedurre le prove del falso — ed altro termine alla controparte per portare la causa a udienza fissa, 304 — Esame di testimoni, e presentazione loro dei documenti impugnati e delle carte di comparazione, 306 — Come si esegue la prova per mezzo di periti, 307 — Nella sufficienza di indizi di falso, procedimento penale — sospensione del giudizio civile, 308 e 317—Sulla restituzione dei documenti, 310 e 311 —Doveri su di ciò del cancelliere, e penali in caso di sue contravvenzioni, 312 e 313 — Quando s' impugna come falso un documento presentato in giudizio davanti il tribunale di commercio, o innanzi al pretore, viene questo dal presidente o dal pretore, dopo averlo sottoscritto, trasmesso al procuratore del Re presso il tribunale civile, 406 e 431. Vedi *Cancelliere*.

FRUTTI. Come se ne regola la loro liquidazione nel caso di rendimento di conti, 328 — Nel giudizio in appello possono domandarsi gl'interessi e i frutti scaduti dopo la sentenza di prima istanza, 490.

G

GARANTIA. Termine a chiamare in garentia, 193 e 194 — Termine per proporre la declinatoria di foro, 195 — Come si notifica la domanda, 196 — Suoi effetti e procedimento, 197 e seg. — Quando il garante assume la causa del convenuto, 198 — Dimanda in garantia innanzi al pretore, 422.

GIOIE. Come deve farsi l' incanto delle gioie, e quando dev' essere ripetuto, 636 e 638.

GIORNALI. Le inserzioni dei bandi per incanti ed altri atti giudiziari in quali giornali devono essere fatti, 64 — Nella vendita giudiziale degli oggetti pegnorati, può il pretore ordinare che un estratto del bando sia inserito in uno o più giornali da lui indicati, 630 — Nelle espropriazioni contro il debitore, il bando per estratto è inserito, per due volte, nel giornale degli annunzi giudiziari, 668 — e vi è inserita anche la nota fatta dal cancelliere per la pubblicazione di un secondo incanto sull' aumento del sesto, 679 — Nella vendita volontaria dei beni dei minori, deve il bando inserirsi nel giornale suddetto, 817 e 827.

GIUDICE DELEGATO. Casi nei quali può un giudice di collegio essere delegato con sentenza del tribunale, o con ordinanza del presidente a provvedere, ed assistere a determinati atti, come 1. negli *incidenti*, 186; 2. nelle *prove* ed *esame* dei *testimoni*, 208 e 230; 3. a ricevere l' *interrogatorio* o il *giuramento* delle parti, 217 e 222; 4. alla *ispezione del luogo* o della cosa controversa mediante il di lui accesso, 271; 5. per la istruzione sulla *querela di falso civile*, 301; 6. per assistere a un *rendimento di conti*, 323; 7. per ricevere la dichiarazione di una parte impedita a *presentarsi personalmente* all' udienza o in camera di consiglio, 401; 8. per l' istruzione dei giudizi di graduazione, 708; 9. per riferire in camera di consiglio sopra dimanda fatta per *materia da trattarsi in camera di consiglio*, 779; 10. per assistere all' *incanto* nella vendita volontaria dei beni

immobili del minore, 825; 11. ed alle operazioni relative alla *divisione giudiziaria* dei beni ereditari, 884.

GIUDICI. Vedi *Ricusazione.*

GIUDIZI. Come s'inizia il giudizio, 37 e seg. — Modo di computare il termine per gli atti; come decorre; quando è perentorio; quando ha luogo una proroga, 43 e 47 — Decreti, ordinanze e ricorsi, quando hanno luogo, 50 — Pubblicità delle udienze; quando non ha luogo, 52 — Assistenza del cancelliere, 53 — Disposizioni speciali ai giudizi contumaciali, 380 e seg. Vedi *Procedimento.*

GIURAMENTO. Quello decisorio si può deferire in qualunque stato e grado della causa, 220 — Il procuratore non può deferirlo senza mandato speciale per quest'oggetto, 221 — L'ordinanza o la sentenza che ammette un giuramento ne contiene la formola, 222 — L'ordinanza che stabilisce il giorno in cui dev'essere prestato, è notificata personalmente alla parte, 222 e 438 — Il giuramento deferito può essere riferito e come, 224 — Effetti della contumacia di chi non si presenti a giurare nel giorno stabilito, 225 — Modo con cui si presta il giuramento, 226 — Giuramento che deve prestarsi e quando dai periti, 259, 276, 664, 717, 819, 826, 870 — Quello che deve prestare il curatore all'eredità giacente, 897.

GRADUAZIONE. A qual giudice è affidata, 708 — Termine per i creditori iscritti a depositare in cancelleria le loro domande di collocazione, ed esaminarvi le domande e i documenti prodotti, 709 — Epoca in cui il giudice delegato deve depositare in cancelleria lo stato di graduazione da lui formato — obbligo del cancelliere di farne cerziorare i procuratori rispettivi delle parti ed il compratore, i quali possono prenderne comunicazione, e proporre le loro osservazioni, eccezioni ed istanze, 710 a 713 — Discussione innanzi al giudice delegato nel giorno ed ora da lui stabilita delle osservazioni, eccezioni ed istanze prodotte dalle parti — quistioni che il giudice determina dovere riferire al tribunale ad una udienza da lui stabilita, 713 — Cominciata la relazione della causa, non sono più ammesse nuove domande di collocazione, 714 — Qualunque creditore di un creditore può intervenire nel giudizio di graduazione per essere collocato sulla somma spettante al suo debitore, 715 — Sentenza del tribunale, dietro la relazione del giudice delegato, che omologa lo stato di graduazione colle variazioni che giudica necessarie, e vi tassa, sopra nota fatta dal cancelliere, le spese del giudizio di graduazione, che sono collocate prima di ogni altro credito, 716 — Come si esegue la liquidazione dei rispettivi crediti — spedizione da parte del cancelliere ai creditori utilmente collocati delle note di collocazione, 717 — Dritto del compratore, che giustifica di avere pagato l'intero prezzo della vendita cogli interessi, di ottenere dal giudice delegato la radiazione delle iscrizioni delle ipoteche, e formalità che deve adempire, 719 a 722 — Contro l'ordinanza del giudice delegato si può reclamare al tribunale, 722 — Modo come il compratore, senza attendere l'esito del giudizio di graduazione, può liberarsi dal pagamento degl'interessi sul prezzo della vendita, 723 — Quando il compratore può essere obbligato al pagamento del prezzo o soltanto dei soli interessi scaduti, oppure a farne deposito nella cassa dei depositi giudiziari, 724 — L'appello dalle sentenze nei giudizi di graduazione fra qual termine dev'essere proposto, ed a chi dev'essere notificato, 725 — Quando la sentenza del tribunale sia riformata, il giudice delegato, in contraddizione dei procuratori, stabilisce definitivamente lo stato di graduazione a norma della sentenza della corte, 726. Vedi *Appello.*

I

Inabilitazione. Vedi *Interdizione.*

Incanti. La vendita degli oggetti mobili pegnorati si fa al pubblici incanti per mezzo di banditore a favore del maggiore offerente e a denaro contante, 634 — A quali condizioni può farsi l'incanto degli oggetti d'oro e d'argento e delle gioje, 636 a 639 — Del procedimento per l'incanto, 662 e seg. — Nei giudizi di spropriazione chiunque può offrire all'incanto per conto proprio, o personalmente, o per mezzo di persona munita di mandato speciale per quest'oggetto. I soli procuratori legalmente esercenti davanti il tribunale, possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi, 672 — Nella vendita volontaria dei beni così mobili che immobili del minore, l'incanto è aperto sul prezzo di stima, 819, 825 e 829.

Incidenti. Sono proposti al presidente, il quale nei casi urgenti anche può risolverli esecutivamente — la sua ordinanza può andare soggetta a reclamo, 181 a 186.

Incompetenza. Quella proposta innanzi al conciliatore non sospende il corso del giudizio, se questi non la crede fondata — Ne conosce per propria attribuzione in secondo grado ed anche dietro appello il pretore, 456 e seg. Vedi *Competenza.*

Inibitoria. Vedi *Appello, Esecuzione provvisoria.*

Interdizione e Inabilitazione. Sulla correlativa domanda, il tribunale ordina la convocazione del consiglio di famiglia per le sue deliberazioni, 836 e 837 — Interrogatorio nella camera del consiglio che deve subire la persona contro cui è promossa l'interdizione o l'inabilitazione — provvedimenti del tribunale, e nomina di un curatore temporaneo, 833 a 840 — Esame testimoniale — appello avverso la sentenza del tribunale — cessazione dalla interdizione o inabilitazione deliberata dal tribunale, 841 e 842 — Le sentenze che pronunziano l'interdizione o inabilitazione si trasmettono per estratto alle cancellerie di tutt'i tribunali civili per essere affisse, 814.

Interprete. Vedi *Prove.*

Interrogatorio. Come deve proporsi, ordinarsi ed eseguirsi nei giudizi innanzi al tribunali civili, 216 a 219 — Come in quelli davanti ai pretori, e conciliatori, 424 e 451 — L'ordinanza per la sua esecuzione dev'essere notificata alla parte, 438.

Intervento in causa. A chi ne è concesso il dritto ed in qual termine del giudizio — come se ne propone la dimanda, 201 a 203 — Le correlative quistioni si propongono e si giudicano come gl'incidenti — per quelle di un intervento proposto all'udienza, sono giudicate dal tribunale o dalla corte, 204 — Quando l'intervento è conosciuto opportuno, può essere ordinato anche d'uffizio, 205 — Nel giudizio di appello non si ammette intervento in causa, 491.

Inventario. Persone che possono domandarne la formazione, e che han dritto di assistervi, 866 e 868 — Cosa deve contenere l'inventario, 872 — A chi debbono essere consegnati i mobili, le carte e gli oggetti inventariati, 873. Vedi *Benefizio dell'inventario*, *Separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede.*

Istanza. Vedi *Riassunzione e Perenzione d'istanza.*

L

Liberazione del debitore. Per quali motivi può essere ordinata la liberazione del debitore detenuto per debiti, 766 e seg.

M

Mandato. Quando la legge ne richiede la presentazione, dev' essere questo in forma autentica, 48 — Nel procedimento formale innanzi i tribunali civili dev' essere depositato per originale o per copia, 158 e 159 — In quello formale davanti i tribunali di commercio, il mandato può essere scritto in fine dell' originale o della copia dell' atto di citazione, 395 — Per la rinuncia agli atti del giudizio, l' accettazione, e la revoca della medesima, il procuratore dev' essere munito di mandato speciale, 344 — La rinuncia al ricorso per cassazione dev'essere fatta e sottoscritta da un avvocato munito di mandato speciale, 550 — Per potere un terzo offrire all' incanto per conto altrui, dev' essere munito di mandato speciale, 672 — L' arresto personale si esegue da un usciere munito di mandato speciale, 752. Vedi *Giuramento.*

Matrimonio. Per le opposizioni al matrimonio si osserva il procedimento sommario, 797.

Mercato. La vendita degli oggetti mobili pegnorati si esegue nel luogo e tempo del mercato, quando esista nel comune in cui sono gli oggetti, 628 — Nella vendita volontaria dei beni mobili dei minori, il bando dev' essere pubblicato ed affisso nel mercato del comune in cui deve seguire l' incanto, se vi esista, 817 — ed in quella degli immobili, dev' essere egualmente pubblicato ed affisso nel mercato, 827.

Ministero pubblico. In quali cause deve dare le sue conclusioni, 316 — ed in quali altri casi dev' essere inteso, ed è richiesta la sua presenza, 2, 52, 62, 118, 141, 146, 178, 304, 315, 316, 318, 505, 801, 815, 838, 840, 843, 844, 849, 881, 942, 915, 945. Vedi *Comunicazione dei documenti.*

Minori. Quei, minori di anni quattordici, possono essere intesi come testimoni senza giuramento, e per semplice schiarimento, 236 — Per la vendita volontaria dei beni mobili dei minori, 816 — Per quella degl' immobili, 825 — Non può essere autorizzata dal tribunale la vendita volontaria dei beni di una eredità quando l' erede sia un minore, 878. Vedi *Perenzione d' istanza.*

Mobili. Vedi *Esecuzione, Minori.*

Multe. Contravvenzioni diverse per le quali viene ordinata l' applicazione di una multa, o ammenda, 41, 59, 60, 66, 170, 176, 177, 295, 313, 314, 318, 377, 352, 464, 506, 552, 558, 594, 685, 786, 787, 792, 807, 935.

Muto. Vedi *Prove, Sordo-muto.*

N

Notaro. Multa nella quale incorre pel rilascio di copie di atti in forma esecutiva contro il divieto della legge, 557 e 558 — Quando può essere dal pretore delegato alla vendita giudiziale degli oggetti pegnorati, 627 — Può dal tutore essere incaricato della vendita vo-

lontarla dei beni mobili del minore, 816 — E può essere nominato dal tribunale per assistere alla vendita da esso autorizzata dei beni immobili, 825 — Può essere delegato dal pretore per la formazione dell' inventario, 866 e 867 — e per rappresentarvi quei interessati che non avessero il domicilio o la residenza nella giurisdizione del tribunale in cui si procede all' inventario, 869 — La nomina del notaro e la rimessione avanti di esso per le operazioni della divisione, può farsi anche dal giudice delegato, 887.

NULLITA'. Quando la sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità, 32 — Gli uscieri non possono fare atti del loro ministero che riguardino se stessi, la loro moglie, i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, sotto pena di nullità, 41 — Gli atti di esecuzione, eccettuati il pegnoramento e il sequestro presso terzi, non possono farsi, sotto pena di nullità, nei giorni festivi, se non in caso di urgenza, con permissione del pretore, 42 — Le udienze dell' autorità giudiziaria sono pubbliche, sotto pena di nullità, 52 — Quando può pronunziarsi la nullità di un atto di citazione, o di altro atto di procedura, 56 e 58 — Le spese degli atti e dei procedimenti nulli sono a carico degli uffiziali ai quali la nullità sia imputabile, 59 — È nulla la citazione, con termine a comparire minore di quello sabilito dalla legge, 153 — Quando sieno sanate le nullità degli atti di citazione, e quelli di procedura, 190 e 191 — Per quali casi può essere dichiarato nullo un verbale di esame testimoniale, 214 e 247 — La nullità della deposizione di uno o più testimoni non importa la nullità delle altre, 250 — In quali casi la sentenza è nulla, 361 — La parte che fa notificare la sentenza contumaciale, se non ha domicilio nel comune in cui ha luogo la notificazione, deve, sotto pena di nullità, eleggervi domicilio, 407 — È nullo il pegnoramento fatto dall' usciere, senza l' assistenza di due testimoni, 594 — In qual tempo ed in qual modo devono essere opposte le eccezioni di nullità degli atti di spropriazione, 695 a 701 — Ed in qual termine quelle nel giudizio di purgazione dalle ipoteche, 737 — La inosservanza alle disposizioni sull' arresto personale produce nullità, 762 e 766. Vedi *Appello, Cancelliere.*

NUOVA OPERA. Vedi *Denunzia di nuova opera.*

O

OFFERTA DI PAGAMENTO. L' offerta reale di pagamento al creditore, allorchè lo ricusa, si fa col mezzo di notaro, o di usciere, o del cancelliere della pretura, 902 — Cosa deve contenere il processo verbale, 903 — Se ne notifica copia al creditore con intimazione che si farà il deposito della somma o della cosa offerta, 904 — Dove ed in qual modo si fa il deposito, 905 e 906 — Dimanda per la validità o nullità dell' offerta o del deposito — sentenza dell'autorità giudiziaria e suoi effetti, 908 a 911.

OFFERTA DI PREZZO. Nel giudizio di spropriazione deve l' atto di citazione contenere l' offerta del prezzo fatta dal creditore istante, o la indicazione dell' offerta fatta da altro creditore, o del valore di stima fatta dal perito, 665.

OMOLOGAZIONE. Le transazioni nei giudizi di falso in via civile non possono eseguirsi, se non sieno omologate, 316 — La dimanda per omologazione di una deliberazione del consiglio di famiglia viene presentata alla cancelleria del tribunale, 814 — Le deliberazioni

non soggette ad omologazione possono essere impugnate davanti il tribunale — e con quale procedimento, 815.

Onorari. Le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari ai procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, ed uscieri, sono di competenza dell'autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa, 103 — L'onorario dei periti è tassato dal presidente, e il suo provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva, 267 — Poteri del presidente ed a favore di chi, di rilasciare sulle note presentategli ordinanza di pagamento spedita in forma esecutiva, 379 — Gli onorari ai procuratori sono a carico delle parti, quando si facessero assistere dai medesimi nelle operazioni del notaro in una divisione giudiziale, 888. Vedi *Presidente*.

Opposizione a sentenze. Contro le sentenze degli arbitri non si ammette opposizione per contumacia, 27 — Il convenuto non citato in persona propria può fare opposizione alle sentenze pronunziate in sua contumacia — quando non è ammessa, 474 — Quale sia il termine per fare opposizione, 476 e 477 — In qual modo viene proposta, 478 — La sentenza in ordine all'autorizzazione alla donna maritata non è soggetta a opposizione, 802 — Le sentenze contumaciali pronunziate nei giudizi di esecuzione non sono soggette ad opposizione, 574 — nè quelle pronunziate nei giudizi di divisione, 895.

Opposizione al precetto. Nella esecuzione su i beni mobili deve proporsi con citazione a comparire — non sospende l'esecuzione, 579 e 580 — Nella esecuzione su i beni immobili, l'opposizione al precetto proposta dopo trenta giorni dalla notificazione di esso, non sospende la esecuzione — eccezione, 660.

Opposizione del terzo. innanzi a chi ed in qual modo viene proposta — non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata contro la parte condannata — eccezione, 510 a 515.

Opposizione alla rimozione dei sigilli. In caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, il pretore rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità competente, 859 — In qual modo può esser fatta l'opposizione, e cosa deve contenere, 860.

Opposizione alla vendita dei mobili pegnorati. Fatta dal debitore, non ne sospende la esecuzione, se non sia ordinato dall'autorità competente, 645 — I creditori non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, 646 — Un terzo che ne reclami la proprietà, può opporsi alla vendita, e chiedere con atto di citazione la separazione a suo favore di quanto a lui spetta — il pretore ordina la sospensione della vendita con cauzione o senza, 647 e seg.

Ordinanze. Sono i provvedimenti che si fanno nel corso di causa dai presidenti, dal giudice delegato, dai pretori, o dai conciliatori sopra istanza di una parte con citazione dell'altra, o d'uffizio, 50 — Cosa deve contenere l'ordinanza, 362 e seg. — Sono titoli esecutivi, 321, 324 e 553. Vedi *Decreto*.

P

Pagamento. Vedi *Offerta di pagamento*.

Pegnoramento. Disposizioni preliminari circa l'esecuzione su' beni mobili, 577 a 582 — Beni mobili che possono essere pegnorati, 583 a 592 — Pegnoramento di mobili presso il debitore, e nomina del custode, 593 a 605 — Pegnoramento de' frutti non ancora raccolti o non ancora separati dal suolo, 606 a 610 — Pegnoramento di

beni mobili presso i terzi, ed assegnamento di crediti in pagamento, 611 a 622 — Vendita ed aggiudicazione degli oggetti pegnorati, 623 a 644 — Opposizioni e domande di separazione dei mobili pegnorati, 645 a 649. Vedi *Esecuzione su i mobili.*

Perenzione d'istanza. Quando ha luogo — colpisce anche lo Stato, gl'istituti pubblici ed i minori, 338 e 339 — Quali ne sono gli effetti legali, 341 — Spese, 342 — La rinunzia accettata produce gli effetti della perenzione, 345 — Nei giudizi innanzi ai pretori l'istanza non proseguita è perenta al compiersi di un anno dopo l'ultimo atto, 447 — Davanti ai conciliatori non proseguita, è perenta al compiersi di mesi sei dall'ultimo atto 464.

Perenzione di pegnoramento. Nella esecuzione su i beni mobili, il pegnoramento è perento di dritto se la vendita non abbia avuto luogo nei giorni novanta successivi al pegnoramento, 581.

Perenzione di precetto. Diventa inefficace il precetto trascorsi giorni cento ottanta senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione, 566.

Periti. Ordinanza o sentenza che ammette la perizia, 252 — Con qual numero di periti è eseguita la perizia, 253 — Chi non può essere d'ufficio nominato perito — ricusazione dei periti, 254 a 259 — Come dai periti si esegue la perizia, 261 a 264 — Della di costoro relazione, 265 a 266 — Loro onorario tassato dal presidente, 267 — Perizia seguita mediante accesso sulla faccia del luogo con assistenza del giudice delegato, 272 a 277 — Di quella fatta davanti il pretore, 428 a 430 — e innanzi al conciliatore, 454 — Per gli oggetti d'oro e d'argento e gioie, il perito ne deve determinare il valore intrinseco, e quello del lavoro, 628 — Il presidente nomina un perito per la stima degl'immobili spropriati da vendersi all'incanto, 663 e 664 — Nella vendita volontaria dei beni immobili dei minori, il tribunale stabilisce le condizioni della vendita e nomina d'uffizio un perito, o più, 825 e 826 — L'uffiziale che procede all'inventario deve nominare uno o più periti per la stima degli oggetti mobili, 870 — Il tribunale col decreto che autorizza la vendita dei beni mobili della eredità chiesta dall'erede beneficiato, ordina che questa si faccia sul prezzo che sarà stabilito da uno o tre periti nominati collo stesso decreto, 817. Vedi *Onorari.*

Presidente. Poteri del presidente per obbligare il procuratore alla restituzione dei documenti ricevutisi per prenderne comunicazione, 170 e 171 — Facoltà del presidente di condannare ad un'ammenda il procuratore inadempiente ad eseguire il deposito in cancelleria degli atti della causa, 177 — Nei casi di urgenza, è facoltato il presidente a risolvere un incidente e dichiarare esecutiva la sua ordinanza, non ostante reclamo, con cauzione o senza, 181 e 182 — La surrogazione di un giudice delegato o la nomina di un altro giudice che possa sostituirlo in qualche atto relativo alla esecuzione della prova, deve farsi dal presidente, 210 — L'onorario dei periti è tassato dal presidente, 267 — Nel rendimento dei conti ordina il pagamento del sopravanzo con ordinanza speciale in forma esecutiva, 321 — Nel giudizio di spropriazione è dato al presidente di nominare il perito per la stima degl'immobili da esporsi all'incanto, 664 — Il presidente, dietro atto di citazione, provvede sulla dimanda a lui diretta per obbligare il depositario pubblico a rilasciare copia autentica di un atto da lui conservato, 914 e 915 — Il presidente è incaricato di procurare la conciliazione fra i conjugi sulla domanda per la loro separazione personale, 806 a 812.

Petitorio-giudizio. Chi ha istituito il giudizio petitorio non può pro-

muovere il giudizio possessorio, 443 — Il giudizio possessorio, finchè non sia pronunziata la sentenza e questa non sia eseguita interamente, impedisce al convenuto di promuovere il giudizio petitorio, 445 e seg.

POLIZIA DELL' UDIENZA. È affidata al presidente, 354.

POSSESSORIO-GIUDIZIO. Vedi *Petitorio-giudizio.*

PRECETTO. L'esecuzione forzata dev' essere preceduta dalla notificazione al debitore del precetto — cosa debba questo contenere, 562 e 563 — L'esecuzione s' intende cominciata, riguardo ai mobili, col pegnoramento, e riguardo agl' immobili con la notificazione del precetto, 569 — In quali termini dev' essere espresso il precetto per l' esecuzione sui beni mobili, 577.

PROCEDIMENTO NEI GIUDIZI. È formale o sommario — L' uno e l' altro si osserva davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio, e le corti di appello — Si osserva il sommario davanti i conciliatori e i pretori — Quello davanti la corte di cassazione è regolato con norme speciali, 155 — Da chi possono essere rappresentate le parti in giudizio innanzi i tribunali civili e le corti di appello — da chi davanti i tribunali di commercio — e innanzi i pretori e conciliatori, 156 — Disposizioni generali nell' istruzione della causa con procedimento formale, 158 a 161 — Principio e fine del procedimento formale innanzi ai tribunali civili e corti di appello, 162 a 388 — Del procedimento sommario davanti i detti tribunali civili e corti di appello, 389 a 392 — Del procedimento formale innanzi i tribunali di commercio, 393 a 410 — e di quello sommario innanzi questi stessi tribunali, 414 — Del procedimento davanti i pretori, 415 a 447 — Di quello innanzi ai conciliatori, 448 a 464. Vedi *Affari sommari.*

PROCESSO VERBALE. Innanzi ai conciliatori, quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione, e quando l' oggetto della conciliazione non eccede il valore delle lire trenta, il verbale è esecutivo contro le parti convenute, 6 e 7 — Quando per la prova sia stato delegato un giudice del tribunale che non appartenga all' autorità giudiziaria davanti cui pende la causa, il di costui cancelliere trasmette il processo verbale in originale alla cancelleria della detta autorità giudiziaria — lo stesso pratica il cancelliere della pretura delegata a ricevere una perizia, 211 e 276 — Del processo verbale che dev' essere elevato dal presidente sulla conciliazione avvenuta o no tra i conjugi nel caso di domanda per la loro separazione personale, 808 e 811.

PROCURATORI ALLA LITE. Obbligo del procuratore così dell'attore che del convenuto di depositare nella cancelleria determinati atti, 158 — Non può essere un procuratore rivocato senza costituirsene un altro — La costituzione del procuratore produce elezione di domicilio presso il medesimo, 161 — Nella esecuzione delle prove non è necessaria l'assistenza dei procuratori che rappresentano le parti in causa, 207 — Dei procuratori davanti i tribunali di commercio, 395 a 398, e 412 — Se davanti il notaro che procede agli atti di una divisione giudiziale, le parti si facciano assistere dai loro procuratori, gli onorari sono a carico di esse, 888. Vedi *Comparsa*, *Comunicazione*, *Onorari.*

PROROGA. Quando può essere accordata dal giudice negli esami testimoniali, 241 e 246 — Quando nelle perizie, 263 — Quando negli accessi, 279 — Quando per le ulteriori istanze e difese nei giudizi innanzi al pretore, 415 e 418 — Non può accordarsi che una proroga, 47.

Prove. Regole sul procedimento per le prove, 206 e seg. — In quali casi negli esami, come in qualunque altro atto di procedura, è necessario nominarsi un interpetre, 212 e 213 — Come si esegue l'esame di un muto, o un sordo-muto, 213. Vedi *Testimoni*.

Purgazione dalle ipoteche. (Giudizio). Ricorso da presentarsi per la purgazione dall'acquirente, 727 — Decreto del giudice, 728 — Surrogazione di altri creditori, 729 e 735 — Richiesta dell'Incanto, 730 — Cauzione, 731 — Sentenza che ammette la richiesta, 732 — Bando, 733 — Quando sia nulla la richiesta, 734 — Fra qual termine si propongono alcune determinate eccezioni di nullità, 737 — Dell'appello contro le sentenze che pronunciano sopra dette eccezioni di nullità, 738 — Deposito delle carte, 739.

R

Reclamo di proprietà. Chi pretende essere proprietario dei mobili pegnorati, può, previa citazione al creditore istante, chiederne la separazione a suo favore, ed il pretore, dopo ordinata la sospensione della vendita, provvede sulla dimanda, 647 e seg.

Rendimento dei conti. Dev'essere presentato coi documenti giustificativi — cosa deve presentare il conto, 319 e 320 — Pagamento del sopravanzo ordinato dal presidente con ordinanza spedita in forma esecutiva, 321 — Modo come impugnarsi il conto, e sua discussione innanzi al giudice delegato, 322 a 325 — Quando può essere ammesso al giuramento chi ha chiesto il conto — e quando può questo essere approvato, 326.

Rendite. Possono darsi in cauzione le rendite sul debito pubblico dello Stato, al portatore, al valore nominale, 330 — Nel pegnoramento de' beni mobili presso i terzi, quando si può procedere alla vendita delle rendite perpetue mobiliari, o temporarie, 620 — Per la vendita delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato pegnorate, si osservano le disposizioni delle leggi speciali — e per quella delle azioni industriali, può il pretore ordinare le forme speciali che creda opportune, 639 e 824.

Rettificazione degli atti dello stato civile. Nel provvedervi, può il tribunale ordinare la comparsa delle parti interessate, e la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere, 845 — Le sentenze di rettificazione sono trascritte sui registri dello stato civile, 846.

Riassunzione d'istanza. Per quali cause e come si esegue, 332 a 337. Vedi *Perenzione d'istanza*.

Ricognizione. Vedi *Verificazione delle scritture*.

Riconvenzione. L'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, è competente a conoscere della riconvenzione, 100 — Quando ne conoscono anche i conciliatori e i pretori, 101.

Ricorso per cassazione. Per quali cause può essere impugnata col ricorso per cassazione una sentenza pronunziata in grado di appello, 517 — Quale ne sia il relativo procedimento, 518 a 538 — Della rinunzia al ricorso, 550 e seg.

Ricusazione. Per quali motivi il giudice può essere ricusato, 116 — quando non lo può essere, 117 — A chi spetta la cognizione dei motivi di ricusa dei giudici di un tribunale, di una corte, o degli uffiziali del ministero pubblico — a chi quella di un conciliatore — a chi quella di un pretore, 120 — Come la ricusazione dev'essere fatta,

121 a 123 — Dev'essere comunicata al giudice — sospensione del corso della causa, 124 — Risposta del giudice ricusato, 125 — Quando per la ricusazione di più giudici, la corte di appello deve rimettere la causa ad altro tribunale, 126 — Effetti della sentenza quando la ricusazione è rigettata o ammessa, 127 — Dell'appello alla sentenza che ha pronunziato sulla ricusazione, 128 — Della ricusazione dei periti, 254 a 259 — E di quella degli arbitri, 403 e 404 — Vedi *Astensione*, *Appello*, *Testimoni*.

RIMOZIONE DEI SIGILLI. Vedi *Apposizione e rimozione dei sigilli*.

RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO. Quando, da chi, e come dev' esser fatta, 343 e 344 — Suoi effetti, 345.

RINUNZIA AL RICORSO PER CASSAZIONE. Vedi *Ricorso per cassazione*.

RISCATTO. Il debitore ha dritto fra otto giorni dall'atto, al riscatto degli oggetti pegnorati a suo danno per debito non eccedente lire trecento, quantunque rimasti aggiudicati al creditore, pagando l'intera somma per cui furono aggiudicati, 644.

RIVOCAZIONE. Contro le sentenze degli arbitri si ammette la domanda di rivocazione, 30 — Per quali motivi possono essere rivocate le sentenze pronunziate in contraddittorio in grado di appello, 494 — Quali altre sentenze possono anche essere rivocate — quale è il termine per proporre la rivocazione, — e quale l'autorità giudiziaria a cui dev'essere proposta, 495 a 498 — La domanda dev' essere accompagnata dal deposito di una somma per multa — Chi ne è dispensato, 499 e 501 — La dimanda è proposta con atto di citazione motivata — che non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata, 502, 503 e seg.

S

SALVOCONDOTTO. Il debitore non può essere arrestato, quando è chiamato a deporre come testimone davanti un' autorità giudiziaria, se sia munito di salvocondotto — da quale autorità il salvocondotto dev' essere rilasciato, 754.

SCRITTURE. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare, anche d'uffizio, che sieno soppresse o cancellate le scritture oltraggiose o contrarie al buon costume o all'ordine pubblico, 63 — Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, il verbale di seguita conciliazione innanzi al giudice conciliatore ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio, 7 — Procedimento per la loro ricognizione o verificazione, 282 a 295 — Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il pretore ne ordina il deposito nella cancelleria, 430.

SENTENZE. Norme per la deliberazione, 356 a 358 — Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti, 359 — Cosa devono contenere — quando sono nulle, 360 e 361 — Della notificazione delle sentenze, 367 e 368 — Mezzi come poterle impugnare, 465 — Le sentenze di rettificazione sono trascritte sui registri dello stato civile, 846 — La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla corte di appello nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione, 941 — Le sentenze e i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere riguardanti atti d'istruzione da farsi nel regno, sono resi esecutivi con semplice decreto dalla corte di appello, 945 e seg. Vedi *Ordinanze*.

SEPARAZIONE DEI BENI MOBILI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE. Quando la domanda deve proporsi davanti il pretore e quando davanti il tribunale civile, 900 — Provvedimenti dell'autorità giudiziaria che vi pronunzia, 901.
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONJUGI. Come se ne inizia la domanda dal conjuge istante — Quale è il relativo procedimento, 806 e seg.
SEQUESTRO GIUDIZIARIO. Può l'autorità giudiziaria, sulla dimanda dell'interessato, ordinare il sequestro di una cosa mobile, o di un immobile, quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione, o deteriorazione, 921 — Nomina del sequestratario, 922 — Come e da chi se ne fa la consegna al sequestratario, 923.
SEQUESTRO CONSERVATIVO, E PRESSO TERZO. Per quali cause può esser chiesto ed accordato il sequestro conservativo, 924 — Può esser concesso per qualunque valore dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi — ed anche dal pretore o dal presidente del tribunale competente a conoscere della causa principale, 926 — *Quid*, quando la domanda di sequestro sia connessa ad una causa già pendente, 927 — Può il sequestrante essere obbligato a dar cauzione in somma determinata, 928, 929 e seg. — Del sequestro presso terzo, 932 e seg.
SIGILLI. Vedi *Apposizione e rimozione di sigilli.*
SOCIETA'. La citazione è notificata per le società di commercio a chi le rappresenta come socio, o come amministratore dello stabilimento sociale, 137.
SORDO-MUTO. Vedi *Prove.*
SPESE. Gli uscieri devono indicare nell'originale e nella copia degli atti le spese dei medesimi, 41 — Le spese degli atti nulli sono a carico degli uffiziali al quali la nullità sia imputabile, 59 — L'uffiziale o il procuratore che abbia ecceduto i limiti del suo ministero, o ritardata l'istruzione o il compimento della causa, può essere condannato personalmente alle spese del giudizio, 61 — Le spese dell'accesso debbono anticiparsi e depositarsi in cancelleria dalla parte che ne ha fatto la domanda, 273 — Il soccumbente è condannato alle spese del giudizio — possono pure essere compensate in tutto o in parte — quando la ripartizione si fa per capi — per obbligazione solidale, ciascuna parte può essere dichiarata tenuta alle spese solidalmente, 371 — Della opposizione alle spese — e della loro tassazione, 375 a 378 — Per quali spese il presidente rilascia in fine della nota la sua ordinanza di pagamento — e della opposizione che compete alla di lui ordinanza, 379 — Nei giudizi di espropriazione, le spese della sentenza di vendita, ed altre a carico di chi debbano cedere, 684 — *Idem*, per le spese della vendita volontaria dei beni immobili, 830 — Della tassazione delle spese nei giudizi innanzi ai pretori, 439. Vedi *Esecutorio.*
SPROPRIAZIONE. Di quella contro il debitore, 659 a 705 — Di quella contro il terzo possessore, 706. Vedi *Esecuzione degl' immobili.*
STATO. Per la vendita delle rendite sul debito pubblico, e delle obbligazioni dello Stato, si osservano le disposizioni delle leggi speciali, 639 — La citazione è notificata per le amministrazioni dello Stato a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, davanti cui è portata la causa, 137.
STATO CIVILE. Vedi *Rettificazione degli atti dello stato civile.*
STRANIERO. Quando può essere convenuto innanzi le autorità giudiziarie del regno, 105 e 106 — può essere nominato arbitro, 10.
SURROGAZIONE. Quando il creditore che sostiene la procedura della esecuzione forzata trascuri di continuarla, i creditori possono chiedere di essergli surrogati, 575 — L'usciere destinato alla notifica

di una sentenza contumaciale o altro provvedimento, in caso di legittimo impedimento, può essere surrogato con decreto del presidente, o dell'autorità giudiziaria richiesta, 385 — Quando occorra la surrogazione del custode nel pegnoramento dei mobili presso il debitore, vi si provvede dal pretore, 602 — Nel giudizio di purgazione dalle ipoteche, se l'acquirente omette, nel termine stabilito dal presidente, l'inserzione nel giornale e le relative notificazioni, e se trascura di proseguire il giudizio, possono i creditori iscritti chiedere di essergli surrogati, 729, 735. Vedi *Presidente*.

T

TASSAZIONE. Vedi *Spese*.

TERMINE. Nel computo dei termini misurati a giorni, non si comprende quello della notificazione — nei termini misurati a ore non si comprende l'ora della notificazione, 43 — Del termine a comparire davanti i conciliatori. e i pretori — davanti i tribunali civili, di commercio, e corti di appello, 147 e 148 — Stati limitrofi, 150 — Del termine a comparire, nel caso in cui nella stessa causa siano più i convenuti, 151 e seg. — Il termine per fare gli esami testimoniali è di giorni trenta, 232 — Il ricorso per cassazione è presentato alla cancelleria della corte nel termine di giorni trenta successivi alla notificazione, 526. Vedi *Appello*, *Ricorso*.

TESTIMONI. Disposizioni relative agli esami testimoniali presso i tribunali civili, 229 a 250 — Chi non può essere inteso per testimone, 236 — Possono i testimoni essere dati a sospetto, 237 — Quando può chiedersi di farsi esaminare dei testimoni a futura memoria, 251 — di quelli presso i pretori, 426 e 427 — degli esami innanzi ai conciliatori, 453 e 454 — L'usciere esecutore nel pegnoramento di mobili presso il debitore, dev'essere assistito da due testimoni, che han dritto a una indennità, nè possono ricusarsi, sotto pena di determinata ammenda, 594. Vedi *Prove*.

TERZO — CHIAMATA IN CAUSA. Presso i tribunali civili la chiamata in causa di un terzo dev' essere notificata alla controparte con comparsa contenente le ragioni e la produzione dei documenti, 202 e 203 — Come dev' esser fatta davanti i pretori, 423.

TERZO POSSESSORE. Vedi *Spropriazione*.

TITOLI ESECUTIVI. Quali essi siano, 554.

TRANSAZIONE. Quella fatta nel giudizio di falso in via civile non può eseguirsi, se non siasi omologata dal tribunale, 316 — Le transazioni fatte dall' erede beneficiato dopo compiuto l'inventario non hanno effetto, senza l'approvazione del pretore o del tribunale civile, secondo la loro competenza, 881 — Disposizione simile per le transazioni fatte dal curatore alla eredità giacente, 899.

TUTORE. Per la vendita volontaria dei beni mobili del minore che il codice civile pone a carico del tutore, egli ne deve incaricare il cancelliere del pretore o un notaro, 816 — Il tutore non può vendere i censi e le rendite perpetue o temporarie del minore, nè altre ragioni di credito, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia, 823. Vedi *Consiglio di famiglia*.

U

UDIENZE. Le udienze dell' autorità giudiziaria sono pubbliche, sotto pena di nullità, 52 — Della discussione orale e della polizia delle udienze, 348 a 355.

USCIERI. Per la vendita degli oggetti pegnorati, può essere delegato dal pretore anche un usciere — L'usciere nomina un perito per la stima di quegli oggetti pegnorati, che quantunque aggiudicati al creditore, il debitore ha dritto a riscattarli fra determinato tempo, 643 e 644 — L'arresto personale si esegue da un usciere munito di mandato speciale, 752 — Nei comuni in cui non ha sede il pretore, la rimozione dei suggelli può farsi dal cancelliere del conciliatore coll'assistenza dell'usciere, 861 — Le offerte reali di pagamento si fanno anche dall'usciere, 902. Vedi *Citazione, Onorari, Spese, Surrogazione.*

V

VENDITA DEGLI OGGETTI PEGNORATI. Provvedimento del giudice che ne ordina la vendita, 623 — Perizia, 628 — Viene annunziata al pubblico con bando, notificato anche al debitore ed al custode, 629 a 632 — Norme per la regolarità della vendita, a seconda degli oggetti vendibili, 633 a 640 — Processo verbale della vendita, 641. Vedi *Reclamo.*

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Princeton University Library
32101 068916921

Digitized by Google